

Antonio Guarino

**Nuove pagine
di diritto romano**

Satura  Editrice

Nuove pagine
di diritto romano

Antonio Guarino

Nuove pagine
di diritto romano

Satura  Editrice

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI
Copyright 2010 Satura Editrice s.r.l.
via G. Gigante, 204 - 80128 Napoli
tel. 081 5788625 - fax 081 5783097
sito web: www.saturaeditrice.it
e-mail: saturaeditrice@tin.it

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	p.	7
1. L'anticamera del professor Albertario	»	9
2. Studi di diritto costituzionale romano	»	15
3. Forma e materia della costituzione romana	»	25
4. Papiniano e la legge	»	43
5. Glossemi romanistici	»	49
6. Chiose di storia e diritto	»	69
7. Chi ha ucciso Liberty Valance?	»	79
8. In memoria di Gennaro Franciosi.....	»	85
9. Marginalia (per Ursicino)	»	107
10. Marginalia II (per Gloria).....	»	123
11. Marginalia III (per Gigi).....	»	143
12. Aspettando Godot	»	171
13. Il berretto da capostazione	»	181
14. La salute del diritto.....	»	193
15. 'Exit'	»	201
<i>Persone e cose</i>	»	213

PREMESSA

Le *Nuove pagine di diritto romano (NPDR)* riprodotte in questo volume sono state prevalentemente pubblicate o inviate alla pubblicazione nel biennio 2008-09 e nelle sue strette adiacenze. Costituiscono dunque una terza raccolta di miei articoli dopo le *Pagine (PDR, 7 volumi)* del 1993-95 e le *Altre pagine (APDR)* del 2006. Non credo che procederò ad ulteriori sillogi dei miei Scritti, anche se non escludo, anzi mi auguro, di poter continuare in futuro nell'uso di diffondere tra i compagni di lavoro qualche (come dire?) virtuoso «pizzino» giusromanistico. (Sono molto grato all'amico Emilio Germino per la sua collaborazione affettuosa).

Napoli, 30 giugno 2010.

a. g.

POSTILLA. Gli scritti qui riprodotti provengono: 1. da *SDHI* 75 (2009) 1 ss.; 2. da Guarino, *Studi di diritto costituzionale romano, Nota di lettura* 1 (Napoli 2008) XV ss.; 3. da *Tradizione romanistica e costituzione* (Napoli 2006) 397 ss.; 4. da *St. Martini* 2 (Milano 2009) 349 ss.; 5. da *SDHI* 76 (2010) 411 ss.; 6. da *Teoria e storia del dir. priv. (TSDP)* 2 (2009) 1 ss.; 7. da *Index* 35 (2007) 295 ss.; 8. da *St. Franciosi* 1 (Napoli 2008) XXIII ss.; 9. da *Seminarios Complutenses de der. rom.* 20-21 (2007-08) 245 ss.; 10. da *Index* 36 (2008) 753 ss.; 11. da *St. Amirante* (Napoli, in corso); 12. da *St. Labruna* 4 (Napoli 2007) 2367 ss.; 13. da *St. Melillo* 1 (Napoli 2009) 495 ss.; 14. da *Index* 38 (2010, in corso); 15. da *Index* 37 (2009) 601 ss.

L'ANTICAMERA DEL PROFESSOR ALBERTARIO

1. Tutti sanno, dall'*incipit* di *Les trois mousquetaires* di Alessandro Dumas, che il primo lunedì del mese di aprile 1625 il paese di Meung sulla Loira fu messo in agitata curiosità dall'arrivo alla locanda *Le Franc Meunier* del giovane d'Artagnan e del suo sorprendente ronzino giallo di mantello e privo di crini alla coda. Nessuno ancora sa (ed eccomi qui a rivelarlo) che, poco più di tre secoli dopo e per l'appunto un lunedì, ma del mese di novembre 1937, il giovane d'Artagnan che ero io si presentò al «Palazzaccio», l'immenso edificio giudiziario di piazza Cavour in cui aveva anche sede l'Istituto di studi legislativi diretto dal professor Salvatore Galgano, per prendervi servizio. Se l'avvenimento non destò nessuna curiosità in nessuno, lo si deve al fatto che il fiume era il Tevere e non era la Loira, che il centro abitato era Roma e non la piccola Meung e forse anche che io non inforcavo un cavallo sorprendente di manto giallo e privo di crini alla coda. Null'altro in comune tra D'Artagnan e me? Sí, l'ambizione. Il bearnese ambiva un futuro di moschettiere del re e si apprestava pertanto a chiedere udienza al potente capitano del manipolo, Monsieur di Tréville. Io ambivo un futuro di docente universitario di diritto romano e mi apprestavo pertanto ad essere ricevuto dal potente cattedratico della Sapienza romana, il professore Albertario. Fu a questo scopo, e nella speranza di essere favoriti da lui nell'avvio di una carriera tanto difficile quanto intensamente agognata, che nel giro di due giorni ci sistemammo, ci riassettammo e finalmente ci recammo a fare

anticamera. Lui d'Artagnan nel palazzotto della *rue du Vieux-Colombier*, io nella palazzina in fondo a sinistra della città universitaria di piazzale delle Scienze.

2. Non ho la pretesa, e tanto meno la capacità, di fare la storia di quel decennio 'lungo' (con una coda protrattosi sino al 1942) che fu il decennio, densissimo di avvenimenti, degli anni Trenta. Per come lo ricordo, avendolo peraltro vissuto (si badi) prevalentemente 'dal basso', esso fu, quanto agli studi giusromanistici in Italia, un periodo di transizione. Da poco erano venute meno per motivi naturali le luci intense, addirittura abbaglianti di Vittorio Scialoja e di Pietro Bonfante, mentre altre luci vivissime (mettiamo, quelle di Gino Segrè, di Siro Solazzi, di Vincenzo Arangio-Ruiz) erano state oscurate o spente in vari modi da motivi politici. Fatto sta che l'egemonia dei nostri studi era ormai contesa e spartita tra due gruppi: quello dei 'bonfantiani', facente capo agli allievi Pietro de Francisci ed Emilio Albertario, e quello dei 'riccoboniani', capeggiato dall'ancora influentissimo Salvatore Riccobono e in sua vece da Lauro Chiazzese. La disparità tra i due gruppi era accresciuta e vivacizzata dalle prese di posizione assunte sul piano metodologico dal Riccobono a partire dal 1917: prese di posizione apparentemente conservative e spesso anti-interpolazionistiche, ma in realtà sanamente inclini ad una rimediazione più avveduta di sviluppi storici troppo radicalmente disegnati in passato. Per via di questi dissensi si formarono spiacevolmente, anche se spiegabilmente, qualcosa come due partiti tra i quali i giovani aspiranti ad un avvenire universitario si divisero, non senza forte imbarazzo del regime politico al potere (tanto per intenderci, il regime fascista), regime il quale guardava con favore (e, bisogna aggiungere, ben giustamente) sia a storiografi della tempra di un de Francisci e degli altri bonfantiani, sia a seguaci di quella sorta di sommo sacerdote della romanità ch'era Salvatore Riccobono (oltre tutto, levato ai fastigi dell'Accademia d'Ita-

lia e onorato dalla direzione del glorioso *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*). Un incidente vivacissimo avvenne nel 1937, quando Riccobono riuscì *in extremis* ad ottenere la maggioranza in un concorso a cattedra per il suo allievo Riccardo Orestano ed a sfavore del bonfantiano Luzzatto. Pareva il finimondo, ma per fortuna il clima abbastanza rapidamente si ricompose, perché in Orestano erano troppo evidenti i segni di un altissimo valore e i bonfantiani erano troppo onesti per negarlo. Non solo. L'influenza di Riccobono stava andando rapidamente a decrescere dopo la messa a riposo del 1934, mentre de Francisci era tenuto alquanto lontano dalle faccende universitarie a causa delle cariche politiche che ricopriva, sicché finalmente Albertario, successore di Bonfante sulla cattedra di Pandette, assurse a *princeps* dei giusromanisti della Sapienza, per di più fu incaricato dell'insegnamento romanistico nell'Università pontificia lateranense e divenne direttore (nel 1935) della nuova grande rivista *Studia et documenta historiae et iuris*, nel cui *Consilium directionis* accolse tra gli altri proprio il vecchio e da tutti ormai venerato Riccobono. Pace fatta? Certo, pace fatta. Ma sapete come è fragile la pace. Ancora per qualche tempo, pur guardandosi sempre meno tra loro in cagnesco, i due schieramenti avversi rimasero (forse era solo per *snob*), ben distinti l'uno dall'altro. Da una banda i Moschettieri di Albertario, dall'altra le Guardie del Cardinale, Riccobono.

3. Siro Solazzi, maestro mio oltre che del di me poco più anziano Francesco De Martino, era un antifascista al corindone, se non addirittura al diamante, ed era quindi da anni fuori dal gioco delle carriere e dei concorsi a cattedre. Di questa valenza pratica ridotta quasi a zero gli importava, menomale, poco o niente. Attendeva paziente la per lui immancabile caduta (il mese o al più l'anno prossimo) del regime politico in corso ed era pago della possibilità che gli era intanto concessa di studiare e insegnare Pandette a Na-

poli, città che è stata sempre singolarmente e ironicamente aliena da una quale che sia politica vociosa e trionfalistica. Sapeva bene, Solazzi, che sarebbe stato piuttosto incauto prendersela pubblicamente e nei libri con Mussolini o anche solo con il locale Segretario fascista. Fortunatamente, peraltro, Silvio Perozzi e gli altri giusromanisti italiani, cui dava spesso polemicamente addosso per questioni strettamente scientifiche, non erano notabili del regime oppure, se e quando lo erano (esempio, Riccobono o de Francisci), rispettavano in lui l'antico discepolo di Scialoja e il «felice indagatore dei problemi familiari», cui Pietro Bonfante aveva dedicato nel 1925 il primo volume del suo *Corso*. Clima sereno, dunque, giù a Napoli? No, un momento. La bonaccia non giovava a noi giovani, che di Solazzi eravamo seguaci. Le speranze di poter essere da lui attivamente sorretti nella carriera da intraprendere erano tenui, molto tenui. Appunto perciò ci riducemmo a due soltanto: De Martino ed io. Appunto perciò sia De Martino, sia io fummo costretti a comportarci come d'Artagnan, cioè ad andare in cerca di qualche Signor di Tréville, sito fuori Napoli, che ci accogliesse nella sua compagnia e ci aiutasse a diventar moschettieri, insomma qualcosa di concreto. Appunto perciò, visto che ormai Riccobono tendeva a starsene ritirato sotto la tenda, puntammo l'uno e l'altro principalmente su Albertario, sul sempre piú fiorente Albertario. Appunto perciò ci inducemmo, prima De Martino e poi io, a frequentare (cosí come vari altri pensosi giovani di tutte le Università d'Italia) l'anticamera affollata, sempre piú affollata di quest'ultimo al secondo piano della palazzina in fondo a sinistra nella Città degli Studi romana.

4. Ci andò bene. Forse perché qualche merito lo avevamo (per vero, evidentissimi erano quelli di Francesco De Martino), ma sopra tutto perché Albertario si dimostrò con noi aperto e benevolo in modi e misure indimenticabili. Dio mio, non è che l'ambiente fosse animato e rumoroso

come quello descritto da Dumas nel secondo capitolo del suo romanzo. Non è, per esempio, che mi sia capitato di vedere mai Giovanni Pugliese esercitarsi con una spada appuntita nel tenere a bada gli assalti che gli muovessero in contemporanea Nardi, Archi e Luzzatto (mentre si preparavano Voci e Lombardi a prendere il posto del primo tra gli assalitori che fosse scalfito a sangue, figuratevi un po', dal veemente Pugliese). Questo no, proprio no. Tuttavia nell'anticamera il chiacchiericcio era fittissimo e, a dire il vero, i pettegolezzi, le maldicenze e le allusioni a Triboniano non scarseggiavano. Adattarsi non era facile, sopra tutto per chi avesse come me un carattere schivo, per non dire (lo confesso) diffidente e sospettoso. Comunque cercai di adattarmi anch'io e in qualche modo anch'io mi adattai, pur se le frequenze le ridussi al minimo e di amicizie infine ne feci poche. De Martino si piazzò in terna nel 1937. A me l'accesso a *Studia et documenta* fu aperto nel 1938, quando pubblicai il mio primo articolo nel volume quarto, e inoltre nel concorso di quell'anno ottenni da esordiente una dichiarazione di maturità. Nel 1940 fu bandito frettolosamente un altro concorso, ma vi partecipai senza speranze anche perché mobilitato per la guerra appena scoppiata. Ne furono giusti vincitori Pugliese, Carrelli e Nardi.

5. La volta buona venne per me nel 1942 e molto dipese dal fatto che, sapete?, è proprio vero: *'audaces fortuna iuvat'*. Rientrato in Italia dal fronte per una licenza di convalescenza, mi presentai arditamente di persona, malgrado il silenzio marmoreo di Solazzi e il contrario avviso del diffidentissimo Lauria, alla discussione dei titoli presentati sin dal 1940 alle prove di libera docenza, che erano state riprese dopo due anni di sospensione a causa della guerra. Inoltre fu indetto e, qualche mese appresso, fu giudicato anche il concorso di Storia del diritto romano. Non conoscevo da vicino quasi nessuno dei commissari, parte bonfantiani e parte riccoboniani, ma ebbi piena fiducia nella grande si-

gnorilità di Pietro de Francisci, presidente alle libere docenze, e successivamente nel sempre piú chiaro favore di Emilio Albertario, che coordinò una commissione di concorso dall'inconsueto numero di sette (non cinque) membri. Miei insperati paladini furono, a quanto seppi poi, il riccoboniano Lauro Chiazzese in sede di concorso e sopra tutto il generosissimo Giuseppe Grosso in sede di docenze. Fatto sta che, nel giro di tre o quattro mesi, ottenemmo in tre sia la docenza retroattiva del 1940 che la cattedra di Storia del diritto romano di quell'anno 1942. Ce la facemmo Nocera, io e Lanfranchi. Il fascismo era ancora al potere, e pareva che non dovesse finire mai. Viceversa negli ultimi mesi di quell'anno un séguito di improvvise sconfitte militari ne fece intravedere quasi d'improvviso la caduta. Chiamato a Catania, vi pronunciai la prolusione, in un clima irreal di angoscia per i bombardamenti ormai quotidiani, nel gennaio del 1943. Poi venne quello che venne. Acqua passata.

II

STUDI DI DIRITTO COSTITUZIONALE ROMANO

1. «Diritto pubblico romano». Questa la denominazione dell'insegnamento che la Facoltà giuridica napoletana (di quell'Università meridionale primigenia, istituita nel 1224, che oggi si intesta a Federico II di Hohenstaufen) ebbe la generosità di attribuirmi a titolo di incarico nel 1938. Quasi sono il primo a non crederci¹. Nel corso di due anni, trascorsi dalla seduta in cui mi ero laureato (26 ottobre 1936) avevo già pubblicato il mio primo libro sulla *Collatio bonorum* e altre cose di minor mole, avevo seguito due semestri di Paul Koschaker a Berlino, ancora a Berlino mi ero legato a personalità indimenticabili (Schulz, Rabel, Pringsheim) perseguitate dal regime nazionalsocialista, avevo superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura, avevo infine ottenuto la «maturità» nel primo concorso giusromanistico cui avevo partecipato. Erano stati la fiducia di Mario Lauria ed il prestigio del mio maestro

¹ Per i cenni biografici che seguono v. particolarmente il mio articolo *Arsenico e vecchi merletti* (1997), ora in *APDR*. (Napoli 2006) pp. 128 ss. La mia produzione non manca di riferimenti autobiografici (talvolta, chissà, non del tutto tra loro coincidenti nei particolari, causa le riluttanze della memoria), ma mi sono sempre tenuto lontano dalla tentazione di scrivere una completa e organica «autobiografia». A parte il fatto che non ne vale la pena, l'impresa comporta il pericolo di rappresentare, sia pure in buona fede, un personaggio diverso (in bene o in male) dall'autore. Dei *Mémoires d'outre-tombe* di François-René de Chateaubriand ha osservato con arguzia il Sainte-Beuve che chi li legge non sa mai con chi ha di preciso a che fare.

Siro Solazzi a farmi assegnare tanto prestamente l'incarico. Io mi sforzai di rendermene degno, compatibilmente con i miei impegni di magistrato e piú tardi con i miei doveri militari (prima in pace, poi in guerra), pubblicando anche dispense litografate e un corso a stampa sulla struttura costituzionale dell'antichissima monarchia². Passarono altri quattro anni e nel 1942, dopo aver ottenuto la libera docenza con retrodatazione al 1940, venni «ternato» come professore di ruolo per la cattedra universitaria in palio, quella di «Storia del diritto romano», disciplina relativa non solo al *ius privatum*, ma anche e soprattutto al diritto pubblico ed alla giurisprudenza dei secoli di Roma da Romolo a Giustiniano. Appunto a coprire la cattedra di Storia fui chiamato dalla Facoltà giuridica dell'Università di Catania, città nella quale ho trascorso otto anni molto laboriosi, ma altrettanto belli (ed indimenticabili) della mia carriera³. Per compiere al meglio i miei doveri didattici (cui si aggiunse l'incarico di Diritto processuale civile)⁴, «dettai» in quegli anni corsi di argomento costituzionalistico e corsi sulle fonti di cognizione, alcuni dei quali riversati in stampa, scrissi per l'«ordinariato» la monografia su Salvio Giuliano e per successive occasioni i saggi sul tema della codificazione dell'editto perpetuo, gettai le basi di uno studio approfondito dell'ordinamento giuridico romano⁵ e pub-

² *Lezioni di diritto pubblico romano I. Introduzione, Periodo della monarchia* (Napoli 1941) p. 109.

³ Sul periodo catanese v. *Otto anni a Catania* (2005) nelle mie *Linee di tutti i giorni* (Napoli 2006) pp. 31 ss. Devo aggiungere che i miei scritti posteriori grondano di cenni nostalgici relativi a quegli anni (v. da ultimo i miei *Trucioli di bottega* [Napoli 2005] *passim*).

⁴ I corsi di Diritto processuale civile furono parzialmente trasferiti in: GUARINO, *Lezioni di diritto processuale civile*, raccolte da A. La Pergola (Catania 1943) p. 248; ID., *Dir. proc. civ., Lezioni introdotte* (Catania 1947) p. 119.

⁵ I corsi giusromanistici dettero luogo a: GUARINO, *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (Catania 1944 e 1945) p. 163; ID., *Profilo di storia romana* (Catania 1944) p. 203; ID., *Storia del diritto romano*,

blicai finalmente la prima edizione di un organico e completo manuale di *Storia*⁶. Fu ancora e proprio per la cattedra di Storia del diritto romano che ottenni nel 1950 la chiamata a Napoli, nella mia Facoltà di origine, dopo una leale e cavalleresca competizione con Francesco De Martino, altro e di poco più anziano allievo di Siro Solazzi⁷. Dato che De Martino, chiamato anch'egli dalla Facoltà, era fortemente impegnato nella politica attiva ed era vivamente propenso all'insegnamento della Storia (del quale si proponeva di approfittare per scrivere un trattato in più volumi di diritto costituzionale romano), aderii senza difficoltà ad una sua richiesta. Gli lasciai la cattedra di Storia e m'adattai a coprire provvisoriamente la cattedra di Esegese delle fonti del diritto romano, la quale mi avrebbe dato accesso, dopo un anno occorrente per gli opportuni trapassi burocratici, alla copertura di quella cattedra (privatistica) delle Istituzioni di diritto romano che era stata resa mitica nei primi anni Trenta e, dopo il ritorno (nei primi anni Quaranta) dal volontario esilio egiziano, dall'insegnamento di Vincenzo Arangio-Ruiz⁸. Da allora in poi, andato fuori

Lezioni universitarie (Catania 1945) p. 304; ID., *L'ordinamento giuridico romano, Lezioni universitarie* (Napoli 1949) pp. VIII-268. Ivi (pp. 369 ss., 381 ss.) la prima sommaria esposizione dell'ipotesi sulla improbabile «codificazione» degli editti giurisdizionali: ipotesi sviluppata e difesa nei saggi e nelle annotazioni raccolti ora in *PDR*. IV (Napoli 1994) pp. 211-263. Su Giuliano: GUARINO, *Salvius Iulianus, Profilo bio-bibliografico* (Catania 1946) pp. XV-128, ripubbl. da ultimo in *PDR*. V (Napoli 1994) pp. 183 ss., con appendici successive.

⁶ V. GUARINO, *Storia del diritto romano* (Milano 1948) p. 440: opera successivamente integrata e riveduta sino alla dodicesima edizione (Napoli 1998) p. 789.

⁷ V. il mio *Francesco De Martino scolarca* (2003), ora in *APDR*. pp. 298 ss. Alla figura e all'opera di De Martino ho anche dedicato lo scritto *Francesco De Martino giurista* (2003) e, precedentemente, le pagine ripubblicate in *PDR*. II (Napoli 1993) pp. 58 ss.

⁸ Nel corso dei miei anni da studente universitario (1932-36) e negli anni successivi sino al 1939 o 1940 l'Arangio-Ruiz fu lontano

ruolo Solazzi, durante molti anni che qui non importa dettagliare Lauria (piú tardi sostituito da me) ha svolto in Facoltà il corso di Pandette, De Martino (piú tardi sostituito da Franco Casavola e poi da altri) ha svolto il corso di Storia ed io (piú tardi sostituito da altri) ho svolto il corso di Istituzioni⁹. Siccome fra De Martino e me non è mai esistita rivalità, anzi è sempre intercorsa una tacita intesa (invano insidiata talvolta, per miserie di bottega, da altri), riuscimmo presto a superare di pieno accordo una grossa difficoltà. La difficoltà era implicata, sul piano didattico, dal fatto che De Martino insegnava ogni anno solo la materia di uno solo dei grossi volumi (in cinque tomi) del suo trattato e che, pertanto, era indispensabile tenere almeno sommariamente informati gli studenti di ciò di cui il volume adottato per quel singolo anno non esponesse¹⁰.

Questo compito, anche nell'interesse dei miei discenti di Istituzioni, me lo accollai io. Si istituí pertanto l'uso che io iniziassi le lezioni due settimane prima di De Martino e che queste due settimane le dedicassi ad un quadro molto semplificato (e puramente introduttivo) della nozione di

dall'Università napoletana: io lo conobbi personalmente solo nel 1939 o 1940 e ne divenni intimo dopo un lungo tirocinio, non prima degli anni Cinquanta. Sui nostri rapporti vedi il mio *Professore «sui generis»* (2000), ora in *Trucioli di bottega* cit. pp. 129 ss.

⁹ Anche dopo il passaggio alla cattedra di Istituzioni tenni molto a conservare per incarico l'insegnamento, metodologicamente essenziale, dell'Esegesi, sinché lo passai nelle mani sicure del mio compianto allievo Gennaro Franciosi. V. in proposito, con piú ampie notizie, il mio *In memoria di G. F.* (2004), ora in *APDR*. cit. pp. 339 ss.

¹⁰ Va ricordato che la *Storia della costituzione romana* di F. De Martino (seconda ed. 1972-1975 e 1990), a differenza dallo *Staatsrecht* di Th. Mommsen, non tratta sistematicamente della costituzione romana, ma ne parla per fasi successive (con riguardo cioè a tutti gli istituti relativi a ciascuna fase). Le fasi (e i volumi) della trattazione corrispondono approssimativamente ai «periodi» in cui, con qualche maggior forzatura (a fini didattici), io ed altri autori abbiamo suddiviso le nostre trattazioni manualistiche di Storia del diritto romano.

diritto e di tutti i periodi e i protagonisti della storia giuridica di Roma¹¹.

2. Come si vede, dunque, la mia biobibliografia giusromanistica non si limita al così detto diritto privato, alla storia dei giuristi, a qualcosa del diritto criminale ed a problemi di metodologia della ricerca¹². Nei molti anni della mia vita io ho molto lavorato (se con buoni o cattivi risultati non so e non voglio sapere) e mi sono sempre più concentrato, lasciando da parte altre occupazioni o abbandonandole, nell'insegnamento e nella ricerca. Per quanto concerne l'«insegnamento» (fine più sentito e curato della mia attività), spesso, sempre più spesso, mi chiedo se ho fatto bene a privilegiarlo ed a mettervi qualcosa di assai simile alla passione, soprattutto per i così detti «allievi». Basta, è andata così e ho la coscienza che di più non ho avuto la capacità di fare. Per quanto attiene alla «ricerca», la mia produzione scientifica dal 1937 ad oggi si trova, minuziosamente dettagliata, in pagine a stampa che è facilissimo consultare o scorrere: il volume settimo delle mie *Pagine di diritto romano* (PDR.) e il sommario di apertura delle mie *Al-*

¹¹ Cfr. GUARINO, *Diritto privato romano*¹² (Napoli 2001) cap. I, par. 5, pp. 123 ss. Ma v. anche, *amplius*, un manualetto molto diffuso tra gli studenti napoletani sino a qualche anno fa: GUARINO, *Profilo del diritto romano*⁸ (Napoli 1994) p. 245.

¹² A proposito di metodologia della ricerca, gradirei molto che la mia *Giusromanistica elementare* (Napoli 1989, seconda ed. 2002), nonché vari altri scritti più particolareggiati riprodotti in PDR. I (Napoli 1993) pp. 249-545 (v. anche, a cura di J. Paricio, il mio *Sobre la credibilidad de la ciencia romanística moderna* [Madrid 1998]), fossero riletti (o letti) da persone che, sia pur legittimamente attratte da impostazioni diverse, non vi hanno prestato la necessaria, ancorché faticosa, attenzione. Tutte le idee possono essere criticamente contrastate, figuriamoci le mie. Ma non è serio tralasciare l'esame critico di qualunque idea venga manifestata. Cfr., da ultimo, il mio *A difesa dei giusromanisti*, in *Linee di tutti i giorni* cit. pp. 11 ss.

*tre pagine di diritto romano (APDR.)*¹³. Da tali pagine (e augurabilmente dal controllo delle stesse) risultano i seguenti punti fermi. Primo: ho rinunciato meditatamente a tentare di scrivere voluminosi «trattati» perché mi sono sempre piú accorto e convinto che gli argomenti possono essere (forse) tutti conosciuti *per indices*, ma non possono essere tutti altrettanto «sentiti» come propri (cioè che la storia a tutto regime si può fare, come è stato ben detto da molti, solo per saggi)¹⁴. Secondo: le mie ricerche hanno pertanto prevalentemente carattere monografico, con particolare tendenza alla concisione (articoli e note, piuttosto che volumi) ed alla chiarezza, cioè ad un parlare per quanto possibile semplice e, per dirla con i musicisti, di movimento «andante»¹⁵. Terzo: il metodo delle mie indagini ri-

¹³ Per le *PDR*. cfr. VII (Napoli 1995) pp. 305-337; per le *APDR*. cit., cfr. pp. 5-9. L'elenco è completo sino al 31 dicembre 2005. Per la produzione sino al 31 dicembre 2006 cfr. GUARINO, *La coda dell'occhio*, fasc. 12, n. 1.

¹⁴ Tra le molte lacune della mia cultura giusromanistica segnalo lo scarso approfondimento, salvo che per alcuni punti piuttosto importanti, del periodo da Diocleziano a Giustiniano. Mi conforta (se così si può dire) il fatto che anche il vasto trattato del De Martino si limita «alle istituzioni politiche ed alla società del tardo impero fino alla caduta della parte di Occidente»: cfr. V² (Napoli 1975) Introduzione. Quella del «decline and fall» è una vecchia questione che tutti conoscono e che perciò mi evito di riprendere. Rinvio comunque al mio articolo su *Il secolo breve della romanistica contemporanea* (1998), ora ripubblicato in *APDR*. cit. pp. 256 ss.

¹⁵ Esprimersi (nei limiti del possibile) in modo da farsi intendere agevolmente dai lettori, e in primo luogo dagli studenti, costa molta piú fatica di vocabolario e di lima di quanto a tutta prima si possa pensare. Me ne ha convinto, a prescindere dall'esperienza personale, la pratica che ho avuto per molti anni dei foglietti su cui Vincenzo Arangio-Ruiz usava scrivere lentissimamente a mano, riempiendoli di correzioni e spesso sostituendone alcuni con nuove stesure, quelle sue pagine così limpide e affabili, che sembravano stese di getto e con tutta naturalezza. In un manualetto didattico dal titolo *La tesi di laurea*, che ho rivisto e diffuso piú volte (da ultimo: Napoli 2007, p. 28), ecco quanto ho rac-

fugge al massimo dalla condanna e conseguentemente dal rifiuto del modo di perlustrazione, spesso faticoso e privo di risultati vistosi, introdotto dai nostri maggiori di una volta (gli ingiustamente deprecati «interpolazionisti»), metodo che è invece solo da usare con cautela e continuamente perfezionare¹⁶. Quarto: ho riversato le esperienze datemi dalle mie ricerche e le risultanze delle mie riflessioni, oltre che in manuali elementari di metodologia, in tre manuali ripetutamente rivisti, integrati, perfezionati, che sono: quello di *Storia del diritto romano* (SDR.), quello di *Diritto privato romano* (DPR.) e quello sull'*Ordinamento giuridico romano* (OGR.)¹⁷. Quinto: nello scrivere e riscrivere il volume sull'ordinamento giuridico romano mi sono sempre piú chiaramente reso conto della verità che il diritto (o come altro lo si chiami, a cominciare dal romano «*ius*») è una componente sociale che deve essere osservata, considerata, «vista» tutta quanta, in tutto il suo insieme, prima di poter essere studiato specialisticamente in una sua singola parte. Sesto: piú ancora mi sono convinto, andando avanti nella ricerca giusromanistica, che le «*positiones*» ulpianee del *ius publicum* e del *ius privatum*¹⁸ sono state certo utilmente in-

comandato ai giovani in procinto di stendere una dissertazione: «Il linguaggio sia chiaro, ma sia semplice ed esente da termini difficili non strettamente necessari. Molti autori, che parlano ogni due per tre di epistemologia, di paratassi, di stilemi e via piluccando, lo fanno per nobilitare (secondo loro) il discorso e avvalendosi spesso dell'aiuto di un dizionario dei sinonimi. Il dizionario dei sinonimi va usato invece al fine opposto, cioè per rendere piú familiare l'esposizione».

¹⁶ V., da ultimo, il mio *Salvate il soldato Ryan* (2005), in APDR. cit. pp. 356 ss. e (abbreviato e con varianti formali) in *La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista* (Napoli 2008) pp. 166 ss.

¹⁷ Ovviamente, gli scritti riprodotti nel presente volume non si riferiscono alle ultime edizioni (dodicesima, 1998, per SDR., dodicesima, 2002, per DPR.; quinta, 1990, per OGR.), ma si rifanno ciascuno all'edizione in corso all'epoca in cui è stato pubblicato.

¹⁸ È davvero il caso di riportare il famosissimo testo ulpiano di D. 1.1.2 pr. «*publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat*»?

dividuate (precisando, come si sa, spunti che venivano da lontano), ma non sono tra loro separate e nettamente separabili, anzi sono tra loro interdipendenti: sicché una distinzione tra saggi «di diritto pubblico» e saggi di altro diritto può essere solo approssimativa, molto approssimativa.

3. Approssimativo, quindi, molto approssimativo è il titolo della ristampa degli *Studi di diritto costituzionale romano* che qui presento. E ciò non solo perché si tratta di saggi privi di «esclusivismo» pubblicistico degli argomenti che affrontano, ma anche perché non si tratta di tutti gli scritti che avrei potuto, a rigore, mettere insieme. La raccolta andrebbe infatti completata: *a*) con gli «spunti di storia costituzionale» che ho riprodotto nella sezione V delle mie *PDR*. (III [1994]); *b*) con quelli sull'*edictum perpetuum* che si leggono ivi nella sezione VI (vol. IV [1994] 213-363); *c*) con quelli su «la repressione criminale» sistemati ivi nella sezione X (vol. VII [1995], 169-302); *d*) con alcuni altri che hanno trovato posto nelle mie *APDR*. (2006). Ho fatto eccezione alla rinuncia del riprodurre in questa raccolta pagine già riprodotte altrove solo per l'articolo su *Gli aspetti giuridici del Principato* (che è leggibile, con integrazioni, anche in *PDR*. IV cit., 464 ss.) ed ho inoltre approfittato della cortesia della rivista *Studia et documenta historiae et iuris* (72 [2006] 7 ss.) per far apparire anche in questa sede il testo aggiornato di un articolo essenziale per la comprensione del mio pensiero su *La costituzione democratica romana e le sue vicende*¹⁹. Ringraziamenti vivi e sinceri a Lui-

Direi proprio di no. V. comunque l'articolo riprodotto in questa raccolta al n. 2 della sez. II, nonché il mio contributo in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna* IV (Napoli 2007) dal titolo *Aspettando Godot* (pp. 2367 ss., ivi i riferimenti).

¹⁹ Quando, tra il 2004 e il 2006, ripubblicai lo scritto sulla democrazia romana e diedi inoltre alle stampe l'articolo intitolato *Democrazia e chimere* (ora leggibile in *Trucioli di bottega* [2005] pp. 360 ss.) credetti di averla chiusa con settant'anni (dico settanta) di

gi Labruna, vecchio lupo del mio piccolo branco di una volta lontana, che ha accettato questa raccolta in «*Antiqua*», nonché a Cosimo Cascione che ha impeccabilmente curato l'edizione.

contributi all'illustrazione degli elementi (sempre imperfetti e via via sempre piú ridotti e malridotti) che inducono a definire come fondamentalmente democratica la «costituzione» (cioè l'assetto giuridico, normativo: nulla piú questo) della *respublica* (a partire dalla fine del sec. IV a.C.) persino durante il regime detto del *principatus* (a finire con il sec. III d.C.). Ero e sono timoroso di aver sbagliato nella mia analisi (questo è addirittura ovvio), ma speravo di essermi spiegato bene e di essere quindi riuscito comprensibile. Invece no. Mi induce a dolermi del contrario l'articolo di uno studioso particolarmente dotto e solitamente aperto qual è Leandro Polverini, *Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio*, in *Popolo e potere del mondo antico* (Roma 2006) pp. 35 ss. Un articolo cortesemente negativo delle mie tesi, al quale non rispondo ripetendo le stesse e tanto meno colgo l'occasione di replicare dicendo che il buon Polibio, riferendosi essenzialmente alla vita vissuta della Roma del secondo secolo (prima metà o poco piú) a.C., la osservava dalle finestre del distinto «club» degli Scipioni. Tutto questo non importa, o almeno non mi importa piú. Ciò che mi importa è di chiudere la mia carriera di storiografo, riaffermando per l'ennesima volta che, tanto per Roma antica quanto per qualunque altra civiltà, la ricerca storica deve compiersi (magari in cooperazione e comprensione tra piú punti di vista) in modo unitario, senza privilegiare il politico (o letterario, o artistico, o economico ecc.) al giuridico, e viceversa. Pur se con toni e con timbri mitigati dall'ammirazione che provo per una prosa limpida come una sorgente di acqua purissima, lo ribadisco di fronte all'ultimo rifacimento del libro di Giovanni Sartori sugli aspetti delle democrazie contemporanee, edito proprio nei mesi in cui chiudo questa nota: un libro al cui titolo (*Democrazia. Cosa è*) mi permetto di suggerire l'apposizione di un punto interrogativo finale.

III

FORMA E MATERIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

1. «Roma antica mancò di una costituzione». «Roma antica fu priva di una legge fondamentale». «Qualcosa, sí, la stabilirono i leggendari re Romolo, Numa Pompilio e Servio Tullio, anche i Decenviri delle XII Tavole, ma poi, sino a Diocleziano, nulla o quasi nulla di costituzionale fu scandito con certezza». «La storia di Roma antica non si ricostruisce sulla base delle regole giuridiche piú o meno basilari, ma si fonda sull'esame critico della realtà socio-economica». Affermazioni di questo stampo si leggono in vari trattati e saggi sulla storia della antica Roma e, anche quando non si leggono in formulazione letterale, sono chiaramente sottintese in numerosissimi scritti, pur se di storiografi italiani e stranieri altamente rinomati, relativi alle vicende storiche di Roma. Ora intendiamoci. Non è che la storia di Roma e di qualunque altra città o civiltà non debba essere fondata sull'analisi critica della realtà, di «ciò che è realmente accaduto». Ci mancherebbe. Quel che però molto spesso si trascura o addirittura si ignora è che tra i criteri di analisi delle vicende di Roma antica (o della moderna Francia, o della lontanissima Cina) non deve, non può mancare l'indagine volta al ritrovamento dei principi costitutivi, delle norme basali, degli indirizzi ritenuti dalla generalità della popolazione assolutamente irrinunciabili, insomma dell'ordinamento, anzi del «diritto» (chiamiamolo così, anche se un po' all'ingrosso, una volta per tutte). Di quel diritto secondo cui l'aggregato sociale (chiamiamolo una volta per tutte, anche se un po' all'ingrosso, lo «stato»)

funziona al meglio; oppure, nella ipotesi di inosservanza divenuta troppo diffusa e dura, pian piano si modifica alla luce di criteri diversi; oppure, caso estremo e definitivo, languisce e si dissolve. E a questo punto, se mi si chiedesse di fare i nomi, risponderci, risponderò che non vale la pena. Meglio non fare i nomi dei molti *spectabiles* o addirittura *inlustres* che hanno malamente inciampato in questo errore di metodo o in questa ignoranza di elementari nozioni giuridiche, con l'effetto di dire talvolta su Roma antica cose strane o stranissime. Mi si lasci piuttosto ricordare quanto ho recentemente sostenuto in uno scritto dal titolo *Il passato è un paese straniero*. Allorché l'esploratore (metafora cui ricorro per dire lo storico) attracca, novello Cristoforo Colombo o Sebastiano Caboto o James Cook, sulle rive della terra straniera che gli è sconosciuta, non si limiti a mandare in giro per la stessa il suo vivace *surgeon* Jonathan Gulliver accompagnato da un drappello di sociologi o di zoologi o di raccoglitori di noci di cocco, non si riduca all'osservazione degli aspetti più vistosi e singolari degli abitanti di quei luoghi, non appresti il suo bravo vocabolario essenziale di pochissimi termini che culminino nel come si dice localmente «uomo» oppure «donna» (in questo caso con l'immane «usar con ella»). Non faccia ingenuamente così l'esploratore (lo storico), ma abbia l'accortezza di essersi fornito anche di qualche giurista, il quale sia in grado di studiare il perché la popolazione si comporta in un certo caratteristico modo, il perché essa eviti certi comportamenti e deplori o punisca chi li compie. Insomma sia fornito di un giurista che intraveda l'ordinamento più o meno rudimentale secondo cui il corpo sociale di quei luoghi vive o cerca, nella sua generalità, di vivere. L'albero del pane nella terra straniera può esserci e può non esserci (e così pure si dica per la banana, per la patata, per il caffè), ma l'ordinamento generale (quello che abbiamo chiamato, per semplificare, il diritto) non può mancare. Identificarlo e analizzarlo nei particolari spesso è difficile, difficilissimo, ma c'è.

E c'è sempre in esso, immancabile e inevitabile, il nucleo duro della «costituzione», cioè l'insieme dei principi impliciti o espliciti che tengono insieme (in latino: «*cum-statuunt*»), se ed in quanto rispettati, la struttura politica, lo stato.

2. Tutto questo i giuristi lo sanno bene e altrettanto bene lo sanno quegli storici di Roma antica che sono i «giusromanisti», vale a dire gli studiosi specializzati del *ius Romanorum*, del diritto che in Roma antica ha avuto vigenza. Né mancano, tra i giusromanisti di tutto il mondo, coloro che hanno dedicato in tutto o in parte la loro vita di studiosi al così detto diritto pubblico e in particolare al diritto costituzionale. In Italia lo studio del diritto pubblico romano è stato favorito (sinché i nostri legislatori scolastici di destra o di sinistra non hanno fatto a gara nel «dare i numeri» del Lotto con le loro riforme e controriforme universitarie) è stato favorito, dicevo, dalla provvida esistenza di un insegnamento universitario, oggi languente o forse prossimo a morire, ch'era qualificato *Storia del diritto romano* e che si occupava della storia della costituzione e dell'amministrazione romana, nonché della repressione criminale e delle fonti di cognizione della materia (tra cui, importantissima, la *iurisprudencia* o scienza romana del diritto). Ad ogni modo, con o senza il supporto dell'insegnamento di Storia, sia in Italia e sia all'estero (sopra tutto nella gloriosa Germania storicistica dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, ma anche in Francia, in Gran Bretagna e altrove) gli studi di diritto pubblico romano sono del pari molto fioriti, andando nel tempo dal grandioso *Staatsrecht* in cinque tomi di Theodor Mommsen all'ammirevole *Storia della costituzione romana* in altrettanti tomi di Francesco De Martino. Io stesso, fra gli altri, ho esordito ventiquattrenne a Napoli nella didattica universitaria con una disciplina denominata *Diritto pubblico romano*, ho continuato poi a Catania con la *Storia del diritto romano* ed ho praticamente proseguito lungo questa strada (anche lungo questa strada)

pubblicando dodici edizioni del manuale di *Storia* e un complesso di libri e di articoli, di cui molti andranno ad integrare un volume intitolato appunto *La costituzione di Roma antica e le sue vicende*. Potrei dire insomma che, guardando all'insieme degli studi su Roma antica, «*tout va très bien*» (e non ad uso di *Madame la Marquise*), se non fosse che di solito gli storici così detti «generali» continuano, ahimé, a compiere i loro viaggi nella «terra straniera» di Roma, lasciando a casa come inutili, o per lo meno come non indispensabili, noi pur volenterosi giusromanisti. Lasciandoci a casa e quindi privilegiando la realtà «socio-economica» (come la vedono un po' semplicisticamente loro) e trascurando spesso anche di leggere (e di correggere con l'aiuto della loro esperienza) i nostri scritti: sí che non di rado dedicano al diritto di Roma qualche paragrafo o capitoletto di contorno che è tanto esiguo quanto (sia permesso di dirlo, rispettosamente) superficiale o addirittura sbagliato. Tutto perché essi non si rendono conto che il diritto è una sorta di complemento della politica, è come la sistemazione per l'avvenire di una vicenda politica che non sia stata passeggera e soltanto fine a se stessa ma sia destinata a produrre effetti duraturi, è come «la continuazione della politica con altri mezzi» (le volte in cui ho scritto questa frase, prendendo spunto da un detto famoso di Karl von Clausewitz davvero non si contano). Che gli amici «storici della realtà» non imbarchino anche noi giusromanisti sui loro velieri (o sui loro aerei a reazione) quando partono per le loro avventure esplorative in Roma antica, che preferiscano a noi l'ingaggio di un secondo cambusiere (o magari di una seconda *hostess*), che ci considerino dei non addetti ai loro lavori, o al piú una ciurma che fa troppa zavorra, ebbene lo dico fuori dai denti: non è giusto, non è giusto, non è giusto.

3. Fortunatamente le eccezioni a questo diffuso «*fin de non recevoir*» non mancano, anche se sono piuttosto scarse.

E mi fa piacere segnalare, in proposito, l'articolo di uno dei nostri storiografi piú raffinati, Emilio Gabba: articolo apparso dapprima (1989) col titolo *Roma, uno Stato senza «costituzione»* e piú tardi (2005) col titolo (direi maggiormente cauto) *La costituzione a Roma*. Con prevalente riferimento alla sola Roma tipicamente repubblicana (quella da Bruto e Collatino sino al secondo triumvirato o giú di lí) e con garbata ostentazione di un semplicismo che notoriamente gli è del tutto estraneo, il Gabba parte dalla lettura di una modesta definizione enciclopedica del concetto di costituzione: la quale può essere solennemente scritta e solennissimamente promulgata, ma può anche desumersi in subordinata dalla assai meno certa consuetudine. Se le cose stanno cosí (egli scrive), è innegabile che nella Roma repubblicana le norme sicuramente costituzionali, particolarmente quelle scritte (legislative) furono ben poche, anche se non mancarono ogni tanto i tentativi o i propositi di metterle in chiaro e di stabilizzarle piú o meno riformandole. Giusto. Basti pensare che le XII Tavole «in realtà contenevano (solo) norme di diritto civile», cioè di diritto e processo privato (opinione riduttiva che è per verità contestata dalla *communis opinio* ma che, sia detto *per incidens*, è molto gradita a chi, come me, ha sostenuto e sostiene da anni proprio questa tesi di minoranza). Basti pensare che ci furono molto poche personalità autorevoli e autoritarie (da guardare peraltro con molto sospetto) per incarichi «*legibus scribundis et rei publicae constituendaes*»: Silla, quelli del secondo triumvirato (Antonio, Lepido, Ottaviano) e finalmente Ottaviano lui solo (l'abilissimo Cesare Augusto), di cui dovremo parlare piú diffusamente tra poco. Funzionamento (diciamolo pure) almeno sino alle soglie del sec. I a.C. assolutamente pregevole, il quale fa intuire la bontà dei princípi secondo cui la repubblica ha progredito quanto meno sino ai fratelli Gracchi. Tutto bene, benissimo, se il Gabba non concludesse letteralmente con queste parole: «di fatto per l'età imperiale non credo che si possa piú par-

lare in nessun modo di un assetto costituzionale riconducibile a principi stabilmente definiti».

4. No invece, questo no («*quandoque bonus dormitat Homerus*»). Allo storico non giurista pare, registrando il virtuoso seguirsi di molte vicende in essa realizzatesi, che nella repubblica «classica» alcuni principi stabili e par proprio lodevoli vi furono, mentre nell'«età imperiale» (almeno in quella «alta» sino al sec. III, se non più in quella «bassa» da Diocleziano in poi) allo stesso storico, registrando le tumultuose e insane vicende che vi avvennero, pare al contrario che di principi (buoni o cattivi) non ve ne furono. È un'opinione, è un'opinione altamente rispettabile. Ma ora si vuol permettere allo storico del diritto, al giusromanista, di intervenire dicendo sommessamente l'opinione sua? Ebbene al giusromanista, o per lo meno a me, sembra che alle solenni costituzioni scritte (Statuto o Carta costituzionale che siano) vada fatto tanto di cappello, se nonché in Roma repubblicana e alto-imperiale (anzi anche prima, nel periodo della Monarchia, e anche dopo, nel periodo del Basso Impero) di «leggi costituzionali» (formalmente diverse e più autorevoli delle altre, cioè delle così dette leggi ordinarie) non ve ne furono. Non ve ne furono, dico, ma aggiungo subito che vi furono non poche norme di struttura e di funzionamento della *res publica*, talune espresse attraverso leggi ordinarie e talaltre (le più) emergenti dalla necessità di andare avanti per la strada imboccata, oppure dall'evidente e riconosciuta opportunità socio-economica di deviare a un certo punto da quella strada. Norme che furono generalmente (si badi, generalmente) osservate e conservate con maggiore convinzione e costanza di ogni altra legge o consuetudine o prassi. Norme che furono, ad osservarle con occhio da giurista, tutte abbastanza ben identificabili, anche nelle loro successive variazioni, e tutte confluenti nel concetto di costituzione. Tutte, più precisamente (tanto per usare il linguaggio tecnico oggi

corrente), confluenti nel concetto di costituzione prevalentemente «materiale» e, comunque, mai «rigida», ma sempre «flessibile». Concetto, quello di costituzione materiale e flessibile, che a Roma antica (mettiamo: da Polibio, da Cicerone, da Elio Aristide, da Dione Cassio, né solamente da costoro) fu un concetto diffusamente sentito, anche se mai, da quei pragmatici di allora, organicamente studiato e tradotto in formule. A conferma del che si legga (o si rilegga) una volta per tutte quel famoso passo del dialogo *de re publica* di Marco Tullio Cicerone, là dove (2.1.1-3) Scipione Emiliano (il così detto Africano *junior*) elogia il vecchio Catone, censore nel 184 a.C. e autore di un'opera avara di nomi e prodiga di fatti sulle *Origines* di Roma, perché era solito dire che la *respublica Romanorum* eccelleva rispetto ai più evoluti stati del suo tempo dal momento che in questi ultimi vi era sempre stato qualche eminente personaggio (Minosse a Creta, Licurgo a Sparta, Teseo e poi Dracone e poi Solone e poi ancora Clistene ed altri ad Atene) che si era adoperato a «costituirle» (e a imbrigliarle) con proprie leggi e proprie istituzioni («*qui suam quisque rem publicam constituisset legibus atque institutis suis*»), nel mentre che la repubblica romana era scaturita non dal disegno di uno solo, né nello spazio di una sola vita umana, ma si era liberamente «costituita» nel corso di vari secoli e generazioni («*non unius esset ingenio, sed multorum, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus*»). Come non concludere, giunti fin qui e salvo ciò che rileveremo dopo, che la costituzione di Roma antica non è da cercarsi in una *Magna Charta* o in altro documento di alto rilievo formale, ma è da ritrovarsi nel profondo rispetto che i Romani portarono attraverso i secoli a certe norme giuridiche fondamentali (legislative o non legislative) aventi la caratteristica e la rinomanza di «norme forti»? Di norme forti, e cioè di norme attinenti all'esistenza stessa dello stato e perciò particolarmente rispettate e severamente difese contro i violatori, perseguiti con pene gravissime, privati a volte della

cittadinanza, altre volte dichiarati nemici pubblici eccetera? Di norme forti, e quindi di lunga anche se non eterna durata, cioè superabili ed eliminabili solo mediante una rivoluzione, mediante una lunga e convinta evoluzione, al limite mediante una totale *debellatio*? Insomma è sufficiente parlare di *body politic*, come ha fatto (con intuizione peraltro felicemente orientata) il Gabba, o bisogna parlare piuttosto di *body law*?

5. La storia di Roma e della sua costituzione, se esaminata pazientemente punto per punto con gli occhiali del giusromanista, ci dimostra (è venuto il momento di dirlo) che in verità è del tutto fuori luogo parlare di una costituzione romana unica e sola. La costituzione romana, come è stato ben detto da E. Meyer, fu una costituzione «alluvionale»: risultato non di una, ma di molteplici sedimentazioni alluvionali successive. Tanto più che essa ebbe, come ho notato poc'anzi, carattere eminentemente «materiale» (mai di rigidità formale), descriverla come sostanzialmente identica a se stessa nei tredici secoli che vanno da Romolo (sec. VIII a.C.) a Giustiniano I (sec. VI d.C.) è impossibile. Sarebbe falsificante. È questo forse il difetto più vistoso della pur stupenda trattazione del Mommsen, il quale ha troppo privilegiato, direi, le esigenze (e le pretese) di una sistematica unitaria. In questa sede non è certamente il caso di sottilizzare, ma non è nemmeno possibile astenersi da una «tipizzazione» dei diversi aspetti più vistosi assunti dalla costituzione romana, via via, nel lungo percorso della sua storia. Tema molto controverso, in ordine al quale è ovvio che le mie opinioni personali siano ritenute e siano tutt'altro che oro colato (meno male che ciò valga anche per molte altrui opinioni). Ma tant'è. Visto che sono io (indegnamente) l'autore di questo articolo, sarebbe strano se, rinnegando tutto il parecchio che ho scritto in passato (e che tuttora fermamente credo) sposassi ciecamente i punti di vista (non sempre coincidenti con i miei) di qualche altro, si

trattasse pure del Mommsen, del Siber, del Meyer, del Nicolet, del Bleicken o del De Martino. Mi basti dire (anzi ripetere) che la *communis opinio* è tendenzialmente nel senso di distinguere tra un periodo «monarchico» (diciamo: da Romolo a Tarquinio il Superbo o a Porsenna o poco più in là), un periodo «repubblicano» (diciamo: sino alla salda affermazione, sul finire del sec. I a.C., di Cesare Augusto) e un periodo dell'«impero assoluto»: periodo, questo, che alcuni fanno finire con la caduta dell'impero di Occidente (Romolo Augustolo, 476 d.C.) ed altri (particolarmente i giusromanisti) stiracchiano, un po' alla maniera di Procuste e con riferimento all'impero bizantino d'Oriente, sino alla morte di Giustiniano, quel grande romano «di ritorno» che fu l'imperatore (565 d.C.). Di più: fermo restando che l'impero assoluto diventò irrevocabilmente tale con l'avvento al potere di Diocleziano (285 d.C.), come già si è accennato poco fa, la maggioranza della dottrina tende a differenziare dal «basso Impero» di Diocleziano e dei suoi successori il così detto «alto Impero» o «principato», cioè l'impero più morbido e ancora in qualche modo non pervenuto al pieno e stabile regime, che andò da Augusto sino alla dinastia dei Severi (194-235 d.C.) e al resto dell'imbrogliatissimo sec. III d.C. Senonché è veramente troppo, quanto meno sul piano giuridico, fare un tutt'uno del principato e del basso impero, sicché io metterò da parte l'assolutismo imperiale di Diocleziano, di Costantino, di Teodosio il Grande e via seguitando (un sistema di potere che, non fosse stato per i nobili propositi e le belle iniziative di Giustiniano, di romano ebbe sempre meno tracce residue) e limiterò il discorso ai tempi prediocleziane. I quali tempi possono essere distinti, a mio avviso, in tre periodi costituzionali «tipici»: un periodo «arcaico» (monarchico e non monarchico), protrattosi dalle origini del sec. VIII a.C. agli inizi del sec. IV; un periodo della «repubblica nazionale» a regime di governo pienamente democratico, protrattosi, sino alla vigilia dell'era cristiana; un pe-

riodo della «repubblica universale», a regime di governo tuttora formalmente democratico, sí, ma d'impronta autoritaria, chiuso, dopo molte traversie, col sec. III della nostra èra. A qualche ulteriore precisazione (ed a sommaria giustificazione dei miei punti di vista) dedicherò i tre paragrafi che seguono.

6. Il «periodo arcaico» dell'ordinamento statale romano corrisponde non solo ai secoli favolosi del *regnum* (754-510 a.C.), ma anche ai due secoli successivi (sec. V-IV a.C.): secoli nei quali la città originaria dei Quiriti (*civitas Quiritium*) fu squassata dalla «rivoluzione plebea», vale a dire da una rivoluzione vera e propria (non da una serie di incomposti tumulti e di grossolane rivolte) che contro i Quiriti (poi detti anche patrizi) mosse la «plebe» (*plebs*, cioè massa) dei non Quiriti, cioè di coloro (sempre più numerosi) che in città ma sopra tutto nel contado «romano» abitavano a suo ridosso, allo scopo di ottenere che fosse riconosciuta una più vasta consociazione politica, il *populus Romanus Quiritium*, di cui i plebei facessero parte non più come sudditi, come residenti stranieri o meteci, ma a pari titolo dei patrizi. Questo risultato, fu sostanzialmente conseguito solo con il «compromesso» patrizio-plebeo noto come licinio-sestio (le tradizionali *Leges Liciniae-Sextiae* del 367 a.C.) ed implicò che la città dei Quiriti (una città non certo sorta per effetto dell'incredibile fondazione operata dal mitico Romolo, ma derivata da faticosi processi federativi a sempre più vasto raggio tra comunità politiche precittadine: famiglie potestative, poi clan gentilizi, poi ancora tribú di *gentes* di matrici etniche latine, sabine, etrusche) subordinasse la sua struttura originaria alle esigenze di una organizzazione militare più forte e moderna, quella dell'esercito «centuriato» a base oplitica, cioè a base di una fanteria compatta e fortemente armata di cui furono chiamati a far largamente parte i plebei. Originariamente il governo della *civitas* (alla greca, una *pólis*) aveva per fulcro

l'assemblea dei *patres* (*gentium e familiarum*) cioè la riunione dei capi delle genti e delle famiglie patrizie di base (una assemblea degli anziani che solo molto più tardi sarebbe stata denominata «senato») ed esprimeva, a sua volta, dal proprio seno un re vitalizio (*rex*), simbolo dell'unità cittadina, sommo sacerdote e portavoce solenne della volontà dei *patres* nei riguardi dei *Quirites*, cioè dei maschi chiamati dal seno delle genti e delle famiglie a costituire l'esercito ed a prendere conoscenza (in quelli che si dissero i *comitia curiata*) delle comunicazioni orali del *rex*, delle sue «leggi» (*leges*, dal greco *légein*, dire). Tuttavia quando, sul finire del sec. VI a.C., le crescenti necessità di difesa dai popoli vicini indussero i *Quirites* (secondo la tradizione, il re etrusco Servio Tullio) alla creazione del nuovo tipo di esercito più moderno e più numeroso, l'*exercitus centuriatus*, è comprensibile che i plebei chiamati a contribuire alla difesa della città nei reparti (*centuriae*) della fanteria, imponessero il problema di un loro trattamento che non fosse più di netta esclusione della *plebs* dalla comunione civile con i Quiriti. Le resistenze dei Quiriti furono fortissime, ed appunto perciò la rivoluzione plebea ebbe bisogno, dopo la cacciata dei Tarquini, di circa due secoli per giungere al compromesso licinio-sestio. Comunque, nel corso di questi due secoli di agitazioni e di lotte le trasformazioni essenziali, una dopo l'altra, si realizzarono quasi tutte e confluirono nella *respublica Romanorum*, cioè nella comunità dei Romani sia patrizi che plebei.

7. Il «periodo della *respublica* nazionale romana» corrisponde ai secoli che vanno dalla metà circa del IV sin verso la fine del I a.C. o, se si preferisce, agli anni tra il 367 a.C. (anno delle leggi Licinie-Sestie) e il 27 a.C., anno in cui furono conferiti ad Augusto i primi poteri costituzionali di *princeps*. La vecchia struttura dello stato come *pólis* o *civitas* non venne abolita, ma venne, soverchiata e progressivamente svalORIZZATA dalla struttura dello stato come *respu-*

blica, di cui abbiamo visto il formarsi nei secoli V e IV a.C. Lo stato era sempre identificato in una comunità cittadina, la città di Roma, ma questa città era una *pólis* solo di nome. In realtà l'*urbs Roma* fu portata progressivamente a comprendere, in virtù di successivi estendimenti e di una sorvegliatissima «nation building», un territorio italico molto vasto, diviso in 35 «tribú territoriali» (*regiones*), di cui 4 urbane e 31 rustiche. Quel che rilevava ai fini della cittadinanza romana non era piú dunque la «stirpe» patrizia o plebea, latina o non latina ma era l'appartenenza al *populus Romanus Quiritium* in questo senso: che la qualifica di *civis Romanus*, oltre che ai discendenti da cittadini romani, fu riconosciuta anche a coloro che mostrassero per fatti concludenti di essere inseriti nella comunanza di esperienze, di aspirazioni, di interessi (e, se si vuole, di ideali) dei Romani; a coloro che fossero insomma sicuramente partecipi, nei riguardi di Roma, di quel valore che modernamente si usa denominare «nazionalità». Quanto al governo della repubblica nazionale, si tralascia qui la descrizione di una struttura (assemblee popolari, magistrature, senato composto da ex-magistrati) a tutti notissima e ci si limita ad affermare (cosa ampiamente dimostrata in altra sede) che, sul piano costituzionale, altrimenti non può parlarsi che di governo «democratico», aperto cioè alla partecipazione e al controllo di tutto il *populus Romanus Quiritium*. Questo anche se in realtà, come tutti sanno, la situazione man mano degenerò e i centri del potere furono, in modo sempre piú largo ed esclusivo, concretamente monopolizzati da ristretti ceti di famiglie ricche (prima la *nobilitas* latifondista, poi anche l'*ordo «equester»* dei grandi commercianti e industriali), le quali impedirono alla maggioranza quantitativa dei cittadini sia di procurarsi o almeno di mantenere un limitato benessere, sia di esercitare in effettive condizioni di libertà una propria e coerente azione politica. Si ricostituí pertanto, alle soglie del sec. II a.C., il fenomeno sociale della *plebs* (che chiameremo, per intenderci, la *nova plebs*), costretta

dai fatti economici e dall'arroganza politica, anche se non piú dalle preclusioni formali dell'ordinamento statale, a vivere in condizioni di insicurezza, di malcontento, oppure di clientelismo nei riguardi delle famiglie e delle personalità socialmente potenti. Sí che si pervenne, affermano alcuni studiosi, ad una nuova, seppur (sia ben chiaro) solo metaforica, «rivoluzione romana». Ad una rivoluzione «a rovescio»: della quale non si avvalsero i deboli per riscattarsi dall'oppressione dei potenti, ma approfittarono capi-popoli ambiziosi ed audaci. Da ultimo, Cesare Ottaviano Augusto.

8. Il «periodo della *respublica* universale romana» corrisponde ai secoli che vanno dagli ultimi anni del I a.C. sin verso la fine del III d.C. o, se si preferisce, agli anni tra il 27 a.C. e il 284 d.C., quando ebbe fine la terza anarchia militare e ascese al potere Diocleziano. Caratteristica fondamentale del periodo fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica* italica, e la «romanizzazione» dei popoli soggetti. Ma è intuibile che la romanizzazione del mondo antico, appunto perché così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole, né può sorprendere che essa abbia implicato, come rovescio della medaglia, la «denazionalizzazione» della repubblica, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente era servito in passato a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni. Nei tre secoli del nostro periodo la struttura dello stato romano fu, comunque, ancora e sempre quella di una *respublica* e l'assetto del governo fu ancora e sempre formalmente democratico, anche se acquistò, nella realtà, il carattere di un «regime» accentrato ed autoritario. Tutto dipese dal fatto che sommo moderatore della cosa pubblica (ecco la novità degenerativa della democrazia) divenne un *princeps civitatis*, ritenuto e acclamato come il piú eminente tra i cittadini della *respublica*, cui si «affidò» nel contempo la supervisio-

ne di quel complesso di province, ciascuna col relativo esercito di occupazione, che costituivano l'*imperium Romanorum*. Ed è perciò che si parla anche, in ordine a questa stagione della storia costituzionale romana, di *principatus*: di un «principato», di una primazia personale, che non è peraltro definibile come «impero», cioè come assolutismo, dal momento che gli organismi tradizionali della *respublica* si mantennero ancora validi, anche se sempre più umiliati dalla concorrenza del *princeps*, al quale faceva capo tutta una propria e parallela organizzazione amministrativa. La sua posizione di preminenza costituzionale nel sistema politico romano fu basata dal principe sull'espedito di farsi concedere dalle istituzioni repubblicane (assemblee e senato) due potestà del tutto speciali o (come si usò dire) *extra ordinem*, di fuori delle attribuzioni ordinarie dei magistrati: in primo luogo, la *tribunicia potestas*, consistente nel potere di veto (*intercessio*), analogo a quello dei vecchi *tribuni plebis*, contro tutti gli atti dei magistrati repubblicani, senza tuttavia la possibilità di subire, per converso, l'*intercessio* dei *tribuni plebis* ordinari; in secondo luogo, l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, consistente in una suprema potestà di comando militare su tutte le province (alcune amministrate da *proconsules* di nomina senatoria, altre amministrate da lui stesso e, in sua vece, da *legati Augusti pro praetore*), con in più il privilegio di esercitare l'*imperium* militare (quindi di introdurre corpi armati) anche entro i confini (*finis*) della città. Che altro occorre, man mano che la supremazia dei *principes* si consolidò e la resistenza perfino del vecchio *senatus* venne meno, affinché il militaresco e sbrigativo Caio Valerio Aurelio Diocleziano dicesse ad un certo punto: «Facciamola finita e mettiamo tutto in buon ordine, come pare a quell'esperto generale che sono»?

9. Lo schizzo o poco più che ho tracciato sin qui dell'ordinamento costituzionale di Roma antica nelle sue molteplici (almeno quattro) configurazioni tipiche potreb-

be dirsi concluso, se non fosse conveniente spendere ancora qualche parola su alcuni problemi suscitati da un testo giuridico troppo famoso per poter essere trascurato. Il testo è del grande giureconsulto Ulpiano, vissuto a cavallo tra il secondo ed il terzo secolo della nostra èra, appartiene al primo dei suoi *libri institutionum* (dunque ad un suo manuale elementare) e lo si desume, per quanto qui interessa, da due frammenti dei Digesti di Giustiniano (D. 1.1.2 pr. e D. 1.4.1 pr.; cfr. anche Iust. *Inst.* 1.1.4 e 1.2.6). Non perdiamo troppo tempo, eccolo qui (estrapolando, si badi, i soli punti che ci riguardano): «*Huius (scil. iuris) studii duae sunt positiones: publicum et privatum. Publicum est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet ... Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit ... Quod principi placuit legis habet vigorem ...*». Ebbene il fiume di inchiostro scorso nei secoli in ordine a questa fonte è poco meno del Mississippi (forse esagero un tantino), ma facciamo che la fonte, nelle parole or ora riportate, sia tutta vera e di mano genuinamente ulpiana (conclusione alla quale sono pervenuto, discutendo discutendo, in altri luoghi). I quesiti principali che suscita la lettura delle frasi di Ulpiano sono due. Primo: posto che il diritto pubblico attiene allo «*status rei publicae*», cioè alla costituzione e all'amministrazione dello stato romano, come mai si dice che esso consiste soltanto nei riti religiosi della comunità politica (nei «*sacra rei publicae*»), nei sacerdoti addetti alla loro celebrazione, e nei funzionari pubblici ordinari (nei «*magistratus*»), tralasciando la menzione delle assemblee popolari (*comitia populi* e *concilia plebis*), nonché dell'onoratissimo *senatus*? Secondo: posto che la volontà del principe (anche detto *imperator*) ha, per Ulpiano valore di legge statale («*legis habet vigorem*»), come mai ho potuto io dire poc'anzi (n. 8) che nei primi tre secoli dopo Cristo (cioè nei secoli in cui visse Ulpiano) l'impero assoluto (quello dell'«*imperator dominus et deus*»), dell'umiliazione anche del senato e della persistenza

formale solo di qualche magistratura) ancora non era sussistente in pieno? Due quesiti piuttosto intriganti. Ai quali peraltro, conoscendo piú da vicino la storia costituzionale dei tempi, tutto sommato non è difficile rispondere: anzi tutto nel senso che Ulpiano parla in un manuale elementare e riferisce, per esemplificare (solo per esemplificare), l'oggetto del *ius publicum*, alle manifestazioni piú vistose della vita pubblica (*sacra, sacerdotes, magistratus*), omettendo non solo le assemblee popolari (ormai praticamente non piú funzionanti) e il senato (ormai umiliatissimo), ma anche (si badi) il *princeps* o *imperator* (che ancora non è ai suoi tempi saldamente riconosciuto dal diritto come *dominus et deus*); in secondo luogo nel senso che Ulpiano, allorché si riferisce alla volontà del principe («*principi placuit*») vi si riferisce in quanto essa sia riversata in una formale «costituzione imperiale», della quale egli non afferma che prevale su tutto e su tutti, ma dice soltanto che ha lo stesso valore, non piú, di una legge repubblicana vera e propria («*legis habet vigorem*»). Ciò posto, è facilmente comprensibile che Giustiniano, trascrivendo nei Digesti e nelle Istituzioni qualche secolo dopo il discorso di Ulpiano, si sia compiaciuto che fosse inteso in tutt'altro modo, tanto piú che, non essendovi ormai le assemblee legislative, di leggi non se ne facevano piú. Contenti, della risposta? Spero di sí. È perciò che non aggiungo altri argomenti che ci porterebbero fuori della misura opportuna per questo articolo. Comunque, se avessi torto sarei in buona compagnia. Si sappia.

10. Si sappia altresí, da chi si ostina a non volerlo riconoscere, che il contributo dei giusromanisti all'approfondimento degli studi giuridici contemporanei (me escluso, se volete) e futuri è tutt'altro che da disprezzare. Non solo in materia di diritto privato e affini, ma anche in materia di diritto pubblico con annessi e connessi. Che dite? Le pagine che precedono sono peraltro tutte vòlte a dimostrare

(*per indices*) che i Romani antichi non ebbero mai una costituzione rigida, come è invece quella attualmente vigente in Italia. È vero. Ma la costituzione materiale, subdolamente suggerita da quella incontenibile anguilla dell'*interpretatio iuris*, sta proprio e sempre fuori la porta del Palazzo ove si custodisce gelosamente il dettato della vigente costituzione rigida con tanto di firma di Enrico De Nicola? Non vi sono porticine secondarie, finestre, fessure, pertugi attraverso i quali essa si possa infilare in quel bellissimo edificio? Impenetrabile come una cassaforte il Palazzo? Non so, non credo ed anzi, da affezionato cultore della storia quale sono, mi auguro che ciò non sia. Anche il Papa, quando non parla «*ex cathedra*», può cambiare di idea e commettere errori. Persino a un pigmeo come me è capitato una volta (nel 1966) di accusare una sentenza della Consulta (guarda un po', relatore Costantino Mortati) di aver dichiarato la «incostituzionalità di una norma inesistente». *Panta rei*, tutto si evolve, tutto è in discussione, diceva Eraclito di Efeso. Lo diceva duemilacinquecento anni fa. Forse è intervenuta la prescrizione?

Nota bibliografica

Le idee sintetizzate in questo articolo sono espresse, argomentate e documentate più ampiamente nei seguenti miei scritti: *Storia del diritto romano* (dodici edizioni aggiornate e rivedute tra il 1948 e il 1998): ivi bibliografia generale ai nn. 320-322); *L'ordinamento giuridico romano* (cinque edizioni aggiornate e rivedute tra il 1949 e il 1990: ivi altra bibliografia); *Pagine di diritto romano III: Spunti di storia costituzionale* (Napoli 1994) 1-568; *La rivoluzione della plebe* (Napoli 1974), con bibl.; *La democrazia a Roma* (Napoli 1979), riveduto e ripubbl. in *SDHI*. 72 (2006) col titolo *La costituzione democratica romana e le sue vicende*, con bibl.; *La coerenza di Publio Mucio* (Napoli 1981), con

bibl.; *Spartaco. Analisi di un mito* (Napoli 1979), con bibl.; *Gli aspetti costituzionali del principato*, in *ANRW*. II/13 (Berlin-New York 1980) 3 ss., con bibl. (riprodotto in *Pagine di diritto romano III* cit. 464 ss.); *Stato romano (Storia delle strutture costituzionali)*, in *Digesto: discipline pubblicistiche* 1/5 (Torino 1999) 81 ss.; *Il secolo breve della giusromanistica contemporanea*, in *Seminarios Complutenses* 8-10 (1997-98) 35 ss.

Il mio articolo intitolato *Il passato è un paese straniero* (1994) è stato ripubblicato in *Altre pagine di diritto romano* (2006) 322 ss.

L'articolo di E. GABBA (n. 3) è stato pubblicato col primo titolo in *Atti Ist. Lomb. Sc. e Lettere* (1989) 25 ss.; col secondo titolo in *Lezioni al Collegio Nuovo* (Pavia 2005) 43 ss.

La mia nota sulla norma inesistente (n. 10) è stata pubblicata in *Diritto e Giurisprudenza* 81 (1966) 463 s. ed è stata riversata nell'articolo *Le sentenze costituzionali manipolative*, in *St. per G. Scaduto* (1967) 3 ss.

A scanso di equivoci, il discorso più lungo che meritano i due passi di Ulpiano (e delle *Institutiones* giustinianee) da cui sono state tratte le proposizioni (quelle sole) riportate nel n. 10 è un discorso che è stato fatto nel mio *Ord. giur. rom.* dinanzi citato e altrove. In questa sede ho solo sintetizzato al massimo.

Chiudo queste pagine nella ricorrenza del 12 novembre 2005, dedicandole a Giancarlo Guarino, giurista del ramo internazionalistico per il quale ho una pienezza di stima assolutamente non influenzata, credo, da sentimentalismi familiari.

IV

PAPINIANO E LA LEGGE

1. Suppongo che Remo Martini, persona intelligente qual è, non sia neanch'egli sfuggito, col volgere degli anni e col procedere dell'esperienza, all'impressione autocritica che la sua giovanile opera prima (nella specie, la monografia su *Le definizioni dei giuristi romani*, 1966) peccasse di manchevolezze e difetti. È ciò che avviene a tutti gli uomini di cultura degni di questo nome ed è, penso, anche esatto, pur se non sempre succede che le opere successive alla prima siano migliori della stessa. Ma è giusto che qui dichiaro, da antico lettore della monografia martiniana chiamato inoltre dalle vicende dei concorsi universitari anche ad esprimere su di essa un giudizio, che non solo io ho sin dall'inizio molto apprezzato quel libro, ma che a quel libro sono tornato spesso nel riflettere sull'aspro problema di questa o quella tra le definizioni emesse dai giuristi romani.

Tanto chiarito, lo scopo di questa mia nota volante, lo avverto, si limita strettamente al problema del senso da attribuire alla definizione di *lex* che si legge in Papiniano 1 *definitionum* (L. Pap. 29) riportato da D. 1.3.1 ed al problema della genuinità dei due *libri definitionum* papiniani (L. 29-62). Argomento disputatissimo, al quale si riferisce (evitandomi, oltre tutto, ogni altro rinvio bibliografico) un recente articolo, davvero esemplare per diligenza e impegno critico, di Emanuele Stolfi¹.

¹ "Lex est... virorum prudentium consultum..." Osservazioni su Pap. 1 def. D.1.3.1, in *SDHI.*, 70, 2001, pp. 441 ss.

2. Il tenore del frammento in questione (ovviamente di massa bluhmiana papiniana) è il seguente:

Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio.

Va però subito aggiunto che il testo costituisce almeno a prima vista, una parziale traduzione di un brano dell'antico oratore greco Demostene (*in Aristogitonem* 25.16) riportato nella lingua originale da Marciano (1 *inst.*) nel successivo D. 1.3.2 (di massa sabiniana). Brano, questo, ove si legge (nella traduzione italiana a cura di S. Schipani, 2005) che il *nómos* “è ciò a cui conviene che tutti gli uomini obbediscano per molte importantissime ragioni, e sopra tutto perché ogni legge è creazione e dono della divinità, è dottrina autorevole di uomini saggi, correzione delle trasgressioni volontarie o involontarie, comune accordo della città secondo il quale a tutti conviene vivere in essa”. Ciò posto, tra le mille osservazioni che il testo attribuito a Papiniano ha sin qui riscosso, le più rilevanti mi sembrano queste.

Prima: la definizione della *lex* non corrisponde a quelle “tecniche” espresse da Capitone (*apud* Gell. *n.a.* 10.20.2: “*generale iussum populi aut plebis rogante magistratu*”) e da Gaio (*inst.* 1.3, da integrare con 4: “*quod populus iubet atque constituit*”). Seconda: preso atto che è stato escluso il riferimento alla divinità, i *viri prudentes* non è chiaro se siano gli uomini saggi in generale o siano i giureconsulti, cioè i giurisperiti chiamati a suggerire i termini del provvedimento. Terza: non è citato per esplicito Demostene. Quarta: la “*communis rei publicae sponsio*” non è precisamente né il consenso di tutti i cittadini, né il *iussum populi*. Quinta: non è credibile che un eminente giurista come Papiniano abbia attribuito a se stesso, specie se non ha citato l'autore, una *definitio* risalente ad altri. Sesta: anche altri passi dei *libri definitionum* presentano segni più o meno vistosi di incertezza concettuale e stilistica, sí che tutta

l'opera, e non solo la definizione di *lex*, appare interpolata dai compilatori giustiniani o almeno pervenuta agli stessi con svariati interventi postclassici.

Di fronte ai rilievi or ora sintetizzati (e particolarmente di fronte all'ultimo) il Martini degli esordi² ha parlato, e giovanilmente quasi esclamato (pp. 258 ss.), che si tratta di esagerazioni. Sono lieto di dire, ed anche (senilmente) quasi di esclamare, che egli aveva ed ha pienamente ragione.

3. Non è certo il metodo dell'esegesi critica delle fonti quello che io, giusto io, pongo in contestazione. Al contrario, non mi stancherò mai di ribadire, sin che le forze mi reggeranno, la indispensabilità dell'attento e minuzioso impiego di quella metodologia nell'indagine giusromanistica³. Ciò che, anche a mio avviso, è sbagliato sta nel correre, subito dopo aver trovato il difetto, a quella che è l'ultima o la penultima delle conclusioni: l'ipotesi dell'interpolazione giustiniana oppure del glossema o della falsificazione postclassica, detta anche epiclassica. Mai più. Vi sono altresì da prendere in esame la possibilità del glossema classico, quella dell'autointerpolazione operata (eventualmente in una nuova edizione) dall'autore, quella della redazione fatta da terzi, quella della citazione di terzi estrapolata dalla stesura originale.

Nel caso dei *libri definitionum* di Papiniano la mia supposizione è che, fondamentalmente (a prescindere dai successivi interventi altrui), essi non manchino di definizioni, di citazioni, di commenti o riflessioni cui ha posto mano, se non egli stesso, qualcuno dei suoi allievi. E perché l'ipotesi non sembri astrusa aggiungo subito che, fra tanti altri, noi moderni abbiamo sott'occhio o a portata di mano l'esempio insigne delle *Maximen und Reflexionen* di Wolfgang Goethe. Opera, questa, conclusissima ed ammi-

² Che poi sul tema è tornato negli *Studi Gallo*, II, 1997, pp. 29 ss.

³ Cfr. da ultimo la mia *Giusromanistica elementare*, 1989 (2002²).

ratissima (di cui Hugo von Hoffmannstahl ha notoriamente affermato essere piú piena di insegnamenti che non tutte le Università tedesche messe insieme), ma opera della quale autore è Goethe, ma non sempre Goethe. Non è sempre Goethe almeno in questo senso: che la raccolta è stata messa insieme con brani stralciati dagli scritti del Grande in cui non mancano citazioni e rilievi altrui che il Nostro ha ritenuto degni di trascrizione e punteggiatura spesso senza precisarne la fonte.

Insomma diciamola tutta: non vi sono motivi validi per negare la genuinità, *in nuce*, sia dei *libri definitionum* sia della definizione papiniana di *lex*.

4. Ciò stabilito, il discorso sulla definizione di *lex* non è chiuso. Papiniano, domando, ha escerpito e tradotto il brano di Demostene perché concettualmente interessante o lo ha fatto (o anche fatto) perché corrispondeva sostanzialmente alla realtà della *lex* (e dell'equiparato *plebiscitum*) della costituzione romana? A questo proposito il Martini della maturità⁴ mi pare, anche per effetto di autorevoli opinioni frattanto espresse da altri autori, alquanto piú perplesso del Martini di trent'anni prima. Ma, direi, a torto.

In primo luogo, non è vero che la nozione di *lex* fosse ai tempi di Papiniano, come qualcuno ha detto, inattuale: nel sec. II d.C. di leggi comiziali (e tanto meno di plebisciti) non se ne facevano piú, ma le leggi di un tempo erano pur sempre quasi tutte in vigore e la *lex* rimaneva tuttora il paradigma del precetto di prima grandezza nei confronti dei provvedimenti aventi "vigore di legge", costituzioni dei principi comprese. In secondo luogo, non è vero che, come qualche altro ha sostenuto, la struttura di convenzione (di "*sunthéke*") del *nómos* ventilata da Demostene fosse sostanzialmente diversa da quella romana di *lex rogata*: la so-

⁴ Quello del citato articolo *Sulla definizione di lex in D. 1.3.1*, in *Studi Gallo*, II, 1997.

stanza (e mi riferisco alla *lex* romana prototipica, cioè alla *lex rogata*) era esattamente la stessa, salvo che Papiniano la ha genialmente trasfusa nel calco romano della *sponsio* o *stipulatio*, ben accentuando il particolare che il testo proposto ai votanti con la *rogatio* non aveva valore di legge se la maggioranza dell'assemblea non si impegnava con il suo sí, con il suo "*spondeo*", ad osservarlo. In terzo luogo, non è vero che i *viri prudentes* chiamati ad approvare e a stendere il testo del progetto di *lex* fossero a Roma esclusivamente o principalmente i giureconsulti: è vero invece che, pur essendo piú che probabile il frequente ricorso ai giuristi, la legislazione romana pullulava di leggi "politiche", cioè derivanti essenzialmente da accordi, da preventivi emendamenti e contro emendamenti della *rogatio*, da compromessi eccetera, rispetto ai quali i giuristi avevano un ruolo limitato o addirittura nullo, di cui Papiniano era non meno conscio di Demostene.

5. La conclusione di questo brevissimo discorso è, insomma, che il testo di Papiniano in D. 1.3.1 è tutto genuino e tutto da approvare. La mia, come avvertito, è solo una nota "volante". Lascio ai lettori e particolarmente a Remo Martini il decidere se valga o non valga la pena di coglierla e darvi uno sguardo fuggevole.

GLOSSEMI ROMANISTICI

1. – Vuoi vedere che Giambattista Vico con quella sua faccenda dei corsi e dei ricorsi storici non aveva poi tutti i torti? E quanto mi vado dicendo in questi ultimi tempi nella mia qualità di giusromanista. Sino a qualche anno fa avevo tranquillamente creduto e insegnato (da ultimo, nella mia *Giusromanistica elementare* del 1988 ried. 2002) che l'invenzione e la diffusione della stampa avesse praticamente salvato le opere dell'ingegno umano dall'infezione dei glossemi (marginali o interlineari) penetrati nel testo attraverso la trascrizione dei manoscritti. 'È la modernità, bellezza', mi veniva fatto di dire sulle tracce di una famosa battuta non dico di chi. Ma, mentre andavo pensando e dicendo cose siffatte, al moderno è sopravvenuto il 'postmoderno' (cito, uno per tutti, Jean François Lyotard e *La condizione postmoderna* del 1979) e rapidissimamente tutto è cambiato e tutto si è rinnovato. Fax, fotocopiatrici, *computers*, *online*, *internet*, *e-mail*, *e-learning* ecc. ecc., in un crescendo tale da sbalodirci. Per quanto mi riguarda, ho rinunciato per motivi di età a darmi un *background* culturale decente ed a mettere insieme un know-how adeguato, ma mi sono fatto un'idea abbastanza precisa di questa verità: che ormai è estremamente facile che un *hacker* inserisca un glossema più o meno deformante in un dettato proprio o altrui trasmesso via etere. Faccio per dire, se a me viene di far asserire a un Bonfante o ad un Lenel di oggi qualche sciocchezza non propria, l'illustre studioso non è più in grado di difendersi perché una stesura originale (a stampa) non esiste e il

pensiero suo proprio nel *mare magnum* dell'etere si perde e si confonde con estrema facilità. Conclusione: il posmoderno delle pubblicazioni *internet* implica un ritorno vichiano ai glossemi del buon tempo antico, anzi addirittura un ritorno alle interpolazioni dei testi dell'antichità classica da parte dei lettori postclassici. Ai Beseler del secolo scorso si stanno avviando a subentrare i nuovi *e-Beseler* del terzo millennio. Capaci di tutto, questi giusromanisti postmoderni. Anche di glossare i beseleriani *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* e di indurci a proclamarli interpolati. Quando si parla, sulle tracce di Dante, del «contrappasso».

2. La guardia alta

Ernesto Galli della Loggia è un politologo e un articulista politico-sociale che anch'io, come molti altri suoi lettori, ammiro senza riserve. Certo, se egli scrivesse ogni tanto anche qualcosa di lieto e di soddisfatto, anziché fulminare a destra e a sinistra le tante cose cattive che succedono in Italia e nel mondo, lo preferirei. Comunque mi sta bene così. Ottimo, tanto per citare l'ultimo, il suo 'fondo' (su *Corriere della Sera* 29 novembre 2008) relativo agli atti terroristici perpetrati in India, a Munbay, e agli atteggiamenti sparpagliati di reazione verbale assunti a riguardo dagli occidentali, in particolare dall'Europa degli indecisi'. Stringi stringi, i nostri politici occidentali non hanno detto altro, se non che contro il terrorismo strisciante bisogna 'tenere alta la guardia'. Al che Galli della Loggia è esploso: «una delle espressioni più stupide e inconcludenti del nostro gergo politico, e proprio per questo adoperatissima». Giusto. Ma il gergo è la conseguenza inevitabile della costituzione di un certo ambiente o gruppo sociale. Chi in quell'ambiente o gruppo si inserisce, non può che adottarne, sia pure di malavoglia e a fatica, i modi di comportamento e il linguaggio. Avviene più o meno lo stesso anche in ogni altro

ambiente chiuso o semichiuso. Avviene anche nei vari ambienti della così detta ricerca scientifica. Come i politici si intendono tra loro parlando di guardia alta, di uscita dal tunnel e via dicendo, così i matematici fanno capo ai numeri primi, i fisiologi si intrattengono sui cromosomi e, tanto per non farla lunga, noi giusromanisti ci scambiamo complimenti a base di citazioni dei Digesti eccetera. Non solo, tutti noi, di tutti gli ambienti scientifici, siamo concordi nel fraseggio grave e greve, nel sostenere ogni tanto che questo è emblematico e quest'altro no, nel citare compiaciuti Dante, Shakespeare, Tolstoj e nel guardar di traverso, allarmati o sprezzanti, chi cita talvolta il Ruzante, Samuel Beckett o Agatha Christie. Ecco il punto cui volevo arrivare. Si tiene la guardia troppo bassa, o addirittura si commette peccato, se in un pur serissimo articolo scientifico vien fatto, al momento opportuno, di riferirsi per analogia o per diversità alla Minnie dei *Giorni felici* (*Les beaux jours*, 1962) di Beckett o al Poirot di questo o quel *case* narrato dalla Christie? A me, proprio così, ciò è venuto fatto, vale a dire che è uscito naturale, piú di una volta. Talora però mi è anche successo di avvertire nei miei colleghi di lavoro qualche segno di stupita riprovazione. Forse avrei fatto meglio, secondo loro a rifarmi ad un detto del Windscheid o ad una pagina di Ludwig Mitteis. Non avrei corso il rischio, che tuttora corro, di essere ascritto tra gli 'scapigliati' o i '*maudits*' della giusromanistica contemporanea. Sarei da tutti pacificamente ritenuto un '*pexus pinguisque doctor*' (Quintil. 1.5.14) degno di sopravvivere rispettatissimo a me stesso.

3. *Quante volte*

Quante volte? È la domanda che piú facilmente e frequentemente si pone quando si profili un problema di valutazione dell'importanza di un certo modo di agire di un certo risultato raggiunto da una certa personalità che viva

in un certo ambiente. Senza volerne negare la opportunità, va detto peraltro che questa domanda non è esaustiva e non è la sola e la prima che si debba meditatamente formulare. Una valutazione affidata ad essa soltanto, o principalmente ad essa, non è una valutazione tranquillante. Ce lo rivelano concordemente, se onesti, tutti coloro cui per i più diversi motivi siano rimesse indagini, interrogazioni, perquisizioni materiali o spirituali. Ed è facile da capire, sol che si abbia un minimo di esperienza di vita. Stupisce, dunque, per non dire che rattrista, sempre che non si voglia cedere alla facile tentazione dello sprezzo, la disinvoltura con cui il Consiglio universitario nazionale ha comunicato che le valutazioni di capacità e di intelligenza degli aspiranti alle docenze e dei docenti già affermati debba essere collegata, sia pure in linea di massima, a un certo numero minimo di pubblicazioni fatte o di citazioni riscosse in un certo lasso di tempo. Già i giornali e gli altri periodici del Paese si sono riempiti in poco tempo delle facili obiezioni e delle facilissime critiche che uomini di cultura di vario livello hanno esternato in ordine a criteri di questa sorta. Non credo sia il caso di riassumerle, tanto sono ovvie (cfr., per tutti, Cesare Segre, *La quantità non è un criterio per valutare il merito*, in *Corriere della Sera* 6.2.2009, p. 47). Mi limito quindi a segnalare, per chi non lo ricordasse, che esse sono state precedute, più di un secolo fa, dalle divertite considerazioni di Rudolf von Jhering, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* (1884), di cui esiste una buona e piacevole traduzione di Giuseppe Lavaggi (*Serio e faceto nella giurisprudenza*, 1953, cfr. particolarmente la *Lettera V*). Un libro che tutti noi dovremmo appendere in capo al letto.

4. *Ius e personae*

1. Dei *libri institutionum* di Gaio, prima e dopo la scoperta del manoscritto veronese, si è detto finora di tutto e

molt'altro ancora si potrà dire e si dirà certamente in futuro. Anch'io mi sono varie volte espresso al riguardo in opere e manuali che non sto qui a citare. Tra tante cose dette o da dire ve n'è una che mi sembra la meno controvertibile: la categoria gaiana delle *personae* intese come *homines* e come i soli possibili attori della commedia giuridica è stata veramente felice (lucide riflessioni sul punto ha pubblicato, da ultimo, in materia: Umberto Vincenti, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali* [Bari 2007, 28-49]). Per il momento, malgrado alcuni tentativi che si sono fatti, la categoria resta ancora preclusa agli animali subumani, cani bassotti inclusi, ed a quelli extrumani, cioè ai Marziani e più in generale agli UFO (*Unidentified Flying Objects*). È vero che in essa sono ammesse anche le istituzioni (cioè associazioni e fondazioni), ma la partecipazione di queste ultime è condizionata sempre alla presenza ed alla prestanza in esse di esponenti del genere umano. Tutto andrebbe insomma per il meglio se ad inquinare la categoria non ci fossero messi anche i giuristi postromani e i legislatori moderni (tra cui quello italiano). Costoro hanno pasticciato un po' troppo i concetti ed hanno parlato e parlano delle persone come sinonimi dei soggetti giuridici, lasciando con ciò fuori dell'uscio non solo gli schiavi (di cui si dice in giro che oggi non ve ne sono più), ma anche gli esseri umani concepiti e non ancora nati, per non parlare dei dispersi e degli assenti, dei quali non si sappia di preciso se sono morti o no. Ai dispersi ed assenti di lungo corso il codice civile italiano del 1942 ha provveduto, in qualche modo, creando l'istituto della morte presunta (dotato di una sorta di *ius postliminii* riparatore). Quanto ai *nondum nati*, si discute invece sempre più accesamente e non ci si mette in alcun modo d'accordo sul se ed entro quali limiti essi siano persone e dunque soggetti giuridici privati o pubblici (cfr., da ultimo, il sommario di incertezze, peraltro molto intelligenti, offerto da Piero Schlesinger, *Il concepito e l'inizio della persona*, in *Riv. dir.*

civ. 54 [2008] 1.247 ss., nonché le considerazioni di quell'uomo degno del massimo rispetto che è il cardinale Carlo Maria Martini riportate in *Corriere della Sera* 5.11.2008, p. 47, sotto il titolo *Inizio e fine, i due misteri della vita*). Ben difficile è, a questo riguardo, anzi è quasi impossibile, per ben note ragioni, che ad una soluzione unitaria e tranquillante finalmente si arrivi in un prossimo futuro.

2. In attesa delle conclusioni sui *nondum nati* del mondo moderno, ecco il '*vient de paraître*' di un libro sul pensiero giuridico romano che cade molto a proposito: quello di Paolo Ferretti, *In rerum natura esse – in rebus humanis nondum esse* (Milano 2008, p. XIV-222). Attraverso un'analisi 'leale' con ciò che rimane della giurisprudenza classica (particolarmente, i famosi D. 1.3.26 di Giuliano e D. 1.5.7 di Paolo) l'a. giunge alla conclusione che i giuristi romani furono concordi nel ritenere che il concepito *nondum natus* albergante in un corpo femminile umano fosse una manifestazione di vita umana, avesse già identità umana. Il che sia io che vari studiosi già tendevamo a supporre e abbiamo ovviamente piacere nel veder ribadito, anche se il materiale probatorio non è tale e tanto da darcene piena sicurezza.

5. I galàpagos

In una precedente nota (cfr. *Marginalia* III, in *St. in mem. di L. Amirante*, 2009 in corso, n. 7) ho dedicato, sotto il titolo *L'ornitorinco*, alcune considerazioni alle teorie evoluzionistiche basate sulle ricerche di Charles Darwin. Chi lo desiderasse non avrebbe altro da fare che andare a leggerle. Ciò che qui mi importa di ribadire è che davvero non capisco, e tanto meno apprezzo, i toni di sufficienza che certi sostenitori dell'evoluzionismo assumono nei confronti degli studiosi che tendono verso altre spiegazioni dell'origine della specie, e particolarmente verso la tesi del

così detto *Intelligent design*. Tutti gli scienziati sanno, o dovrebbero sapere, che ogni problema implica almeno due soluzioni diverse e che nessuna soluzione può dirsi, nei riguardi delle altre, razionalmente vera. Il poco rispetto che Darwin riscosse all'inizio, or sono dunque centocinquant'anni, in ordine alle sue teorie non deve ribaltare nello spregio delle teorie diverse. Non mi sembra che questo elementare dovere sia stato osservato, a cominciare dal titolo, nella stesura del comunque apprezzabilissimo librettino di Piergiorgio Odifreddi, *In principio era Darwin* (Milano 2009, pp. 125), in cui si celebra il bicentenario della nascita di Darwin. È un peccato, perché il saggio non è solo istruttivo, ma anche di piacevole lettura e mette in luce, forse involontariamente, quanto sia stato fortunato Charles Darwin a non imbattersi, nel corso delle sue lunghe peregrinazioni, in vistosi esemplari di ornitorinchi, che forse gli avrebbero determinato qualche dubbio. Ebbe invece la ventura di essere cordialmente accolto, nell'oceano Pacifico, a 1000 chilometri est dalle coste dell'Ecuador, dagli abitanti dell'arcipelago dei Galàpagos, il quale era pieno, strapieno di grosse testuggini (dette per l'appunto *galàpagos*) che parevano fatte apposta per confermare le sue intuizioni. Che bello.

6. *Epistula ad Basilum*

A proposito di dubbi, sarà mai risolto il dubbio circa la data della lettera di Cicerone a L. Minucio Basilo, riportata in *fam.* 6.15? Basilo fu uno dei congiurati che parteciparono all'uccisione di Giulio Cesare nella ricorrenza delle Idi di marzo del 44 a. C. e Cicerone (che assolutamente non risulta avergli scritto prima o dopo altre lettere) gli si rivolge con queste brevi e concitate espressioni: «*Tibi gratulor; mihi gaudeo; te amo, te tueor; a te amari et, quid agas, quidque agatur, certior fieri volo*». Non è l'indizio della segreta e indiretta partecipazione di Cicerone alla congiura? Sono moltis-

simi gli anni da cui se ne discute e probabilmente altrettanti saranno gli anni in cui se ne discuterà. Capacissimo Cicerone di fare il doppio gioco. Il giudizio negativo di Mommsen su lui induce ad avere poca incertezza, ma quello stesso giudizio induce anche a non credere troppo che il cauto Cicerone, pur se nell'entusiasmo per la riuscita della congiura, abbia (si fa per dire) messo nero sul bianco. '*Scripta manent*': come mai non vi ha pensato? Fosse stato allora possibile telefonare a Basilo col cellulare (magari con quello di un altro), sarebbe stato forse diverso. D'accordo, le comunicazioni telefoniche possono essere facilmente intercettate, ma almeno in Italia, stando all'autorevole parere di qualche giurista nostrano, non bisogna tenerne conto, non valgono, sono nulle e di nessun effetto. Viva Cicerone.

7. *Dignitas hominum*

1. Di *dignitas hominum* parlò, con riferimento agli schiavi, il giurista Sesto Pedio, citato da Paolo nel commento all'editto edilizio con riferimento al divieto di venderli a titolo di accessione rispetto ad una cosa di poco (o minor) valore (*lustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere*). Al tema ha dedicato un articolo minuziosamente documentato Rosanna Ortu ('*Propter dignitatem hominum*' ecc., in *Tra storia e diritto. Scr. in on. L. Berlinguer* [Soveria Mannelli 2008] 439 ss.), sostenendo che nel corso del secolo (circa) intercorrente tra Gaio e Paolo evidentemente l'editto degli edili curuli subì una modifica in negativo: mentre ai tempi di Gaio (cfr. 2 ed. *aed. cur.*, D. 21.1.32) l'accessione di schiavi alla vendita di una *res* (solitamente di un *fundus*) era ammessa senza difficoltà, no ai tempi di Paolo (2 ed. *aed. cur.*, D. 21.1.44 pr.). Senonché, a parte l'improbabilità della modificazione testuale dell'editto edilizio nel corso dei sec. II-III d. C., a me pare piuttosto che questo fosse implicito (se non addirittura

ra esplicito e soltanto omesso nel passo di Gaio). Comunque riterrei ovvio che gli edili (o chi per essi, in provincia) abbiano sempre tollerato che gli schiavi fossero venduti (con le debite garanzie ad essi relative) in una con il *fundus* di cui costituivano solitamente la così detta *familia* stanziata, ma si siano sempre opposti, in sede di prassi processuale, all'inghippo implicato da una loro vendita come accessori di una cosa di poco valore (*res minor*) o, se si vuole, di valore palesemente inferiore a quello ad essi attribuito e attribuibile. Troppo facile sarebbe stata, in questa ipotesi inconsueta, la frode '*aut edicto aut iure civili*'.

2. Che cosa significa e quanto si estende, nel passo di Paolo, la citazione *ad adiuvandum* dell'autorevole Sesto Pedio? Le parole di D. 21.1.44 pr. sono precisamente queste: *ut ait Pedius, propter dignitatem hominum: alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere*. Siccome la forma indiretta del periodo *alioquin rell.* invita a credere che con esso continui la citazione *ad litteram* di Pedio, può darsi che la frase non sia una glossa (come da alcuni si è ritenuto), ma voglia dire all'incirca che, se non si ripudiasse in ogni caso la vendita in accessione rispetto a una cosa di minor valore, andrebbe a finire (*alioquin*) all'assurdo che un fondo fosse alienato come accessione rispetto ad un vestito. Può darsi, anche se mi pare poco probabile e mi sembra più sensato propendere per la nota esplicativa. Ad ogni modo, quel che ha importanza è il senso da attribuire al '*propter dignitatem hominum*'. E qui mi sia concesso di parlar chiaro e tondo. Capisco che la Ortu e gli studiosi cui essa rinvia abbiano subito ceduto alla tentazione di attribuire alla *dignitas hominum* di Pedio un indizio o una conferma della singolare propensione di questo giurista per i valori supremi dell'*aequitas* e per la concezione stoica degli uomini (liberi e schiavi) tutti parimente rispettabili e da rispettare.

Capisco, capisco: è la prima idea che ha tentato anche me. Ma poi, almeno io, mi son chiesto: è ragionevole pen-

sare che la *dignitas hominum* (in questo caso dei *servi*) sarebbe offesa dalla loro vendita effettuata in accessione a quella di una cosa di minor valore e non anche dalla vendita effettuata in accessione a quella di una *res* avente valore uguale o maggiore? Di piú: è serio parlare di rispetto morale dovuto agli schiavi quando li si misura a valore di mercato? No, Sesto Pedio sarà stato anche un portabandiera dell'equità, della giustizia e delle cosí dette pari opportunità (questo non è il luogo per diffondermi in argomento), ma a proposito degli schiavi in vendita ha voluto dire qualcosa di molto piú terra-terra. Ha voluto riferirsi con '*dignitas*' al livello, al rilievo che è oggettivamente loro proprio in quanto *personae* e che li distingue dalle *res* pure e semplici, anche se animate (cfr., per sviluppi piú profondi di questa concezione di base, G. Falcone, '*Ius suum cuique tribuere*' in *St. Martini* 1 [2009] 971.11). Ha voluto cioè riferirsi al fatto che i *servi*, siccome sono esseri umani, comportano la necessità di essere sottoposti, oltre che alle solite altre misurazioni, ad una valutazione suppletiva della lingua che parlano, dell'intelligenza di cui dispongono, delle capacità che hanno, dei difetti che mostrano o non mostrano, quindi a prestazione di peculiari garanzie. La vendita di schiavi in accessione a quella di una cosa di poco valore (*res minor*) farebbe sí che, al pratico, l'*accessorium* diventasse principale, e viceversa. Questo è tutto.

8. *Il rebus aquiliano*

1. Uno dei motivi per cui il noto periodico *La settimana enigmistica* non si occupa di storia giuridica romana è che dei *rebus* romanistici sottoposti ai lettori non sarebbe in grado di rivelare la soluzione nell'apposita rubrica dell'ultima pagina. I *rebus* romanistici, come tutti i *rebus* scientifici, comportano piú di una soluzione, tra cui quella esatta non si sa quale sia, anzi forse ancora non è stata trovata.

Per esempio, si guardi alla *lex Aquilia* così detta *de damno dato* (quella, pare, di circa il 240 a. C.) e si guardi al problema del capo secondo della stessa, là dove, sorprendentemente, non si disciplina un'ipotesi di danno extracontrattuale, ma si parla dell'*adstipulator*. I piú (non tutti) ritengono che questo capo non abbia nulla a che vedere con gli altri due e con l'ipotesi del *damnum iniuria datum*. Ma allora perché lo si trova menzionato nelle fonti di cui disponiamo? Non è il caso di elencare qui le varie risposte della dottrina (cfr., un cenno, Guarino *DPR*¹² [2002/4] n. 89). Mi sembra opportuno, peraltro, di segnalare che probabilmente la risposta piú semplice e verosimile non è stata ancora data o non è stata presa sul serio: il capo fu infilato in fretta e furia tra gli altri due per accontentare una *lobby* che esigeva questa norma e per approfittare del fatto che una certa maggioranza era d'accordo nel votare comunque il resto della legge. I tribuni della plebe, si sa, mica erano un blocco unitario di interessi e di volontà. Non mancavano di infiltrati piú o meno disponibili alle esigenze del patriziato e, piú in generale, della *nobilitas* patrizio-plebea che si andava intanto costituendo e rafforzando. Per di piú, convocare i *concilia plebis* era certo piú facile che riunire i *comitia centuriata*, ma facilissimo non era, perché i giorni disponibili per le *contiones* e per le votazioni non erano molti. Ecco dunque che, per dare soddisfazione alla *lobby* nobiliare che premeva e per evitare veti dei tribuni alla stessa legati, si concluse democraticamente: vabbè, mettiamoci dentro pure il capo secondo, tanto piú che, tutto sommato, non rovescia la situazione generale. Si dirà a questo punto: possibile? A me basta rispondere: non impossibile. E aggiungere, per buona misura, un esempio modernissimo di questo modo di fare le leggi.

2. L'esempio modernissimo (uno tra i tanti che potrei addurre) è costituito dall'art. 3 co. 1 del decreto legge italiano 13 febbraio 2007, convertito nella legge 6 aprile 2007 n. 46: un comma, sia ben chiaro, che non ha nulla a che

vedere con la materia residua del provvedimento e che (si legge nella relazione di accompagnamento) è stato formulato per soddisfare un principio posto dalla Comunità Europea e per sottrarsi di urgenza ad una procedura di infrazione dello stesso. Di colpo è stato quindi abrogato l'art. 2450 del codice civile: articolo che riservava allo stato o agli enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, una 'golden share', cioè il potere di nominare uno o più amministratori nelle società commerciali derivate dalla privatizzazione di certi servizi che prima erano pubblici. Non una piccolezza, come si vede. Il legislatore italiano ha fatto in questo caso come chi, dovendo andare da un luogo all'altro, non ha usato il suo proprio mezzo di trasporto, ma è salito per opportunità su un autobus di passaggio diretto a quella destinazione. Tolto di mezzo l'anacronistico autobus, lo stesso hanno fatto i tribuni della plebe, approfittando del comodo della *lex Aquilia*. Chi sa?

9. *L'antenato*

Negli *Studi in onore di Remo Martini* 1 (2008) 357 ss. C. A. Cannata ha inserito un breve articolo intitolato *Tuscianus*, nel quale avanza ed argomenta l'ipotesi che il misterioso giurista Tusciano menzionato da Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.57 altro non sia che un secondo nome del giureconsulto Aburnius Valens indicato appena prima. *Tuscianus* dunque non sarebbe mai esistito, o più precisamente non sarebbe mai stato segnalato come caposcuola sabiniano da Sesto Pomponio. Possibile e, come di consueto in Cannata, basato su considerazioni attraenti. Fatto sta che, come risulta dalla nota 25 a p. 365, questa soluzione negativa era già stata da me proposta nel 1946-47 e ribadita in *PDR.* 5 (1994) 421 ss. Può darsi che la mia congettura sia da respingere perché 'troppo intricata'. Non intendo difenderla di fronte alla congettura esposta dal Cannata. Mi preme

solo chiarire che quest'ultimo ha scorso troppo in fretta una mia precisazione ed ha pertanto scritto che la questione relativa a Tusciano «già due secoli prima – come ha appreso da lui [Guarino] stesso (pagine cit. 5.423) – se l'era posta G. De Cristofaro». Questo no. Giacomo De Cristofaro non è un nostro antenato, ma è un nostro contemporaneo, e precisamente un vecchio, dottissimo e fidato collaboratore di noi romanisti napoletani, il quale ha provveduto ad apporre un ricco corredo di «Note di prosopografia e bibliografia» (pp. 227-410) all'opera di F. Casavola sui *Giuristi adrianei* (Napoli 1980). A p. 292 di quest'opera egli ha segnalato (ed io ho, a mia volta, riconosciuto) il precedente bibliografico di: Aeg. Menagius, *An Jurisconsultus fuerit, nomine Tuscianus*, in *Jur. civ. amoenitates* (1779) 22. L'antenato era, insomma, il Menagio. E qui, a voler essere precisi sino in fondo, sorge il dubbio: quale Menagio? Di tal cognome io conosco solo Egidio Menagio o Menaggio, nome italianizzato del francese Gilles Ménage (1613-1692), autore di saggi sulle origini della lingua italiana e della lingua francese, ma non di opere giuridiche e in lingua latina, e comunque già da tempo defunto nel 1779. A chi dobbiamo dunque pensare: a un discendente, a un omonimo, a lui stesso riprodotto da altri in versione latina? Ecco una ricerca che si potrebbe facilmente fare, se ne valesse la pena. Io personalmente la lascio in sospeso.

10. *Garum e liquamen*

1. Mi è alquanto difficile moderare le parole di ammirazione, acché non degenerino in immeritata retorica, nei confronti dei quattro densissimi volumi, ricchi di circa 150 contributi, che costituiscono la diciassettesima puntata di *L'Africa romana* (Sassari, Carocci, 2008). Si tratta delle risultanze del Convegno dedicato a Siviglia nel 2006 al tema de «Le ricchezze dell'Africa: risorse, produzioni, scambi» e

organizzata, con l'apporto dell'università spagnola, su iniziativa dell'Università di Sassari e dell'indomabile animatore Attilio Mastino.

2. A titolo di minimo omaggio, mi fermo qui sull'articolo di Gabriella Amiotti, *Il garum fra produzione industriale e moda gastronomica* (1.285 ss.). È un breve, aggiornatissimo saggio che ci chiarisce molte cose, tra le quali: prima, che vi era (del resto, come oggi per il caviale) un *garum* di altissima qualità (il *garum sociorum* ottenuto dalle interiora dello sgombro blu) e una grande varietà di *garum* da gente comune o addirittura da osterie, come fosse oggi la pasta di acciughe; seconda, che a Pompei l'industre Aulo Umbricio Scauro commerciava prosperamente in ambedue i generi di intingolo, importandolo sopra tutto dalla ispanica Cartagena; terza, che il *garum* di qualità non pregiata (non da sgombro) era etichettato sugli orci spagnoli come *liquaminis flos*, non come *gari flos*, ed era dunque solitamente chiamato *liquamen*. Ora, senza volerne fare una inammissibile questione linguistica (e tanto meno una questione di *doc*: di denominazione di origine controllata), io mi permetto di avere qualche dubbio circa il punto che tecnicamente, voglio dire nella tecnica culinaria, il *liquamen* fosse considerato una sottospecie del *garum*: direi che, pur rientrando nello stesso *genus*, che era quello degli alimenti trattati a sale (e non al miele), esso integrava una specie diversa, oltre tutto liquida e non pastosa. Perché lo suppongo? Guarda un po', perché gli studi di storia giuridica mi hanno portato una volta (cfr. il mio *L'ordinamento giuridico romano*⁵ [1990] 123 ss.) ad occuparmi del termine *ius* nel senso di brodo, quindi a leggere anch'io il manuale *de re coquinaria* di M. Gavio Apicio, a rilevare che le ricette di questo raffinato gastronomo quasi mai menzionano l'ingrediente *sal* e al posto di quest'ultimo elencano invece il *liquamen*. Possibile che il *pullus elixus cum iure suo* (l'equivalente apiciano del *coq-au-vin*) fosse trattato anche con *liquamen*, come pur si legge in Apicio 6.9.7? Come si conci-

lia il sapore del *coq-au-vin* con quello dei pesci disfatti? È evidente, direi, che *liquamen* sta a significare in Apicio una soluzione salina. E non mi si obietti che il sale è solido e non è liquido, perché tutti i cuochi sanno che in cucina si usa solo il sale grosso, avendo cura di farlo liquefare preventivamente nel brodo della pentola o in un cucchiaino pieno d'acqua. Magari non mi assegneranno mai il Nobel del diritto romano, ma sta di fatto che un paio di stelle della *Guida Michelin* me le merito, e come.

11. *Faccia a faccia*

1. Tra il molto che si scrive e si diffonde al giorno d'oggi in ordine all'insegnamento per via telematica gli articoli degni di rilievo sono, se non mi inganno, piuttosto pochi. Comunque, tra questi pochi va annoverato quello di Lourdes Salomón Sancho pubblicato in *Index 36* (2008) 617-636 sotto il titolo *Diritto romano on-line* e relativo all'impianto ed al funzionamento di una tra le varie università catalane a partire dagli anni '90, la UOC (*Universitat Oberta de Catalunya*) di Barcellona. Non importa, in questa sede, fermarsi sul sostrato politico dell'iniziativa. Importa sottolineare con interesse e con rispetto la serietà e l'apertura culturale dei suoi programmi, tra i quali figura anche la storia del diritto romano e del processo giurisdizionale tra privati. Il diritto privato romano effettivamente si riversava (diciamo per due terzi o addirittura per tre quarti) in liti intersoggettive ed in autorevoli decisioni delle stesse da parte di istituzioni statali e ne va dato atto, anche se può dubitarsi dell'opportunità di una sua ricostruzione ed esposizione addossate alle strutture ed alle vicende processuali. Ma non è questo che pongo qui in discussione. Pongo piuttosto in discussione il problema se il racconto ed il commento ad esso relativo, pur se corredato da immagini di docenti in azione e integrato da scambi di domande e di

risposte chiarificative, porti a risultati di sufficiente apprendimento da parte dello studente medio, cioè a prescindere da alcuni augurabili studenti di spiccata levatura. Io direi, francamente, di no. Direi, anzi dico, che anche l'iniziativa dell'UOC non è tale da produrre molto di più della resa, della sedimentazione, nella generalità degli ascoltatori - spettatori - studenti, di una serie più o meno vasta e precisa di notizie. Notizie indubbiamente utilizzabili, ma solo in sede di riflessione didattica ben distinta, cioè in sede di università tradizionale, voglio dire di università 'faccia a faccia'. (Per chi si compiaccia di questi inglesismi, *face to face*, da non confondere benvero con l'amabile *cheek-to-cheek*).

2. Perché insisto in tale incredulità in ogni sorta di insegnamento 'a distanza', cioè in una diffidenza, di cui si trovano le ormai lontane tracce nelle mie *PDR*. 1 (1993) 249 ss. (spec. 261 ss.) e cui ho dedicato uno scampolo della memoria anche nel mio recentissimo librettino su *La tesi di laurea* (2006, p. 8 s.)? Insisto anche in nome di un'esperienza alquanto vasta che ho acquistato, in materia di comunicazioni a distanza, nel settore radiofonico e radiotelevisivo. È un'illusione, mi si consenta, immaginarsi che una manifestazione di pensiero abbia la stessa valenza sull'interlocutore o su un pubblico se operata a distanza (via internet), sia pure con l'integrazione visiva, o se operata in via diretta e immediata, vale a dire col ricorso a faccia a faccia. Non voglio appigliarmi al mare di considerazioni pubblicate nell'ultimo secolo sulla profonda differenza che corre tra l'interpretazione filmistica e quella teatrale e sulle particolarità, nel caso di teatro, della così detta interpretazione 'a soggetto'. Mi è sufficiente fare appello ai ricordi di chi, in sede universitaria, ha fatto innumerevoli lezioni o ha diretto infinite esercitazioni nel vivo di un'aula (sottospecie tutte evidenti di recitazione a soggetto). Ebbene, salvo che abbia pensato ad altro o si sia compiaciuto solo della sua voce (come talvolta grottescamente succede), non è possi-

bile che il docente non abbia continuamente commisurato il tono, i modi, il contenuto stesso del suo comportamento didattico alla realtà cangiante delle reazioni (di approvazione, di dubbio, di evidente incomprensione eccetera) del suo uditorio. Questa realtà di effetti non è rilevabile nella lezione a distanza: la si può solo approssimativamente immaginare, affrontandola solo in parte, e talvolta in maniera peggiorativa, con accorgimenti diversi di voce e di gesti. Il massimo di soddisfazione che in tal modo il docente riesce ad ottenere è la coscienza di aver fatto tutto il possibile per essere stato chiaro ed efficace. Ma la sicurezza di aver captato l'interlocutore o il pubblico, no, gli è preclusa. A molti può importare poco o niente, ma non ad un docente di razza. Almeno così la penso io.

12. *Lupus in satura*

Interesse del tema e grande rigore filologico sono, se vedo bene, le principali caratteristiche dell'articolo che Dario Mantovani dedica a *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio* (pp. 25-62 di *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, cur. B. Santalucia, in *Collegio di Dir. Rom.*, 2007 *Cedant*, Pavia 2009). Il frammento si legge in quel poco che resta di Lucilio, nei versi 784-790 Marx (= fr. 28.29 Charpin), ed è importante perché si riferisce ad una *quaestio* per un *crimen* punibile con pena capitale e perché contiene il riferimento per noi più antico (II sec. a. C.) all'*aquae et ignis interdictio*. Non lo trascrivo e non lo riassumo, ma mi limito a segnalare questa ulteriore particolarità: che la *quaestio* figura presieduta da un personaggio che ha il nome (l'*agnomen*) di *Lupus* e che Lupo compare molte altre volte nelle satire luciliane perché è uno dei bersagli preferiti da quel maldicente del poeta. Chi è dunque Lupo, e perché mai (cioè per quale mai intento maligno) riappare egli in questo luogo? Alla prima

domanda Mantovani, rifacendosi a Th. Mommsen e a F. Marx, risponde che Lupo è da identificare con *L. Cornelius Lentulus Lupus*, console nel 156, censore nel 147, *princeps senatus* nello stesso anno (Mo.) oppure (chi sa) nel 130 (Ma.), e ciò malgrado sia incappato nel 154 in una condanna per *crimen repetundarum* dinanzi a una *quaestio* istituita all'uopo *ex lege Caecilia* (alla singolare *varietas* delle sue vicende dedica un commento addolorato Val. Max. 6.9.10). Quanto alla seconda domanda, non vi sono indizi che portino a rispondere e M. conclude la sua ricerca affermando lealmente (p. 62 nt. 130) che «di sicuro il suo comportamento [di Lupo] è ineccepibile sul piano della legalità». Orbene, se uno studioso attento come il Mantovani non è riuscito a scoprire il motivo specifico della citazione satirica (a parte quello generico costituito dal fatto che il *consularis* Lupo era un rubacchione all'altezza di tanti altri politicanti dell'epoca), non è proprio il caso che ci si illuda noi di indovinare il perché della risata di Lucilio alle spalle di Lupo. Per giungere ad una supposizione verosimile occorre fantasticare, e fantasticare parecchio. Ma come riuscirvi? Non saprei.

13. *Gli omaggi*

Quando si sia raggiunta un'età molto alta, è ben comprensibile che agli studiosi di ogni ramo dello scibile pervenga un numero sempre più esiguo di pubblicazioni (libri, saggi, note) inviati ad essi da altri cultori del ramo. Non è, questo ovviamente non è, che codesti resistenti vecchiarci siano ormai considerati quello che poi spesso sono, cioè dei rottami accademicamente ininfluenti. È piuttosto perché, col trascorrere degli anni, diventa sempre meno improbabile che siano defunti e non piccolo è l'imbarazzo che i loro familiari delle pubblicazioni pervenute con dedica al caro estinto non sappiano proprio che farsi. Se però il giorno fatale non sia ancora giunto, il vegliardo, mi dicono, ha un

compiacimento particolare nel ricevere l'omaggio, nello sfogliarlo, nel trovarlo interessante e acuto (quando lo è), nel rispondere cortesemente al mittente e infine (piacere sommo) nell'incontrarsi di nuovo con vecchie conoscenze (argomenti, problemi, figure) del passato. Sono conoscenze diventate, causa i nuovi studi, un po' diverse da prima, ma sono sempre, o quasi sempre, conoscenze lietamente riconoscibili. Tanto per fare qualche esempio, tra gli ancor molti che potrei fare, volete mettere che soddisfazione ho tratto dalla riveduta, nel giro di poche recenti settimane, del *negotium mixtum cum donatione* (di cui si è occupato R. Scevola, Padova 2008, pp. IX-301) o del Pontificato romano nell'età di P. Licinio Crasso (cui ha dedicato pp. 555 L. Foschini, Napoli 2008), o dal delitto di *furtum* (di cui M. A. Fenocchio, Napoli 2008, pp. XIII-387, ha disegnato genesi, sviluppo e vicende)? Non voglio essere tacciato di 'fare la piazza' ai tre giovani autori, ma, almeno questo, statemi a sentire: leggete i tre libri, perché ne vale la pena e il vecchio cervello vi diventerà effervescente nello scorrerne e ripassarne le pagine. E qui mi fermerei con questa nota, se non sentissi il bisogno di rivolgere un caro saluto al buon Tremellio Scrofa, figura di perfetto gentiluomo che avevo perduto di vista da circa dieci anni (cfr. M. Th. Fögen, in *Hist. Journ.* 18 [1999] 202 nt. 23). Ne parla Macrobio (*Saturn.* 1.6.30) e ne discute (forse con qualche esibizione eccessiva di conoscenze linguistiche) Fenocchio, p. 186 ss., a proposito del decemvirale *furtum prohibitum*. Sottoposto a perquisizione domiciliare per il furto di una scrofa operato dai suoi schiavi, Tremellio nascose la carogna dell'animale sotto il letto su cui riposava la moglie, dopo di che affermò con solenne giuramento di non avere in casa nessuna scrofa, ad eccezione della sua signora che dormiva: accorgimento che gli fece acquistare sia la scrofa rubata che il gradevole soprannome. Per verità, mi è sempre sfuggito e tuttora mi sfugge il solenne impegno che numerosi e rinomati antichisti, sopra tutto tedeschi, hanno dimostrato non tanto nel

dubitare della verità dell'aneddoto, quanto nel discutere circa le probabili diverse origini dell'*agnomen* di *Scrofa* e del 'boshafter Witz des Macrobius'. Ma, si sa, noi napoletani abbiamo il difetto di non prendere sul serio tutte le cose. Si sa.

Napoli, 16 maggio 2009.

CHIOSE DI STORIA E DIRITTO

1. *Queste chiose*

Ho da poco avviato alla tipografia il manoscritto di un piccolo libro intitolato *Appunti e disappunti di un giurista*. E allora che cosa sono queste chiose? Sono altri appunti e disappunti che mi è venuto di stendere e che mi viene di esternare dopo la chiusura del manoscritto. Non escludo che, potendo, continuerò 'usque ad vitae supremum exitum', appunto. So bene di correre il rischio che altri studiosi trovino i miei spunti privi di consistenza, ma può anche darsi che le mie chiose siano viceversa semi preziosi di più profonde riflessioni e magari, chissà, di felici scoperte. Non mi dite impulsivamente: «ma va'». Potreste aver torto. Comunque, che vi costa che io, nel mio piccolo, mi illuda?

2. *Diritto europeo: sí, no, ni*

Un tema in ordine al quale mi illudo ancora di non illudermi è quello del diritto privato europeo. L'argomento continua ad interessare in vario senso i giuristi non solo di estrazione europea, ma anche (particolare molto interessante) di paesi lontani: paesi che evidentemente ritengono opportuno occidentalizzarsi per poter vincere qualche battaglia dello stretto di Tsushima alla maniera dell'ammiraglio Togo. Già in precedenti occasioni io mi sono dichiarato molto diffidente in ordine al processo di superamento

dei vari e distinti diritti nazionali di Europa (cfr., da ultimo, *Marginalia*, I, in *Sem. Compl.*, XX-XXI, 2007-2008, 253 ss.). Il mio 'no' è peraltro in netta minoranza di fronte a molti 'ni' ed alcuni più netti 'sí' che emergono da autorevoli scritti più recenti. Tra questi, spicca la brillante raccolta (aggiornata) di precedenti articoli che è stata pubblicata da Luigi Garofalo col titolo *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo* (Padova, Cedam, 2008, pp. IX-218). Garofalo, studioso molto attento e inoltre felicemente incline a gettare ogni tanto lo sguardo oltre la siepe, dedica un particolare elogio alla 'concezione unitaria del diritto e alla relativa scienza' cui è rimasto fedele per tutta la vita Giovanni Pugliese (cfr. *Diritto romano e scienza del diritto*, Milano, Giuffrè, 1941, 167 ss.) e, diversamente da me, non ne mette in discussione la validità. Ora, siccome Pugliese è stato e rimane una della figure più luminose dei nostri studi, ecco che io chiedo a me stesso, ancora una volta: ho forse torto a pensare (e a non riuscire a non pensare) che la 'scienza universale del diritto' non è umanamente concepibile, visto che la così detta 'teoria generale' è frutto solo di un'astrazione dal concreto e visto che il concreto, su cui essa si fonda, è costituito da realtà diverse, talvolta diversissime tra loro, promananti da nazioni diverse, da storie diverse e da incessanti mutamenti consuetudinari o legislativi? Ho forse torto se ritengo che noi giuristi non dobbiamo farci dominare dall'illusione di essere sacerdoti di valori assoluti e immutabili? Ho forse torto a pensare che il fondamento del diritto europeo (dato e non concesso che lo si voglia immaginare, quanto meno in ordine ai rapporti privati) sta solo nelle decisioni del presente della Unione Europea ed è destinato a mutare con il loro mutamento? Ed infine, ho forse torto a sostenere, in quanto studioso dell'antico diritto romano, che quest'ultimo non va considerato come nobile, ma lontanissimo antenato del così detto diritto europeo, ma va preso piuttosto in considerazione come esperienza preziosa cui giova riferirsi, non meno che

alle altre di cui eventualmente si dispone, nella costruzione e modificazione dei diritti nazionali del mondo? Ebbene, sarà, forse ho torto. Non lo escludo e non mi vergogno di escluderlo. Mi è sufficiente, piú che sufficiente, che si ammetta la possibilità che io abbia ragione. Perché una cosa è sicura. Delle mie idee sono sempre disposto a discutere, ma sta in fatto che di esse ancora non mi pento.

3. *L'esperienza romana*

Dubitare fortemente, come a me succede, che il diritto di Roma antica (e, in particolare, il romano *ius privatum*) sia da ritenere il fondamento, la 'Grundlage', la 'foundation' di quel diritto privato europeo che da qualche decennio stiamo tentando di mettere insieme non significa disconoscerne l'importanza per lo studio dei diritti contemporanei. Al contrario, significa assegnare ad esso un ruolo altissimamente rilevante di 'esperienza', di già vissuto, di già sofferto come problema, quindi capacità di autocontrollarsi nelle intuizioni e nei procedimenti della ricerca. Questo orientamento (nel quale mi fanno autorevole compagnia studiosi che vanno da Capograssi a Orestano) implica certamente che la tradizione giuridica romana la si rispetti e la si apprezzi in larga misura, ma non comporta che la si sacralizzi o comunque che la si esalti come componente vitale del diritto vigente. Non indugero sull'elementare dovere del rispetto per l'antica romanità giuridica perché dall'imbarazzo di dover richiamare alla serietà certi spericolati critici recenti della stessa mi esenta un ottimo e diffuso saggio di Gianni Santucci su *La scienza gaia e la strana idea del diritto romano non romano* (in *Europa e dir. priv.*, IV, 2007, 1057 ss.). Non indugero nemmeno su certe ben note e comunque scusabili esagerazioni in senso opposto, cioè nel senso della sacralizzazione retorica del diritto romano, inteso come seminario

di tutte le perfezioni della modernità, e dei giuristi di Roma intesi addirittura come inventori *in toto* del diritto. Venendo al sodo, ciò che mi preme di porre in evidenza è che le vicissitudini storiche dell'ordinamento antico-romano (sia pubblico, sia privato) solitamente contano ancora molto per la formazione del pensiero giuridico contemporaneo, ma contano ormai soltanto (o quasi esclusivamente) per le preziose analogie e per le sollecitanti anomalie che portano a riscontrare. A conferma di che ritengo utile e istruttivo suggerire la meditazione, tra i lavori più recenti, di due contributi molto interessati alla discussione dei sempre più scottanti problemi del giorno d'oggi: quello dei pregiudizi economici determinati da scorretti comportamenti precontrattuali o tipicamente extracontrattuali. Il mio riferimento è all'articolo di Laura Solidoro, *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale* (in *Teoria e storia del diritto privato*, I, 2008, www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, sez. 'Contributi') ed al volume di M. Floriana Cursi su *L'eredità dell'actio de dolo' e il problema del danno meramente patrimoniale*, Napoli, Jovene, 2008, pp. XII-281. La Solidoro, che si richiama anche ai suoi precedenti saggi, mostra senza volerlo una sorta di malcontento (non di scetticismo, però) per gli scarsi elementi di riflessione offerta in tema dalle fonti romane, ma su questi elementi di riflessione si ferma e dimostra essere molto utile fermarsi. La Cursi dedica alla sua tematica una ricerca davvero esemplare per acume e diligenza, percorrendo pazientemente tutto il lungo e tortuoso cammino che porta da ciò che resta delle fonti romane sino alle questioni contemporanee, tuttavia con le sue pagine implicitamente suggerisce che al vivo insegnamento del diritto romano si arriva non tanto percorrendo passo passo a ritroso quel lungo cammino, quanto ricorrendo all'aiuto di una sorta di 'by-pass' della fantasia. O per lo meno così pare al giusromanista incallito ch'io sono.

4. *L'insegnamento giusromanistico*

Il giusromanista incallito che io sono dovrebbe, se fosse conseguente a se stesso, escludere il ricorso a categorie moderne allo scopo di rappresentare ai giuristi dell'oggi il diritto dell'ieri o dell'altr'ieri romano così come era, o meglio così come egli lo vede e crede che fosse. Ma un momento. Se il giusromanista utilizzasse esclusivamente i suoi schemi ricostruttivi nel parlare di diritto romano in sede di insegnamento universitario o, più in generale, di rapporti comunicativi con i giuristi dell'oggi, assai difficilmente sarebbe capito da chi lo ascoltasse e forse altrettanto difficilmente si renderebbe conto di non essere capito o ben capito (ciò non fosse altro perché userebbe largamente il linguaggio latino e greco). Subentrerebbe, al novanta per cento, l'incomunicabilità. Ecco perché il giusromanista, sia pure compiendo un sacrificio, ha il dovere, nelle specifiche sedi di cui sopra, di tradurre al meglio il frutto delle sue ricerche in linguaggio giuridico moderno, adeguandosi il più che gli sia possibile alle categorie giuridiche attualmente correnti, oltre alla lingua viva del luogo dove insegna o comunica. Questo suo sacrificio comporta l'utile della fruibilità della sua esperienza da parte degli studenti e dei giuristi dell'oggi in genere, anche se implica anche (è inutile nasconderselo) il rischio di difettose esposizioni o di notevoli malintesi. Comunque non direi che sia dubbia la grande utilità pratica dell'operazione. Per quel che concerne la mia personale esperienza universitaria, dirò che ho cercato di conciliare le due esigenze (quella scientifica della ricostruzione criticamente esatta del diritto romano e quella pratica della sua traduzione in termini moderni) mediante una diversa impostazione delle lezioni di cattedra e delle esercitazioni di istituto. Le lezioni di cattedra (tre alla settimana, generalmente nelle ore antimeridiane e a giorni alterni), essendo intenzionalmente dirette all'auditorio generale degli studenti, erano formulate secondo schemi di in-

quadramento affini a quelli del corso di istituzioni di diritto privato vigente, salva la cura di fornire fin dall'inizio le nozioni processuali indispensabili alla comprensione di molte figure del quadro: su questa traccia si muove pertanto l'esposizione del mio manuale di *Diritto privato romano*¹², Napoli, Jovene, 2001, rist. 2006. Quanto alle esercitazioni di istituto (aperte certo a tutti gli studenti, ma in realtà frequentate da un numero piú ridotto di interessati e diligenti), ne dirigevo una settimanale di un paio d'ore pomeridiane a vantaggio di un primo gruppo di discenti ed affidavo ai miei assistenti il compito di riprodurla per altri gruppi, se necessario, nei giorni successivi, basando tutto sulla lettura e sull'interpretazione delle *Institutiones* di Gaio. Lontano dal pretendere che le mie usuali modalità di insegnamento siano state le migliori, le ho qui riassunte solo a titolo di testimonianza o, se si vuole, di confessione.

5. 'Bagatelle transfrontaliere'

1. Ma veniamo ai nostri giorni. A partire dal primo gennaio 2009 ha preso a funzionare in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea (Danimarca esclusa) un nuovo tipo di processo civile: il procedimento per le controversie di lieve entità tra frontalieri. In aderenza alla vecchia terminologia del Codice Austriaco ('Bagatellensachen', §§ 448 ss.) parlerò per esso di procedimento bagatellare, ma vedrete che molti preferiranno, si sa, l'inglese dello 'small claim', la pretesa piccola piccola. La novità è stata escogitata, dopo i consueti travagli elaborativi, dal Parlamento e dal Consiglio di Europa, che l'hanno riversata nel regolamento CE n. 861/2007 reso pubblico nella G.U.U.E. n. 199 del 21 luglio 2007. In breve: a) le controversie tra frontalieri, cioè tra dirimpettai rispetto ad un confine internazionale, possono essere rimesse ad una procedura alternativa semplificata e piú economica; b) il beneficio è limitato

alle cause di stretto interesse economico che siano di valore sino a 2000 euro, piú interessi e spese; c) maggiori precisazioni (non poche) nei 29 articoli del provvedimento (sul quale cfr. V. Pozzi, *Il rito bagatellare europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 616 ss.; L. Piccinini, *Il nuovo procedimento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1217 ss.).

2. Facile, no? Tanto facile che vien fatto di chiedersi se non sia piú comodo e spiccio ricorrere, nelle località di frontiera alla giustizia ordinaria dei giudici di pace e simili. Chi approfondirà la lettura del complesso provvedimento risponderà forse di sí. E darà forse ragione alla mia diffidenza nei riguardi dell'unificazione europea. Diffidenza piú volte manifestata (da ultimo in *La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista*, Napoli, Jovene, 2007, 175 ss.), la quale non tocca certo l'unità monetaria e nemmeno la conformità tra loro degli ordinamenti nazionali, ma si riferisce – insisto, insisto – al sogno dell'unità giuridica ad alla realtà di una pletorica, ingombrante e costosa organizzazione internazionale (a cominciare dal Parlamento di Strasburgo). Organizzazione che lavora poco e male e che cerca di giustificare se stessa mediante il concepimento, la gestazione e il parto di regolamenti plurilinguistici del tipo di quello veramente bagatellare accennato in questa nota.

6. *Diritto e prassi*

La libidine normativa da cui sono pervasi, in buona parte anche al fine di giustificare i propri stipendi, gli affollati uffici dell'UE, non è solo, a mio parere, confinante col ridicolo. E anche illusoria negli effetti. Vero è che la legge e la normazione scritta prevale di regola (fatte salve ben limitate eccezioni) sugli usi e sulla consuetudine e che vari ordinamenti, tra cui quello italiano, negano efficacia anche alle usanze *praeter legem*. Tutto questo però non basta a

contrastare la crescita e la diffusione *in concreto* della prassi, anzi delle prassi diverse e derogatorie locali o comunque specialistiche.

Si legga in proposito la recente raccolta di ottimi contributi curata e introdotta da Lucio Bove nel volume dal titolo *Prassi e diritto: valore e ruolo della consuetudine*, Napoli, Jovene, 2008, pp. XIV-359; tra le righe di questo interessantissimo libro la prassi spunta ad ogni momento come è per l'erba tra i sassi, cioè con i caratteri della inevitabilità e della irresistibilità. Le leggi che la contrastano sono indubbiamente autorevoli, ma non hanno virtù analoghe a quelle delle sostanze chimiche diserbanti. Ed è un bene, tutto sommato, che sia così. È un bene che il diritto, in un modo o nell'altro, si adegui alle esigenze della società civile che si evolve. È un bene che esso sia 'diritto vivente'.

7. *Il nozionismo giuridico*

Il giusromanista incallito autore di queste note è anche un vecchio professore universitario fortemente preoccupato della possibilità, se non addirittura della probabilità, che la cultura superiore in genere e quella giuridica in particolare siano, in Italia e fuori, in precipitosa decadenza. Gli è concesso parlarne, a titolo di appendice, fuori dei denti? Suvvía, ci si renda conto che i problemi da risolvere affinché vi siano ed operino validi giuristi non si limitano a quelli dell'insegnamento universitario, ma si estendono alla sfera dei concorsi pubblici, cioè dei modi in cui si procede all'assunzione dei magistrati ed al riconoscimento dell'esercizio professionale ad avvocati, a notai ed affini. Lasciando per il momento da parte il tema delicatissimo dell'acculturazione superiore, occupiamoci del resto. Posto che dalle università statali esca una certa percentuale di persone effettivamente e degnamente preparate (il che non è da confondere col fatto che a costoro sia elargito il titolo formale

di dottore), come passare ad ulteriore cernita di questo materiale umano? Con un concorso pubblico, certo. Ma quali devono essere le modalità di ammissione dei concorrenti e di affidante esame selettivo dei concorrenti ammessi? Sino a qualche decennio fa la risposta era ovvia: tutti gli aspiranti erano sottoposti da apposite commissioni esaminatrici ad un certo numero di opportune prove selezionatrici scritte e, se superavano le stesse, passavano a sostenere un certo numero di opportune prove selezionatrici orali, dopo di che si formulava una graduatoria finale. Se si procedeva con onestà, con competenza e con diligenza alle valutazioni degli elaborati scritti e dei colloqui orali, non rimaneva che proclamare vincitori del concorso (nazionale o locale) i meglio classificati oltre un limite minimo o, in certe ipotesi, tutti quanti i classificati da un certo minimo di valutazione in su. Senonché l'aumento fortissimo di concorrenti verificatosi negli ultimi tempi ha indotto a far precedere le prove vere e proprie da una selezione preventiva basata su 'test', o 'quiz' che dir si voglia. In certi concorsi (ad esempio, quello notarile) sono ammessi a concorrere solo coloro che abbiano risolto in modo positivo (cioè con l'indicazione della risposta esatta) tutti i 'test' o il maggior numero di 'test'. È in ciò un primo errore o una prima iniquità: i 'test', infatti, non solo aiutano molto (troppo) la fortuna dei partecipanti, ma anche e soprattutto impongono a questi ultimi più uno sforzo di memoria e di tempi brevi che un minimo di ragionamento critico. Nel sospetto di ciò, io ho voluto sottoporre me stesso ad una serie di 'quiz' televisivi allo scopo di accertare se fossi in grado di rispondere in pochi secondi e con assoluta sicurezza non dico a tutte le svariatissime domande, ma almeno alle domande cui avrei dovuto presumibilmente rispondere al volo. Sarà perché sono un tardigrado del pensiero (e non me ne rendo conto), ma fatto sta che varie volte, pur essendo sicuramente a conoscenza dell'argomento, non ho rispettato il minimo di tempo o addirittura non ho risposto. Volete un esempio?

Eccovelo. Alla domanda «Cosa promise Don Chisciotte a Sancho Panza purché fosse diventato suo scudiero» le risposte offerte erano: una montagna di soldi, una donna bellissima, il governo di un'isola, un castello. Se avete letto bene il romanzo, siete proprio sicuri che la risposta esatta è la terza o solo la terza? Conclusione: vi è un *quantum* (che non so qui precisare) di aspiranti esclusi dalla partecipazione effettiva al relativo concorso a causa della loro scarsa inclinazione, o almeno a causa del loro scarso allenamento, al sistema e ai tempi ristretti dei 'quiz' preliminari. Un'ingiustizia oltre che un'idiozia.

Napoli, gennaio 2009.

CHI HA UCCISO LIBERTY VALANCE?

1. Luigi Labruna mi ha inviato in dono una copia del suo ultimo libro intitolato *Maestri, amici, compagni di lavoro* (Napoli, Jovene, 2007, p. viii, 450, con ampia dotazione di fotografie). La copia mi è stata consegnata lunedì 17 dicembre 2007 da un commesso della casa editrice che aveva altri esemplari da recapitare ad altri destinatari. Tra questi vi era evidentemente Franco Casavola, visto che il volume consegnato a me portava una cordiale dedica manoscritta dell'autore a lui. La conferma mi è venuta da una conversazione telefonica con Casavola, tra le cui mani era pervenuta una copia con dedica manoscritta a me. Ciò posto, io e Casavola ci siamo accordati di evitare lo scambio tra noi e di tenere ognuno la copia destinata all'altro, questo anche per evitarci di fare paragoni tra le dediche manoscritte e di sentirci, l'uno o l'altro, non si sa mai, minorato e deluso. Ma, state attenti, debbo subito aggiungere che, per quanto mi riguarda personalmente, ogni delusione è da escludere perché sapete come leggiamo i libri noi animali universitari: prima uno sguardo al titolo e al sommario, poi il controllo dell'indice finale dei nomi per vedere se e quanto si sia stati citati, poi ancora una scorsa delle note a piè di pagina per sapere che si dice (bene o male) di noi e che si dice (male o bene) di qualche nostro concorrente, infine (ma non sempre) un rapido sorvolo del testo in corpo dieci con

* A proposito di Luigi Labruna, *Maestri, amici, compagni di lavoro* (Napoli, Jovene, 2007) pp. viii, 450.

qualche breve sosta nelle pagine ove benevolmente si discute (o maledettamente si contesta) la tesi su questo o quel punto che abbiamo tanto lucidamente argomentato in precedenza altrove. Ebbene l'insieme di queste operazioni mi ha portato a concludere che meglio di così Labruna non poteva trattarmi. Molti tra coloro cui sono antipatico, ne sono sicuro, dopo aver letto queste pagine verranno da me pentiti a Canossa. Tutto sta, beninteso, che queste pagine le leggano.

2. Io che le ho lette (o meglio, che le ho rilette veramente dopo averne preso conoscenza superficiale «alla professorata») devo ad esse, e non voglio nasconderlo, un ringraziamento speciale e vi spiego perché. Giusto il giorno prima di riceverle (era la domenica 16 dicembre) avevo finalmente apposto il «si stampi» all'ennesima manciata delle bozze di stampa del mio libro su *La ricerca del diritto* (sottotitolo: *Spunti di un giusromanista* [Napoli, Jovene, 2008] p. 182): un libro, «ultimo» in molti sensi, composto da sedici articoli, tre dei quali inediti e gli altri minutamente riveduti e snelliti, tutti dedicati ai problemi di metodo della ricerca ed alle inevitabili discussioni relative. Siccome io queste discussioni protrattesi per molti decenni le sentivo (o risentivo) tutte in una volta e con una intensità piuttosto marcata che è propria del mio carattere e siccome a tutto il resto si aggiungeva per certi motivi una punta di ineliminabile amarezza che solo con grande fatica sono riuscito a contenere se non proprio a mascherare, confesso che ero letteralmente sfinito. Come sempre faccio in occasioni del genere, avevo cercato alla cieca con la mano uno dei libri così detti di varia lettura di cui sono pieni in voluto disordine due grossi scaffali che costituiscono il mio *chevet*, ma sfortuna aveva voluto che la scelta cadesse su *La marcia di Radetzky* di Joseph Roth: un romanzo (se lo vogliamo chiamare così) che ho letto e ammirato più volte, ma che, diciamola franca, non è proprio fatto per sollevare

lo spirito. Pensare che proprio lí accanto c'era sullo scaffale *La Certosa di Parma* ed eccomi invece condannato a patire punto per punto la decadenza degli Asburgo dalla battaglia di Solferino sino alla morte dello stravecchio Francesco Giuseppe e dell'ultimo e squallido erede della breve dinastia dei von Trotta. Fortunatamente la scossa del risveglio mi è venuta, a distanza di nemmeno ventiquattro ore, dalla vista di quell'affascinante copertina, tutta alberi e luci intercalate, del volume di Labruna appena arrivato. Lasciando a mezzo la *Radetzkymarsch* nella versione lugubre di Roth, mi sono messo a sfogliarlo e ho fatto bene.

3. Ho fatto bene perché (non lo direi se non lo pensassi) il libro è tanto attraente quanto singolare. È attraente perché affollato da persone che l'autore ha tutte molto care e tutte sa rendere quasi altrettanto care al lettore. Singolare perché di queste persone da lui conosciute o frequentate nel giro di quarant'anni e passa l'autore vede sempre e soltanto i meriti, non dico nascondendone i lati meno buoni, ma addirittura ignorandone (a cominciare da me) le ombre o almeno le penombre. Può darsi che sia per bontà, ma, conoscendone il carattere, io penso che Labruna davvero non scorga (forse freudianamente «rimuova») ciò che dei suoi maestri e amici e compagni di lavoro, anche se e quando sia stato da essi maltrattato, gli dispiacerebbe avvedersi. Il bosco della copertina da lui non è scrutato nel folto dei rami e nel buio delle radici, ma è guardato e descritto solo nelle aperture di luce. E i personaggi con cui egli conversa e ci induce a conversare indirettamente non hanno nulla in comune con i morti apparentemente vivi che dialogano in certe famosissime opericciuole di Luciano di Samosata: no, sono tutti pienamente vivi anche quando, cominciando da Antonio M. Babakos e da Gérard Boulvert, sono purtroppo già da tempo morti. Il quadro è insomma un quadro confortante di freschezza e di bontà, reso ancora più gradevole dallo stile semplice e spontaneo

nell'espressione, alla quale hanno dato un ben distinto e attentissimo supporto di note, tra tutti i suoi devoti allievi (dire affezionati per costoro sarebbe troppo poco), Felice Mercogliano e Alessandro Manni.

4. Ma è tutto vero ciò che si legge in quest'opera? Per carità (mi precipito ad assicurarlo), non è affatto che io metta sventatamente in dubbio la buona fede di Labruna come narratore. E solo che la verità delle cose che si vedono, più ancora quella delle cose che si ricordano, molto più ancora quella delle cose di cui si sente o si è sentito parlare, è una verità sempre incerta, talvolta tanto insicura e vaga da confinare con la leggenda o da trasformarsi addirittura in mito. Noi storici, sopra tutto noi storici ne siamo ben consapevoli, ed appunto perciò abbiamo il dovere di sottoporre qualunque racconto che ci venga fatto a valutazione critica. Leggete, ad esempio, le pagine (318-324) che Labruna dedica ad un profilo della complessa figura di Edoardo Volterra e, per inciso, anche ai rapporti «non proprio sciolti e idilliaci» che questi ebbe per molti e molti anni con me. Trascrivo: «Una volta i due, per incontrarsi e parlarsi, credo di un concorso universitario, dovettero ritrovarsi per caso (una casualità accuratamente predisposta, con il loro silente assenso, da navigati plenipotenziari ...) non a Napoli o a Roma, ma più o meno a metà strada, nella biblioteca dell'Abbazia di Montecassino, raggiunta faticosamente e nella stessa ora dello stesso giorno indipendentemente dall'uno e dall'altro, rispettivamente accompagnati dai due allievi, per inesistenti e urgenti necessità di consultare le fonti». L'episodio, lo riconosco, è stupendo in quella sua sceneggiatura tra i codici antichi dell'Abbazia, ma sento il dovere di versare acqua sul fuoco e di attestare, a distanza di mezzo secolo, che in realtà l'incontro tra me e Volterra si svolse in una modesta trattoria ai piedi del colle, ove mangiammo pasta all'uovo ed abbacchio ed ove il conto (*ubi maior*) lo pagò lui. Di più. Quanto alla presenza di

un terzo (non anche di un quarto) invitato, che nella specie fu il mio allievo Franciosi, il particolare è esatto, ma il vero motivo di esso fu, se volete proprio saperlo, che né Volterra né io desideravamo in quel momento (si era nel 1964) incontrarci a quattr'occhi: Volterra temendo che io gli chiedessi un favore personale che non voleva farmi e che in seguito non mi ha mai fatto, io temendo che Volterra credesse che io volessi chiedergli (come infatti non gli ho mai chiesto) quel tale favore. Che volete? Eravamo fatti così.

5. Questi frammentari ricordi, insieme con molti altri che mi porterò nella tomba, mi spingono a chiedermi ancora una volta se il mondo universitario in cui ho vissuto non sia, *mutatis mutandis*, qualcosa di analogo al Far West dell'ormai vecchissima America ottocentesca. Penso di sí, ed il libro di Labruna e dei suoi ricordi me ne convince ancor di piú. Anche se io non ho le fattezze di Ringo Kid ed anche se solo una volta mi è capitato in guerra di scaricare spaventato la pistola contro un figuro sovietico (forse uno sbandato, forse un partigiano, forse un povero diavolo di passaggio) che mi sparava addosso ancora piú spaventato di me e che comunque sparí presto nel nulla, anche se Volterra non ha mai avuto i tratti dei fratelli Plummer, anche se il buon (che so io) Max Kaser non ha mai bevuto nemmeno la centesima parte di quanto era solito trincare Josiah Boone ed anche se l'O.K. Corral era tutto diverso dall'Abbazia di Montecassino, vi è qualcosa che accomuna e che unisce tutti questi fantasmi e che li rende, Dio mi perdoni, affascinanti. Ricordate *L'uomo che uccise Liberty Valance*? È uno degli ultimi western del grande John Ford (1962) e si svolge nel piú lontano e rude borgo dell'Ovest, avendo quasi sempre a teatro una disadorna cucina in cui si arrostitiscono sulla brace bistecche e l'attiguo modesto locale in cui le bistecche vengono consumate alla buona, con generoso accompagnamento di birra, dalla gente piú varia, tra cui il forte e taciturno cow-boy John Wayne (Tom Doni-

phon) e, di tanto in tanto, il bieco e attaccabrighe pistolero Lee Marvin a tutti noto come Liberty Valance. Ebbene, quando il pistolero Liberty Valance supera ogni limite di sopportabilità, ecco che dalla cucina scatta esasperato a sfidarlo il giovane idealista e avvocatucolo James Stewart (Ramson Stoddard). Nel buio della sera i due escono a scontrarsi all'aperto, ma Liberty Valance non ha il tempo di sparare perché un colpo al cuore lo fredda. Chi è stato? Stoddard naturalmente. Così sul momento pensa lui che ha sparato, così pensano tutti gli astanti, i quali poi entusiasti lo manderanno a rappresentarli a Washington e lo faranno senatore. Ma quegli che ha colpito veramente Liberty è stato, con un simultaneo colpo del suo fucile infallibile, il generoso Tom Doniphon. Stewart lo rivelerà sinceramente ad un giornalista molti anni appresso, quando tornerà sul luogo per i funerali di Wayne. Ma il giornalista farà in pezzi, dopo aver un poco esitato, la pagina del suo taccuino. Perché? Perché, egli dice (e così vi ammonisco e vi confermerà, spero, Labruna), perché (anche in quello accademico) «nel West quando la leggenda diventa realtà vince la leggenda».

VIII

IN MEMORIA DI GENNARO FRANCIOSI

1. Contro il male insidioso e perfido che lo ha aggredito Gennaro Franciosi si è battuto tenacemente per anni. Ha vinto varie battaglie di arresto ma l'ultima no, ed è stata la disfatta. Noi suoi amici, che abbiamo seguito con crescente trepidazione, cercando di non farne mostra nemmeno nei nostri incontri privati, la tristissima vicenda, non dobbiamo oggi mostrare dolore, mestizia, rimpianto. Non dobbiamo portare all'aperto sentimenti di commozione che inevitabilmente si tradurrebbero in parole di cui si è ormai impadronita da secoli e millenni la piovra della retorica. Franciosi non lo meriterebbe. Ciò che egli merita è che si ricordi in serenità la sua limpida figura di uomo, di ricercatore scientifico e di docente. Una figura che non ha bisogno di ornamenti e che io, nella veste del più vecchio tra i moltissimi che lo hanno avuto caro, cercherò, nei limiti delle mie capacità, di tracciare e di valutare criticamente.

2.1. La vita. Nato a Scafati, in quel di Salerno, nel 1935 (precisamente, il 9 settembre), Gennaro Franciosi è venuto meno il 6 settembre 2004, tre giorni prima di compiere il sessantanovesimo anno. Nell'Università di Napoli, allora unica istituzione superiore di studi a disposizione della Campania e delle Calabrie, fu immatricolato nel 1953 e seguì con risultati eccellenti tutti i corsi della Facoltà di Giurisprudenza distinguendosi particolarmente nell'ambiente giusromanistico: ambiente che allora, nel rispetto profondo da tutti professato verso l'alta figura dell'ormai vecchio ma

ancora lucidissimo Siro Solazzi, faceva capo a Mario Lauria, a Francesco De Martino ed a me. Le lezioni di De Martino su Roma arcaica lo affascinarono e fu con De Martino che, nel novembre 1957, Franciosi discusse la tesi di laurea sull'evoluzione dell'*hereditas* alla luce del regime dei *sacra*, cioè dei culti familiari e gentilizi propri, ciascuno con le sue specificità, delle famiglie romane. (Di quelle *familiae*, facenti parte di piú ampie *gentes*, delle quali il *pater* era il monarca e trasmetteva, di solito mediante testamento, la sovranità e l'annesso patrimonio di beni essenziali e di culti religiosi agli eredi, anzi preferibilmente ad un solo ed unico successore da lui prescelto come il piú degno e il piú capace di tenere uniti gli altri eventuali fratelli, evitando o almeno ritardando con ciò la scissione di tutto il complesso e il suo depotenziamento sociale ed economico). Il giudizio della commissione esaminatrice, della quale Lauria ed io (oltre il relatore De Martino) facevamo parte, risultò talmente favorevole che sboccò nel massimo dei voti, nella lode e nella dignità di stampa. Fu solo a questo punto che io, mentre da un lato gli consigliai di premunirsi un futuro dignitoso partecipando al concorso in magistratura, dall'altro lato assunsi Franciosi, assenziente De Martino, come assistente alla mia cattedra di Istituzioni di diritto romano. Ed assistente attivissimo (dapprima a titolo di volontario, cioè senza paga, piú tardi a titolo di straordinario, cioè con una minima remunerazione mensile) egli mi fu per un decennio a partire dall'anno accademico 1958-59.

2.2. Non mi chiedete come mai Franciosi passò così rapidamente da De Martino a me. Vi risponderò l'incredibile ma vero, e cioè che in quell'epoca magica degli anni Cinquanta e Sessanta l'Istituto di diritto romano del nostro Ateneo era una comunità, anzi una comunione felice di maestri e di allievi. Una sorta di «comunione a mani congiunte», e perciò strettamente unitaria, nella quale ferveva la dialettica quotidiana, non esistevano ripartizioni, sotto-

gruppi, rivalità, carbonerie, fazioni, sangiaccati ed altre miserie del genere, né ancora si era pienamente manifestata la per noi dolorosissima segregazione progressiva nei suoi peculiari problemi scientifici ed esistenziali di Mario Lauria, vale a dire di colui che ci aveva per primo scoperti e spronati alla ricerca. Man mano che Lauria si ritraeva gelosamente in se stesso (ed in un ristretto gruppo di fedelissimi che portavano inevitabilmente a pensare ai «consiglieri segreti» dell'Enrico IV di Luigi Pirandello) De Martino ed io diventammo per necessità di cose (e tali siamo rimasti sino alla fine di lui avvenuta nel 2002) come due rami diversi dello stesso tronco. Due amici assolutamente privi di gelosie reciproche e di rivalità accademiche: lui fortemente impegnato, sempre più impegnato nella vita politica oltre che in quella accademica; io non meno fortemente portato alle incombenze molteplici e minuziose della vita universitaria e pertanto, a dir così, più «visibile» come esponente dell'Istituto (ed anche, ahimé, più esposto a certi attacchi esterni, nonché a qualche timida congiura di palazzo su cui intendo sorvolare). Dunque, sebbene Franciosi si sia sempre e generosamente professato mio allievo e solo allievo mio, io sento il dovere di riconoscere lealmente che l'onore di essergli stato maestro mi spetta solo nella misura in cui io gli ho personalmente trasmesso quanto di buono già non aveva appreso da De Martino e da Lauria. Ma perdonate la divagazione (se di divagazione si tratta) e torniamo ai fatti e alle date.

2.3. Nel 1960, vinto facilmente il concorso relativo, Franciosi entrò in magistratura, nella quale avrebbe prestato impeccabilmente servizio sino al 1970, anno del conseguimento della cattedra universitaria. In questo frattempo, mentre noi dell'Istituto provvedevamo a piazzare via via su cattedra un primo gruppo di nostri puledri (dopo il felice esordio di Franco Bonifacio, si incalzarono l'un con l'altro Bretone, Amirante, Casavola, Grelle, Bove), Franciosi pub-

blicò la sua prima, la sua seconda, la sua terza monografia in volume, e in più una ventina di articoli di minore ampiezza (volumi e articoli di cui parlerò più diffusamente tra poco). Dopo il conseguimento della libera docenza nel 1963, la sua notorietà nel mondo romanistico italiano e straniero si affermò tanto rapidamente che io ritenni doveroso compiere il sacrificio (fu un sacrificio, credetemi) di cedergli nel 1968 l'incarico (che espletavo appassionatamente da circa vent'anni) dell'insegnamento della materia metodologicamente fondamentale dei nostri studi, l'Esegesi delle fonti del diritto romano: incarico che avevo ereditato dal maestro Siro Solazzi e che da Franciosi è poi passato ad un giusromanista più giovane dall'intelligenza non meno lucida della sua, Luigi Di Lella. Ma ormai la grande svolta era prossima. Franciosi venne chiamato all'Università di Ferrara per riempire, in compagnia del mio, suo, nostro carissimo Francesco Guizzi, il vuoto di iniziative e di simpatie che vi aveva lasciato da cattedratico l'esuberante Luigi Amirante col passaggio improvviso alla nuovissima Università di Salerno. A Ferrara insegnò le Istituzioni di diritto romano, dapprima come incaricato e subito dopo, a partire dal 1° gennaio dell'anno accademico 1969-70, da titolare. Aveva infatti finalmente vinto, che dico?, aveva trionfato nel concorso nazionale a cattedre. Un successo che gli sarebbe spettato già in precedenza e che io, il più appassionato sostenitore (nessuno me lo disconosca) di tutte le fortune dei nostri napoletani, celebrai festosamente invitando a pranzo la terna vincitrice e quanti altri di Napoli vollero accettare (assenti, purtroppo, Lauria e De Martino). Li invitai, naturalmente, in quel mio Circolo dei canottieri Savoia, sito sul molo di Santa Lucia, nel quale sono convenuti per anni e decenni come miei ospiti giusromanisti di ogni parte di Italia e di Europa, non importa se amici o nemici, purché fossero di buona lena scientifica e, subordinatamente, di buon appetito.

2.4. All'Ateneo di Ferrara Franciosi si prodigò sino al 1974, puntualissimo nelle sue funzioni, stimatissimo dai suoi colleghi, rispettatissimo dai suoi studenti. Dopo di che, in coincidenza con l'uscita dall'insegnamento dell'ormai settantenne Mario Lauria, venne chiamato a Napoli giusto trent'anni fa (e non senza qualche maretta accademica, piú tardi felicemente superata, della quale io fui, tanto per cambiare, il bersaglio). Fu cosí che, essendo io a mia volta passato come successore di Lauria alla prima cattedra di Diritto romano (e ciò per far posto nell'insegnamento delle Istituzioni ad altri allievi frattanto affermatosi), Franciosi mi divenne collega come titolare della seconda cattedra di Pandette. Trascorsi altri venti anni ed essendo uscito di scena anch'io, quando nel 1994 si costituí la Seconda Università napoletana, in cui oggi ho l'onore di parlare, egli scelse di trasferirvisi, pur conservando l'insegnamento del Diritto romano anche nella Prima, e vi svolse da cattedratico, da incaricato di altri insegnamenti romanistici, da preside della Facoltà giuridica per quattro elezioni triennali consecutive, da missionario in terra di Russia, la molteplice attività di cui vi hanno parlato prima di me, con ammirazione e con riconoscenza, il Rettore ed il Preside suo successore.

3.1. Forse il catalogo di avvenimenti che ho appena finito di tracciare sarà parso a qualcuno di voi troppo lungo. Invece, credetemi, la cronaca della vita accademica di Gennaro Franciosi è stata da me sintetizzata al massimo e non è priva di volute lacune. Lacune che riguardano particolarmente il lato strettamente personale della sua vicenda terrena di gioie, di dolori e di tanti, tantissimi episodi che a me ed ai suoi stretti amici rimangono gelosamente chiusi nel cuore.

3.2. Per quanto personalmente mi concerne, vi dirò solo questo. Franciosi è stato il primo dei miei allievi che mi abbia scopertamente dedicato (nel 1961) la sua «opera

prima». Sino ad allora (particolarmente a Santi Di Paola e a Franca La Rosa, da me accuditi negli anni di una carriera da cattedratico che ha avuto inizio a Catania nel lontano dicembre del 1942) io avevo esplicitamente chiesto a tutti di non farlo perché, essendo di età ancora non rispettabilmente matura, volevo evitare ai maldicenti, di cui il mondo universitario rigurgita, il «gran dispetto» di parer loro, con indiretto eventuale pregiudizio degli allievi, un troppo compiaciuto maestro. Come maestro (maestro con la emme minuscola, beninteso) avrei dovuto essere testimone delle sue nozze, ma non riesco a ricordare per quale contrattempo non lo fui. Fatto sia che la cerimonia si svolse felicemente a Sorrento e che, al momento di involarsi per il viaggio di miele, i due sposi trovarono che il «maggiolino» (l'automobile Volkswagen) di lui si rifiutò di mettersi in moto per misteriose ragioni tecniche. Fortuna per loro che l'onnipotente e onnivale Guizzi, lasciando ai parenti ed amici il compito di occuparsi dello spinterogeno e quant'altro, li prese su nella sua auto e li portò nel luogo stabilito, che è rimasto e rimarrà sempre noto a lui solo. Sorvoliamo. Mi importa solo testimoniare che l'essersi fatto una famiglia, con figli che sopravvennero e che crebbero e che gli dettero le solite preoccupazioni, ma in maggior numero tante soddisfazioni, fece molto bene a Franciosi. Gli piacque molto prender casa ad Ercolano, a modica distanza (ma a distanza) da Napoli, ed addobbarsela a modo suo. Ne faceva cenno spesso, ma sempre parcamente «sfumando» su tutto, come era nel suo carattere riservato e discreto.

3.3. Ora che ci penso, ospite a casa Franciosi (una volta rinviando per questo e una volta rinviando per quello) neanche sono stato mai. In cambio sono stato due volte ospite di Franciosi in Università per farvi lezione. La prima volta fu a Ferrara, in tempi vicinissimi all'arcifamoso «Sessantotto» dei movimenti studenteschi, e parlai, ricordo, della «rivoluzione della plebe» (argomento che era stato frutto

di lunghe discussioni proprio con Franciosi e con Guizzi, Giuffrè, Labruna, Melillo: amici tutti, ovviamente, ringraziati nella prefazione del libro che ho pubblicato sul tema). Gli studenti ferraresi (molti dei quali arricchiti dagli incolti barboni che allora andavano di rigore) mi ascoltarono a fronte aggrondata, ma in silenzio. L'unico rilievo lo fece, piú al destino che a me, un «barbudo» piú barbuto degli altri, lamentando piuttosto deluso che la rivoluzione della plebe romana contro il patriziato, essendo avvenuta 2500 anni prima della nascita di Karl Marx, non era stata una vera e propria rivoluzione proletaria ma una «rivoluzione borghese». Io rimasi piuttosto interdetto, ma mi ripresi *in extremis*, ricordandogli che Marx ed Engels hanno autorevolmente affermato, nel Manifesto comunista del 1848, che «la storia di ogni società sinora esistita è storia di lotta di classe». Ecco forse la ragione per cui molto piú facile mi riuscí, una ventina di anni dopo, una seconda lezione fatta proprio qui a Santa Maria Capua Vetere, nel Palazzo Melzi della Seconda Università. In fondo, «giocavo in casa», o quasi in casa, e scelsi non mi sovviene piú quale argomento: un argomento borghesissimo, addirittura agrario, nel corso del quale avrei dovuto parlare anche dei quattro «*animalia quae collo dorsove domantur*» (buoi, cavalli, asini e muli) cosí tanto importanti per l'agricoltura di Roma antica e per il diritto ad essa relativo. Solo che, nell'indicazione dell'umile bestiame casareccio, mi sfuggí di mente il nome dell'ultimo dei quattro. Per fortuna c'era al mio fianco sulla cattedra lui, Franciosi, che prontamente mi suggerí il mulo latitante dalla mia memoria. Gliene fui tanto grato che ancor oggi nel mio «lessico familiare», cioè in quelle associazioni personali di locuzioni e di idee tanto gentilmente descritte in un suo libro famoso da Natalia Ginzburg (1963), il «malo di Franciosi» fa sempre coppia lieta e innocente con la filastrocca (non so se la ricordate) che ha inizio con le parole «il baco del calo del malo».

4.1. Ma non fatemi cedere ancora alla tentazione dei ricordi. Basta con le memorie liete e tristi. Parliamo della attività accademica e della produzione scientifica di Franciosi negli anni della sua «lunga marcia» dal 1958 sin quasi alla vigilia della sua scomparsa. Il quasi cinquantennale percorso può dividersi, a mio avviso, in due periodi: quello ventennale che va dagli inizi sino al conseguimento della cattedra ed al ritorno stabile a Napoli (1974) e quello quasi trentennale dell'attività napoletana, sia nell'Università oggi denominata Federico II sia (dal 1994) nella Seconda Università, anzi anche nella Seconda Università, nonché, più di recente, nell'Istituto universitario napoletano Suor Orsola e nell'Università Lomonosof di Mosca.

4.2. Il primo periodo svetta, come vi ho già accennato, oltre che in una ventina di articoli di varia ampiezza, in tre importanti volumi monografici. Scorriamoli. Il libro edito nel 1961 su *Il processo di libertà in diritto romano* fu il frutto di una revisione e di una sistemazione completa di una materia della quale sono pervenute a noi notizie spesso frammentarie e in molti punti contraddittorie. La pacata ricerca di Franciosi non ha soltanto la dote di una solida inquadratura giuridica dell'argomento, ma ha anche il merito di connettere la rivendicazione della condizione di uomo nato libero (da parte di individui che si trovassero per equivoco in istato di schiavitù), di connetterla (dicevo) ai tempi ed ai frangenti economici in cui il fenomeno della schiavitù aumentò smisuratamente e tumultuosamente in Roma antica a causa dei fortunati eventi bellici e del diffondersi di un'economia basata sul lavoro schiavistico anziché sul lavoro libero (sia autonomo, sia subordinato). A questa prima monografia io sono particolarmente, come dire?, affezionato: non solo perché l'ho seguita nella crescita (è ovvio) passo passo, ma anche perché essa mi ha confermato e in parte indotto in una convinzione della quale ho cercato di fornire le prove, o quanto meno gli indizi, in

certi miei lavori che qui non occorre citare. In Roma antica, sopra tutto negli insediamenti periferici delle grandi proprietà terriere curate dalle così dette *familiae rusticae* (cioè da grossi bracciantati schiavistici duramente diretti da ruvidi e avidissimi amministratori locali per conto di un padronato che se ne stava comodo in una delle quattro tribù urbane) erano spesso schiavizzati, senza che se ne rendessero conto, anche sciami di uomini liberi: liberi sí, ma poveri, incolti e quindi socialmente debolissimi. Non è da escludere che le famose rivolte schiavistiche del I secolo antecristo in Sicilia, e sopra tutto quella piú famosa ancora che fece capo in quei tempi a Spartaco e ai suoi gladiatori, consistettero in realtà nella ribellione anche e particolarmente di poveri braccianti liberi in cerca di pane sufficiente per loro e per i loro conviventi. La consapevolezza della libertà di questa gente misera non era di tutti e forse la libertà non era anche molto desiderata in considerazione dei magri ed incertissimi guadagni che il lavoro libero di bracciante agricolo comportava. Di qui, o almeno anche di qui, la rarità dei casi in cui si verificavano davanti al pretore le *causae liberales*.

4.3. All'opera di esordio fece seguito, quattro anni dopo (1965), un volume dal titolo *Usucapio pro herede* e dal sottotitolo *Contributo allo studio dell'antica «hereditas»*: un'opera che fu, se vogliamo metterla così, il ritorno sul luogo del delitto, cioè su quel tema avvincente e sfuggente dell'antica *hereditas* cui Franciosi aveva dedicato nel 1957 la dissertazione di laurea. Ma il ritorno sul *locus admissi* non fu per ripetersi, tanto meno fu per pentirsi alla maniera di un certo personaggio di Dostoevskij, ma fu attuato per approfondire e per riesaminare il tema dell'*hereditas* e della famiglia sotto un'altra angolatura e ovviamente con piú esperta attenzione. In che consisteva la «*res familiaris*» trasmessa dal *pater familias* all'erede: in un complesso di cose, in un patrimonio misurabile con criteri di mera con-

tabilità, o in una realtà che soverchiava, che superava, che trascendeva il materialismo del due piú due uguale a quattro? E la risposta fu data da Franciosi proprio attraverso il riesame di un istituto a tutta prima sorprendente, l'*usucapio pro herede*, l'acquisto delle funzioni proprie dell'erede ottenuto, quando un erede nominato dal *de cuius* non vi fosse, da chi (pubblicamente e senza contestazioni da parte di nessuno) si atteggiasse ad essere lui l'erede, «recitasse» la parte dell'erede e convincesse di ciò i suoi concittadini immedesimandosi nel ruolo alla guisa di un attore della scuola di Konstantin Stanislavskij. Del fenomeno e della sua storia Franciosi escogitò, o meglio scoprì, una spiegazione altamente convincente e a tutt'oggi non contestata con validi argomenti da nessuno. Comunque, siccome questo suo lavoro d'indagine convinse la generalità degli studiosi, ma non indusse una certa maggioranza di una certa commissione concorsuale a deflettere da altre preferenze, passarono due anni, solo due anni, e nel 1967 Franciosi gettò sul tavolo (diciamo pure su quel tavolo da gioco che secondo l'olandese Johan Huizinga è lo «habitat» proprio della cultura), vi gettò la carta vincente di una terza monografia, quella degli *Studi sulle servitù prediali*.

4.4. Il titolo di questa terza monografia è arido, ma il contenuto è piú che rigoglioso. Sono circa 250 pagine in cui l'autore non si sperde nella sterminata brughiera di istituti, di problemi, di insidie e soprattutto di impedimenti al pieno esercizio della proprietà immobiliare privata, ma vi si aggira arditamente allo scopo di pervenire alle origini storiche ed alle connesse esigenze socio-economiche di tutta la grovigliosa materia. Ed ecco così che il nostro accortissimo Franciosi, pur facendo il minimo uso dello *yatagan* affilato di cui si serviva Sandokan (dico, non fate finta di ignorare chi sia), della scimitarra usata da Sandokan nella giungla nera per tagliare le liane che gli davano maggiormente fastidio, perviene finalmente al nucleo antichissimo

delle *servitutes Mancipi* (cioè delle quattro servitù rustiche: *iter, actus, via, aquaeductus*). Vi arriva, perquisisce il tutto ben bene e scopre o riscopre (ma in ogni caso illumina di nuova luce) che in origine quelle servitù non erano «servitù», non comportavano diritti sulla proprietà terriera di un altro cittadino sita lí accanto (*iura in re aliena*), non implicavano che l'altro chiudesse paziente gli occhi mentre il vicino gli invadeva il fondo e che il vicino si sostituisse totalmente a lui nei confronti della comunità (*erga omnes*). No, erano anch'esse proprietà del terreno vicino, senza con ciò dar luogo a comproprietà, a *condominium*, ma dando luogo all'embrione di un istituto che è stato dimenticato per millenni e che è stato rispolverato come nuovo, in questi ultimi tempi, dagli anglosassoni. Intendo l'istituto (naturalmente nell'essenziale) della multiproprietà (oggi diffusa particolarmente nella specie della «*freehold time-sharing*», cioè della proprietà disponibile a periodi limitati). La metafora della «*servitus*», della servitù simile a quella degli schiavi (dei servi), cui i giuristi ricorreranno nei tempi storici per indicare sia le quattro figure piú antiche sia le successive estensioni del concetto di un diritto assoluto (ripeto: *erga omnes*) su cosa che non è propria ma è anche e principalmente altrui, è una metafora audace, diciamo pure una forzatura, suggerita dal concetto originario di multiproprietà inerente alle istituzioni piú antiche.

4.5. L'implicita conclusione degli studi sulle servitù prediali e dei precedenti studi sull'*hereditas* è una conclusione che Franciosi non rivela chiaramente nemmeno a se stesso e che sono io qui ad indicare, sia pur esitando, in sede interpretativa. I diritti assoluti, vevoli *erga omnes*, che al *pater* vengono riconosciuti in ordine alla sua *familia* (composta da dipendenti liberi, i *fili*, e dipendenti schiavi, i *servi*) nonché sui beni propri o anche altrui occorrenti alla vita familiare, sia *in toto* sia nei limiti della loro accessoria utilità, ebbene questi diritti costituiscono un complesso

unitario, ben distinto dalle così dette *obligationes*. Il complesso familiare merita, anzi esige di essere studiato a sé, nella sua unitarietà, quasi come se il resto dell'ordinamento giuridico romano non fosse un'altra parte dello stesso, ma fosse un altro diritto romano. Lo aveva forse già intuito in precedenza Mario Lauria in uno dei suoi lampeggianti aforismi da Sibilla cumana: «la storia del diritto romano è la storia della famiglia romana».

5.1. Quando tornò stabilmente a Napoli, cioè nel suo ovile di origine, aprendo il secondo periodo (quello trentennale: dal 1974 al 2004) della sua operatività scientifica e didattica, Franciosi si trovò, come vi ho detto poc'anzi, ad essere non più il mio assistente di una volta, ma il mio concorrente diretto nell'insegnamento (peraltro su programmi diversi) della stessa materia scolastica, quella del Diritto romano approfondito, anche denominata usualmente delle Pandette. Come ci comportammo, in quella contingenza, nei nostri rapporti reciproci? Suvvia, permettete che pronunci un breve, ma sentito elogio di me stesso. Io (ammirate, ammirate) mi astenni nel modo più assoluto dal trattarlo come quel padre tanto elogiato dalla Bibbia quando gli tornò in casa il figliuol prodigo. Anche se non mancai di imbandire a lui e a tutti gli allievi (sempre nel solito circolo marinaro, sempre) il vitello grasso o il suo equivalente culinario, non gli dissi (e neanche lo pensai): «e adesso torna a fare il bravo e ossequiente figliuolo come prima». Rispettoso della sua autonomia e fiducioso nella sua intelligenza scientifica, non gli detti suggerimenti quanto al programma. Di più, non posi in discussione il fatto che in ordine alla ricerca storica egli aprisse una strada nuova, molto diversa da quella scelta da me (strada, la mia, che qui non è il caso di rievocare). Mi chiesi se forse non facevo male, ma mi contenni e tacqui.

5.2. Sapete che vi dico? Feci bene. Sí, feci bene perché, rifuggendo (almeno per il momento) dal mettergli bastoni

metodologici fra le ruote e limitandomi a sbirciare con interesse (non esente talvolta da passeggiare preoccupazioni) la sua grande, entusiastica attività, gli facilitai un cammino che si è rivelato alla fine altamente positivo. Inoltrandosi nello studio sottile dei problemi della *familia* romana così come li ho dianzi accennati, egli si convinse che le indagini dovevano necessariamente estendersi al territorio vasto e tuttora inesplorato delle *gentes*, cioè dei *clans* superfamiliari cui le famiglie antiche ancora in qualche modo appartenevano o di cui esse in tempi avanzati ancora ricordavano e coltivavano, almeno in parte, gli usi e costumi, i *mores maiorum*. Ma per compiere tante e tanto difficili esplorazioni le sue sole forze non erano sufficienti: occorreva che egli si costituisse una squadra di collaboratori, una squadra non solo disciplinata ma anche affezionata, insomma (come si dice) un'*équipe*. Pertanto Franciosi decise di abolire il dislivello comportato dalla cattedra e di chiamare i suoi allievi migliori a lavorare insieme con lui, senza apparente distinzione tra chi indirizza e chi è indirizzato, controllato, coadiuvato nella ricerca scientifica. Questi suoi migliori allievi vennero progressivamente abituati a non fargli le tradizionali riverenze accademiche, a non appellarlo professore, a parlargli col «tu», a chiamarlo semplicemente e confidenzialmente Gennaro. Potrebbe sembrare (e a taluni è sembrato) una forma di populismo, di ritorno al Sessantotto e al sessantottismo, di pericoloso scadimento di quel tanto che resta della impettita dignità universitaria. Ma non fu così. I suoi collaboratori lo chiamarono Gennaro, ma lo considerarono sempre come l'insostituibile e l'irrinunciabile *star* della loro *équipe* nella ricerca. Ricordate i grandi ciclisti Bartali o Coppi? Era la squadra dei portatori d'acqua ad aiutarli a giungere primi e solitari sulla cima dolomitica o su quella del Tourmalet, ma senza l'ultimo e autorevole allungo del campione non vi era nessuno che potesse compiere l'impresa. Franciosi-Bartali o Franciosi-Coppi? L'unica *question* che si porrebbe Amleto.

5.3. Nacquero e si susseguirono in tal modo (nel 1984, nel 1988, nel 1995) i tre volumi delle *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana* da Franciosi curati e in vari articoli personalmente firmati, ma firmati in altri articoli da suoi fidi. Quei fidi ciascuno dei quali era stato da lui spedito a compiere un'esplorazione particolare per conto proprio ed a lui aveva fatto ritorno ora a mani vuote o con risultati a suo giudizio inappaganti (sfortuna) ora (più spesso: fortuna) con risultanze degne di nota che egli controllava e metteva in rilievo nel punto giusto del volume da pubblicare. Certo, la medaglia aveva il suo rovescio. Il metodo di avviare tutti quelli che lo circondavano allo studio di una tematica vasta, vastissima, ma pur sempre delimitata, implicava il rischio di distogliere altri suoi seguaci da inclinazioni e attitudini volte a tematiche diverse. Ma di questo rovescio della medaglia egli si accorse ben presto e non mancò (forse sollecitato stavolta a mezza voce da me) di rimediare creandosi altri, se pur meno numerosi, allievi che hanno prodotto e danno fiducia di produrre cose buone anche nei settori di studio da lui non prediletti. È stata sorte benigna, nella sventura della scomparsa di lui, che qui sia rimasto un cattedratico del valore e dell'esperienza di Federico d'Ippolito a continuare ed a far progredire l'opera sua scientifica e didattica.

6.1. Ma non finisce qui. L'attività di docente e di scienziato portata avanti da Gennaro Franciosi nell'ultimo trentennio non è testimoniata soltanto dalle ricerche collettive di cui ho finora parlato. Essa si è riversata altresì, e in misura materialmente maggiore, in corsi didattici di diritto privato e di storia del diritto in generale, nonché in saggi su temi vari. Un totale di sei o sette volumi e di una trentina di articoli che vanno dal *consortium ercto non cito* all'*ager Campanus*, alla struttura sociale dei Sanniti, ai rapporti internazionali, al pensiero di Giambattista Vico e ad altro, a molt'altro, dando prova non solo della sua infaticabile la-

boriosità quotidiana, ma anche e sopra tutto della sua inestinguibile curiosità di storico di fronte a qualunque problema gli si parasse davanti. Parlare qui minuziosamente di tutto ciò non è il caso, anche se mi riservo di chiudere queste mie note con la citazione di un «*vient-de-parâître*» che ha data 2004. Fermiamoci invece sull'opera-chiave della ricerca da Franciosi effettuata.

6.2. È l'opera che sta in cima a tutto, anzi (dico meglio) alla base di tutto. È il suo libro piú caro e piú ripetutamente rivisto e ritoccato. È il volume dal titolo *Clan gentilizio e strutture monogamiche* (sottotitolo: *Contributo allo studio della famiglia romana*), di cui la prima edizione è del 1975, l'ultima che io conosca è la sesta del 1999. È un'opera coraggiosamente innovativa, che tutti i suoi allievi della Prima e della Seconda Università non possono non ricordare, anche per lo stile insinuante in cui è scritta. Di essa tra lui e me abbiamo soventemente discusso, ridiscusso e anche talvolta amichevolmente scherzato: scherzato, lo ammetto, essenzialmente a causa della mia invincibile tendenza all'ironia, peraltro solleticata da certi particolari scabrosi relativi ai matrimoni di gruppo che è impossibile aver dimenticato e che mi inducevano ad accostarla maliziosamente alla trama di un film a luci rosse. Naturalmente le mie innocenti malizie erano del tutto superficiali e spesso esternate per rendere meno duro il dissenso su alcuni punti fondamentali, specialmente di metodo, che erano e sono estremamente seri. Avessi o non avessi ragione in ordine a quei punti (sul che non posso certo decidere io), una cosa è comunque certa e aggiungerei indiscutibile. Franciosi ha arricchito la letteratura giusromanistica con uno scritto di alta serietà scientifica che spazia espertamente tra etnoantropologia e diritto, mai (dico mai) sostenendo certezze, ma sempre accortamente riesaminando e criticando concezioni ritenute in passato sicure dalla «*communis opinio*» e seminando a proposito delle stesse dubbi, interrogativi,

ipotesi ricostruttive fondate ben altro che su facili fantasie, ma su rilievi sagaci e precedentemente ancora da nessuno intravvisti.

6.3. Non mi accanirò pertanto, dopo aver inequivocamente espresso il mio rispetto per l'eccellenza dell'opera (e dei vari scritti minori che concorrono a chiarirla ed a sostenerla), non mi accanirò, dicevo, in minuziose discussioni che mal si adatterebbero a questa sede ed a questa triste occasione rievocativa. Mi limiterò ad un esempio, e più precisamente al problema dell'unione sessuale tra parenti ed affini denominata usualmente incesto. Di questo tema io mi sono occupato (e ne ho scritto) in modo approfondito molti anni fa (1943), ma partendo dall'assioma che l'incesto fosse un comportamento orrendo, quasi contro natura, e che i Romani considerassero *nefarium* (contrario al *fas*, all'imperativo religioso) perché intercorrente tra persone strettamente vincolate dal sangue: di qui la relativa repressione criminale, giusta conseguenza di questa assoluta imperdonabilità del comportamento. Franciosi, invece, dando prova di maggiore apertura storiografica, ha considerato la nefarietà dell'incesto non come un assioma invalicabile, ma solo come un postulato del mio ragionamento e si è chiesto se le unioni incestuose non siano il segno, per quanto attiene all'esperienza arcaica e prearcaica di Roma, di un'organizzazione parentale connessa ad un'architettura della *familia*, dei *clans* interfamiliari e delle *gentes* superfamiliari diversa da quella che noi ancor oggi diffusamente pensiamo. Sicché egli ha supposto, con ricchezza di argomenti anche audacemente comparativistici e di indizi perspicaci e ficcanti, che in età preromana ed arcaico-romana si osservasse come principio sacro e giuridico un divieto di unioni all'interno delle *gentes* (ripeto: delle *gentes*, non solo nel senso ristretto delle *familiae*) perché si praticavano unioni sessuali (specie se stabili o, come oggi diremmo, a carattere matrimoniale) solo tra uomini e donne apparte-

nenti a *gentes* diverse. Di conseguenza il panorama dell'*incestum* cambia. Quanto meno l'unione tra le spose di un membro della famiglia e tutti i fratelli del marito sarebbe stata *de iure*, tutto sommato (chissà), lecita.

7.1. No, non allarmatevi. Non continuerò. Non continuerò se non per dire che l'opera sul *Clan gentilizio e strutture monogamiche* meritava ormai, dopo trent'anni di rimediazione e di sviluppi, non solo di essere riedita, ma di essere riscritta, scritta nuovamente dall'autore: alla maniera del precedente illustre della *Scienza nuova* di Gian Battista Vico. Questo Franciosi non ha, purtroppo, potuto farlo. Ma l'esigenza della riscrittura rimane. Rimane l'esigenza, di cui mi rendo qui interprete, che i successori e colleghi di Gennaro Franciosi indicano appena possibile un convegno storico-giuridico sui temi di fondo di *Clan gentilizio e strutture monogamiche*. Sarà, questo convegno, anche il modo migliore di onorare la memoria di lui.

7.2. Al simposio è probabile che io non potrò intervenire, dal momento che l'età sempre più alta mi ammonisce ogni giorno che io sono in vita, per dirla in «giuridichese», solo in virtù di *prorogatio*. Ma non importa. L'importante è che si senta viva la presenza di Franciosi e quel suo caratteristico modo di affrontare ogni problema senza improvvida fretta, con la calma del lottatore di *judò*, di *jujitsu*, che studia attentamente l'avversario per afferrarlo nel suo punto più debole e sbatterlo fulmineamente con le spalle a terra. L'importante è che sia confermata ed esaltata, attraverso questo convegno di giusromanisti (possibilmente aperto a tutti gli storici del diritto e, perché no?, agli esperti dei diritti contemporanei), sia confermata ed esaltata, dicevo, l'utilità, l'opportunità, l'indispensabilità dello studio sempre più approfondito dell'esperienza giuridica romana a confronto dei molti e complessi problemi moderni, modernissimi, attuali, impellenti di organizzazione e riorga-

nizzazione delle strutture familiari allargate (allargate in ogni direzione). L'importante è infine che il simposio rispetti, pur nella conoscenza e coscienza dei problemi del presente, il rigore dell'attinenza al diritto romano e al solo diritto romano, evitando la risibile tentazione di certuni che si illudono di poter seriamente contribuire alla formazione di un così detto «diritto comune europeo», cioè all'accozzamento di un diritto figlio di molti padri, che è quanto dire (per esprimersi educatamente) un diritto bastardo.

7.3. Non solo. Vi è un'altra cosa che, nel ricordo di Genaro Franciosi, mi permetto qui di invocare. Importante sopra tutto è il ritorno in forze di tutti a quella Scuola giusromanistica napoletana che per tre quarti del secolo ventesimo ha saputo cogliere al volo tutte le novità del metodo di ricerca senza però mai farsene affascinare, sedurre, asservire, come invece in altri centri di studio, per incuria o per insufficienza di valutazione critica, è troppo spesso avvenuto. Un ritorno alla vivida luce di quella scuola, se volete, anarchica nelle forme esteriori, ma strettamente unita nella sostanza della dialettica critica, che (come ho detto all'inizio di questo mio intervento, ma ci tengo a ripetere sul finire dello stesso) non era per nulla, ai bei tempi, la personalistica scuola di Lauria, di De Martino, di Guarino o di altri. Era, nel ricordo di Siro Solazzi e nella reverenza per Vincenzo Arangio-Ruiz, la scuola giusromanistica napoletana e basta. Una scuola di cui nessuno di noi più vecchi era o pretendeva superbamente di essere il principe, il gran *visir* o, al limite, il *boss*. Una scuola in cui fioriva il principio «uno per tutti, tutti per uno», cioè un principio (ve lo dico francamente) che implica la rinuncia ad aridi egoismi ed a tronfi atteggiamenti di caposcuola e di Maestro con la emme maiuscola e comporta l'asprissima fatica che la scienza (nella specie, la storiografia del diritto romano) non la si predichi dall'alto, ma la si pratici giorno per giorno giù in basso: da lavoratore tra lavoratori, intendo. Rifiorirà quella Scuola? Pur essendo fortemen-

te deluso dalla sua decadenza, cui la vecchiaia mi costringe ad assistere fremente dall'esterno, io spero ancora vivamente che le molte validissime energie e capacità di studio di coloro che praticano il diritto romano nella Prima e nella Seconda Università si uniscano nell'intento di far tornare in essere la comunione in mani congiunte, il *consortium* fraterno di una volta. Lo spero.

8.1. Chiudo. L'ultima volta che ci siamo incontrati, in questo disgraziatissimo anno 2004 («*annus horribilis*» quanto pochi altri mai), è stata alla fine di maggio o ai primi di giugno, non ricordo di preciso. Io ero tenuto in casa dai postumi di una cadutaccia avvenuta a gennaio con conseguenza della rottura di un femore e della quale ancora porto il segno. Lui mi telefonò dicendo che voleva farmi visita e portarmi personalmente gli auguri per il mio ennesimo compleanno. Per quanto sapessi benissimo, attraverso fonti di informazione indiretta, le condizioni ultimative in cui versava, gli risposi che lo attendevo, lo ricevetti fingendo di non accorgermi che era fisicamente molto cambiato e rispettai rigorosamente il silenzio che egli mantenne sulle sue vicende di salute. Mi parlò delle sue ultime attività. Mi disse dei due corsi di diritto privato romano che aveva svolto l'anno precedente (2003) a Mosca nell'Università Lomonosov. Mi annunciò che era in corso di stampa la versione in lingua russa del suo *Corso istituzionale di diritto romano* nel testo della terza edizione. Ma sopra tutto mi parlò, mi parlò, mi parlò dei suoi disegni di ulteriore ricerca scientifica specie in vista di un rifacimento dell'opera più amata, quella sui *clans* gentilizi. Si informò anche premurosamente delle mie condizioni fisiche alquanto precarie e, come gli era stato sempre solito da quando ci conoscevamo, non mancò di prescrivermi anche alcuni medicinali da ingurgitare, facendo capo ad un repertorio farmacologico di cui (come tutti i suoi amici ben ricordano) si era sempre dimostrato informatissimo. Quando si accomia-

tò erano passate inavvertitamente due ore. Lo accompagnai alla porta di casa e ci demmo reciprocamente un arrivederci. Esitammo un attimo e, contrariamente agli usi che correvano tra noi, ci abbracciammo.

8.2. L'ultima lezione in questa sede universitaria la tenne, mi dicono, a giugno. La traduzione russa del suo corso istituzionale è qui oggi, appena arrivata da Mosca, nelle mie mani. Si è battuto intrepidamente sin quasi all'ultimo. Permettetemi una rievocazione a prima vista audace. Egli è stato pari a quel leggendario Signore Jacques de Chabannes de la Palisse, maresciallo di Francia del re Francesco I di Valois, che nella disperata battaglia combattuta nel 1525 a Pavia contro le soverchianti truppe di Carlo V al comando di Francesco d'Avalos marchese di Pescara, segnò solo con la sua morte il rapidissimo disfacimento, in pochi minuti, dell'esercito di cui era a capo. Il lamento che i soldati di Francia improvvisarono, secondo l'uso, per il loro comandante caduto è un lamento che ha, nella sua dolente ingenuità, i segni di una folgorante poesia: «Monsieur de la Palisse est mort. / Il est mort devant Pavie. / Un quart d'heure avant sa mort / il était encore en vie».

8.3. Solo degli sciocchi (molti, moltissimi, innumerevoli sciocchi, come è del resto il fato di tale categoria) hanno potuto fraintendere la purezza, degna di un Eugenio Montale, che è propria di quel lamento funebre improvvisato da armigeri stanchi e insanguinati. Solo dei poveri di spirito, di cui tralascio i nomi, hanno potuto giocare (e giocano ormai da secoli) sulla ovvietà del fatto che anche un momento prima di morire siamo tutti ancora in vita. Io certamente no, e invito tutti a non pensarlo. L'ingrata esperienza di essere stato a suo tempo sotto le armi e di aver partecipato ad una guerra sfortunata mi spinge a ricordarmi di quei soldati di allora che avevano fiducia, lontanissimi dalle loro case, in un qualunque «signor tenente» come me e che

forse alla mia morte avrebbero pronunciato parole di compianto pari a quelle dei francesi per il signore di La Palisse. Ed è alla luce di questa interpretazione e di questo lontano ricordo che mi rivolgo agli allievi e agli amici di Gennaro Franciosi per dire che egli si è mantenuto vivo e vitale, come scienziato e come maestro, sino alla fine. «Un quart d'heure avant sa mort / il était encore en vie». Sia onore alla sua memoria.

1. *Marginalia*

Il termine «*marginalia*» è una voce italiana moderna travestita da vocabolo latino, e piú precisamente da plurale di un vocabolo neutro, che non ci risulta sia stato mai usato dai Romani. Non importa. Lo si suole usare per indicare ciò che si pensa a proposito di un fatto di cui si ha notizia o di uno scritto altrui che si ha tra le mani. Non è minuscolo come un appunto o un glossema o una noticina esplicativa, ma non è neanche vasto come una recensione o un commento o una stroncatura. È una via di mezzo tra questi due estremi. Diciamo: una variazione, talvolta un piccolo insieme di variazioni, intorno ad uno o piú spunti (temi) offerti dell'oggetto considerato. Roba di poco conto insomma. Questi miei *marginalia* si possono dunque anche non leggere, io non mi offendo. Se poi qualcuno li vorrà scorrere, tenga conto del fatto che il mio stile espressivo è volutamente inteso al sobrio ed al fluido. Molti anni fa ho letto, non ricordo piú dove, una pagina di Paul Valéry il quale narrava di aver visto con i suoi occhi il raffinato Pierre Louys gettare a terra e calpestare indignato *Le rouge et le noir* di Stendhal perché non era tutto scritto in buon francese. Se è vero che Stendhal, come egli stesso ha affermato, usava ispirarsi per la forma al *Code civil*, l'indignazione di Pierre Louys può anche essere in qualche misura capita. Ma siccome non vi è dubbio che *Le rouge et le noir* vale molto piú di *La femme et le pantin*, io mi sforzo di attenermi a

Stendhal. Non si sa mai. Può darsi che mi escano dalla penna un paio di periodi de *La Chartreuse de Parme*. Pensate.

2. Ursicino

A ricordo di Ursicino Alvarez Suárez è proprio necessario dedicargli un articolo riesumatore dell'*actio ad exhibendum* o un saggio puntiglioso sulla questione del secondo decemvirato? Io ritengo di no, o almeno, lo confesso, non me ne sento capace. Troppo vivo è ancora quel suo libro di esordio che ho ripreso dallo scaffale e che ho nelle mani e che vado sfogliando qua e là. Quel libro sullo *Horizonte actual del derecho romano* del 1944 che ravvisava un caldo orizzonte di luce solare a beneficio di noi romanisti di tutti i paesi del mondo appena usciti o già vicinissimi ad uscire dagli anfratti bui di un periodo angoscioso di guerre esterne od interne e ci apprestavamo alla ripresa delle nostre ricerche. Che il diritto romano sia un diritto morto era cosa di cui eravamo ormai pienamente consapevoli, ma ciò non ci induceva verso lo stesso senso di repulsione che prova sul palcoscenico Amleto di fronte al teschio del vecchio buffone di corte («Alas, poor Yorick... how abhorred in my imagination it, is»: Shakespeare, *Hamlet*. 5.178 ss.), e tanto meno ci ispirava la macabra immagine, sempre di Amleto (190-209), dell'utilizzazione dei resti dello «imperious Caesar» Alessandro come calcina buona per rappezzare un muro. Ci portava invece a unire le nostre forze per far risorgere nella ricostruzione storiografica, se non le vicende modeste del povero Yorick, quelle illustri dell'imperatore Alessandro Magno (anzi sia le une che le altre, dal momento che tutto fa brodo nella storia, particolarmente nella storia giuridica). Purtroppo, giunti come siamo ad un passo di generazioni oltre i tempi dello *Horizonte*, non so se Ursicino avrebbe oggi lo stesso trascinate entusiasmo di allora. Sí, è vero, si parla da alcuni giusromanisti contemporanei

di «diritto comune europeo» e dell'antico diritto romano che sarebbe di esso un prezioso ingrediente (alla maniera, si fa per dire, del sale nella minestra) o almeno un nobilissimo precedente (alla maniera, sempre per dire, di un Goffredo di Buglione antenato nella famiglia). Ma sarà poi vero? Io credo di no. Credo di no perché viviamo in un'epoca che non riesco davvero a riconoscere. In un'epoca in cui (così si legge con orrore su pur accreditati giornali) in Francia, a Parigi (a Parigi ho detto) si va diffondendo l'abominio di una setta eretica (ugonotta?) che degusta le ostriche accompagnandole con vino rosso di Bordeaux. In un'epoca in cui non solo sono vecchio (e passi), ma mi sento effettivamente vecchio. Tartassato irreparabilmente dalle vicissitudini della vita, sono privo ormai di quelle illusioni che Ursicino, da quel grande signore che era, mi aiutò generosamente a farmi (rammento) una certa mattina del 1955. Quella mattina in cui, invitato da lui e da Juan Iglesias, ebbi l'onore di fare una lezione di diritto romano agli studenti dell'Universidad Complutense. Non ricordo l'argomento della lezione, ma ricordo che la pronunciai in lingua italiana di fronte ad un paio di centinaia di giovani ascoltatori che cercarono quasi ansiosamente di comprendere ciò che andavo fantasticando. Per venire incontro a loro e per farmi capire meglio cercai di aiutarmi con il ricorso a tutto l'espressionismo mimico napoletano di cui ero capace. Chiamai a raccolta, nel mio dimenarmi sulla cattedra, gli esempi dei fratelli De Filippo, di Vittorio De Sica e persino del grande comico Totò. Alla fine gli studenti furono magnifici. Non dico che mi assegnarono le orecchie del toro (l'espada più famoso di quell'anno si chiamava Ortega), ma mi colmarono di calorosi applausi. Mi volsi ai due colleghi invitanti e chiesi loro se me l'ero cavata. Sotto lo sguardo benevolo del silenzioso Juan parlò Ursicino. Mi disse, sorridendo cordiale, che io mi ero dimostrato un vero maestro del «manotear». Ci credetti, ci credo, ci voglio credere. Ancora una volta ringrazio.

3. *The Birds*

La condiscendenza del collega, amico e traduttore Rolf Knütel mi ha permesso di far accedere alla solennità della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (R.A. 124 [2007] 332), nascosto tra le righe della mia nota *Caligulas Pferd*, un cavallo puro sangue ch'era, mezzo secolo fa, giustamente famoso, l'italiano Ribot. Mi ha ricordato in una lettera da Caserta uno sconosciuto studente di altri tempi che in una lezione napoletana dei primi anni sessanta, trovandomi a spiegare la differenza tra cose fungibili e cose infungibili, io citai appunto Ribot come esempio di cosa infungibile. L'episodio è verosimile, dato che nessuno poteva avere dimenticato i trionfi recentemente riportati, nella sua età dai due ai quattro anni, da questo formidabile ed ineguagliabile galoppatore. Ma lo studente levò la voce dai banchi e osservò che ormai Ribot non aveva più gli anni giusti, era uscito dal galoppo e non era più infungibile. «Lei si sbaglia», risposi io (ed anche ciò è molto verosimile), «oggi Ribot è passato alla monta». Ora lasciamo da parte la probabilità che, divenuto altamente vecchio e inutile, anche Ribot sia finito tra le *res fungibiles*: problema che un po' mi rattrista sia perché sono tuttora un appassionato del *turf*, sia perché sempre più spesso mi accorgo invecchiando di essere ritenuto ormai prossimo alla fungibilità anch'io. Parliamo di cose allegre, e più precisamente di Ulpiano. Ricordate che cosa scrive quest'ultimo (1 *inst.* in D. 1.1.1.3)? Scrive che il «*ius naturale*» è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri viventi e aggiunge che esso è pertinenza comune di tutti gli animali «*quae in terra, quae in mari nascuntur*», ulteriormente precisando «*avium quoque*». Siccome gli uccelli («*aves*») in aria certamente non nascono perché sono ovipari e l'uovo ha bisogno di qualche punto di appoggio anche minimo per depositarsi, aprirsi eccetera, era evidente anche agli antichi, credo, che essi nascono soltanto in terra, oppure in mare. Di qui il motivo per cui alcuni valenti

giusromanisti del passato si sono scatenati ed hanno ipotizzato l'interpolazione nel dettato ulpiano quanto meno di «*avium quoque*» (cfr. *Index interp.* suppl. 1929 *abl.*). Già, ma, a prescindere dalla repulsione aprioristica che certi contemporanei hanno per i problemi interpolazionistici, come la mettiamo col fatto che nelle Istituzioni giustinianee (I. 1.2 pr.) addirittura si legge che il *ius naturale* è proprio «*omnium animalium, quae in coelo, quae in terra, quae in mari nascuntur*»? Quella che nella versione dei *Digesta* aveva l'aria evidente di una giunta chiarificativa qui è incorporata nel discorso principale. Vi è qualche interpolazionista ad oltranza che non si è arreso ed ha ipotizzato il glossema postclassico (e pregiustiniano) che i compilatori dei *Digesta* hanno recepito e che quelli delle *Institutiones*, godendo di maggiore disponibilità di scrittura, hanno utilizzato per un nuovo e più fluido discorso. Vi è chi di questa congettura ridacchia sdegnoso. Vi è infine chi, come me, premesso che la questione non ha nessuna importanza sostanziale, simpatizza invece proprio con quest'ultima ipotesi ricordandosi di quella volta lontana in cui all'osservazione dello studente circa l'infungibilità di Ribot replicò come ho detto più sopra. E magari aggiungerebbe che né Ulpiano né i compilatori giustiniane avevano ancor visto il celeberrimo film di Alfred Hitchcock dal titolo *The Birds* (1963), il quale veramente induce a credere (specie nelle scene finali) che gli uccelli si producano dovunque per svolazzare minacciosi sugli uomini.

4. *Stravaganze razionali*

Il motivo per cui ricorro all'ossimoro di «stravaganze razionali» è che ho tra le mani un volume inviatomi in dono dal collega e amico Hans Ankum e che nulla vi è in esso di irrazionale (non parliamo nemmeno di bizzarro, di strambo, di strano, di eccentrico, di bislacco) come il suo

titolo potrebbe a tutta prima far temere. Al contrario, si tratta di una pregevole raccolta di interessanti saggi giusromanistici che si son trovati a venire a luce editoriale dopo la pubblicazione dell'elenco di scritti del giusromanista olandese inserito nella *Collectio Juris Romani* a lui dedicata nel 1995, dunque al di fuori («extra») di essa. Ecco insomma il rasserenante motivo del titolo *Extravagantes, Scritti sparsi sul diritto romano* (n. 93 della collana *Antiqua*, Napoli, Jovene [2007], p. XXIII-531), pubblicazione con la quale il fecondissimo autore olandese ha raggiunto e superato il n. 300 dei suoi titoli in varie lingue (principalmente olandese, italiana, francese, tedesca, inglese). In una densa nota introduttiva (p. XV ss.) J. E. Spruit ha forse un po' troppo audacemente celiato, paragonando l'Ankum alla «fesche Lola» interpretata da Marlene Dietrich nel film *L'angelo azzurro* di Josef von Sternberg (1930). Non per l'amore, ma per la storia giuridica sarebbe dunque l'Ankum «vom Kopf bis Fuss eingestellt». Ma ciò è in qualche modo vero solo se si guarda al *quantum* della produzione del Nostro. È chiaro invece, sempre più chiaro nelle sue pagine (e lo Spruit è il primo a segnalare) l'assillo etico, non edonistico, di valorizzare l'esperienza giuridica romana nello studio del diritto in generale. Se è vero che il campo vettoriale che egli si è assegnato non si estende di solito oltre i confini del diritto privato, questo limite non dipende da disinteresse per il «*ius publicum*», e tanto meno dipende da incapacità, ma dipende (e lo Spruit, come suo sodale quasi quotidiano, espressamente lo conferma), dipende, io credo, dal fatto che anche per Ankum, con grande suo dispiacere, le ore del giorno non sono quarantotto, ma solo ventiquattro. Colui che tutto può gli dia il tempo sufficiente (basterebbero gli anni, 720, di Matusalemme) ed egli risolverà tutti i problemi. E siccome i suoi scritti producono sempre su me gli effetti di una simpatica frustata (cfr., ad esempio, *Le opinioni di Papiniano*, 1997, ora in *APDR*. [2006] 175 ss.), vedrete che

cosa sarò capace di fare in replica a lui se mi si concederanno gli anni (950) di Noè. Oltre tutto non v'è pericolo che io mi avvinazzi, e caschi dal sonno. Sono astemio.

5. Mommsen e i sordomuti

L'edizione dei *Digesta Iustiniani Augusti* pubblicata in due volumi (Berlino 1866-1870) da Theodor Mommsen, la così detta *Editio maior* cui fa capo il *VIR*, è indubbiamente il meglio di cui attualmente disponiamo per gli studi giusromanistici, ma naturalmente non è la perfezione assoluta. Come anch'io ho segnalato altrove (v. *Giustiniano in lingua viva*, 1994, ora in *APDR*. [2006] 73 ss.), male è che non si tenga conto delle avvedute varianti sistemate in nota dal compilatore e peggio è che ad un secolo e mezzo di distanza ancora non si sia provveduto ad una nuova edizione critica. Comunque sia, io non condividerei la condanna che C. Lanza (*Un dubbio esegetico creato dall'ed. Mommsen del Digesto*, in *AA.VV.*, *Problemi della traduzione dei Digesta giustinianeii nelle lingue europee* [2007] 117 ss., con richiamo ad un precedente scritto del 1987 *ivi cit.* nt. 9) ha pronunciato nei confronti dell'edizione mommseniana di D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ed.*), nonché di D. 42.5.20 (Paul. 60 *ed.*). Nel primo frammento Paolo ci rende noto che sono incapaci di esercitare la funzione di «*iudex privatus*» sia alcuni soggetti per i quali esiste un divieto di legge, sia altri per i quali l'impedimento deriva dal costume (*moribus*), sia altri ancora che sono inabili per cause naturali (*natura*) e riguardo a questi ultimi precisa: «*natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent*». Siccome nella *Littera Florentina* queste parole erano scritte senza stacco e senza interpunzione, il Lanza non discute l'individuazione dei vari vocaboli operata dal Mommsen, ma rimprovera a quest'ultimo di non aver separato con una virgola il *surdus* dal *mutus* e di aver indotto in errore alcuni

distinti processualisti contemporanei (cioè il Pugliese del 1963 e il Kaser del 1966, cui posso aggiungere il Kaser-Hackl del 1996, p. 195 e altrove) i quali denunciano come incapaci di giudicare i «sordomuti» (i Taubstumme). Ora, a me non dispiace che anche i distinti colleghi di cui sopra siano incorsi (come tanto spesso succede a me) in una ingenuità: nella specie, in quella di non essersi avveduti che, sordomuti a parte, l'incapacità era connessa anche al fatto di essere soltanto *surdus* come una campana o soltanto *mutus* come una statua (attenzione però: il giudice poteva essere anche afono o balbuziente, cfr. I. 2.12.3). A me fa specie che l'ingenuità sia attribuita al Mommsen e che a lui si faccia rimprovero di non aver messo una virgola tra il sordo e il muto onde evidenziare l'asindeto di questi due rispetto al successivo polisindeto del pazzo e dell'impubere. Direi invece che il Mommsen ha compiuto impeccabilmente il suo dovere di editore: primo, perché le ipotesi del pazzo e dell'impubere (introdotte da un «*et*» e distinte tra loro da un altro «*et*») hanno una propria giustificazione, vale a dire che costoro «*iudicio carent*»; secondo, perché sarà vero che la sindrome del sordomuto non era ancora nota agli antichi, ma l'editore posto di fronte a un asindeto non può pensare soltanto alla implicita coordinazione con un «*et*», ma deve anche ammettere la possibilità della coordinazione alternativa, cioè di un «*vel*». Insomma, se dovessi tradurre in taliano il «*surdus mutus*» del brano qui esaminato, me la caverei con un prudente: «sordo e/o muto».

6. I primati di Popoff

Il regime fascista ci teneva parecchio a rivendicare il primato italiano (anzi «italico») di molte grandi invenzioni e scoperte. Ma i suoi sforzi erano poco o niente di fronte alla moltitudine dei primati russi proclamati dal regime sovietico-stalinista ad esaltazione dei suoi uomini d'ingegno

del passato. Noi parlavamo di Torricelli, di Leonardo, di Volta eccetera eccetera; i sovietici replicavano sommergendoci con complicati cognomi delle loro lingue che a noi suonavano tutti approssimativamente uguali e tutti confluenti (per nostra colpa, si intende) nel nominativo di un grand'uomo polivalente chiamato Popoff. Difficile era, negli anni venti e trenta, che i giornali mancassero di notizie fresche sulle ultime «prime scoperte» di Popoff e non ne discutessero animatamente. Ora è ovvio che certi primati hanno poca o nessuna importanza, tuttavia è giusto (anche se non sempre obbligatorio) che dei così detti «precedenti», sopra tutto in sede scientifica, si faccia accurata ricerca ed altrettanto accurata menzione (quest'ultima diretta o indiretta): me ne conferma la lettura di un recentissimo saggio di Carlo De Frede su *La citazione e le note nel lavoro storico* (Napoli, Guida, 2007, p. 137). È vero che «*nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius*» (così Terenzio, *Eun.* prol.). Tuttavia mi si consenta di essere lieto del riconoscimento di due miei personali «*prius dicta*» (sinora taciuti da altri) che sono stati fatti (era ora) anch'essi recentissimamente da due stimati giusromanisti: Remo Martini e Lucio De Giovanni. Il primo (*Sull'espedito processuale della fictio civitatis*, in *St. Nicosia*, 5 [2007], 325 ss., *passim* e nt. 9 e 34) ha segnalato che già da tempo, e ben prima del 2001, io avevo ipotizzato (nel mio DPR. n. e nota 5.5.1) che l'escogitazione della «*fictio civitatis*» processuale dello straniero fosse avvenuta in era anteriore alla creazione del *praetor peregrinus*. Il secondo (*Istituzioni, Scienza giuridica, Codici nel mondo tardoantico*, Roma, L'Erma [2007], pp. 1 ss., 29 nt. 8) ha riconosciuto che già dal 1971, tre anni prima che lo proclamasse l'Archì, io avevo sostenuto in un Redazionale di *Labeo* (17 [1971] 270) la opportunità di una riorganizzazione interdisciplinare per un approfondito studio del diritto nel mondo romano tardo-antico. Male ha fatto chi non ha letto le mie parole precorritrici (od ha forse sottovalutato il Redazionale di *Labeo*, visto che non vi si

faceva riferimento ad un trattato del solenne Pagenstecher ma si citava un romanzo del popolare Jules Verne). Male, male, molto male. Ma peggio, peggio, molto peggio farei se mi gloriassi di una anteriorità che, a ben guardare, è soltanto un primato alla Popoff.

7. La pillola dell'immortalità

Domenica 9 marzo 2008, quinta di Quaresima, il Papa Benedetto XVI ha celebrato la messa nella basilica di San Pietro a Roma ed ha letto e commentato, giusta la liturgia cattolica, l'episodio della resurrezione di Lazzaro secondo il Vangelo di Giovanni (11.1-44). La narrazione è notissima ed altrettanto note (e facili) sono le obiezioni che ad essa si muovono da chi non ha fede cattolica. Lasciamo queste cose da parte e fermiamoci un momento su un particolare dell'omelia pronunciata dal vescovo di Roma. Stando ad un titolo di giornale (*Corriere della sera* 10 marzo), «Il Papa: no a una pillola dell'immortalità»; «spaventoso un mondo di vecchi». Beh, mi sia concesso di dire che in verità papa Ratzinger non ha affatto contestato lo sforzo che gli scienziati «relativisti» vanno compiendo meritoriamente da tempo per far salire il livello medio della vita umana. Egli ha solo tenuto presente (cosa non contestata dalla scienza) che gli uomini non sono immortali ed ha garbatamente ironizzato sulla vecchiaia molto avanzata e su un mondo pieno all'eccesso di vecchiardi. È stata una parentesi godibilissima (e comunque chiaramente espressa sul piano del paradosso) nel corso di un'allocuzione densa di riferimenti ben altrimenti importanti ed eventualmente, se si vuole, discutibili. Una parentesi che conferma la raffinata cultura dell'attuale pontefice romano e che mi induce a deplorare ancora una volta il seguito di equivoci e di errori da cui è derivata la rinuncia di papa Ratzinger a presenziare all'inaugurazione dell'anno acca-

demico 2007-2008 dell'Università «La Sapienza» di Roma. Una Università degli studi che sia veramente tale deve essere aperta a tutti: sia affinché ascoltino ed imparino, sia affinché civilmente discutano ed eventualmente contestino. O mi sbaglio?

8. *Il Diritto Comune Europeo*

L'ho detto e ripetuto a più riprese (la più recente nel libro su *La ricerca del diritto* [2008] 79 ss., 184 s.). Io non condivido l'entusiasmo di molti politici e il favore di non pochi giuristi nei riguardi dell'organizzazione sovranazionale denominata Unione Europea e del connesso «diritto comune europeo». Quanto all'UE, non vi è dubbio che nel momento storico in cui ci troviamo essa sia per molte ragioni (sopra tutto sul piano economico) una buona cosa (cfr., da ultimo, R. Perissich, *L'U.E.: una storia non ufficiale* [2008] *passim*). Tuttavia, siccome un diritto comune europeo è l'ovvia implicazione della realtà politica della UE, vien fatto a chi sia cauto giurista di porsi le seguenti domande. È la UE sufficientemente coesa nelle sue componenti? Ed è essa affidabilmente durevole in vista del futuro di un mondo cangevole come si è dimostrato il nostro sino a tutto il ventesimo secolo? Ed è comunque augurabile (posto per ipotesi che sia oggettivamente possibile) che la UE vincoli oltre certi limiti politici, economici e sociali le nazionalità degli stati che concorrono a comporla? Alle prime due domande la mia risposta è di forte dubbio, alla terza la mia risposta è decisamente negativa. Sia chiaro, io non sono un nazionalista nel senso sciovinistico del termine. Non attribuisco alla cieca un peso determinante (tanto per fare un esempio preciso) alla famosa prolusione accademica torinese (21 gennaio 1851) di quel grande italiano e napoletano (esule dal regno borbonico) che è stato Pasquale Stanislao Mancini: la prolusione, voglio dire, su *La na-*

zionalità come fondamento del diritto delle genti. Questo no, mi si creda. Peraltro, studiando e ristiudiando la storia di Roma antica, mi sono progressivamente convinto (ed ho cercato di dimostrarlo, da ultimo, nell'articolo su *L'esperienza romana della repubblica «nazionale»*, 1998, ora in *APDR*. [2006] 240 ss.) che la chiave d'accesso alla comprensione della *respublica Romanorum* e delle sue alterne vicende è costituita dal concetto di «nazione»: nazione come amalgama di individui che, pur se talvolta vivono su territori ed entro stati giuridicamente separati, pur se non sempre sono avvinti tra loro da radici etniche linguistiche storiche strettamente affini, sono comunque legati da lunga consuetudine secolare di conformi sentimenti sociali e di concorrenti interessi economici. Dato che in Europa questi amalgami nazionali già in massima parte esistono e sono tutti o quasi già molto saldi, non confondiamo l'astratto col concreto. In astratto è pensabile di operarne il superamento e di ottenere la loro fusione in una «supernazione» unitaria, ma in concreto questo progetto sarebbe assai difficilmente realizzabile. Lo sarebbe non tanto a causa della difficoltà di arrivare alla formulazione legislativa di norme comunitarie accette a tutte le parti quanto a causa della grande improbabilità di ottenere dalle singole nazioni tra loro consorziate risultati conformi, o per lo meno sufficientemente analoghi, di interpretazione e di applicazione pratica di quelle norme. Se guardiamo al caso di supernazione più noto e più celebrato, che è quello degli Stati Uniti del Nord-America, siamo tenuti a tener presente che questi risultati sono stati raggiunti solo in parte e solo attraverso contrasti (tra cui una guerra civile) e accomodamenti durati più di due secoli nei confronti di molte resistenze e riluttanze nazionalistiche. Resistenze e riluttanze comunque di gran lunga inferiori a quelle che si prospettano in Europa, cioè in un continente denso di storia e pieno di diversità nazionalistiche ben più profonde che altrove. Dunque, anche se è inevitabile che all'unità europea sinora e per ora

realizzata si accompagni un corrispondente diritto europeo, non si esiga, sopra tutto quanto ai rapporti privati, che esso si surrogi *in toto* ai preesistenti diritti locali e nazionali. Sarebbe una pretesa autolesionista perché, se non durerà all'infinito la UE, ciascuna nazione dovrà raccogliere e riportare a casa i resti del suo ordinamento giuridico di prima e li ritroverebbe ormai troppo alterati e frammentati.

9. *Buridano e i giusromanisti*

Posto che vi sia un diritto comune europeo e che si abbia fede, in particolare, nella strutturazione di un «diritto civile (privato) europeo», io sono il primo a ritenere, pur essendo un «infedele» in materia, che a quest'opera siano tenuti a concorrere gli storici dei diritti medioevali e dei diritti moderni. Questo è ovvio. Ma non altrettanto ovvio è che alla cooperazione siano tenuti, anzi siano necessari anche gli storici dell'antico diritto romano, cioè del diritto da Romolo a Giustiniano. Non solo il diritto romano è inutilizzabile come ingrediente del supposto diritto europeo e degli stessi diritti nazionali del mondo europeo, ma esso non è seriamente definibile (astendosi cioè da una facile retorica) come pilastro fondamentale o come radice di alcun diritto occidentale vigente. Rassegnamoci dunque al fatto che esso è ora mai un diritto morto e passiamo piuttosto ad insistere sul punto che esso è peraltro un «complemento» relevantissimo, irrinunciabile della cultura giuridica, specie se occidentale: un complemento non meno rilevante dell'economia politica e della filosofia giuridica. Dello stesso avviso non sono peraltro vari colleghi di lavoro, almeno per quanto risulta dagli Atti di alcuni convegni degli ultimi anni (v. per tutti: F. Mercogliano, *Fundamenta* [Napoli 2007], con la bibliografia diligentemente indicata alle pp. 21 ss., 59 ss., nonché gli articoli e gli interventi raccolti da L. Garofalo, *Scopi e metodi della storia del diritto e*

formazione del diritto europeo [Napoli 2007]). Non mi pronuncerò in questa sede sulle opinioni contrarie alla mia (per la quale cfr. anche la nota su *La metafora del diritto europeo*, in *La coda dell'occhio* 6, novembre 2005, pp. 5 ss.), ma un'osservazione non so tacerla. Tra noi giusromanisti davvero non mancano coloro che ritengono l'una soluzione equivalente all'altra e che difettano di quell'*impetus* di volontà che il filosofo quattrocentesco Giovanni Buridano riteneva necessario per vincere l'«*indifferentia*» per una scelta. Dicendo ciò, beninteso, non intendo plaudire irrispettosamente all'apologo dell'«asino di Buridano» che taluni belli spiriti crearono scherzosamente sulle tracce dottrinali del dotto filosofo.

10. *La catallassi*

Sul finire del mese di febbraio del 2008 il presidente della Regione Campania (capoluogo: Napoli) ha proceduto ad un parziale ritocco del suo governo ed ha nominato un nuovo assessore al turismo. Questi come prima cosa ha ritenuto opportuno dichiarare ai giornali: «La mia amministrazione sarà svolta in nome della catallassi». A Napoli e negli altri centri della regione tre quarti dei cittadini non ci ha fatto caso, mentre l'altro quarto ci ha fatto caso, ma non ha capito che diavolo fosse la catallassi e, fatta qualche rara eccezione, ha tirato avanti con indifferenza. Tra le rare eccezioni vi sono stato io. Facendo capo alle mie reminiscenze di greco, mi sono detto: quest'uomo si propone di fare dei cambiamenti, cioè vuole *katalláttein* o magari vuole fare «*ammuína*» (parola napoletana con cui si intende che tutto quello che sta sopra si sposta sotto e di tutto il resto si fa contemporaneamente il viceversa). Dopo di che sarei rimasto indifferente anch'io, se di lí a pochi giorni (per la precisione, il 12-13 marzo) non si fosse svolto a Roma, nella sede dell'Accademia dei Lincei, un importante convegno

internazionale su «le nuove ambizioni del sapere giuridico: antropologia giuridica e traduttologia giuridica». Ora, lasciamo qui da parte l'antropologia e occupiamoci specificamente della traduttologia giuridica. Sappiamo tutti che tradurre da una lingua all'altra è un'impresa difficile e spesso «traditrice», ma io direi che ancora più difficile è l'impresa di tradurre, sia pure senza l'angosciosa concitazione della «simultanea», un testo o una dichiarazione di valenza giuridica. Non solo occorre avere una buona conoscenza dell'ordinamento giuridico cui si riferisce il *quid* da tradurre, ma occorre anche essere in grado di avvertire quale sia l'interpretazione (eventualmente singolare o innovativa) che di quell'ordinamento si faccia (il che succede soprattutto in ordine a testi dottrinali e a pronunciati giudiziari). Me ne sono accorto, e come, in un periodo della mia gioventù nel quale ho prestato servizio presso l'Istituto italiano di studi legislativi di Roma ed ho affrontato con altri colleghi l'impresa della pubblicazione e del commento illustrativo di non poche sentenze francesi e tedesche. Ration per cui alla domanda: «une traduction scientifique des concepts scientifiques est-elle un'utopie?» (domanda posta, nel citato convegno, da Jacques Vanderlinden), io risponderei, sorprendendo forse qualcuno, affermativamente. Sí, è un'utopia per la stessa ragione che porta a ritenere utopistica, che so, la «reine Rechtslehre» di Hans Kelsen. La si può immaginare (e riversare in un ricco vocabolario), ma diventa presto, se non subito, inutile: per il fatto che i diritti si modificano ad ogni volgere di pagina della storia, mentre il relativo vocabolario non è fatto per adeguarsi alle loro incessanti variazioni. In materia di diritto (o come altro lo si voglia chiamare) è impensabile la stabilità di quella repubblica che Tommaso Moro si concesse il «divertissement» di inventare nel suo opuscolo *De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia* (1516). In materia di diritto vige la catallassi. Ed è perciò che in materia di traduzioni giuridiche (lo tengano presente i traduttori) imperversa spesso l'ammuina.

1. «*Marginalia*». – I rischi principali cui sono esposti questi miei *Marginalia* e altri brevi scritti che vado pubblicando da qualche anno a questa parte sono tre: quello delle ripetizioni di idee o di citazioni, quello delle contraddizioni con tesi o ipotesi del passato, quello degli errori marchiani. Non aggiungo il pericolo di essere frainteso o quello di essere ignorato (di non essere letto a dovere o addirittura di non essere punto letto) perché si tratta di possibilità, anzi di probabilità che fanno parte non dico delle regole del gioco, ma dico, affermo (e confesso) di certe pratiche del mondo scientifico alquanto diffuse, anche se quasi mai intenzionalmente volute. (Il «quasi» mi è suggerito non solo dalla prudenza, ma anche dal ricordo di un amatissimo *conlega maior*, Mario Lauria, che era uomo di carattere decisamente singolare. Un giorno in cui uno di noi che lo frequentavamo, l'allor giovane assistente Luigi Amirante, gli riferì che su una importante rivista straniera era apparsa una critica alla sua teoria sulla *possessio* a firma del professor X, studioso che egli non stimava un gran che, gli disse ambigualmente: «Guardati bene l'articolo, fammene un riassuntino in 10-12 righe e forse lo leggerò»). A proposito del leggere e del non leggere, confesso che piú di una volta sono stato tentato, per vedere se qualcuno se ne accorges-

* Una prima puntata di questi *Marginalia* è stata pubblicata in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 20 (2007) pp. 245 ss., volume a ricordo di Ursicino Alvarez Suárez.

se, di inserire astutamente in qualche mio articolo le parole: «quando i cani attraversano l'aria in un diamante come le idee e l'appendice della meninge indica l'ora del risveglio ...». In fondo, sono (in versione italiana) parole pubblicate nel 1920 da Tristan Tzara, il fondatore del dadaismo: ne parlano le storie letterarie di tutto il mondo. Magari tra qualche secolo un attento storico della letteratura giusromanistica di oggi sosterrebbe di me che io avevo forti inclinazioni (non allo scombinato, ma) al «*dada*», chiedendosi se ero amico anche di André Breton. Ma lasciamo andare. Tornando ai tre rischi di cui parlavo all'inizio di questa nota, io ne sono ben consapevole, tuttavia non sempre riesco tempestivamente ad evitarli. Le ripetizioni di idee solo talora sono volute (per deliberata insistenza) e quelle di citazioni dipendono sopra tutto dall'amore che porto a certi autori grandi o piccoli: in primo luogo a Manzoni e a Dumas padre, ma poi anche a Shakespeare, a Molière, a Conan Doyle, a Wodehouse, a Hitchcock, a John Ford e a tanti altri ancora. Le contraddizioni sono dovute non sempre e in ogni caso a sbadataggine, ma anche (può succedere) a coscienti evoluzioni o involuzioni di pensiero. Rimangono gli errori più o meno marchiani, dei quali ovviamente io non mi accorgo e si accorgono i miei critici. Peraltro, a prescindere dal fatto che gli errori sono anche, tutto sommato, prova di candore e di buona fede, replicherò ai maligni miei critici con una citazione: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra» (Gv. 8.7).

2. *Gloria*. – «Gloria Galeno, scomparsa nelle prime ore dello scorso aprile 1992 dopo intense sofferenze animosamente sopportate, non merita gli artifici del vuoto che lascia tra noi o della presenza che tra noi tuttora permane di lei. Diciamo solo, con la scabra semplicità propria del suo tratto, che essa materialmente, insostituibilmente ci manca. Ci manca come collaboratrice fedele ed assidua dell'insegnamento romanistico napoletano fin dai lontani anni Cinquanta, ci manca come compagna e guida di molti studiosi

divenuti col suo aiuto docenti, ci manca come tramite umano tra tutti noi delle cattedre e migliaia di studenti, i quali a lei hanno fatto fruttuosamente capo per spiegazioni pazienti, per benevoli incoraggiamenti ed anche, spesso, per materni orientamenti di vita. L'esistenza integralmente dedicata da Gloria – non meno che al marito, al figlio, ai parenti, tutti fortemente amati – all'educazione dei giovani, è stata un'esistenza ben spesa». Le scarse parole che precedono le ho inserite in *Labeo* (38 [1992] 262) con profonda tristezza e le rileggo oggi, inserendole in questa pagina, con tristezza ancora più profonda. Non per gli anni che passano inesorabili, per la fine che mi è sempre più vicina e per altre banalità del genere, ma per una ragione amarissima. Gloria (così la chiamavano tutti: non io però, nel mio accurato formalismo dei modi) è stata l'unica tra i miei allievi che volevo, ma non sono riuscito ad avviare alla cattedra. E stata colpa mia, si intende. Non perché non ce l'abbia messa tutta (scusate il linguaggio da ippica) nell'allevare e nell'allenare il puledro: da questo punto di vista Gloria era, se non erro, pienamente in grado di correre. Ho sbagliato piuttosto nel non rendermi conto del fatto spiacevole che la commissione giudicatrice di quel primo (e tanto discusso) concorso per l'ammissione dei migliori assistenti universitari al grado di «professori associati» era presieduta e influenzata, quanto alla giusromanistica, da uno studioso di notevole valore (questo non si discute), ma di temperamento tanto dispettoso quanto impulsivo: da uno di quelli che sono i «buoni del giorno dopo», cioè del giorno in cui è troppo tardi per riparare. Per verità, i non ammessi alle prove orali furono molti, e tra questi (è curioso) i miei napoletani, se ben ricordo, furono tutti. Cose, del resto, che possono succedere e succedono nella carriera accademica e che sono comunque di gran lunga preferibili alle approvazioni troppo benevole o a quelle di favore. Gloria peraltro non lo sopportò, se ne dispiacque al punto da attribuire a me la colpa di non averla sottratta in tempo

utile alla strage degli innocenti. Mentre i suoi colleghi, presentandosi ai successivi concorsi, superarono ogni *empasse* e giunsero felicemente al titolo di professore di seconda o di prima fascia, ella si ritirò da ogni competizione e distrusse il volume monografico sui giuristi di cognome *Saturninus* (Venuleio, Claudio, Quinto: tre o due?) che aveva laboriosamente apprestato. Tutto qui. Quel giorno di aprile in cui, accompagnato e incoraggiato da Giuffrè e da Labruna, andai a visitarla nella via degli Oleandri, già composta in una bara aperta, non ebbi il coraggio di fissarla in viso. Io, il severo Guarino, il distaccato Guarino, l'ironico Guarino, il «Guaro».

3. *Ein kaltes Fieber*. – Niente paura, non citerò il *de senectute* del solito tuttofare Cicerone. Ma siamo lí. Mi riferirò a Goethe là dove è lui che ciceroneggia e fa dire al giovane baccalaureato dell'atto secondo del *Faust* (v. 6785) che la vecchiaia è in verità una febbre fredda («Gewiss das Alter ist ein kaltes Fieber»). È assai probabile che appunto alla vecchiaia, ormai protratta ben oltre l'età dei trent'anni fissata come data di inizio dal veemente baccelliere, io debba l'aumento progressivo della mia tendenza alla riservatezza, se non addirittura all'isolamento. Non si direbbe, a badar solo al mio modo conservativo di scrivere (talvolta anche molto, troppo vivace). Ma nella vita di ogni giorno, fuori dalle pagine che pubblico e dal contatto frequente che avevo una volta con studenti ed allievi, insomma nella realtà, io sono sempre piú alieno dalla partecipazione alle cosí dette relazioni di società e perfino dalle telefonate troppo frequenti e lunghe. Solo lettere (poche), appunti su schede (moltissimi) e redazioni faticose (spesso rifatte da capo) delle mie opere (chiamiamole benevolmente cosí). Il tutto a mano, perché (quasi mi vergogno di dirlo) non sono mai riuscito ad adattarmi al *computer* e sono quindi rimasto all'«età della penna». E pertanto sopra tutto colpa mia se della morte nel 2006 di due colleghi e amici, Carlo Castello

e Pasquale Voci, sono venuto casualmente a sapere (devo proprio aggiungere: con grande dolore?) a distanza di un anno per il primo e di circa due anni per il secondo. Nel momento in cui scrivo (marzo 2008) di Castello mi parla l'affettuoso ricordo che gli dedica Mariagrazia Bianchini in *Index* 35 (2007) 396 s. Di Voci mi parla egli stesso col volume dei suoi *Ultimi studi di diritto romano* (a cura di Riccardo Astolfi [Napoli 2007] p. 436) pervenutomi una settimana fa. Eravamo tutti e tre piú o meno coetanei, ma il primo ad affermarsi in carriera fu Voci, di cui l'«opera prima» su *L'errore in diritto romano* fu accolta da Emilio Albertario, ad apertura della collana dell'Istituto di diritto romano della «Sapienza» con parole che il generoso maestro dedicò a tutti noi aspiranti: «In questo atto di fede nella virtù operosa dei nostri giovani siamo certi fin d'ora che non avremo mai a pentirci: essi sono la nostra cara speranza di oggi, il nostro sicuro orgoglio di domani». Tempi lontani, altri tempi. Correva il 1937, dodici mesi dopo la conquista dell'Abissinia. Albertario, almeno in questa previsione sbagliandosi, datava: «Roma, nel primo Annuale dell'Impero».

4. *Il coltello a serramanico*. – Come al solito, non ricordo né il giorno né l'anno, ma fu certamente una giornata di primavera anteriore al 1976, cioè a quando (9 maggio) accettai di candidarmi al Senato per sostenervi una proposta di riforma in cui fermamente credevo (la proposta che si tradusse molto faticosamente nella legge 22 maggio 1978 n. 194) e inviai subito al Consiglio dell'Ordine una lettera di dimissioni dall'attività forense. Ero stato invitato a Potenza, città capoluogo della Lucania, per tenervi nel pomeriggio una conversazione pubblica sul tema della possibile istituzione di una università in Basilicata ed ero doppiamente soddisfatto. Soddisfatto perché quella regione del Sud è terra di grandi intelletti ed in particolare di grandi giuristi (basti ricordare che nella piccola Avigliano, in provincia di Potenza, è nato nel 1857 il luminoso civilista Emanuele

Gianturco, vanto dell'Ateneo napoletano, e che negli stessi luoghi hanno avuto origine le due dinastie di privatisti e romanisti dei Coviello e degli Stolfi). Soddisfatto altresí, anzi felice, perché in mattinata, dopo un'udienza di tre ore e mezzo, avevo quasi insperatamente vinto, malgrado la requisitoria sfavorevole del Pubblico Ministero, un procedimento civile che era di appassionato interesse per una mia cara assistente e per suo marito. Siccome la causa giudiziaria mi aveva fatto far tardi, volai con la mia auto verso la destinazione potentina e la raggiunsi, per dirla come si dice quaggiú, «in punta in punta». Scesi dall'auto, mi presentai, salutai questa e quell'autorità locale, salii in bigoncia, parlai, sostenni il contraddittorio, presi finalmente un buon caffè: mai avuta tanta fortuna, mai. Dopo di che un riposino e il banchetto. Un banchetto, vi dico, che non vi dico: ricco di prelibatezze, di cortesie, di intelligenti battute, che gradii tutte con fervore. E sapete come terminò il banchetto? Oltre che col solito brindisi, si concluse con un dono insolito: quello di un prezioso coltello a serramanico, vale a dire di un pugnale di 7-8 centimetri (quanti ne bastano per raggiungere il cuore) ripiegabile entro il suo manico finemente istoriato. Roba da capobandito che mi piacque moltissimo, non meno di quanto sarebbe piaciuta al «Pépé le Moko» di Jean Gabin. Quel coltello a serramanico io l'ho conservato gelosamente in casa per molti anni anche perché col sangue caldo di noi meridionali, sapete com'è, non si sa mai. Ma, dopo che nel 1989 sono uscito di carriera, mi sono chiesto se fosse giusto tenermelo per mio uso personale. No, meglio darlo a qualche mio successore. Non so se ho fatto bene. L'ho passato a Luigi Labruna con un biglietto, forse però inutile, di istruzioni per l'uso. Infilare la lama nel terzo spazio intercostale, mirando dritto a destra se il collega si trova di fronte, a sinistra se si opera alle spalle. In ogni caso, girare la lama due o tre volte dentro la ferita. Per maggior sicurezza, è chiaro (cfr. P.-A. Ponson du Terrail, *Les exploits de Rocambole*, 1859, *passim*).

5. «*Error calculi*». – Nei suoi *Ultimi studi di diritto romano* cit. Pasquale Voci ha dedicato le pagine finali (177 ss., pubbl. anche altrove nel 2006) alla *Condictio liberationis*. Preso atto che di quest'ultima parla in esplicito solo un rescritto di Diocleziano e Massimiano (a. 293, in C. 2.5.1) di cui non riporta il testo, egli si vale di svariati frammenti giurisprudenziali indubbiamente classici per affermare convincentemente che non possono esservi incertezze circa l'appartenenza di questo rimedio giudiziario al diritto romano classico. Bene, ma per essere meglio informati è opportuno, a mio avviso, rilevare che la costituzione è la sola di tutto il titolo C. 2.5 (titolo che suona più precisamente «*De calculi errore*», facendo quasi da postilla al titolo molto nutrito «*De transactionibus*») e bisogna altresì leggersi punto per punto le parole del rescritto indirizzato a tal Aurelio Quarto (*Errorem calculi, sive ex uno contractu sive ex pluribus emerit, veritati non adferre praeiudicium saepe constitutum est; unde rationes etiam saepe computatas denique retractari posse, si res iudicatae non sunt vel transactio non intervenit, explorati iuris est. Sed et si per errorem calculi velut debitam quantitatem, cum esset indebita, promisisti, condictio liberationis tibi competit*). Ora, perché mai è stata data tanta evidenza ad un isolato rescritto? Questo i teorici puri, chiusi tra gli scaffali ed i libri dei loro studi, magari non se lo chiedono. Me lo chiedo invece io, sia a causa di una certa mia esperienza avvocatessa dei mercati (da quelli della Borsa a quelli delle partite di pesce fresco, delle verdure appena raccolte e via di questo passo), sia a causa dello studio che ho dedicato in passato ad un'epigrafe latina (CIL. 6.1770) relativa ai mercati del mondo antico romano (cfr. *Consuetudo micandi* [1980], ora in PDR. VI [Napoli 1995] 213 ss.). Ed ecco la mia risposta. Nella fisiologica animazione dei mercati (sopra tutto se di merci a vista) le contrattazioni notoriamente si intersecano e si accavallano in seno ad un grande vocio di proposte, di controproposte, di condizionamenti, di scene di apprezzamento oppure di

sprezzo per il prodotto, di litigi, insomma di *transactiones* (precorritrici del termine inglese «transaction» oggi usato e riverito in tutto il mondo), le quali infine confluiscono, ma non sempre in modo chiaro ed evidente, nel consenso definitivo, spesso costituito da un frettoloso «*dabis? - dabo*» stipulatorio. Ora è possibile, anzi è molto facile che in questo bailamme succeda che l'affare che si stipula sia viziato da affrettati errori di calcolo (esempio: le pecore sono 140 e non quelle 150 per l'acquisto delle quali ho versato 150 monete). Succede sí, ma è pensabilissimo che, a cose fatte, il contraente che ha incassato di piú si rifiuti di restituire il supero, o che il contraente che ha versato di meno si sottragga al pagamento del saldo. Di qui la giusta e rilevante decisione interpretativa di Diocleziano e collega cui il *Codex Iustinianus* dedica un titolo a complemento di quello «*de transactionibus*». Se è dimostrabile chiaramente che l'*error calculi* vi è stato, l'«*exploratum ius*» delle *condictiones* (nel caso specifico, una *condictio* che alla cancelleria vien fatto di chiamare *condictio liberationis*) va riconosciuto a favore di Aurelio Quarto e di chiunque altro venga a trovarsi nella sua situazione.

6. «*Omnia munda mundis*». – Anche stavolta si levi di mezzo Cicerone (*Tusc. disp.* 4.16.36). Preferisco di gran lunga citare il San Paolo dell'epistola a Tito (1.15: «*pánta katharà tois katharoís*»), cogliendo oltretutto l'occasione per invitare il lettore a rileggersi (od a leggersi, se già non l'ha letta, il misero) quella pagina dei manzoniani *Promessi sposi* (cap. VIII) in cui fra' Cristoforo vince gli scrupoli di fra' Fazio nel convento di Pescarenico ammonendolo che tutto è puro per i puri. A me è successo nella vita (mi sia consentito il ricordo) di ottenere, per qualcosa di affine alle mie riconoscibili buone intenzioni, una volta un perdono e un'altra addirittura una benedizione. Il perdono lo ottenni da un amico carissimo, Bernardo Albanese, dopo che questi, inaugurando a Palermo il congresso SIHDA del set-

tembre 1979, aveva pronunciato un discorso di esaltazione del diritto romano e aveva incidentalmente diretto parole di dura rampogna alla noterella piuttosto scherzosa (ma, a fare attenzione, non troppo) di un tal Casimiro Sofo intitolata *Senatores boni viri* (in *Index* 1 [1970] 196). L'autore insospettato di quella nota ero io. L'avevo scritta per dare un segno di incoraggiamento al primo numero della rivista *Index* del giovane Labruna, adottando a pseudonimo i nomi del suo gatto e del suo cane. Il giorno dopo feci pertanto tutto il possibile per riabilitarmi con una relazione molto seria e impegnata dal titolo *Consuetudo micandi* (ora in *PDR*. VI cit. 213 ss.), dopo di che rivelai ad Albanese di essere proprio l'autore (per vero, non pentito) del misfatto e Albanese un po' imbarazzato mi perdonò. Quanto all'altro episodio, si trattò di un caso tipico di «*error calculi*» (un caso analogo a quello contemplato in C. 2.5.1) e debbo rifarmi, per narrarlo, ai tempi in cui esercitavo la professione di avvocato. Come patrocinante di un certo imprenditore edile, il quale aveva comprato una chiesa semidistrutta e aveva costruito al suo posto un edificio per civili abitazioni, mi trovai a dover trattare con una certa Curia vescovile, che era la venditrice, per risolvere un certo numero di problemi (e di correlativi rimborsi o indennizzi) sopravvenuti per esigenze varie di diritto canonico: esigenze che la venditrice non aveva tenuto presenti al momento del contratto (un esempio solo: opportunità di apporre un'edicola sacra ad un muro maestro per ricordo imprescindibile di un lascito fatto alla chiesa, quasi un secolo prima, da una nobildonna allo scopo di essere rievocata «*mun-do durante*»). Con amichevole buona volontà io e un simpatico monsignore preposto alla faccenda risolvemmo tutte le difficoltà e, fatti i conti, chiudemmo tutto con il riconoscimento e il versamento di un indennizzo al mio imprenditore di una certa somma. Pignolo come sono (oltre che debolissimo in matematica), io passai tutta la pratica ad un ragioniere di mia fiducia perché riesaminasse la intricata contabilità. Il ragioniere si

accorse che avevamo ricevuto per una serie di errori un dipiú, se ben ricordo, di cinque milioni di lire. Come era ovvio, mi feci dare la somma dal cliente e un paio di giorni dopo tornai dall'amico monsignore per restituirla. Questi vacillò dalla sorpresa, quasi non credette ai suoi occhi e, pieno di entusiasmo, mi benedisse. (Mi benedisse, intendiamoci; non vi era motivo che mi assolvesse).

7. *Psycho*. – Non so quanti son quelli che hanno fatto caso al senso di marcato gradimento, di peculiare soddisfazione, spesso addirittura di gioia o pressoché di ebbrezza, che mostrano di provare nei film americani gli attori maschi e femmine quando si fanno la doccia. Di solito giunge un momento in cui vengono inquadrati dalla cintola in su mentre ridono, si ravviano festosamente all'indietro i capelli, schiudono gli occhi guardando beati in su e canterellano o mugolano canzoni allegre del tipo «Singin' in the rain». E non parliamo dei famosissimi 45 secondi di *Psycho* (1960) in cui Alfred Hitchcock, valendosi del coltellaccio di Anthony Perkins, fa passare la bella Janet Leigh dal piú evidente godimento alla morte. Sarà. Personalmente la doccia calda e fredda io l'ho fatta innumerevoli volte, ma sempre tacendo, avendo fretta di finirla e infastidendomi non poco per il sapone che mi andava negli occhi. Forse c'entra davvero la psicopatía o qualche fattispecie del genere. Comunque ciò che volevo dire è che le risate degli attori sotto la doccia suscitano in me, tale e quale, lo stesso scarso entusiasmo che ho per le manifestazioni di sentita e viva ammirazione che certi colleghi giusromanisti (fortunatamente non molti e non sempre) portano in «zoom» nei confronti di certi giureconsulti romani e di certe loro piú o meno celebri massime o dichiarazioni. Proprio non li capisco e, se ben ricordo, l'ho già accennato in una nota intitolata *Voyelles* (1995, ora in *APDR*. [Napoli 2006] 85 ss.). E fuor di dubbio che spesso questi incisi e questi aforismi sono felici, ma tentare di spremerli come fossero frutti delle Esperidi

per estrarne succhi straordinari è esagerato. Ancora peggio quando questi succhi ci si immagina di averli rivelati, mentre tutto è soltanto e per l'appunto un'illusione. Potrei concludere con qualche facile esempio degli eccessi di zelo che vado deplorando, se non avessi invece la fortuna di essere in grado di invitare tutti a leggersi e rileggersi con attenzione e rispetto un breve saggio dimostrativo del distacco critico e della sobrietà espositiva che sarebbe opportuno porre sempre in atto di fronte a certi aforismi troppo seduttori. Mi riferisco all'articolo «*Ars boni et aequi*» (1999) che figura nelle pagine 289-313 degli *Ultimi studi di diritto romano* cit. di Pasquale Voci. Che significa l'«elegante» detto di Celso (citato da Ulpiano in D. 1.1.1 pr.) «*ius est ars boni et aequi*»? Beh, non dico che Voci ce lo spieghi in modo certo e definitivo. Questo non lo dico, ma dico, anzi affermo che egli pone in luce con ammirevole chiarezza i termini del modesto (dico: modesto) problema. Dopo di che siamo per lo meno sicuri che il detto di Celso non significa che «quando il diritto non è la forza, è il male» come sosteneva Oscar Wilde.

8. *Savoia, quel nome.* – L'azione giudiziaria promossa da Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II, per il recupero con interessi del valore dei beni spettanti alla sua famiglia (*pardon*, alla sua dinastia) è uno dei pochissimi argomenti a proposito dei quali io sono forse in grado, per via della mia professione, di dire se sia un'azione sballata o no. Ma non lo dico. In Italia ci sono i giudici per decidere su questa controversia. E nei magistrati italiani io penso che, per quanto si ostinino a dividersi tra loro in correnti e sottocorrenti di sapore politico, ebbene si possa e si debba ancora aver fiducia. Quanta tristezza però in noi, in quei pochi di noi che sono sopravvissuti agli avvenimenti della guerra e del dopoguerra. Dico tristezza non nostalgia, perché io sono convintamente repubblicano e non rimpiango quel re Vittorio Emanuele III che, dopo i venti anni di cooperazione trascorsi, fece arrestare il suo

primo ministro dimissionario appena uscito di casa sua, mentre ancora si trovava sul pianerottolo di villa Ada: comportamento non certo da gentiluomo. No, nostalgia nessuna, ma il rispetto per un nome, Savoia, che ha coperto nel bene e nel male piú di cento anni della nostra storia nazionale, questo ancora ce l'ho. Ce l'ho forse perché quel nome l'ho gridato tante volte, prima da soldato nell'innestare la baionetta sul fucile e poi da ufficiale nello sguainare la spada (per vero sostituita in guerra da una antiestetica pistola Beretta) al momento del «presentat-arm» o in altri. Ma veniamo a ricordi piú concreti. Quando, tanti anni fa, ci ritrovammo finalmente a Napoli provenienti dai luoghi di guerra o di sfollamento piú diversi, io ed altri pochi amici ci riunimmo anche nel nostro vecchio circolo nautico sito su una banchina del porticciolo di Santa Lucia, proprio di fronte al castello dell'Ovo o, se preferite, alla pizzeria sottostante. Ci rivedemmo e ci ponemmo il problema di risvegliare il nostro amatissimo luogo di incontro. La questione piú grossa fu quella delicatissima del titolo da conservare al circolo, perché il *club* canottieri di cui sto parlando si chiamava «Savoia» e questo nome, soprattutto dopo il *referendum* istituzionale, diciamo la verità, dal punto di vista politico e giuridico suonava piuttosto stonato. Fu qui che dimostrammo di essere napoletani e sportivi di buona stoffa. Non solo i soci che al *referendum* avevano votato per la monarchia, ma anche tutti (o quasi tutti) noialtri repubblicani fummo d'accordo che il nome non dovesse essere mutato e che il mosaico con lo stemma sabauda che ornava il pavimento sull'ingresso dovesse rimanere, come è sempre rimasto e (almeno spero) sempre rimarrà, intatto. Tutto ciò non lo rivelo a Vittorio Emanuele, persona che oltretutto non conosco, non voglio conoscere e mai inviterei a pranzo a casa mia. Lo ricordo a me stesso e lo rivelo a chi mi legge, posto che già non lo sappia. A Napoli abbiamo tante e tante pecche, ma abbiamo pure il culto della storia e il rispetto della dignità. Nessuno di noi ha sottova-

lutato lo stile con cui l'ultimo sovrano, Umberto II, ha troncato ogni cavillo sul voto referendario ed ha signorilmente preso subito il volo per l'esilio da Ciampino. Ma, a parte ciò, quando diciamo Savoia non vogliamo ormai intendere i Savoia di Ginevra. Intendiamo un glorioso circolo canottieri che si trova dirimpetto al castello dell'Ovo o, se preferite, di fronte alla rinomata pizzeria lí di sotto.

9. «*Unicuique suum*». – L'affermazione di Ulpiano (1 reg. in D. 1.1.1 pr. = I. 1.1 pr.) che «*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*» ha provocato, tra i giusromanisti e non, un fiume di interpretazioni e di deduzioni che solo in parte il pur diligentissimo saggio dedicatole recentemente da Giuseppe Falcone riesce a catalogare (cfr. *Ius suum cuique tribuere*, in *AUPA*. 52 [2007] estr.). Io direi che le interpretazioni sono davvero troppe, spesso ripetitive o oziose, ma che lo stesso non è lecito pensare per molte considerazioni occasionate dalla massima quando, ad esempio, ci si trovi dinanzi alla scritta «*Jedem das Seine*», che fu apposta durante la seconda guerra mondiale all'ingresso del campo di concentramento di Buchenwald, e si sia indotti da un bellissimo articolo di Leo Peppe in *Tradizione romanistica e Costituzione* (II [Napoli 2006] 1707 ss.) a meditare su quella e su tante altre cose. Comunque sia, è sulle interpretazioni del detto di Ulpiano che voglio qui fermarmi un momento. Il Falcone fa bene ad affermare che non vi è alcun serio motivo per dubitare che l'autore ne sia proprio Ulpiano e fa meglio ancora a ritrovare ed illustrare le sue antiche radici culturali. È chiaro che il *tributum* del *ius* a tutti quanti («*cuique*») comportato dalla realizzazione della volontà ferma e stabile di *iustitia* sia relativo tanto ai vantaggi (ai così detti diritti soggettivi) quanto agli eventuali svantaggi (obblighi, oneri, debiti), ma è anche chiaro, chiarissimo che ad un uomo di buon senso, particolarmente se sia un giurista, questa verità incontestabile non può sfuggire. Talvolta, o forse sovente, a taluno è

sfuggita, d'accordo, ma solo perché non vi ha riflettuto, o magari perché è un gonzo di quelli che stanno ad ascoltare trasognati le campagne elettorali (o, peggio ancora, i proclami del principe e dei suoi cortigiani). Vi è una pagina (ahi, ahi) dei miei amati *Promessi sposi* manzoniani (cap. XIII) in cui, nel momento piú drammatico della rivolta della popolazione milanese per la carestia del pane (1629), accorre in carrozza il Gran Cancelliere spagnolo Ferrer a salvare lo spaventatissimo «vicario di provvisione» dall'assedio della folla infuriata. «Viva Ferrer», grida la moltitudine, credendo che lui raddrizzerà miracolosamente ogni cosa. E lui: «Sì: pane, pane ... abbondanza; vengo per dar gli il giusto gastigo che si merita ...»; e aggiungeva sottovoce: «Si es culpable». Ci dice nulla questo episodio? Ci dice nulla la raffinata malvagità dell'omissione di «Recht» nella scritta di Buchenwald «Jedem das Seine»? E ci dice nulla (ahi, ahi, ahi) il Manzoni quando, in un altro punto del suo romanzo (cap. III), scrive: «Lo sposo se n'andò, col cuore in tempesta, ripetendo sempre quelle strane parole: 'a questo mondo c'è giustizia finalmente'. Tant'è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non sa piú quel che si dica».

10. *Il diritto nella burrasca*. – Non vorrei essere influenzato dalla simpatia che provo per l'autore, ma non riesco a tacere che, se vi è un libro che è molto difficile recensire e che è bene leggersi in presa diretta, questo è il libro di Umberto Vincenti dal titolo *Diritto senza identità* e dal sottotitolo *La crisi delle categorie giuridiche tradizionali* (Roma-Bari 2007) p. xiv, 174. Ometterne una lettura (beninteso, critica) non si può: ciò anche perché, almeno a mio avviso, l'ispirazione dell'autore è fortemente analoga, con riferimento specifico al diritto, a quella che ha indotto Robert Musil a scuotere fortemente molte generazioni del Novecento con i problemi esistenziali implicati dal suo interminato capolavoro (1930, 1933, 1943) *L'uomo senza qualità* (titolo della traduzione italiana che, sia detto per

inciso, non rende bene il senso di *Der Mann ohne Eigenschaften*, perché il protagonista Ulrich, cioè tutti noi, di qualità ne aveva molte e buone, ma mancava di «peculiarità», vale a dire di decisi orientamenti delle stesse verso uno scopo particolare e preciso). Orbene la vicenda, il «dramma» del diritto, in questo nostro mondo contemporaneo tanto agitato e confuso dall'incalzante globalizzazione, è di non essere più capace di realizzare tempestivamente e soddisfacentemente la sua funzione di ordine, di disciplina, di regolamento di confini e di procedure. Non di rado i fatti si verificano prima che il diritto riesca a farvi fronte e il diritto finisce per piegarsi o, peggio, per fingere di non vederli. Da che dipende tutto ciò? Dipende, secondo il Vincenti, dal fatto che il diritto è come disorientato, quindi sconcertato, scombuscolato, scombinato. Il diritto è tale e quale ad una nave che abbia perduto il timone o la vela maestra nel pieno della tempesta, sicché non è più in grado di fare affidamento sulle sue categorie tradizionali: dunque non è più pari al suo compito peculiare, dunque ha perso (o almeno va irrimediabilmente perdendo) la sua identità, dunque è diventato o si avvia a diventare (per dirla alla Musil) un «Recht ohne Eigenschaften». Se si riflette sugli esempi e sugli argomenti che l'autore adduce, bisogna convenire che la diagnosi è esatta. Io ne sono persuaso già da tempo, e già da tempo mi chiedo, nel mio piccolo (e non sono il solo: v., ad esempio, W. Hassemer, *Erscheinungsformen des modernen Rechts* [Frankfurt a. M. 2007] *passim*), che cosa si può fare per evitare il perditempo dei palliativi che vengono troppo facilmente suggeriti da facili ottimisti o da astuti parolieri (per esempio, le Scuole di alta specializzazione e via dicendo), che cosa si può fare per vincere veramente il male. E in questa pagina «*hic et nunc*», rinunciando per il momento a qualche considerazione più approfondita sulle «categorie tradizionali» (ma v. comunque il mio articolo su *I «libri institutionum» come mezzi di impianto del sapere giuridico in età romana* [1988], ora in

APDR. cit. 191 ss.), mi sento di affermare che solo in piccola parte la ristrutturazione delle categorie tradizionali sulla scorta delle quali abbiamo sinora lavorato è una ristrutturazione possibile e comunque utile alla sana vita del diritto. Senza pretendere ridicolmente di inventarli, dico che i tempi nuovi reclamano in buona parte istituti giuridici nuovi e tendenzialmente globali: globali, aggiungo súbito, non in quanto imposti per «direttive» a tutte le nazioni del mondo (pretesa assurda), ma in quanto compresi come ragionevoli, plausibili ed eventualmente adottabili dal maggior numero possibile di ordinamenti giuridici del mondo civile. A conforto della quale tesi non mi voglio far forte dell'esperienza romana (ad esempio, quella delle *obligationes*, le quali furono accolte nel *ius civile* solo quando l'economia di mercato indusse i Romani a convincersi che i tradizionali *iura in re* non erano piú bastevoli ad adeguarsi alle esigenze sempre piú numerose e varie degli scambi). Mi rifaccio piuttosto, prima che invecchi anch'esso, all'esempio modernissimo che piú di recente mi è venuto sott'occhio, quello del commercio elettronico: il quale è nato nell'ultimo ventennio del secolo scorso ed è ormai già tanto diffuso ed evoluto da prospettare il riconoscimento di un nuovo mezzo di pagamento, la moneta elettronica (cfr. C. Di Nanni, *Gli strumenti di pagamento nel commercio elettronico: verso la scomparsa della moneta cartacea?*, in *Dir. giur.* 122 [2007] 499 ss.). Forse non è un sogno che, seguendo arditamente questa via, il diritto ritrovi (e in buona parte trovi) una sua «eigenschaftliche» identità.

11. «*Fictio iuris*» per un'eroina. – Karl Christ, eminente studioso di storia romana, è morto ottantatreenne, nella Würzburg dove aveva tanto a lungo e tanto fruttuosamente insegnato, il 28 marzo 2008. Non c'eravamo mai incontrati di persona, ma da molti anni eravamo in cordiali rapporti epistolari e ci scambiavamo le nostre pubblicazioni. Egli aveva, a mio avviso, il merito di apprezzare i contributi

giusromanistici e fu forse per questo, o anche per questo, che accolse favorevolmente il mio saggio su Spartaco del 1978 e ne fece pubblicare una traduzione tedesca (*Spartakus - Analyse eines Mythos* [München 1980]). Le sue lettere (come anche le mie) erano sempre scritte a penna, in caratteri minutissimi, e mi sorprese un po' che ai primi del marzo scorso una sua missiva fosse composta al computer, forse dettata ad una segretaria o ad un familiare. Comunque non ci feci troppo caso e gradii molto, ai primi di aprile, l'arrivo in dono del suo ultimo libro: *Der andere Stauffenberg - Der Historiker und Dichter Alexander von Stauffenberg* (München 2008) p. 201, con prefazione datata «Winter 2007». Lessi il volume quasi di un fiato, ora dirò perché, e ringraziai con una lettera che partì da Napoli giusto il giorno avanti che mi giungesse a sorprendermi e ad addolorarmi la partecipazione ufficiale della sua morte. Il modesto omaggio che sono portato a rendere alla memoria di lui è di ripetere un'osservazione contenuta nella lettera che gli avevo scritto: lettera della quale, al mio solito, non ho copia. L'antichista Alessandro von Stauffenberg (1905-1964) è ben noto a tutti noi per la sua produzione scientifica e per la sua attività professorale a München, ma è a noi meno noto come raffinato poeta ispirato allo stile di Stefan George e per essere stato uno dei fratelli di quel valoroso colonnello Claus Schenk von Stauffenberg che il 20 luglio 1944, dopo vari tentativi abortiti, pose in atto nel Quartier generale di Rastenburg il sanguinoso attentato ad Adolf Hitler. Anche quest'attentato non raggiunse lo scopo e Claus lo scontò con la fucilazione. «L'altro Stauffenberg», cioè il nostro Alessandro, finì invece, come tutti i familiari dell'attentatore, in campo di concentramento. Questo, più o meno, lo sapevamo tutti, ma ciò che almeno io non sapevo è che la prima moglie di Alexander, Melitta, era una apprezzatissima tecnica dell'aviazione e un'aviatrice spericolata, non meno e forse anche più dell'audacissima Hanna Reisch, cioè di colei che si portò con uno Storch a Berlino,

ormai quasi completamente occupata dalle truppe sovietiche, quattro giorni prima di quel 30 aprile 1945 in cui il Führer, rinunciando ad ogni invito alla fuga, si lasciò morire nel Bunker semidistrutto della Cancelleria. Di piú, molto di piú. La Gräfin Melitta, con Alessandro sposata nel 1937 e decorata nel 1943 con la piú alta insegna al valore militare, era, per dirla con linguaggio nazista, di «razza ebraica», ma sin dal 1941 un decreto speciale l'aveva, per i suoi meriti, equiparata alle persone di sangue germanico («deutschblütigen Personen gleichgestellt»). Ovviamente fui contento di apprenderlo, ma non mi trattenni, nella mia lettera al collega, dal segnalargli che noi giuristi avremmo denominato questa equiparazione come «*fictio iuris*» e che certa gente magari avrebbe parlato, si sa, di un «accomodamento all'italiana».

12. «*Octuagenarios ex ponte deicere*». – Nell'antica Roma la vita pubblica dei cittadini (sia come elettori e sia come eletti alla copertura delle cariche repubblicane), lo sanno tutti, di regola cominciava con l'entrata negli anni diciotto e finiva con l'uscita dagli anni sessanta. Siccome le votazioni si svolgevano, negli ultimi secoli a.C., facendo sfilare uno ad uno i votanti su apposite passerelle sopraelevate dette «*pontes*», si usava dire scherzosamente che i sessagenari venivano gettati dal ponte, quasi si trattasse che fossero scaraventati nel Tevere, ragion per cui gli anziani andati «a riposo» erano anche detti «*depontani senes*» (cfr. Fest. p. 60 L.: «*Depontani senes appellabantur, qui sexagenarii de ponte deiciabantur*»). Per saperne di piú sul punto e su altre implicazioni basta prendersi il piacere di leggere il mio articolo sull'argomento («*Depontani senes*» [1979] ora in *PDR*. III [Napoli 1994] 167 ss., ivi bibl.) al quale rinvio. Qui mi interessa passare a dire che, se per i Romani antecristo i sessant'anni erano piú che abbondantemente gli anni della vecchiaia e all'incirca della morte, per gli italiani, gli europei e gli occidentali del duemila le cose (progresso, progresso) sono cambiate. Oggi gli italiani vivono

in media 80 anni e nove mesi, superando di poco parecchi altri europei e superati non piú di qualche mese dagli scozzesi e dagli australiani. I novantenni, faccio per dire, non sono piú «*ultra carnales*», fisicamente in disfacimento, ma sono spesso vispi e intriganti, nonché vogliosi di essere riconosciuti e rispettati come esperti consiglieri e magari, perché no come sagaci uomini d'azione e di comando sopra tutto in politica politicante. È un bene questo? È apprezzabile che anziani, vecchiazzuoli, vecchi, vecchioni e addirittura vegliardi non siano piú, in questi nostri tempi moderni, «*ex ponte deiecti*» quanto meno a riguardo dell'elettorato passivo e quindi delle cariche politiche? Io francamente direi di no: non è un bene, è un male. E prima che i miei soliti critici ridacchino e dicano che ho torto mi appoggio all'autorità di Umberto Eco, uomo di intelligenza universalmente indiscussa (anche se forse talvolta un po' ciarliero), il quale ha recentemente proclamato (prima in un'intervista al giornale spagnolo *El País* e poi in una risposta all'italiano *Il Mattino*, 6 aprile 2008, p. 25) che il potere non è un gioco per vecchi. Posto ciò, a chi affidare oggidì il governo della cosa pubblica? La prima risposta che viene alla mente è: ai giovani. Lo sosteneva, per verità, anche il regime fascista («Giovinezza» ecc. ecc.) e comunque lo ha ribadito, in una campagna elettorale del marzo-aprile 2008, anche un certo giovane capopartito. Il dubbio nasce però dal fatto che questo «giovane» (53 anni) ha solennemente promesso, tra l'altro, che il suo governo avrebbe abrogato entro l'anno, cioè nel giro di sei mesi, almeno 5.000 (dico cinquemila) delle troppe leggi che impastoiano la vita del paese. Ecco perché, concludendo, dal novero dei giovani capaci di accedere al governo escluderei decisamente i microcefali e i baluba. Ma a chi affidare la diagnosi di imbecillità di un giovane: a uno psichiatra giovane e forse pivello? «That is the question».

1. *Marginalia*. – Non so dire se l'auspicio rivolto a qualcuno di diventare vecchio, ma proprio vecchio e addirittura vecchissimo, sia ritenuto o da ritenere un buono o invece un cattivo augurio. Nemmeno quando all'età si abbia cura di abbinare la sanità e magari, come si usa a Napoli, la santità («vecchio e santo» si augura di solito in quella saggia città). Che la vecchiaia comporti inevitabilmente un certo quantitativo minimo di acciacchi e impedimenti è cosa che non si può trascurare. Non sempre riesce al vegliando di sopportarli tutti, quegli acciacchi e quegli impedimenti, con flemma. Né sempre gli riesce di tenere la bocca tappata e di non farne minuziosa descrizione a chi gli venga a tiro e non sappia sottrarglisi con una scusa, evitando di ricorrere al mezzo che sarebbe di tutti il più semplice ma di cui si ha lodevole ripugnanza: sparargli. Prendete me, che sono sincero e che poi qui parlo, o più esattamente comunico, per tramite di un medio che non è la parola pronunciata da vicino, ma è la scrittura che viene da lontano e che dunque, Dio sia lodato, si può anche trascurare del tutto. Prendete me, dicevo. Gran parte delle ore del giorno e spesso molte ore della notte io le passo e continuo a passar-

* *Terza puntata*. La prima puntata (23 marzo 2008) è stata pubblicata in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 20 (2007), volume a ricordo di Ursicino Alvarez Suárez. La seconda puntata (16 maggio 2008) è stata pubblicata in *Index* 36 (2008), a ricordo di Gloria Galeno.

le in uno studio tappezzato di libri, cui sono adiacenti altri locali muniti di librerie sussidiarie. Nello studio vivo e lavoro mettendo in pratica la vecchia metafora della casa di vetro. Da un lato vi sono infatti la scrivania e una vicina poltrona che danno deliberatamente le spalle al balcone da cui posso vedere, ma solo se e quando mi volto, tutto quanto il Golfo di Napoli; da altri due lati, di fronte e a destra di scrivania e poltrona, le pareti librarie sono interrotte da due porte di vetro che permettono a chi passa di controllare se sto seduto a scrivere o se mi trovo in poltrona a leggere e talvolta a meditare con gli occhi socchiusi in apparente sonnolenza. Siccome ogni tanto sento il bisogno di consultare un volume che non sia di quelli selezionatissimi (vocabolari, indici, testi fondamentali) che si trovano a portata di mano giusto alla destra della scrivania, ecco che scatto (be', diciamo pure che mi levo piano piano) per recarmi davanti allo scaffale in cui so di preciso, senza l'aiuto del catalogo, che il volume desiderato si trova. Ma è proprio in questo caso che l'età avanzata si fa sentire, e come. Gli scaffali sono generalmente costituiti da nove palchetti sovrapposti, per un'altezza totale di circa quattro metri. Arrivare con la mano ai primi quattro o cinque dal basso mi è facile, ma per raggiungere quelli superiori mi occorrerebbe la scaletta. Troppo pericoloso, anche perché già una volta mi sono fratturato il mio bravo femore («Bacco, tabacco e femore / riducono il vecchio in cenere» dice, all'incirca, un noto proverbio). Chi è che mi sta obbietando che ci sono i figli e che comunque vi è sempre a disposizione qualche affezionato nipote? Risponderò che i figli abitano e lavorano legittimamente altrove, mentre i nipoti (ecco un altro noto proverbio) «che vi siano ciascuno lo dice, / dove siano nessun lo sa». Rimane solo il collaboratore domestico, che è agile e sempre a pronta disposizione, non lo nego. Ma è nativo dello Sry Lanka (il suo nome complesso mia moglie ed io l'abbiamo semplificato in Mitra). Da lui si può facilmente ottenere che si arrampichi sino al nono palchetto del

settimo scaffale a destra, ma non si può pretendere che individui, che so, il secondo volume degli *Scritti giuridici* di Filippo Vassalli. Quindi, sapete ciò che spesso mi succede? L'articolo che stavo divisando lo rinvio al futuro e forse non lo scriverò più. Grave perdita, anche se non gravissima, per la letteratura giusromanistica.

2. *Gigi*. – Io ero uno dei pochi che lo appellassero per cognome ed usassero con lui il discorso in terza persona. Gli altri lo chiamavano o passavano molto presto a chiamarlo col diminutivo del suo nome Luigi, quindi Gigi, e gli si rivolgevano col tu: un tu che a volte era un tu paternalistico del seniore, ma spesso era il tu familiare, da pari a pari, degli amici. Perché Amirante di amici ne aveva e se ne faceva moltissimi e di tutte le sorta e le gradazioni: dal venditore abusivo di sigarette accovato sui gradini della Chiesa lí vicino sino al vecchio marchese, incurante della pignoleria tipicamente borghese nell'uso e pronuncia dei linguaggi stranieri, che gli confidava (me lo raccontò una volta) di volersi recare sabato prossimo a passare il «*fin de siècle*» a Sorrento. La sua base di operazioni è stata per tutta la vita, dal 1925 al 1994, Napoli. In casa riceveva in ogni ora del giorno solo i sodali più devoti, ai quali talvolta leggeva in premio (me lo hanno confermato in parecchi) qualche pagina del saggio romanistico che stava in quei giorni scrivendo. In strada (specialmente tra via Carducci e piazza dei Martiri) vociava con un gruppo di intelligentissimi di ogni sorta, capeggiati da Francesco (Chinchino) Compagna il «meridionalista», su temi sociali e politici del momento, brandendo e sfogliando nervosamente opuscoli e giornali. In Università, almeno nei locali dell'Istituto di diritto romano, miracolosamente abbassava la voce e colloquiava della nostra materia con Lauria, con me, con tutti, sollevando in media un'obiezione o un dubbio, sempre ficcanti, ogni quarto d'ora. Così come Franco Bonifacio, di lui più anziano solo di poco, era stato folgorato dalla persona-

lità di Vincenzo Arangio-Ruiz nei pochi anni (1940-45) del secondo periodo napoletano di quest'ultimo. E, allo stesso modo di Bonifacio, praticava lo studio del diritto romano in parte ispirandosi al grande maestro, ormai passato ad insegnare a Roma, e in parte (quantitativamente maggiore) appoggiandosi, nell'Università napoletana, a Lauria per i rimproveri e subordinatamente a me per i suggerimenti. La sua carriera scientifica e didattica, oltre che puntualmente descritta in sede di necrologio dall'allievo Elio Dovere (cfr. *SDHI* 60 [1994] 779 ss.), è stata esaltata dal compagno di studi Luigi Labruna, in sede di commemorazione accademica, con parole tanto proprie e vive e calde che mi resta solo di rinviare commosso a leggerle (cfr. *Labeo* 41 [1995] 7 ss. ed ora *Maestri amici e compagni di lavoro* [2007] 99 ss.). Laurea nel 1946, libera docenza nel 1950, cattedra di straordinario nel 1958 (in una terna con Marrone e Talamanca), ordinariato nel 1962, docenza ufficiale di Istituzioni a Ferrara dal 1958 al 1970, poi a Salerno tra Lettere e Giurisprudenza sino al 1981, infine a Napoli sulla cattedra di Storia del diritto romano. Ai suoi funerali, nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia, c'era letteralmente la «tutta Napoli» di allora, con in più gli amici dei tempi di Ferrara e di Salerno. Incontraí tra le panche di fondo un Talamanca pallidissimo che mi parve avesse dismesso, una volta tanto, la sua solita maschera lievemente spavalda. Basta, anzi no, non basta. Mi resta solo da dire il piú difficile che è questo. Ad Amirante, a Gigi, io sono stato sempre il piú strettamente vicino nella ricerca scientifica, nell'entusiasmo per la stessa, nell'ironia benevola e forse in qualche altro orientamento. Gli sono stato vicino, vicinissimo anche e soprattutto quando, tra il 1960 e il 1980, ha avuto un periodo di forte sbandamento lavorativo, sia pure a vantaggio di occupazioni e preoccupazioni amministrative della vita universitaria: cioè quando mi sono sentito in dovere di redarguirlo aspramente acché meritasse il coronamento della sua carriera con la chiamata a coprire una cattedra giusromani-

stica nell'Ateneo di Federico II. I miei rimproveri sono valsi al fine per cui glieli ho mossi. Il suo periodo finale (1981-1994) è stato luminoso in ogni senso: lezioni, pubblicazioni, allievi. E proprio quel giorno del 1994 in cui anch'io mi apprestavo a commemorarne la figura umana e scientifica nella sede di quel Centro di studi romanistici intestato a Vincenzo Arangio-Ruiz di cui egli era stato mio successore nella direzione, proprio quel giorno, mentre sfogliavo una rivista contenente un suo articolo, mi avvenne di ritrovarvi, da me dimenticato come segnapagina, questo biglietto che mi aveva indirizzato tanti anni prima. Un foglietto datato 18 novembre 1981. «Caro Professore, è molto tardi. Sto ancora nel mio studio a preparare la prima lezione napoletana. Per un momento la memoria corre ad un'altra sera. In una stanzetta del romano albergo Bologna, mentre veglio a preparare la prima lezione della mia vita. Quella della libera docenza. Forse anche stasera Lei busserà alla mia porta e mi dirà di stare tranquillo e di andarmene a letto. Ma non è possibile. Sono passati tanti anni ed io La sento ancora allontanarsi nel corridoio. Comunque adesso posso chiudere i libri, le carte e tutto il resto. Domani farò lezione. Che Dio me la mandi buona».

3. *Il Tevere e Spoon River*. – Nel periodo ferrarese della sua carriera (1958-1970) Amirante si fece quasi tanti nuovi amici quanti ne aveva a Napoli e tra loro predilesse, credo, Pierpaolo Zamorani. È facile rendersene conto. Non solo Zamorani era un giovane intelligente, che gli fu agevole avviare agli studi giusromanistici e al successo della cattedra universitaria. In più aveva il dono di raffreddare i suoi caratteriali entusiasmi con sommesse, ma opportune osservazioni smitizzanti. Il diritto romano è una gran cosa, chi ne dubita?, ma in fondo anch'esso ha una dimensione misurabile in altezza, larghezza e profondità. Di qui la scoperta, rivelatami da Amirante di urgenza per telefono, che Zamorani scriveva di tanto in tanto anche versi. Versi, sí, versi.

Non per la bella Luigia Pallavicini caduta da cavallo e tanto meno per le deliziose alture circostanti, visto che oggi le belle amiche non usano più i cavalli dei tempi del Foscolo e che Ferrara, come dice Giorgio Bassani nel suo libro di esordio, è «una città di pianura». Versi invece sul *libripens*, sul *senator pedaneus*, sul *nuncius*, sull'inesauribile contesa tra *Aulus Agerius* e *Numerius Negidius*, insomma sui protagonisti e sulle comparse di ogni buon libro di Istituzioni di diritto romano. Naturalmente quei versi io volli leggerli, li apprezzai, ne accennai in *Labeo* e ne consigliai la raccolta e la divulgazione tra i dotti, pur sapendo che forse questi ultimi non ne avrebbero tutti gradito il sapore. Passati molti anni da allora, la morte del suo «maestro ed amico» ha indotto Zamorani a dedicargli i suoi versi in un elegante volumetto dal titolo di *Poesie romanistiche* (Padova, Cedam 1997, pp. V-90). Vale la pena, vi dico, di lasciare per qualche po' da parte Giuliano e Papiniano e di riflettere anche su questi novenari, su questi senari, sugli endecasillabi dei molti sonetti. Ci si accorge che essi sono venati molto più di tristezza che non di buonumore. Tristezza che non è solo quella connessa allo sconquasso provocato nel processo formulare della morte improvvisa di Numerio Negidio («Nel buio sospeso e silente, / pensando all'amico Numerio, / lontano da tutta la gente / sommesso piangeva Aulo Agerio»), o quella inerente alla insignificanza di tutta una vita vissuta dal *nuncius* («C'è in questa tomba un uomo che non visse. / Profondo ingegno e acuta mente aveva, / ma quello che pensava egli non disse / e a ciò che disse certo non credeva»). Piuttosto, suggerisce l'autore (p. 28), è la tristezza dei morti dell'*Antologia di Spoon River* «che ricordano vicende della loro vita». Ed è in ciò che io mi distaccherei, almeno in parte, dai sentimenti dello Zamorani. Vero è che il mondo di Roma e dell'antico diritto romano è un mondo di trapassati, cioè che l'antico diritto romano è ormai (diciamocelo) un diritto morto. Non è vero però che il ruolo coperto dai personaggi di quelle lontane vicende

tipiche si sia estinto. Tutt'altro. Quel ruolo si è solo evoluto e arricchito del complemento di nuovi ruoli, mentre la recitazione si è modernizzata nelle vesti e nel linguaggio. Insomma è come se fosse Amleto che l'ultimo regista di grido fa comparire in scena a cavalcioni di uno *scooter*. Ma nella sostanza ogni cosa è come prima, e rimarrà ancora e sempre, io penso, come prima. Sicché diciamo pure che ai margini del Tevere sorge il cimitero del diritto romano, ma non illudiamoci di ritrovare in esso le sorprese e le emozioni dell'*Anthology of the Spoon River* di Edgar Lee Master (1915). I morti di Spoon River sono uomini e donne che rivelano dietro le righe delle loro lapidi le curiosità, le miserie, i drammi segreti della vita diversa che hanno ostentatamente vissuto. Ben differente è il caso di Aulo Agerio, di Numerio Negidio e consorti. Sono solo «*ficciones*» alla maniera di Jorge Luis Borges. Sono maschere invecchiate e dismesse di uomini e donne nuovi, che nascondono gelosamente a tutti e persino a se stessi, sin che dura, le loro intime verità.

4. *La corazzata Potëmkin*. – Quando, nel 1950, chiusi il periodo di insegnamento a Catania (otto anni indimenticabili) e detti avvio al periodo napoletano fui accolto con grande cordialità dai colleghi, con promettente bonomia dagli studenti e con cauto riguardo dai più giovani studiosi di diritto romano, dei quali alcuni erano già laureati ed altri erano in procinto di laurearsi. La cautela dei giovani frequentatori dell'Istituto era spiegabile, perché ancora non era chiaro (neanche a me, del resto) se e come si sarebbe verificato l'aggancio, il «*docking*», tra noi. Da un lato il mio problema era di aggarbarmi i migliori, dall'altro lato il problema loro era quanto meno quello di educarmi socialmente e di mitigare e di eliminare le mie presunte manchevolezze di aggiornamento culturale.

Accortisi ben presto che di teatro ne sapevo forse più di loro, ripiegarono sul cinema e sulla critica cinematografica, invitandomi nei «circoli» di cui erano frequentatori

appassionati. La lacuna che maggiormente li preoccupò fu la mia scarsa conoscenza del film *La corazzata Potëmkin* (1925) di Sergej Michailovich Eisenstein (1898-1948) e del suo riferimento alla sovietica (e futura) «rivoluzione di ottobre». Non ero in grado, pensavano, di enumerare le scene più significative del capolavoro, i suoi momenti più belli, e forse mi sfuggiva l'episodio della carrozzella col bambino rotolante tra le fucilate giù per la scalinata di Odessa (a proposito, quanti erano i gradini?), mentre quasi certamente ignoravo i nomi del comandante Goikov e di Yaculincak, il capo dei marinai ribelli. Mi sottoposero allora ad una visione analitica privata ed a varie visioni pubbliche, con commento-guida di esperti, sia della corazzata, sia di altre produzioni cinematografiche (mute e sonore) degne di ammirazione e di meditazione. Io mi sottomisi e partecipai, confesso, con diletto misto a curiosità. Il diletto era per i film, che venivano girati soprattutto in localini posti a disposizione semigratuita. La curiosità (rispondente ad una caratteristica spiccata del mio carattere) era per l'ambiente prevalentemente giovanile dei frequentatori, per il calore delle discussioni generali, per l'intelligenza di molti presentatori dei film, ma era anche un po' per certi, diciamo così, incidenti di percorso che ogni tanto si verificavano. Non dimenticherò mai, ad esempio, il fremito represso di sorpresa e di scandalo che sollevò in larga parte del pubblico (un pubblico, si badi, appartenente agli ormai lontani e castigati anni cinquanta) il vigore discorsivo di Atanasio (Ninni) Mozzillo, divenuto più tardi mio austero assistente, quando illustrò i pregi dell'*Angelo azzurro* (1930). Dopo aver decantato i meriti del regista J. von Sternberg, il brillante oratore fu portato dall'entusiasmo ad esaltare senza mezzi termini la valenza della bellissima protagonista Marlene Dietrich (Lola Lola, se ricordate) e ad evidenziare lo *shock* determinato in chicchessia da lei semisvestita e assisa a cavalcioni di una seggiola con divaricate provocantemente le cosce (proprio così: le cosce). Momenti di sincera vi-

vacità come questo erano però molto rari nei circoli napoletani del cinema. I film preferiti erano quelli più vecchi e dissestati: tutti, o quasi tutti, tendenzialmente espressionistici. Il più allegro che mi venne di vedere fu, faccio per dire, *La grande illusione* (1937) di Jean Renoir, che per verità di ottimismo non abbonda. Quando fu messo in circolo la *Sabrina* di Billy Wilder, nel 1954, tra i cineamatori di Napoli furono in molti a dire che si trattava di una fatua porcheriola. Ecco perché io, dopo un paio di anni di noviziato ai circoli del cinema, passai a frequentare modicamente un piccolo, ma accogliente ritrovo culturale aperto da una gentile signorina, Noretta Soprano, nella sede dello studio professionale di suo padre, noto avvocato e libero docente di diritto commerciale. Questa sorta di cenacolo si chiamava «L'Atollo» e fu proprio all'Atollo che mi accorsi dell'esistenza di un Amirante che era anche amante del teatro e della critica teatrale. I suoi interventi, tra cui uno sulla regia teatrale e uno su «la critica inconcludente», mi aiutarono molto a cementare la simpatia che avevo già per lui come ricercatore. Infatti sbaglierò, ma sono convinto che chi si chiude ermeticamente entro il recinto dei suoi studi non è un apprezzabile «animale politico», ma tende a ridursi, prima o poi, ad un vegetale. Quanto alla corazzata Potëmkin, torniamo pure ad essa, ma parliamoci chiaro. È vero che si tratta di un capolavoro, ma è anche tutto da comprendere e da assolvere il grido liberatorio levato, qualche decennio fa, da un nostro impetuoso teatrante, Paolo Villaggio, quando pronunciò la spaventosa bestemmia e proclamò: «*La corazzata Potëmkin* è una boiata».

5. *Il buttafuori*. – Non mi piacciono i libri di scienza che si aprono (o che talvolta, nell'uso anglosassone, si chiudono) con ringraziamenti vibranti ai maestri (anzi, che dico, ai Maestri) e con più o meno minuziosi elenchi delle altre persone da cui si sono avuti insegnamenti, suggestioni, incoraggiamenti, manifestazioni di simpatia e di affetto,

aiuti materiali e servigi di vario genere. Beninteso, è ovvio che i maestri siano da ringraziare (e per parte mia l'ho fatto nella mia prima monografia, la *Collatio bonorum* del 1937, con sentimenti tutt'ora molto intensi di devozione verso il severo Siro Solazzi e di cordialità verso l'allora poco più che trentenne Mario Lauria). Ma esagerare nel calore delle espressioni mi sembra un po' goffo. Anzi l'esperienza mi ha insegnato che può essere insospettabilmente, in questo nostro strano mondo universitario, anche pericoloso, causa i cattivi rapporti che possono intercorrere o sopravvenire, chi sa, lassù tra i «maestri». Questi i motivi per cui al mio primo allievo, il catanese Santi Di Paola, addirittura vietai di dedicare esplicitamente la sua «opera prima» ad un maestro che era allora ancora molto giovane, e questi anche i motivi per cui ai miei allievi successivi di Catania e di Napoli mi sono permesso di suggerire sobrietà se volessero elogiarmi. Ad ogni modo, se torno col pensiero alla mia lunghissima attività di «*trainer*» nei confronti dei giovani ricercatori di Catania e di Napoli, devo aggiungere che essa è stata resa ancora più faticosa dal fatto che alcuni (Bonifacio, Amirante) erano anche autorevolmente orientati da Vincenzo Arangio-Ruiz, cui riferivo i loro progressi nei nostri incontri romani, mentre altri (a cominciare dallo stesso Amirante) erano ufficialmente assistenti di Mario Lauria, del quale raccoglievano l'interessamento sempre luminoso, ma non altrettanto costante, e subivano gli umori decisamente variabili. Caso tipico quello di Amirante, del quale l'articolo sul concetto di *auctoritas* (pubblicato in *Studi Solazzi* del 1948) fu ispirato da Arangio con collaborazione mia, il libro sulla *captivitas* e sul *postliminium* (1951) fu seguito da Lauria e da me e la monografia sul giuramento *ante litem contestatam* (1956) fece esplodere, a manoscritto compiuto, una vera e propria, se pur piccola, tragedia: Lauria lesse il manoscritto solo al momento della pubblicazione e ne rifiutò la firma di garanzia, sostenendo (non del tutto a torto) che Amirante avesse esagerato nel prestar fe-

de alla logica del processo gaiano, anziché alle numerose attestazioni in senso difforme emergenti dai testi dei giuristi severiani (tutti largamente interpolati, secondo Amirante) accolti nei Digesti di Giustiniano. Allora io, convinto non tanto delle tesi di Amirante quanto dell'onestà e difendibilità delle stesse, dovetti annunciare a Lauria che questa benedetta autorizzazione l'avrei data io stesso. Davvero non so come riuscii, con cortesi argomenti, a non farlo inalberare. Chi pensi alla leggera che io, pur col carattere alquanto duro che mi ritrovo, non sono un buon diplomatico, si sbaglia di grosso. Anzi, tanto per completare il quadro, ecco due casi (tra i molti che potrei ricordare) di diplomazia guariniana. Primo caso: quando certi amici miei e di mia moglie, avendo un'avvenente figliuola da sistemare a nozze, mi chiesero se Amirante fosse un buon partito, ed io mi sfilai dall'imbarazzo dichiarando, mentre mia moglie assentiva gravemente, che sposare un professore universitario è un azzardoso salto nel buio. Secondo caso: quando mi indussi a precipitarmi in un lontano paese della Campania ove uno dei nostri virgulti piú studiosi, ma anche piú facile ai nervi, era venuto a parole col maresciallo dei Carabinieri locali, che minacciava di fulminarlo con un verbale e riuscii a placare il maresciallo. Al quale dovetti cautamente riconoscere che il nostro giovane amico (chi lo ravviserebbe, dopo tanti anni, oggi?), se aveva ben applicato il principio secondo cui «*solus cum sola in loco remoto non cogitabuntur orare Paternoster*», aveva forse erroneamente ritenuto che un compartimento del vagone ferroviario in cui viaggiava fosse un luogo appartato. Ma facciamola breve. A titolo di conclusione non posso dire, in verità, di essere sempre stato ringraziato da tutti i giovani di cui mi sono preso cura. Alcuni mi hanno lasciato a mezzo e sono passati ad occupazioni meno faticose, altri sono misteriosamente scomparsi dopo l'allestimento e il varo e forse si vergognano delle loro origini o si credono figli esclusivamente di se stessi. Non importa. Non mi pento degli anni di sollecitu-

dine spesa per loro. La mia sollecitudine, ed ogni fatica connessa, la hanno sempre pienamente meritata ed io sono fiero dell'opera compiuta. Opera, se si vuole, non da Maestro con l'emme maiuscola, ma, come ho detto dianzi, da *trainer* o, per chi non ama il linguaggio sportivo, da «buttafuori» e da «trovarobe». Opera cioè tipica di quel silenzioso esperto di scena senza cui nei teatri di tutto il mondo le «compagnie» degli attori sarebbero incapaci di recitare non dico l'*Amleto*, ma anche la favola di Biancaneve e i sette nani.

6. *Darsi all'ippica*. – In vita mia, nell'esercizio del mio mestiere di docente universitario, sono stato costretto a bocciare agli esami parecchie legioni di studenti che mi parevano impreparati. Ammetto che alcune volte io possa non essere stato giusto nel valutarli. Una cosa peraltro è sicura: quegli studenti non li ho mai insultati e, tanto meno, derisi. Disapprovo questi modi assolutamente illeciti di esercitare i poteri professorali, oltretutto perché talvolta si riversano in vere e proprie manifestazioni di idiozia. Esempio tipico: «Tu non capisci niente, è meglio che ti dia all'ippica». A prescindere dall'uso odioso del «tu» paternalistico, l'esortazione derisoria di dedicarsi alle faccende relative all'equitazione e agli ippodromi è un segnale allarmante di incultura. Significa credere sciocamente che i cavalli (e in più i muli, gli asini e i buoi) siano li già pronti e a disposizione e non siano invece (che fatica, che fatica) «*animalia quae collo dorsove domantur*». Non basta essere professori, rettori, magari premi Nobel per farcela a domare un cavallo, e magari a montarlo pur senza partecipare a un «rodeo». Occorre capirlo, il cavallo. Occorre entrare in comunicazione, anzi in sintonia con lui: operazione molto difficile, sopra tutto se si tratti di un purosangue, cioè di un quadrupede ammesso a partecipare alle corse al galoppo (su piano o ad ostacoli) negli ippodromi. Ne ho già fatto cenno in un articolo sul famoso cavallo *Incitatus* di cui era *fan* il principe Caligola (cfr. *Caligulas Pferd*, in ZSS. 124

[2007] 332 ss.), ma qui aggiungerei che la cultura ippica, di cui io posso vantarmi di essere dotato, è proprio quella che occorre (e che spesso malauguratamente manca) ad un vero professore universitario. Gli occorre per adocchiare tra i suoi studenti i purosangue che meritino di essere sottoposti a prova e messi in allenamento per diventare suoi allievi scelti, poi suoi assistenti, aiuti, continuatori e, chi sa, stimati e stimabili competitori nell'ambito dell'amatissima scienza. Niente favoritismi, si intende, ma nemmeno fretta e superficialità nella selezione. Vi è bisogno di molta pazienza, volte nell'incitarli e volte nel tenerli a freno, volte nel rincuorarli e volte nello spronarli, mai esagerando nell'uno o nell'altro senso. Insomma, proprio come per i purosangue quando vengono condotti alla briglia nel *paddock* prima che li monti il fantino, poi quando entrano in confidenza con lui durante il *canter* di avvicinamento alle gabbie di partenza, infine quando nella corsa sul prato vengono dal *jockey* sollecitati con la voce al *rush* finale e al bisogno misuratamente stimolati da lui col frustino. Ed a proposito della frusta (che, nell'ipotesi degli allievi bipedi, è sostituita per vero dalle maleparole) l'esperienza mi dice che usarla troppo è peggio. Non citerò casi universitari che mi sarebbe facile citare e che hanno dato luogo a litigate, a scambi pugilistici e a processi. Ricorderò, acché serva da ammonimento, un caso ippico che fece scalpore nella mia lontana giovinezza trascorsa a Milano, ove si stende l'ippodromo di San Siro. Un industrialone di prodotti chimico-farmaceutici di quella città, quando realizzò il sogno di produrre anche un profumo sterminatore denominato «Giviemme», volle imitare il grande Coty (ciprie e profumi) di Parigi anche nel mettere su una scuderia di puledri da corsa. Detto fatto acquistò, senza badare a spese, un buon numero di brocchi che astuti conoscitori dell'ambiente gli fecero credere disinteressatamente fossero eccellenti purosangue. Passato un po' di tempo, siccome i suoi colori non vincevano, non ottenevano nemmeno mai un «*dead heat*» per la

vittoria e molto di rado si piazzavano, l'industrialone pensò che tutto fosse colpa dei fantini italici incapaci di mettere in tensione i cavalli. Su suggerimento di altri consiglieri disinteressati, ingaggiò allora un *jockey* straniero del quale non dimenticherò mai il nome, Kriegelstein. La specialità di quest'ultimo era l'uso vigoroso e ossessivo della frusta. In vista del traguardo frustava il cavallo a piú non posso dinanzi a una folla inorridita di *sportmen* che sbinoccolavano dalle tribune del peso. L'effetto era ovviamente soltanto quello di far disunire vistosamente il corridore e di disanimarlo sino alle ossa. Ma vallo a dire all'industrialone. Ci volle molto perché si convincesse che una scuderia di cavalli non era cosa per lui e facesse rientro alle sue aspirine ed al suo profumo sterminante. E fu fortuna se non passò alle Università ed a farsi assistenti e allievi in quei templi della Scienza. Almeno, per quel che ne so, non vi è passato. Non è che possa assicurarlo al cento per cento. Può anche darsi che mi sbagli. In questi mesi sto ingerendo alla maniera di un pitone la bellezza di venti volumi di «*Studi per*» (per Franciosi, per Labruna, per Nicosia). Ogni tanto, di fronte a certi «saggi» di certi dotti pensatori, mi vien fatto di dirmi che poi, in fondo, Kriegelstein non era tanto male. Mica che abbondino i purosangue, si sa.

7. *L'ornitorinco*. – L'ornitorinco (*ornithorhynchus anatinus*), come tutti sanno, è un mammifero dei monotremi vivente nell'Australia meridionale e in Tasmania. Non è bello. Il corpo è lungo circa 50 centimetri con pelle a pelo morbido, zampe corte, piedi palmati e becco piatto, del quale ultimo si serve, nuotatore agilissimo, per cacciare e ingollare crostacei a dismisura. Inoltre è molto pericoloso perché il maschio ha uno sprone dorsale fortemente velenifero. Né finisce qui: causa certe sue particolarità genetiche che non sto a spiegare, l'ornitorinco ha indotto recentemente gli scienziati specialisti di queste cose a constatare con tristezza che esso sconfessa in parte la teoria evoluzio-

nistica formulata nel corso dell'Ottocento da Charles Darwin (1809-1882). Non la dottrina dell'evoluzione in generale, intendiamoci, ma l'evoluzionismo darwiniano in senso stretto. Poco male, direi, se resta tuttora incontestato che, millennio piú o millennio meno, l'*Orrorin tugenensis* di sei milioni di anni fa si è via via trasformato nell'*Australopithecus nemorensis*, in quello *afarensis*, in quello *africanus*, in quello *robustus* eccetera, sino ad arrivare (or sono due milioni di anni) all'*homo habilis* e (tempo un altro milione di anni) all'*homo erectus*, cioè a quello ben distinto dallo scimpanzé e dal gorilla, e infine (sempre pian piano) all'*homo sapiens sapiens* qui sottoscritto. E naturalmente, siccome le tracce piú o meno evidenti di tutti gli esseri sopra indicati non sono state scoperte dal solo Darwin in una volta sola e sono venute alla luce in ordine non cronologico per opera di vari altri scienziati nel corso di due secoli (ad esempio, l'*Orrorin tugenensis*, l'uomo primordiale, si è fatto identificare nella regione di Tugen Hills, nel Kenia, solo nel 2001), è ben spiegabile che le intuizioni darwiniane iniziali siano state e siano passibili di ulteriori aggiustamenti. Insomma, che l'ornitorinco sia un mammifero un po' diverso da quanto Darwin si immaginava non deve stupirci né punto né poco, capito? L'evoluzionismo rimane una dottrina scientifica cui tutti dobbiamo portare rispetto. Viva l'evoluzionismo, dunque. Tuttavia mi si conceda una sommessa osservazione, che è questa: viva l'evoluzionismo non significa, non può e non deve significare morte ad ogni altra diversa teoria. È incivile, è irragionevole (detto piú familiarmente, è cretino) sbarrare le vie del pensiero ad ogni altra elaborazione mentale che non sia fondata sul presupposto dell'evoluzione. In particolare non vale opporsi al creazionismo, cioè alle idee che si rifanno (tanto per dirne una) al libro della Genesi. Questa è invece la posizione assunta da quell'ospizio di politicanti trombati che è il Parlamento Europeo. Gli svagati di Strasburgo, nella loro incessante caccia ad occasioni di sopravvivenza,

hanno appunto messo insieme, in data 4 ottobre 2007, una «risoluzione» che nega al creazionismo la dignità di «disciplina scientifica alla stessa stregua dell'evoluzione» e si esprime tutta a favore dell'insegnamento scolastico dell'evoluzione biologica, che è la «teoria scientifica basilare». Massimo Piattelli Palmarini, in un dotto articolo del 10 ottobre 2007 (*Corriere della sera*, 2007, p. 15), ha vivamente approvato la reiezione di quella che egli denomina l'«ipotesi teologica» e non «scientifica». Mi domando: chi ci autorizza a questo giudizio sommario solo perché il creazionismo è un'ipotesi largamente favorita da certe teologie e da certe chiese? Nessuno e nulla ci autorizza a tanto, così come nulla e nessuno ci autorizza a riservare il carattere di scientificità alla sola ricerca evolucionistica. Mi astengo studiatamente dal fare una specie di questione personale e dal trasportare il discorso sul terreno della ricerca storiografica e, figuriamoci, delle indagini giusromanistiche. Mi limito, quindi, a dire che a me questa storia delle origini dell'uomo sembra essere un parallelo della vecchia storia delle origini dell'universo e della faccenda del «*big bang*». Proprio così. Quando, nel 1927, l'astronomo belga Georges Lemaitre rese pubblica la sua idea che l'universo sia derivato, in tempi molto lontani, dall'esplosione di un unico atomo, in cui si concentrano al massimo materia ed energia, l'ipotesi fu ritenuta da molti addirittura risibile e l'astrofisico inglese Fred Hoyle parlò sarcasticamente al suo proposito di «*big bang*». Ma da allora in poi molti vi hanno creduto e hanno ritenuto di trovare conferme, sicché oggidì essa si può dire tanto diffusa da essere quasi prevalente sulla convinzione dell'universo stazionario *ab initio*. L'accademico di Francia Jean d'Ormesson ha peraltro recentemente reagito, dicendosi convinto (cfr. *Corriere della sera* 27 luglio 2007, p. 39) che il *big bang* è stato operato da Dio, «le créateur du monde». Risposta paradossale o ipotesi scientifica altrettanto attendibile e seria? Dite un po', dite.

8. *Titoli e onori*. – Il ricercatore scientifico in genere e lo studioso di diritto romano in ispecie sanno bene che l'unica sostanziosa ricompensa per il lavoro che svolgono consiste nella serena coscienza di aver fatto tutto al meglio loro possibile, nonché nella stima che eventualmente riscuotono dai terzi per l'opera compiuta. Il massimo che essi possono conseguire sul piano pratico durante la vita è, a parte il successo tra il pubblico degli studiosi, un titolo universitario, da dottore sino a professore emerito. Tutto il resto è vanità ed è fortemente condizionato dal «principio della domanda», al quale non tutti (io, per esempio) sono pienamente capaci di adeguarsi. Spesso, non sempre, chi muore in carriera o fresco di compiuta carriera o decorato dal titolo di emerito guadagna un necrologio del rettore dell'Ateneo o magari una pubblica commemorazione accademica. Talvolta gli si dedica un'aula, un busto, al limite addirittura una strada con tabella che specifica il ruolo coperto nella vita (professore universitario, filosofo, chirurgo, architetto, giurista ecc.). Tutto qui? No, non tutto qui. Gli studiosi scientifici piú stimati, o almeno quelli piú in vista, possono ottenere la dedica alla loro distinta personalità di raccolte, in uno o piú tomi o volumi, di *Studi in onore* o di *Studi in memoria*: studi, o meglio saggi, scritti apposta per loro da compagni di lavoro e di vita (colleghi, allievi, estimatori vari). Bene, è sugli *Studi in onore* che voglio un momento fermarmi. Da un po' di tempo a questa parte è diventato frequente, quasi una moda, il non limitarsi ad intitolare queste raccolte con il nome puro e semplice del dedicatario. Fatta qualche eccezione (ad esempio in ordine agli *Studi per Giovanni Nicosia*, 2007), l'intestazione anagrafica è soverchiata vistosamente da raffinate parole o frasi latine o greche, che non sto qui ad enumerare e a specificare. Temo che l'avvio a questa tendenza sia stato dato proprio da me, quando mi feci promotore di una «seconda raccolta di saggi» (dopo gli *Studi in onore* già pubblicati anni prima) a memoria dei nostri maestri napoletani Solaz-

zi e Arangio-Ruiz ed escogitai i titoli di *Mnemeion Siro Solazzi* (1984) e di *Syntelesia Arangio-Ruiz* (1965). L'esempio fu seguito giusto in mio onore dai miei allievi quando raccolsero e dedicarono a me, nel 1984, i volumi di *Sodalitas A. G.* Non posso dire quindi che la nuova tendenza sia sbagliata. Anzi, no: è simpatica e spesso (come nel caso degli *Studii per Labruna*) inequivocamente sentita dai loro promotori, i quali inneggiano a *Fides, Humanitas, Ius*. Osservo solo che, se si prosegue di questo passo, le parole «buone» per i titoli cominceranno a scarseggiare. Rimarranno solo parole incolore e insapori (male), nonché, ovviamente, le parole «cattive» deducibili facilmente dalle *Philippicae* di Cicerone. Queste ultime sarebbero però parole utilizzabili non certo per gli *Studi in onore*, ma, se mai, per gli *Scritti in disonore*. Pensate: «*Infidelitas, nequitia, turpitude. Scritti alla faccia di quello scornacchiato di X. Y.*». Freud parlerebbe di rimozione e quant'altro. Lo scornacchiato non so.

9. *Il docente ignoto*. – Tra le cose piú venerate del nostro Paese vi è a Roma la tomba del Milite Ignoto. Una delle ragioni per cui non si pensa a me per la carica di Presidente della Repubblica è che, data l'età raggiunta, forse la lunga scalinata dell'Altare della Patria riuscirei ancora a salirla per l'omaggio annuale della corona d'alloro, ma quasi sicuramente a discenderla poi con disinvoltura non ce la farei. Dio scampi, potrei rotolare giù, nel forte imbarazzo delle truppe irrigidite sul «presentate le armi». Però, però, a pensarci bene, in una situazione analoga a quella del povero soldato anonimo che onoriamo, uno per tutti, come «milite ignoto» si trovano migliaia, decine e piú di migliaia di docenti universitari che hanno onestamente professato il loro mestiere in Italia (non dico molto: dal 1860 ad oggi). Tutti questi onorabili colleghi non hanno mancato di pubblicare numerosi libri ed articoli, non sono venuti meno al dovere di fare (chi piú, chi meno) dotte e spesso anche comprensibili lezioni, non si sono sottratti al compito di

imbastire (chi meno, chi piú) utili esercitazioni per i loro studenti. Spesso si sono creati anche degli allievi veramente affezionati e non sempre hanno preteso da questi allievi che giurassero stolidamente «*in verba magistri*». Sí, ma a che è servito loro tutto questo? La gran parte oggi è polvere: polvere di libri ingialliti che non si leggono piú. Nessuno sa piú nulla di loro, fatta eccezione per i pochissimi che hanno avuto la ventura, nel breve periodo di viva commozione seguito alla loro morte, di diventare gli intestatari di un'aula, di una biblioteca, di un dipartimento. A mio parere è ingiusto. A Napoli Federico II, per esempio, la Facoltà di Giurisprudenza vanta, sin dagli inizi del secolo scorso, un'aula dedicata a Francesco De Sanctis, un'aula Fadda, un'aula Arcoleo, un'aula Pessina. Nulla in contrario, naturalmente, se non fosse che dal novero è rimasto fuori il contemporaneo di questi grandi, Emanuele Gianturco. Era civilista e avvocato valentissimo, oratore ammirato, parlamentare di successo e, in piú, autore di una fortunata sintesi istituzionale che andava a ruba tra gli studenti ed era nota come «il gianturchino» (cfr. L. Gaeta, E. Stolfi, *Visioni del diritto e impegno politico in E. G.*, Avigliano 2007). Alla sua morte pensate, la premiata impresa Bellomunno «lanció» un carro funebre predisposto proprio per lui, fatto di legni e cristalli pregiati e trainato da otto giganteschi cavalli neri tenuti a freno da un imponente cocchiere in divisa di ambasciatore. Il carro venne denominato in listino come «carro Gianturco» e fu posto per molti decenni successivi a disposizione dei napoletani defunti piú distinti o comunque piú ricchi. Né il caso Gianturco è isolato. Basta ricordare che, sempre a Napoli, il nuovo edificio di Giurisprudenza in via Porta di Massa è dotato di un'aula vastissima dedicata a Leonardo Coviello *junior*. Ottima iniziativa, se non fosse che nessun altro vano, anche piccolo, porta il nome di quell'altro Coviello, il brusco e sapientissimo Leonardo *senior*, che fu maestro indimenticabile di migliaia di studenti meridionali nell'interpretazione spassionata delle leggi e consuetudini

relative ai rapporti privati, nonché critico sardonico dei giovani leoni dell'epoca, i quali pretendevano di risolvere ogni questione con ricorso alla teoria generale e con escogitazioni del tipo dei negozi a causa plurima, dei presoggetti giuridici e di altri frutti dei loro cervelli malati. A parte pochissimi, insomma, la Facoltà giuridica napoletana (come pure ogni altra Facoltà universitaria) è una specie di immensa fossa comune di professori (anche emeriti) dimenticati. Questa è una mancanza di umanità cui bisogna porre riparo. Ed è perciò che io propongo la dedica di un'aula dignitosa della Facoltà napoletana «al Docente Ignoto». Se il Rettore dell'Ateneo mi seguisse in quanto dico, si potrebbe generalizzare l'iniziativa e magari devolvere al ricordo sacro del Docente Ignoto di tutte le Facoltà addirittura l'Aula Magna. L'esempio dovrebbe essere seguito in tutta Italia e all'estero. Ogni anno la cerimonia di inaugurazione dell'attività accademica potrebbe includere l'omaggio reso dal Magnifico in robbone ed ermellino, nel silenzio riguardoso di tutti i presenti, ad un cippo che simboleggiasse la figura del Docente Ignoto. Consiglierei sommessamente di farlo all'inizio e non alla fine della liturgia. Alla fine, si sa, gli astanti sono piuttosto irrequieti. Dopo i saluti, le relazioni e, da ultimo, la lunga e pensosa prolusione scientifica dell'esimio professore che sia stato onorato da questo incarico, ebbene si fa in essi solitamente sentire, pressante e quasi incontenibile, una pulsione intima che li sollecita ad allontanarsi dall'Aula Magna e ad isolarsi per qualche momento altrove.

10. *Le istituzioni e la spina.* – Non ho nessuna intenzione di polemizzare con questo o con quello. Non voglio in alcun modo sostenere o contrastare la tesi che, quando un essere umano sia entrato in coma irreversibile e secondo i medici non vi sia più nulla da fare, bisogna staccare la spina dell'apparecchio che lo tiene in vita. La mia risposta al quesito è, almeno formalmente, «ni». Ma questa è la mia posizione per quanto concerne gli esseri umani. Per gli

«enti» messi su da noi altri, per le istituzioni pubbliche e private è diverso. Se proprio non ce la fanno a persistere, se sono diventate pure e semplici larve, se mancano di consensi e di persone disposte ed atte ad occuparsene e di locali che li ospitino e di danaro che li alimentino, dico e sostengo che quegli enti è meglio chiuderli, spazzarli via, abolirli e passarne le denominazioni che hanno avuto per anni o per secoli al ricordo ed alle eventuali celebrazioni della storia. Certo, la decisione può far dolore a qualche veterano della Guardia, a qualche vecchio Flambeau detto «il *flambard*» (lo ricordate l'*Aiglon* di Rostand?), ma ripeto: è meglio così. Meglio, comunque, molto meglio, per quel *flambard* universitario che sono io, dell'essere costretto ad assistere giorno dopo giorno, senza più alcuna possibilità di impedirlo, alla consunzione di un istituto che si sia concorso a creare e a far fiorire, quale è il «Centro internazionale di Studi romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz». Lo fondammo nel 1960 io e Francesco De Martino malgrado l'incrucciata astensione di Mario Lauria, terzo e più anziano giusromanista in cattedra, il quale ne prevede pessimisticamente la vita troppo difficile. Dato che De Martino era sempre più intensamente assorbito dall'attività politico-parlamentare e, ad un tempo, dalla composizione della sua *Storia della costituzione romana*, cui provvedeva in isolamento domestico e nel contatto geloso con non più di tre o quattro fedelissimi allievi, la realtà fu che all'attività del Centro provvidi io soltanto. E riuscii a provvedervi, agguingo subito, in quanto aiutato, sorretto e a volte anche opportunamente corretto da una meravigliosa schiera di giovani studiosi di quella comunità (o forse «comunione») scientifica napoletana (a cominciare dagli «arcaici» Franco Bonifacio, Luigi Amirante, Franco Casavola, Angelo Ormanni, Atanasio Mozzillo, Mario Bretone, Lucio Bove) di cui ho illustrato i caratteri nella commemorazione dedicata quattro anni fa a uno di loro (cfr. *Philia. Scritti per G. Franciosi* 1 [2007] XXXIII ss., spec. n. 2.2). Né fu un'impresa

facile. Ottenni a fatica dal Rettorato un ampio locale nel bellissimo Cortile del Salvatore, noto anche come Cortile delle Statue (l'ingresso era giusto alle spalle di Pier delle Vigne). Altra grande fatica affrontai per la scaffalatura e l'ammobiliamento con quattro o cinque tavoli accostati tra loro per il lungo e congruamente circondati da sedie. Ai libri per il lavoro in comune (varie copie del *Corpus iuris*, della *Palingenesia* leneliana, dei *Fontes*, piú i Vocabolari, gli Indici, le Enciclopedie e il resto) ci arrivammo pian piano con gli scarsi fondi economici a disposizione delle due cattedre; anzi, da un certo momento in poi, a disposizione della mia sola cattedra di Istituzioni (fondi che io non ho mai utilizzato in vita mia per le mie personali ricerche e per i miei viaggi di studio o di partecipazione a Congressi). Altre spese solo per la pulizia e per la cancelleria. Il caffè, per ininterrotta tradizione, è stato sempre e solo offerto da me entro il circuito di almeno due chilometri intorno al Centro. Bene. L'istituzione, che dal 1964 passò ad essere intestata a Vincenzo Arangio-Ruiz dopo la morte inattesa di quest'ultimo, funzionò per circa trent'anni in modo piú che soddisfacente. Dopo la mia andata a riposo del 1989 lo diressero: prima Luigi Amirante, che vi impostò i lavori per una palingenesi delle XII Tavole; poi, dal 1994, Vincenzo Giuffrè, che attivò anche lo studio del «diritto romano nella proiezione moderna» e curò (con l'aiuto del giovane Alessandro Adamo) la pubblicazione di una pregevole serie di *Opuscula*. Sarebbe troppo lungo intrattenersi in questa nota sulle molte e varie sue attività di quel trentennio, nel quale sono riuscito a portarvi e ad indurre a «presentare se stessi», incalzati dalle nostre domande (mai conferenze, mai), i piú bei nomi della giusromanistica italiana e non italiana. Vi rinuncio. Mi limito a citare alla rinfusa, tra i molti nomi di coloro che nel Centro, in aggiunta o sull'esempio o nel ricordo degli «arcaici» di cui sopra, hanno progressivamente formato almeno in parte la loro personalità di avveduti giuristi, quelli di Glo-

ria Galeno, Francesco Guizzi, Gennaro Franciosi, Luigi Labruna, Generoso Melillo, Vincenzo Giuffrè, Luigi Di Lella, Settimio Di Salvo, Enrico De Simone, Francesco Amarelli, Giuseppe Camodeca, Francesco Lucrezi, Laura Solidoro, Aldo Schiavone, Agostino Elefante, Paolo Maddalena, Antonino Metro, nonché, lasciati in eredità da Amirante, Elio Dovere ed Emilio Germino. Non è poco, direi. Senonché, purtroppo, sta in fatto che lentamente, ma inesorabilmente, anche il Centro A.-R., pur avendo frattanto assunto la qualifica amministrativa di istituto interdipartimentale, è stato messo da parte a causa del sopravvento di altre (sia ben chiaro) legittime e lodevoli iniziative. Nella cruda realtà dei fatti esso si riduce oggi ad una mezza pagina a stampa di benemerite trapassate di cui fa menzione l'Annuario dell'Università napoletana Federico II. A me non pare che sia il caso di lamentarsene troppo, anche se non riesco ad evitare di essere triste. «*Tout passe*»: anche *Labeo*, una rivista che ha illuminato cinquant'anni di vita degli studi romanistici nel mondo, è stata sepolta viva, nel 2004, per mancanza di fedeli che la continuassero. Ma allora perché, vivaddio, fare inutilmente sopravvivere un'istituzione ormai superata e in stato irreversibile di coma? Lo so, ogni decisione in proposito non spetta più a me, che sono *out*, ma ai colleghi più giovani, che sono lodevolmente impegnati nelle sopravvenute iniziative di cui sopra. Mi chiedo, piuttosto ansioso, se e quando si decideranno a staccare con doveroso rispetto la spina. Mi chiedo.

11. *Dortmund*. – Il 21 giugno 1941, festa di San Luigi, mi trovavo in servizio militare, come sottotenente al comando di un plotone del 65° Reggimento di fanteria motorizzata, attendato tra Bettole e Ponte dell'Olio sulle rive del Nure, un piccolo affluente del Po, in provincia di Piacenza. Ne ho già parlato in *Coda dell'occhio* (n. 8, marzo 2006) e non mi dilungherò. Era un sabato e forse il giorno dopo sarei andato, libero dal servizio, per qualche ora a Piacenza

(che divertimento). Non sapevo, nessuno di noi sapeva, che proprio quel sabato Adolf Hitler, dopo mesi di alterne esitazioni, si era deciso a diramare il messaggio di una sola parola, «Dortmund», ai comandi delle truppe predisposte ad Oriente di fronte all'Unione Sovietica. All'alba del giorno dopo sarebbe cominciato, senza nessuna dichiarazione preventiva, la guerra su quel lunghissimo fronte, la così detta «Operazione Barbarossa». Tra le implicazioni di questo avvenimento vi sarebbe stata, a seguito dell'alleanza italiana con la Germania nazista, l'invio sul fronte sud di un nostro Corpo di armata e, piccolezza insignificante, la mia mobilitazione telegrafica nel CSIR (Corpo di spedizione italiano in Russia) in qualità di ufficiale di collegamento con le truppe germaniche. Pochissimi giorni ed eccomi già a Trieste, centro di raccolta e di invio al fronte. Chiesi due giorni di permesso per andare a Napoli, salutare i miei e provvedermi (la Russia, la Russia) di maglie di lana. Me li concessero, ridendo cordialmente del povero meridionale freddoloso che voleva salutare «'a mamma», e si dissero convinti che tutto si sarebbe risolto con un «Blitzkrieg» in un paio di mesi, raccomandandomi di portarmi piuttosto appresso la divisa di gala e la sciabola per la probabile parata trionfale a Mosca. Come tutti sanno, le cose non andarono così. Le vittorie su tutti i tratti del fronte (nord, centro, sud) inizialmente vi furono, le truppe tedesche giunsero sino ai lembi di Leningrado e di Mosca, noi italiani (con gli alleati rumeni e ungheresi) demmo un contributo vigoroso per arrivare a Dnepropetrowsk e agli orli occidentali della Crimea, ma a settembre le piogge e a novembre il gelo invernale bloccarono tutto. Ne avemmo sino alla primavera del 1942. Non tornerei su questi fatti notissimi, se non avessi tra le mani, freschi di stampa (2008), due libri di storici rinomati, John Lukaks (*L'attacco alla Russia*, Corbaccio) e Rodric Braithwaite (*Mosca 1941*, Mondadori), i quali si pongono domande e problemi che a me, forse perché laggiù c'ero di persona, paiono assolutamente puerili. Fu

sorpreso il dittatore sovietico Stalin dall'improvvisa decisione di Hitler? E fu proprio l'eroismo dei cittadini sovietici a fermare l'avanzata germanica? Giurabbacco, dico io, queste sono divagazioni da tavolino o poco piú. Anche un misero sottotenente dislocato in un tratto limitatissimo del lungo fronte (un fronte sul quale le avanzate in un qualunque punto erano ovviamente condizionate dai pochi progressi realizzati su tutti gli altri punti) è in grado di esprimere il suo parere. Primo: Stalin fu sorpreso non tanto dall'attacco tedesco quanto dal fatto che esso avesse inizio con tanto ritardo (giugno-luglio) rispetto ai tempi cautamente prevedibili come necessari al sicuro raggiungimento dell'obbiettivo finale. Secondo: se la fermezza eroica dei cittadini di Leningrado e di Mosca non avesse frenato i tedeschi alla periferia, non sarebbe seguita nel 1942 la vittoria di Hitler, ma l'apertura anticipata di un episodio-chiave non dimenticabile, quello di Stalingrado. Per quanto attiene al primo punto, non mi pare possa esservi dubbio sul fatto che sin dall'inizio i sovietici erano numerosi e pieni di armi e munizioni, ma impari a tener testa alla impressionante organizzazione (ed esperienza) degli attaccanti. Quindi fu un rischio assai malcalcolato quello di fare la guerra lampo nel giro di pochi mesi in terre vastissime e povere di ferrovie e di strade come quelle delle repubbliche sovietiche. Per quanto attiene al secondo punto, basta ricordare l'estrema difficoltà causata ai germanici, come già a Napoleone, dalla lunghezza delle retrovie e dalle difficoltà enormi, nel periodo delle piogge, di ottenere adeguati rifornimenti e rinalzi. L'errore fu di Hitler e consistette nel non prendere atto dei ritardi determinati (anche a causa dell'assurda iniziativa di Mussolini di imbastire, partendo dal 28 ottobre 1940, la rovinosa guerra di Grecia) dalle operazioni rese necessarie nella primavera del 1941. Operazioni rapide, vittoriose e splendidamente condotte, d'accordo. Ma non tali da fermare la corsa imperturbabile delle ore degli orologi e delle giornate del calendario.

12. *Il numero ad effetto.* – «*Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant aut testabantur qui illos consulebant*». Questo notissimo e piuttosto scombinato brano del *liber singularis enchiridii* di Sesto Pomponio (D. 1.2.2.49) è stato varie volte oggetto di un «numero» da prestigiatore di terz'ordine, un «numero ad effetto» dicono i comici, nel quale mi sono prodotto in sede di esercitazione per i miei studenti. La rappresentazione si articolava in tre momenti. Anzi tutto avviavo i partecipanti alla traduzione più facile, che è indubbiamente questa: «A dirla breve (*ut obiter sciamus*), prima che Augusto desse avvio all'istituto del *ius respondendi*, tutti coloro che si sentissero culturalmente in grado di farlo davano *responsa* giuridici a quelli che glieli richiedessero per le loro questioni giudiziarie, e manco per sogno i giuristi rilasciavano *responsa* autentici con il loro sigillo, anzi molto spesso (*plerumque*) ai giudici incaricati di decidere le cause scrivevano direttamente essi stessi (*ipsi*), oppure ai giudici presentavano *testationes* adeguate le parti che facevano capo a loro giuristi per la consulenza». In secondo luogo passavo a esprimere qualche stupore, se non addirittura scandalo, per la prassi dei giuristi di intromettersi, scrivendo direttamente ai giudici, nell'«incarico di pubbliche funzioni» affidato dal pretore agli stessi. In terzo e ultimo luogo, avendo convenientemente suscitato e alimentato le relative discussioni tra i presenti, proponevo la soluzione ipotetica che Pomponio col suo latinaccio avesse voluto intendere che ai giudici si rivolgessero sempre e solo, correttamente, le parti che avessero fatto ricorso ai *consulta* dei giuristi (*ipsi ... qui eos consulebant*), riferendone per iscritto o a voce (al limite, esibendo uno scritto autentico dei giuristi oppure una *testatio* del loro *responsum* oralmente dato). Non mancavo mai, a conclusione della seduta, di chiarire che la soluzione del

punto tre era stata lumeggiata non prima del 1936 dal valente giusromanista belga Fernand De Visscher su suggerimento di un giovane filologo latinista rumeno, Matei Nicolau, aggiungendo che io l'avevo accolta come la meno improbabile in un mio saggio sul *ius publice respondendi* del 1949 (ora in *PDR*. 4 [1994] 384 ss.). Concludevo l'esercitazione dicendo che, in ogni caso, sarebbe stato opportuno leggerci in argomento le quattro pagine dedicate nel 1938 da Vincenzo Arangio-Ruiz (*Romanisti e latinisti*, ora in *Scritti di dir. rom.* 3 [1997] 225 ss.) a critica della traduzione proposta dal De Visscher e dal Nicolau: pagine molto vivaci e di ineguagliabile cordialità e garbo. Ultimamente la questione del senso da attribuire al discusso passo pomponiano è stata ripresa *in toto* da un lungo e dettagliato articolo di Mario Talamanca (*Pomp. sing. ench. D. 1.2.2.49 e le forme dei «responsa» dei giuristi repubblicani: una vicenda forse esemplare*, in *St. Labruna* 8 [2007] 5499 ss.). Il T. critica minuziosamente sia il De Visscher, sia me, sia chiunque altro abbia potuto credere che i Romani preaugustei già non usassero ricorrere al sistema dei *responsa signata* oppure delle relative *testationes* e tiene molto a sottolineare che egli proprio non è di quelli che subiscono il «fascino delle soluzioni infondate», particolarmente quando sono proposte dai filologi latinisti ignari di diritto. Insomma, se ho ben capito, Pomponio non ha detto quel che il De Visscher (seguito da me) ritiene abbia ragionevolmente inteso dire. Se ha inteso dire proprio questo, «*unus testis nullus testis*»: la sua parola non vale. Per quanto personalmente mi riguarda, chiedo scusa al Talamanca e a tutti, ma ormai non me la sento di ricominciare da capo e di modificare il vecchio «numero» di altri tempi. Non sarò l'affascinante Clark Gable, ma a chi me lo chiedesse risponderci, ricorrendo educatamente ad un linguaggio debole, come Rhett Butler a Rossella O'Hara in *Via col vento*: «me ne infischio». Domani è un altro giorno.

ASPETTANDO GODOT

1. Nel marzo del 2006 (era il 30 del mese), sfogliando un giornale di Napoli (era il *Corriere del Mezzogiorno*), ho letto con piacere un articolo di Luigi Labruna sugli onori resi a Trieste da numerosi amici ed allievi ad un eminente antichista uscito dall'Ateneo napoletano, Filippo Càssola, in occasione del suo ottantesimo anno (un compleanno faticosamente raggiunto e seguito purtroppo, a poche settimane, dalla fine). Rievocava l'articolo i tempi ormai lontani di un Càssola giovane e di un Labruna ancor piú giovane per i quali anch'io figuravo nel gruppo (gli altri sono ormai tutti scomparsi) di quei docenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere che agli studenti di antichistica dell'Ateneo di Napoli sembravano «mostri sacri». Oggi che il collega e amico Labruna è diventato anch'egli un «mostro sacro» per gli esordienti dei nostri tempi, mi chiedo cosa posso dargli in cambio, oltre il sentito 'grazie', per essersi professato mio allievo. No, non una discettazione su uno di quei temi specifici in ordine ai quali non v'è che l'imbarazzo della scelta circa le parole nuove con cui dire cose vecchie. Tanto meno il ricordo delle ripetutissime volte in cui (ma quanto ero noioso) a lui e agli altri 'interni' del mio Istituto raccomandavo, sulle tracce di René Descartes, la massima diligenza nel ricercare ed esaminare tutte le fonti di cognizione della materia giusromanistica, per altro subito ripetutamente aggiungendo, sulle tracce di Charles-Maurice de Talleyrand («pas de zèle»), di non sopravvalutare i reperti e di non esaltare l'importanza di quel diritto

romano alla cui revisione storica siamo votati. Piuttosto, caro Labruna, un augurio. L'augurio di non essere mai insidiato (dire torturato sarebbe eccessivo) dal dubbio se nella vita che è scorsa e che scorre si sia vanamente in aspettativa di un Godot che non arriva (e che manda ogni fine giornata un giovanotto qualunque ad avvisare che l'incontro è rinviato a domani). Insomma, l'augurio che Lei non trovi pesante il destino di Estragone e di Vladimiro, i due barboni di Samuel Beckett (1927) che vivono (sopravvivono) «en attendant Godot», mentre il tempo trascorre e davanti ai loro (ai nostri) occhi passano sempre le solite scene, tra cui quella immancabile di un'oppressione disumana esercitata da un padrone imperioso su un servo che si lascia supinamente opprimere, anzi probabilmente preferisce essere lui l'oppresso anziché l'oppressore. Io penso infatti che, quando si sia scelta una certa attività nella vita, non è poi male che non ci si stacchi, che non ci si voglia più staccare da essa. L'attesa di Godot può essere, io dico, soltanto un pretesto per rimanere, atto dopo atto, sino a che cala l'ultimo sipario, sul palcoscenico che più si ama.

2. Se in questa attesa fidente di Godot mi vuol fare compagnia, passo a sottoporre a Labruna un testo che ambedue conosciamo a memoria. Si tratta del brano famosissimo di Ulpiano, proveniente dal libro primo *institutionum*, con cui si aprono i *Digesta* giustinianeici (cfr. D. 1.1.1 pr.-2) e, per una certa parte, le *Istituzioni* dello stesso imperatore (cfr. I. 1.1.4). Avverto *in limine litis* che eviterò, per amore di brevità, di riferirmi esplicitamente agli scritti (molti dei quali, a mio avviso, fondamentali) pubblicati anteriormente alla quinta edizione (1990) del mio *Ordinamento giuridico romano* (libro che di essi, ovviamente, tiene buon conto). Quanto agli scritti posteriori al 1990, quelli di cui particolarmente mi occuperò sono: un ampio articolo di Aldo Schiavone (*Giuristi e principe nelle Istituzioni di Ulpiano*, in *SDHI*. 69 [2003] 3 ss.); un bel libro dello stesso

Schiavone intitolato *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente* (2005; ivi particolarm. cap. XXII: *I custodi del diritto*, p. 361 ss.); e due copiosi saggi di Giuseppe Falcone (l'uno su *La «vera philosophia» dei «sacerdotes iuris»*, in *AUPA*. 49 [2004] 41 ss.; l'altro con *Un'ipotesi sulla nozione ulpiana di «ius publicum»*, in *Tradizione romanistica e Costituzione II* [2006] 1167 ss.). All'articolo di Schiavone ho dedicato un «truciolo di bottega», distribuito a pochi amici in un fascicolo fuori commercio del primo semestre del 2004 e solo oggi riprodotto nella raccolta completa (e in commercio) dei miei *Trucioli di bottega* (2006, titolo: *Ulpiano, i filosofi e noi*, p. 315 ss.). Al tema del *ius publicum* secondo Ulpiano ho inoltre dedicato alcune pagine del saggio su *Forma e materia della costituzione romana* (in *Tradizione romanistica I* cit. 397 ss., specie 407 ss.). Rileggiamo comunque il testo ulpiano, che è il seguente: *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem (ius) a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. 1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes. 2. Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.*

3. I primi due periodi del testo (pr. e 1: «*iuri operam daturum ... affectantes*») sono stati presentati dallo Schiavone del 2003 con una osservazione iniziale che ho giudicato molto penetrante già nel mio truciolo del 2004 (cfr. ora

Trucioli cit. 315 ss.). Non bisogna troppo stupirsi (ha scritto lo Schiavone nel 2003) del fatto che Ulpiano affermi che «*ius*» lo si chiami così, correndo col pensiero alla «*iustitia*» e sorvolando sull'evidenza che è invece il termine «*iustitia*» (cioè l'amministrazione del «*ius*») a derivare etimologicamente da «*ius*». Tanto meno (egli ha aggiunto) ci si deve meravigliare del compiacimento con cui Ulpiano rileva che i giuristi siano da taluni chiamati «*sacerdotes iuris*» e puntualizzi i motivi principali per cui la scienza dei giuristi è autentica filosofia, non filosofia di pura apparenza. Tutta questa enfasi (egli ha argomentato) è ampiamente giustificata dal tipo della composizione ulpiana: la quale è soltanto un succinto manuale di *institutiones* (forse di appena due libri: cfr. L. Ulp. 1908-1932) che si apre con «parole destinate ad imprimersi nella mente di un pubblico di esordienti, o quasi negli studi giuridici». Personalmente sono stato tanto persuaso da questa impostazione che ho rivisto e parzialmente corretto la rigida lettura critica (conforme peraltro alla *communis opinio*) che avevo esposto nel mio *Ordinamento* (n. 2, p. 46 s.; n. 92, p. 450 s.). Anziché tradurre «*ius*» nel suo significato più stretto, che è quello di precetto o di direttiva o di insieme di norme, mi sono detto e mi dico che in questo luogo ulpiano il termine «*ius*» ha il valore più ampio di sfera di azione del diritto, di materia di studio dello stesso, di settore suo proprio: il medesimo senso che si rinviene, ad esempio, nel famoso aforisma di Giavoleno Prisco, D. 50.17.122, «*omnis definitio in iure periculosa est*». Dunque le parole «(*ius*) a *iustitia* appellatum est» non sono un volgare errore etimologico e nemmeno sono (come opina lo Schiavone) un «inganno» a danno dei lettori, ma sono un disinvolto espediente per significare che il «*ius*» (nel suo senso ampio) è chiamato così perché è il campo di azione della giustizia, la sua sfera di influenza, cioè (per dirla alla latina) il suo «*nomen*»: sicché l'espressione «*nomen iuris*» è analoga a quelle di «*nomen Latinum*» o di «*nome Italicum*» o di «*nomen Romanum*». Quanto al celsino «*ius est ars boni*

et aequi», non è necessario supporre (con molti nostri predecessori) che Celso o Ulpiano avrebbero scritto nel testo genuino in tutte lettere «*iurisprudentia*» e che questo termine si sarebbe contratto in «*ius*» a causa di sbadate trascrizioni successive: il senso di «*ius*» come «il giuridico» o come «la materia giuridica», che mi è parso di recuperare poc'anzi, include anche quello di «arte» o di «artigianato giuridico», quindi di «giurisprudenza». Ed è proprio sulla base di queste (e di varie altre connesse) riflessioni che io ero pervenuto, nel mio *Ordinamento* (n. 100, p. 488 ss.), alla conclusione (di cui sono tuttora pienamente convinto) che, «anche se sbagliava grossolanamente nell'etimologia, in fondo Ulpiano ... aveva in un certo senso ragione ... È dalla giustizia, da quella beninteso incarnata nei giudici, che dobbiamo attenderci il nostro più sicuro diritto».

4. È un risultato, quello da me raggiunto nel 1990, che lo Schiavone del 2003 mi ha molto aiutato, come si è appena visto, a rinsaldare. Senonché lo Schiavone non chiude il suo discorso con l'ipotesi, diciamo pure, dell'«inganno» a fini di allettamento teso da Ulpiano ai lettori delle sue *institutiones*. Egli va oltre, e delle due l'una: o ha ragione oppure (chi sa) ha torto. Secondo me (tutto può succedere) ha torto. Comunque sia, a me non riesce proprio di seguirlo nella arbitraria traduzione di «*ars boni et aequi*» con «disciplina razionale del buono e dell'equo» (una versione ancora meno motivabile di quella con «sistema», che è stata notoriamente cara al Riccobono). Infatti, ribadendo, con ancora maggiore convinzione, l'avviso espresso nel citato *Ordinamento* (p. 46 s.), tuttora io sostengo che una lettura a mente fredda del brano ulpiano autorizza a pensare nulla di più di queste tre proposizioni: prima, che «*ars*» significa soltanto arte (come ben traduce la recente versione italiana del *Digesto* a cura di S. Schipani), dunque attività (ingegnosa ed esperta quanto si vuole) nell'amministrazione caso per caso della giustizia; seconda, che Ulpiano non si

contraddice nel suo intento elementare e divulgativo rifacendosi sorprendentemente agli astrusi filosofi immaginati dallo Schiavone e da altri, ma cita l'aforisma di Celso perché gli sembra (ed è) «elegante», degno di distinzione, di segnalazione; terza, che la cultura di Ulpiano, almeno in questo luogo, è essenzialmente basata sul «notorio» di Cicerone e di altri autori più antichi che costituivano una letteratura ancora ben nota e diffusa in età dei Severi. Ritengo insomma, e senza troppe esitazioni, che nel suo saggio del 2005 sul tema dei filosofi sia stato piuttosto il Falcone a chiarire felicemente (anche se un po' compiutamente) tutto quanto vi era da illustrare circa le fonti più evidenti e più plausibili cui ha fatto capo Ulpiano. Considerato il ben noto «Fortleben» di Cicerone ancora nel secondo e nel terzo secolo dopo Cristo, le fonti sono principalmente costituite dal *de legibus* e (mi si conceda di inserire un «forse») da una lettura *e contrario* dell'orazione *pro Murena*. Il discorso del giurista, pur non essendo da sopravvalutare e da esaltare come molti fanno (e come tende a fare lo stesso Falcone), era un'introduzione in cui il giureconsulto di Tiro scusabilmente si compiaceva di equiparare i giuristi ai sapienti di prima scelta, quindi (chi non lo direbbe?) ai filosofi. È vero che i filosofi, o presunti tali, sono soventemente ritenuti dalla gente comune anche un po' bizzarri (scegliete pure, liberamente, spaziando da Diogene a Schopenhauer). E vero che lo stesso Ulpiano (se non si trattò di un suo tardo glossatore) ha incluso i filosofi, in altra sua opera (3 *ad Sab. D.* 28.3.6.7), tra coloro che non sempre sono di carattere equilibrato (per l'esattezza ivi ha parlato solo di «*quidam philosophi*»). È vero che i filosofi hanno, da che mondo è mondo, il grande inconveniente di asserirsi tali basandosi solo sulla propria parola e di accusarsi vicendevolmente di non essere veri filosofi, di essere dei simulatori e di non capirne niente della «*vera philosophia*». Tutto questo è vero. Ma non vi è alcun dubbio che l'etichetta di filosofo vale. Per molti pur eminenti uomini d'ingegno dell'ieri e

dell'oggi, quasi quanto la rosetta della legion d'onore. Né vi è dubbio alcuno che la gran massa di noi, uomini di mezza tacca, stima i filosofi, anche se solo sedicenti tali, quasi quanto un valentissimo calciatore, anzi (che dico?) quasi quanto un celebrato divo del cinema. E allora, che vi è di strano se Ulpiano, lasciandosi prendere da un tantino di vanità, ha approfittato dell'occasione per conclamare che i giureconsulti sono giustamente chiamati (da alcuni, beninteso, non da tutti) «sacerdoti del diritto» ed esperti di una vera filosofia? Il mio modo di pensare e di esprimermi potrà pur sembrare alquanto «disincantato» (come lo qualifica il Falcone del 2006, nt. 10), ma è quello di chi non cede, non ha mai ceduto alla tentazione diffusa (e riprovevole) di lasciarsi sedurre (o incantare) dalle parole di un autore solo perché si tratta di Ulpiano, cioè di un grande giurista romano.

5. È appunto a causa di questa mia insuperabile riluttanza al facile incanto che, passando all'esame del successivo paragrafo delle *institutiones* ulpianee (D. 1.1.1.2), mi sento indotto a dichiarare in tutta franchezza di essere alquanto meno d'accordo con il saggio che ad esso ha dedicato il Falcone nel 2006. Da un lato apprezzo molto la puntualità di vari spunti soprattutto ciceroniani (specialmente quelli originati dal *de legibus*) che questo autore elenca come ispiratori della distinzione del *ius Romanorum* in «*publicum*» e «*privatum*», ma dall'altro lato sono nettamente restio ad esaltarmi per la presunta eccellenza del brano. A quanto ho scritto in proposito (e non ripeterò) nel mio *Ordinamento* (che il Falcone cita, ma si astiene dal discutere esplicitamente nelle note 10 e 57) aggiungo qui solo il seguente rilievo. La corrispondenza numerica di tre espressioni del «*ius publicum*» (cioè «*sacra*», «*sacerdotes*», «*magistratus*») con tre rami del «*ius privatum*» (cioè «*ius naturale*», «*ius gentium*», «*ius civile*») sarebbe, se fosse voluta da Ulpiano, una manifestazione insolita di 'manierismo' letterario. Tuttavia essa è presumibilmente del tutto casuale. E

infatti nel caso del «*ius privatum*» l'elenco è esaustivo, mentre nel caso del «*ius publicum*» esso è solo esemplificativo, non essendo pensabile che il giurista considerasse estranei al diritto pubblico quanto meno il *senatus* (per il che rinvio al n. 9 del mio articolo del 2006). La verità (o la più plausibile verosimiglianza) è, a mio avviso, che la introduzione della nozione del «*ius publicum*» nel suo manuale istituzionale sia stata esclusivamente un'iniziativa intesa da Ulpiano a mettere in chiaro che fuori dalla materia privatistica, cui era per vecchia tradizione essenzialmente dedicato il testo istituzionale, vi era anche un «*ius publicum*» del quale Ulpiano ha rapidamente segnalato gli aspetti più vistosi. Allo scopo di completare la sua introduzione illustrativa dell'importanza dello studio del *ius Romanorum*, della sua connessione con gli alti problemi della giustizia, del suo carattere largamente riconosciuto di «*vera philosophia*», del suo inserimento nel quadro più ampio del regolamento di tutta quanta la struttura e la vita della *res Romana*, il giurista ha voluto dare una idea «impressionistica» (non dico superficiale o approssimativa) di quella materia dell'«*utilitas publica*» e del «*ius publicum*» che sarà peraltro esclusa dall'esposizione del suo manuale. Perciò, presumibilmente, l'omissione del *senatus* (anche se tuttora, in età severiana, formalmente riveritissimo) ed ancor più l'omissione delle ormai dismesse assemblee popolari (le quali di *leges* ne hanno fatte, e importantissime, in un lontano passato, ma ormai sono nella realtà istituzionale della fine del secondo e degli inizi del terzo secolo solo un ricordo). Perciò anche l'esclusione dall'elenco del *princeps-imperator*, il quale è comunque spesso rivestito anche delle più alte cariche magistratuali, nonché di funzioni sacerdotali, ma nella sua qualità di *princeps*, a stretto rigore, le *leges* vere e proprie non le fa, bensì pone in essere con le sue *constitutiones* solo atti aventi «forza di legge» (e quindi spesso modificativi o abrogativi delle *leges* anteriori: cfr. D. 1.1.4 pr. e I. 1.2.6: «*quod principi placuit legis habet vigorem*»).

6. Ad ogni modo, sempre con riguardo al passo sulla distinzione tra *ius publicum* e *ius privatum*, sono certamente lodevoli i ragionamenti del Falcone in ordine al senso da assegnare alle parole «*status rei Romanae*» e al loro collegamento con vistosi spunti del *de legibus* e della *pro Murena* di M. Tullio Cicerone. Ragionamenti lodevoli anche se un po' troppo insistiti. Il punto su cui col Falcone non mi trovo assolutamente d'accordo è relativo al periodo: «(*ius publicum* (o *publicum ius*) *in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*». Il fatto che questo periodo lo si legga nel frammento dei *Digesti* e invece non compaia nel paragrafo delle *Istituzioni* giustiniane è molto significativo. Significa che nei *Digesti* sono riportate, probabilmente per effetto di inerzia, le parole che Ulpiano dedicava allo *status rei Romanae* dei suoi tempi, cioè dell'età dei Severi, mentre nelle *Istituzioni* queste parole sono deliberatamente tralasciate. Sono deliberatamente tralasciate perchè, dopo il trionfo del Cristianesimo e dopo l'affermazione esplicita dell'imperatore come *Dominus et Deus*, i riti religiosi dei templi così detti «pagani» i sacerdoti che ad essi vistosamente provvedevano, gli stessi magistrati dei tempi repubblicani non erano più giuridicamente rilevanti o addirittura non esistevano più. Era passato il tempo. E sono sicuro, caro Labruna, che Lei sia d'accordo con me nel ritenere che Vladimiro e Estragone ci ammoniscono appunto di questa inesorabile verità. Anche se la scena è in ogni atto sempre la stessa, il tempo, da un atto all'altro, non smette mai di trascorrere. Beninteso, aspettando Godot.

IL BERRETTO DA CAPOSTAZIONE

1. Due o tre tra i miei assistenti nel '68-69 abbandonarono per qualche mese la casa madre e si immersero (con un bagno, tutto sommato, salutare) in Marx, in Engels, in Lenin e nel buon Mao Tse-tung. Quando fecero ritorno, ammisero di essersi un po' troppo illusi, ma mi dettero anche dei buoni consigli, che io cercai di mettere in pratica. Il momento piú difficile fu, in quell'agitato volger di anni, quando essi, dopo lunghe riunioni anche con assistenti di altre cattedre, mi comunicarono d'improvviso uno sciopero generale di tre o quattro giorni, alla maniera di quello che talvolta fanno (essi sí, legittimamente e sacrosantamente) i metalmeccanici e affini contro i loro datori di lavoro. Siccome ne andavano di mezzo gli studenti, che proprio in quei giorni erano chiamati ad un appello di esami, io mi sfiancai a fare gli esami egualmente, valendomi d'una commissione composta da «crumiri» di altri istituti e nominati da me sul campo vice-sceriffi. Dopo di che reagii a modo mio. Indissi con una gelida lettera protocollata, proprio come si fa con i lavoratori dipendenti, un «corso di riqualificazione assistenti». Al corso si presentarono con faccia compunta, decisi a «riqualificarsi» come altrettanti operai specializzati. Ma uno di essi fece un passo avanti e mi offrì all'inizio, rispettosamente, a nome di tutti, un berretto rosso da capostazione che conservo tuttora tra i miei piú cari ricordi. Tutto quanto finí al bar di fronte. Dove il caffè, giusta prassi consolidata, venne offerto dal sottoscritto.

2. Il capoverso che precede l'ho pubblicato circa quindici anni fa in un pezzullo dal titolo *Io e loro* inserito nelle mie *PDR* [2 (1993) 251 ss.]. La nota era dedicata ad un fugace ricordo della vita in comune che io e diversi giovani studiosi di varie generazioni (i miei cosiddetti assistenti) avevamo trascorso a Napoli sin dal 1950 (ma prima ancora vi era stata Catania partendo dal novembre del 1942, data lontanissima della mia entrata nei ruoli dei professori universitari stabili). Un episodio minimo, fra tanti (alcuni lieti, altri no) che mi tornano sin troppo insistentemente alla mente. Un episodio che ha per protagonista Generoso Melillo, allievo tra i piú mugugnosi e certamente il piú «rivoluzionario», almeno nelle apparenze esteriori, di tutti quei caratterini o quei caratteracci che mi sono andato a scegliere (credo per irresistibili affinità elettive) come aiutanti nell'insegnamento universitario. Proprio quel giovane Melillo che qualche anno prima avevo adocchiato da «matricola» nel giorno di apertura del corso a metà degli anni cinquanta. Aggrovigliato nel primo banco dell'aula Fadda seguiva attentissimo e cupo la mia lezione inaugurale, forse attendendo che suscitassi il suo sdegno con parole di disprezzo o di ironia (che però non pronunciai) verso la angariata classe lavoratrice, quella che dopo la morte (cosí ha detto qualcuno) sarà festosamente accolta in Paradiso. Passato l'anno accademico e liquidato l'episodio degli esami, lo invitai a far parte del ristretto gruppo di studenti «interni» che curavo con particolari esercitazioni e, al momento giusto, fui (nel 1959) suo relatore alla laurea in Istituzioni di diritto romano. Dopo di che, da allora ad oggi, giorno in cui egli scende dalla cattedra che prima era la mia, sono stato partecipe con pienezza d'animo di tutte le soddisfazioni della sua carriera universitaria ed anche dei grandi dolori familiari che lo hanno purtroppo colpito. Sarebbe una bugia se dicessi di averlo mai preferito agli altri della banda (una combriccola di cui, piaccia loro o non piaccia, fanno tuttora parte per me anche quelli che l'hanno piú o

meno alteramente abbandonata: da Atanasio Mozzillo ad Aldo Schiavone). Ma confesso che di lui ho sempre prediletto il fastidio che mi dava quella sua tendenza a mettere in dubbio ogni cosa ed a discutere su tutto. È da lui ch'era derivata l'idea irriverente, ma quanto maliziosa del berretto rosso da capostazione. Lo so.

3. Io capostazione delle Ferrovie, dunque? Sulle prime mi parve solo quello che voleva essere per Melillo e compagni: solo uno scherzo benevolo. Ma poi, le molte volte che ci ho ripensato in questi anni, lo scherzo sempre più chiaramente mi si è rivelato la metafora esatta e implacabile di una verità. Nella mia lunghissima vita ho studiato, ho fatto ricerche, ho scritto articoli e libri in gran numero (non stiamo a sottigliezze se buoni o cattivi) e, naturalmente, ho incontrato e spesso superato traversie personali o professionali di ogni genere. È così. Ma l'attività che mi è riuscita meglio o che comunque ho amato di più è stata quella del docente. Del docente non so quanto autorevole, ma di certo piuttosto autoritario, non per nulla denominato (alle spalle, ma perché lo sapessi) come un capobrigante, «il Guaro». Del docente in tutte le sue variazioni: dalle lezioni di cattedra alle esercitazioni di istituto, alla direzione delle indagini scientifiche, all'analisi minuziosa dei risultati raggiunti, alla critica severa dei lavori non ancora soddisfacenti, alla rigida (pignolesca) pretesa dei mille accorgimenti che occorrono per impiantare e portare avanti con serietà lo studio del diritto in genere e di quello del diritto di Roma antica in particolare. Tutto ciò per non parlare della cooperazione prestatami in quelle famigerate sedute di esami sul programma del corso. Esami che erano alquanto temuti dagli studenti per la loro apparente spietatezza, ma che erano in realtà gestiti con piena garanzia per tutti di una prova effettuata senza favori e senza fretta, nel corso di sedute mai troppo lunghe, con domande basate su «tesine» problematiche (non su aridi *test* a risposta secca): tesine

che d'altronde erano state tutte rese note a stampa fin dall'inizio dell'anno. Da bravo capostazione io mi sforzavo di tenere insieme il tutto, di provvedere agli arrivi e alle partenze dei treni, ma prima ancora di attendere alle manovre occorrenti per la formazione dei convogli, per i rifornimenti, per le riparazioni, per le opportune pulizie. Tante, tantissime cose cui provvedere affinché gli studenti partissero soddisfatti e i miei assistenti a loro volta si avviassero, augurabilmente alla guida del *Twentieth Century* o dell'*Orient Express*, verso una destinazione professionale che corrispondesse ai loro meriti ed alla fiducia che io avevo in loro. Non so dire, sinceramente, se oggi, ad incarico esaurito, io ne sia molto soddisfatto. Troppe e troppo imprevedute sono le delusioni della vita. Una cosa è certa però. A quei tempi la faticaccia del capostazione mi soddisfaceva. Anche perché in tutti i miei allievi vedevo, almeno con gli occhi della mente, i continuatori della mia attività di docente, i perfezionatori delle mie idee scientifiche, anzi (che dico?) gli innovatori delle stesse.

4. Certo è che il periodo 1968-69, nel quale si inserisce l'episodio da cui sono partito, fu un periodo molto duro, e non soltanto per le università statunitensi e per quelle europee. Lo fu quindi, come tutti sanno e molti di noi amaramente ricordano, per le università italiane, tra cui quella napoletana che oggi si intesta all'imperatore Federico II. A mio parere di allora (non erano molti i docenti universitari che la pensavano così) le esigenze di rinnovamento avanzate dalla classe studentesca in Europa avevano un fondo di verità difficilmente contestabile. Furono i modi e i moti studenteschi, anche in Italia ed anche a Napoli, ad essere invece molto discutibili e in gran parte goliardicamente deformati. Le agitazioni divennero in realtà monopolio di piccoli gruppi di giovani scalmanati e sedicenti di estrema sinistra che ostacolavano il regolare svolgimento delle lezioni e sopra tutto la serietà degli esami. La massa degli

studenti rimase inerte, ma vi furono egualmente troppe conseguenze frettolose di cedimento da parte della casta professorale, quindi di approvazioni elargite per amor di quiete a piene mani. Ad ogni modo noi della cattedra di Istituzioni di diritto romano resistemmo validamente sulla breccia. In parte fu merito mio (me ne si lasci il vanto), ma in parte fu merito proprio dei miei assistenti. Fatta eccezione per quell'episodio sporadico, essi mi restarono quasi tutti, e non per piaggeria, fermamente accanto. Approvazioni «a maggioranza» non ne regalammo a nessuno. «Esami di gruppo» (con voto collettivo conforme) talune cattedre li praticarono, ma noi non ne facemmo. Rivolte in aula non ne tollerammo, pur ammettendo e addirittura gradendo le successive ore di civile, anche se animata discussione su qualunque tema compatibile con la vita e gli scopi dell'istituzione universitaria. Istituimmo persino i «corsi serali» reclamati a gran voce dai sessantottini per gli studenti lavoratori, e a chi altri avrei potuto affidarne l'organizzazione se non al nostro rivoluzionario per eccellenza? Melillo vi dedicò tutto il suo onestissimo impegno, nonché alle lezioni serotine non si presentò quasi nessuno e finalmente decidemmo unanimi, per nostra dignità, di abolirle. Tutto sarebbe passato come una burrasca violenta, senza lasciare danni irreparabili, se non si fossero avventati sulla preda i politicanti che si alternavano convulsamente nelle svariate maggioranze dei numerosi governi che abbiamo contato in Italia da allora ad oggi.

5. Non credo sia il caso di fermarsi in questa sede sui dettagli della rovinosa degenerazione, nella quale si sono spensieratamente impegnati nel nostro paese i governi della «prima» e quelli della «seconda repubblica». Ne ho già scritto in precedenti articoli e ne ho spesso parlato «*inter amicos*», entro una cerchia di persone che va però progressivamente riducendosi solo in parte (meno male) per tristi cause naturali. Qui mi limito a ricordare che nell'impresa

di demolizione hanno fatto a gara tra loro, specialmente dal 1990 ad oggi, i governi di centro-destra con quelli di centro-sinistra. Questi ultimi sono addirittura stati, con non poca sorpresa e amarezza mia, gli iniziatori della vicenda attuale. Ecco perché nel novembre del 2005 io mi son chiesto, in vista delle elezioni di aprile del 2006, che cosa sarebbe avvenuto di buono e di valido, dopo un pomposo quinquennio di centro-destra (2001-2006), se fosse tornato al potere, come poi è successo, il centro-sinistra. Ecco perché sin da allora ho espresso pubblicamente il timore che la pubblica istruzione e particolarmente l'università andassero a finire, nella spartizione del bottino di una vittoria elettorale, proprio nelle mani dei deplorabili riformatori di prima del 2001, e in ispecie (tanto per non far nomi) nelle mani del parlamentare Luigi Berlinguer (inappuntabile come padre di famiglia, non discuto) o di gente della stessa consistenza culturale. E il mio allarme si è rivelato purtroppo fondato. Tanto fondato che qualche tempo fa l'ex ministro dell'università Ortensio Zecchino, replicando sul *Corriere della sera* ad un pepato articolo ivi pubblicato il 12 marzo 2005 da Luciano Canfora, non tanto ha difeso la riforma proprio da lui portata a compimento come incauto continuatore del summenzionato Berlinguer, quanto ne ha rilevato e deplorato le «distorsioni», cioè (per tradurre in chiaro) le conseguenze che purtroppo, anche se piuttosto facilmente prevedibili, non erano state previste. È stato un segno implicito di onesto ravvedimento, ma fatto sta che le distorsioni (chiamiamole pure così) vi sono state. Si è verificata, ad esempio, «la spaventosa moltiplicazione dei corsi di laurea» e delle sedi universitarie, nonché «la distribuzione dei 'crediti' alle singole discipline troppo spesso funzionali a sole logiche di potere accademico» (questo lo ha scritto Zecchino). E allora quale programma è stato adottato in ordine a questi gravissimi problemi e quale peso si è dato, entro la squadra dei ministri e sottoministri di centro-sinistra, ai governanti specificamente ad-

detti all'ordinamento universitario? L'orientamento è stato verso un nuovo Giovanni Gentile o invece verso l'estremo opposto di un altro Luigi Berlinguer? Tra vistosi «pensatoi» allestiti qua e là per definire il programma del nuovo governo, tra personaggi dall'aria meditabonda che parlano a voce lenta e grave alla maniera del dottor Balanzone, tra primattori di bella o brutta presenza che hanno gareggiato tra loro a farsi avanti su numerosi proscenii, tra minuziose quote spartitorie delle poltrone golosamente adocchiate è arrivato il nuovo governo di centro-sinistra (nella specie, sino all'ottobre del 2007, data del presente scritto, il governo Prodi) ad apprestare una squadra seria e decente per provvedere alle esigenze della nazione e in particolare ai bisogni essenziali dell'istruzione superiore?

6. Ad essere sincero, non mi sembra affatto che il governo nato nel 2006 abbia provocato decisivi mutamenti almeno nella situazione universitaria. Non posso astenermi dal denunciare a chiare lettere il sospetto che nutro in ordine ai veri e propri sperperi che si sono praticati e si vanno praticando in Italia (e non da oggi, e non dal solo passato quinquennio di governo del centro-destra, ma già, ripeto, dai governi di centro-sinistra o di quel che fossero del quinquennio ancora precedente) nel campo delicatissimo della cultura superiore (specie universitaria) e della così detta ricerca. Parlo soltanto di sospetto per il fatto che l'attuale ministro, Fabio Mussi, adeguandosi in ciò al malcostume dei suoi predecessori, si è guardato bene dal far uscire dagli «*arcana imperii*» del suo ministero un elenco pubblico, preciso e dettagliato dello stato in cui ha trovato la materia di sua competenza, quindi dei problemi che gli si pongono o che comunque egli si è posti, quindi dei progetti che intende realizzare. Mai più. Si è solo prodotto in pubblico, il ministro, una prima volta per abolire (e gliene diamo atto con piacere) l'inverecondo sistema dei concorsi a cattedra (non proprio *ad personam*, ma quasi) introdotto

dalla titolare che lo ha preceduto; una seconda volta per bloccare l'eccesso di corsi universitari su temi fantasiosi predisposti per aspiranti facilmente identificabili; una terza, quarta ed ennesima volta per proclamare che qualche milione di euro lo ha finalmente ottenuto, ma non basta ad arrestare la così detta «fuga dei cervelli» verso altri paesi che quei cervelli li pagano meglio e sovvenzionano adeguatamente le loro ricerche. Visto che è sceso in piazza tante volte, tutti ci saremmo attesi, da un uomo burbero e volitivo come è apparentemente lui, la vera ed effettiva eliminazione degli sperperi derivanti da una visione superficiale e insana della cultura superiore, da una visione che è solo di «culturame» (famosa espressione sfuggita mezzo secolo fa ad un ministro, lo Scelba, visibilmente infastidito da questi temi). Attesa vana. Cosicché nel giro di dieci o dodici anni, a seguito del rilevante abbassamento del livello di preparazione scolastica pre-universitaria tollerato e spesso favorito dal legislatore, gli studenti universitari sono aumentati di numero, le università italiane si sono triplicate, alcune di esse moltiplicando anche le sedi di insegnamento. Particolarmente fitte sono diventate poi le facoltà dedicate alle «scienze umane» (tra cui sopra tutto la giurisprudenza, le lettere, la sociologia e affini) mentre quasi non si contano gli istituti superuniversitari od extrauniversitari di varia specializzazione scientifica. Il tutto a spese dello stato, delle regioni, dei comuni mediante contributi finanziari spesso integrati dalla messa a disposizione di edifici più o meno adattati o adattabili ad aule di lezione e ad uffici vari. L'importo totale è difficilmente precisabile, ma indubbiamente cospicuo, molto cospicuo. A questo ingente importo ha corrisposto di sicuro una notevole crescita del numero dei laureati e dei diplomati a vario livello (laurea triennale, laurea quinquennale, dottorato di ricerca eccetera), ma è assai poco sicuro, per non dire che è sicuramente insicuro, che abbia corrisposto, corrisponda e possa corrispondere in futuro un adeguato risollevarimento della cultura superio-

re italiana ed un sufficiente allineamento dei nostri italici «cervelli» al livello delle grandi nazioni straniere. Dove sono, in quantità sufficiente, le biblioteche, le attrezzature, i docenti e paradocenti (aiuti, assistenti, ricercatori) aventi le qualità adeguate a tanta mole di lavoro? Come si provvede, in mancanza di ciò, alla realizzazione (cosa ben diversa dalla messa in scena) del lavoro da compiere? È onesto credere, o fingere di credere, che in questo modo approssimativo e caotico si formino veramente seri professionisti e scienziati di buona tempra? Questi gli interrogativi che deve porsi e che si pone, specie se il paese versa nell'imminenza di nuove ed anticipate elezioni politiche (2008), chi abbia vero e sentito interesse allo sviluppo universitario italiano.

7. Per il poco, pochissimo (nulla?) che vale il mio pensiero, le proposte che io ho avanzato si condensano, sintetizzando, nei seguenti cinque punti. In primo, primissimo luogo, bisogna ridurre drasticamente il numero attuale delle università e sotto-«università di campanile»: bisogna ridurlo non solo perché queste università raffazzonate distolgono i mezzi economici nazionali e locali da un più razionale e serio impegno, ma anche perché esse offrono quasi tutte esclusivamente una cultura umanistica (giuridica, politica, sociologica ecc.) di insufficiente consistenza e distolgono troppi giovani dagli studi tecnico-scientifici e medici che vengono offerti da un numero sensibilmente minore di altre università, certamente più lontane da casa, ma sicuramente ben meglio e più riccamente attrezzate. Non basta: bisogna, in secondo luogo, se non ancora abolire coraggiosamente del tutto l'indegno sistema del professorato (ordinario e associato) «a tempo limitato»: bisogna quanto meno stabilire che ogni facoltà o corso di laurea universitaria disponga di un adeguato numero minimo di professori «a tempo pieno», che siano cioè realmente in grado di espletare quell'attività didattica e di ricerca che deve essere il loro esclusivo e almeno vistosamente preva-

lente compito professionale. In terzo luogo, bisogna abolire (o fortemente limitare) l'espedito (il trucco) della copertura delle cattedre con «incarichi» o «supplenze» di insegnamento affidati pattiziamente a professori già attivi in altre università, pur se vicine o vicinissime. In quarto luogo, bisogna rendere ancora più seri e affidanti i concorsi a docenze ordinarie o associate, curando e controllando con rigore la formazione delle commissioni giudicatrici, non meno che la «pubblicità» (cioè la facile accessibilità al controllo del pubblico) dei titoli scientifici su cui si basa il giudizio delle commissioni. Finalmente, in quinto ed ultimo luogo, bisogna controllare la composizione dei corpi docenti e il congruo rendimento dei troppi «istituti» di superuniversità, o di alta scuola e via immaginando che sono fioriti in Italia a spese pubbliche (statali, regionali, comunali) e che comunque impegnano il buon nome dell'Italia ai livelli culturali più alti. Sia chiaro, particolarmente quanto a questo ultimo punto, che nessuno contesta la piena libertà di vita a scuole di preparazione agli esami nonché ad associazioni e fondazioni private anch'esse aventi, a loro dire, finalità di alta cultura. Ma sia altrettanto chiaro che tutte queste istituzioni, tanto se apprezzabili quanto se non apprezzabili, poco hanno a vedere con la politica culturale dello stato e nulla sono autorizzate a ricevere dai fondi dello stesso e dei minori enti pubblici territoriali.

8. Ma basta con questi temi di sapore amaro. Prendiamo atto, una buona volta, della realtà attuale. È una realtà radicalmente diversa da quella dell'università di stampo humboldtiano quale ancora era ravvisabile nel 1968-69. Un bene da un certo punto di vista, ma un grande male da molti altri. Sia come sia, una cosa oggi è certa, e cioè che, venendo al punto che mi addolora (e che ritengo addolori tutti i miei giovani collaboratori di una volta se tuttora si sentono miei allievi), lo studio della storia giuridica è stato fortemente svalutato. Non solo nel numero degli insegna-

menti (o, come si ragiona oggi, nell'ammontare dei «crediti» posti a disposizione degli studenti), ma anche e fortemente nella qualità. Ai nostri giorni la storia, e in particolare la storia del diritto romano, è ridotta ad una narrazione di fatti e di istituti, ad uno snocciolamento superficiale che non interessa gli studenti, che non può interessare i lettori. Ad un racconto piatto e tedioso oltre tutto inutile. Inutile perché non mette allo scoperto lo sforzo di pensiero da cui deriva e pertanto non sveglia, non è in grado di svegliare estri di critica in chi lo ascolta o lo legge. Vale come un «placebo» somministrato al paziente per dargli ad intendere che è sottoposto ad una cura reale. Da questa semplicistica «histoire bataille» del diritto di Roma (e di tutti i diritti intermedi tra Roma antica e l'età contemporanea) altro non rimarrà in futuro agli studenti che qualche data, qualche episodio, qualche singolarità. Scorie, per non dire altrimenti. Scorie che il giurista del contemporaneo potrà mettere tranquillamente da parte, tutt'al più riservandosi di utilizzarne i fugaci ricordi per ornamento di qualche comparsa giudiziale o di qualche verbosa conferenza. «*De iure*», «*de facto*», «*de cuius*», «*prior tempore potior iure*», «*iustitia est constans et perpetua voluntas ...*»: nulla più di questo. Torneranno mai i tempi del cinghiale incappato nella rete, di cui parlava tanto sottilmente Proculo nel secondo libro delle sue epistole? Fu nel '62-63 che indissi tra gli studenti un concorso (con premio in libri) per risolvere il gustoso problemino, così come lo si legge in D. 41.1.55 («*In laqueum, quem venandi causa posueras, aper incidit: cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse? et si ... solutum eum in silvam dimissem ...? et quam actionem mecum haberes ...? ...*»). Fra tutti noi della cattedra al solito il solo ad esprimere dubbi fu Lei, caro Melillo. Le sembrava troppo facilotto. Facilotto non parve invece ai giovani di allora, che ancora ogni tanto me ne parlano o scrivono. Uno tra i vincitori si sentì poi tanto straniato che passò a Medicina sino a diventare

nostro collega professore a Ferrara. Un altro studente rimase fedele a Giurisprudenza, ma scrisse a commento (o a critica) del testo che l'unica cosa da farsi fosse di trascinare il cinghiale in macelleria. Oggi il secondo studente di allora è diventato questore di un'importante provincia, Catania. Forse aveva ragione, il questore. Così la pensa, con profonda tristezza, il vecchio capostazione di una volta. Il berretto rosso non gli piace più.

LA SALUTE DEL DIRITTO

1. Vi siete mai chiesti in che stato di salute versi il diritto? Se si senta bene o male o così e così? Se soffra di qualche malattia lieve o grave? Se, nel caso che stia male, vi sia qualche rimedio per curarlo o per farlo tornare in condizioni tali da lavorare a pieno? O se, invece, soffra di una malattia incurabile, particolarmente a causa della sua grande vecchiaia, sí che sia prossimo, o almeno chiaramente avviato, a chiudere bottega? Il giorno in cui, Dio guardi, il diritto si estinguesse sarebbe, riconosciamolo, un grosso guaio. Vero è che i numerosi obblighi che esso ci impone sono piuttosto sgradevoli, spesso sgradevolissimi, ma è anche vero che dal diritto promanano, in cambio, non pochi utili e a volte piacevoli 'benefits' (denominati in gergo 'diritti soggettivi'): il tutto nel quadro di un'organizzazione sociale, congruamente integrata da magistrati e gendarmi, che dà ai partecipanti un senso di sicurezza mica male, mica male. No, se il diritto morisse, saremmo tutti, disperati e stravolti, come i naufraghi del Titanic. Dopo di che, dovremmo affrettarci a sostituirlo con un nuovo complesso di marchingegni e di istruzioni per l'uso (queste ultime, al solito, maledettamente difficili da comprendere). Sicché, a pensarci bene, tanto vale tenersi caro il buon vecchio diritto cui siamo abituati, sia pure riaggiustandolo o moderniz-

* A proposito di P. Rossi (cur.), *Fine del diritto?* (Bologna 2009) p. 102. Scritto in occasione del conferimento del Premio internazionale di archeologia «I Sanniti» (Isernia, 22 maggio 2010).

zandolo qua e là e facendo in modo che tiri avanti altri mille anni. Dice, credo di ricordare, un vecchio proverbio che chi lascia la gallina vecchia per la nuova, rinuncia ad un buon brodo e non sa quel che trova (beh, insomma, il proverbio dice qualcosa di questo tipo).

2. Ma è poi vero che il diritto, nel mondo contemporaneo, si stia avviando verso la morte, oppure (è lo stesso) verso la disoccupazione? Pietro Rossi, eminente storico della filosofia e accademico dei Lincei, ha voluto porre la provocante domanda non solamente a se stesso, ma anche ad altri distinti studiosi, filosofi e storici della vasta materia. Le meditazioni dei sei interpellati che gli hanno succintamente risposto (L. Capogrossi Colognesi, S. Cassese, V. Ferrari, M. Fioravanti, G. Lozzi, P. Rescigno) le ha raccolte in un volume aperto da una premessa e chiuso da una lucida postfazione riassuntiva. Bene, mi affretto a rassicurare i lettori di questa nota, comunicando loro che la risposta al quesito è risultata, fortunatamente: no. Il diritto non è concepito, né è concepibile in modo identico in tutti i paesi del mondo: questo è risaputo. Non è teorizzato oggidì in termini pienamente conformi a quelli, diciamo, di uno o due secoli fa: questo è notorio. Non si mostra sempre nelle stesse solite vesti, anzi non è raro che si travesta in modi insoliti, che si imbuchi dove meno lo si aspetta, che si comporti tortuosamente come un agente segreto: questo è sospettato ed è sospettabile da molti. Comunque esso non manca mai, o quasi mai, agli appelli della storia che avanza: e questo è confortante. Studiare il diritto nelle sue molteplici esplicazioni non è quindi una perdita di tempo. Conoscerlo più da vicino è un contributo prezioso all'arricchimento del proprio bagaglio culturale e altresì all'ulteriore sviluppo dell'istituto (a parte il pregio che evita le corbellerie di certi 'lodi' e di certe riforme).

3. A proposito, qual è il suo nome? Noi occidentali lo chiamiamo usualmente 'diritto' e quando vogliamo ragio-

nare di esso ci riferiamo soprattutto, se non proprio unicamente, agli ordinamenti vigenti in Europa o da essi derivati. Ma, in verità, la questione del nome richiama alla mente – sia detto con la dovuta reverenza – quella del Creatore di tutte le cose visibili e invisibili, il quale, stando alla Bibbia (*Esodo 3*), disse quella volta a Mosè: «Io sono colui che sono», e aggiunse che tutti coloro cui Mosè si sarebbe poi rivolto per conto suo lo avrebbero perfettamente riconosciuto anche se lo avrebbero denominato ciascuno a modo proprio. Scendendo da queste sacre vette alla pianura degli ordinamenti sociali, si trova che analogamente varia è la denominazione degli stessi. Dipende dalla diversità dei luoghi, dei tempi, degli ambienti, ma sta ad identificare, almeno nell'essenziale, sempre una consociazione di uomini organizzata secondo regole sue proprie e funzionante con esse in libertà, cioè in indipendenza da poteri estranei. Dunque 'diritto', 'derecho', 'droit', 'Recht', ma anche 'law' (legge) o 'shari-a' (via da seguire) eccetera. Dunque (ecco il nome più autorevole di tutti) il latino-romano '*ius*', purché inteso come il *ius* derivante dal vedico 'yos' e non come quello derivante dall'etimo di '*iungo-iugum*', cioè dalla radice relativa (badate, badate) a '*ius*' nel significato di brodo (francese 'jus'). Dunque (eccoci alla denominazione più solenne, largamente usata nel Medioevo e nell'età successiva) '*ratio (iuris)*', nel senso di livello supremo delle istituzioni civili e addirittura, talvolta, di sede della giustizia (appunto detta, in qualche località, 'Palazzo della Ragione').

4. Quanto agli 'ambienti' (plessi sociali e luoghi) in cui l'ordinamento giuridico si forma, svolge la sua funzione, man mano si evolve ed eventualmente si estingue (o per morte naturale o per sopraffazione altrui), stendere qui un dettagliato elenco sarebbe troppo lungo e noioso. Basti tener presente che non è difficile agglomerare le varie realtà in 'famiglie' e passare poi a raggruppare le famiglie in 'sistemi'. Operando in tal modo, il sistema contemporaneo

piú complesso, e forse piú ricco di componenti, risulta indubbiamente essere il 'sistema romanistico' (detto anche 'romano-germanico') derivato, come si è detto, dal plurisecolare sviluppo dell'antico *ius Romanorum* e particolarmente dal *Corpus iuris civilis* di Giustiniano. Seguono da vicino (se non per complessità di struttura, per vastità di riferimento geografico): il 'sistema del Common Law', nato in Inghilterra con la conquista normanna (1066) e diffuso nei paesi anglo-nordamericani e di influenza degli stessi; il 'sistema islamico' (quello della shari-a), emerso dalle indicazioni divine al profeta Maometto, cioè dettato dal Corano e da altri testi sacri dei paesi islamici; un buon numero dei 'sistemi minori', non esaustivi di tutti i problemi organizzativi, tra cui il cinese, il giapponese, l'indiano e quello (che per vero è piuttosto un'accozzaglia) delle comunità subsahariane e di altre minori e minime sparse qua e là. Piaccia o non piaccia, si affacciano infine nell'elenco i 'sistemi socialisti', variamente ispirati alle concezioni marxiste del secolo XX e tuttora sostanzialmente influenti, in eventuale concorso con altri sistemi, in alcune importanti regioni del mondo (es.: Cina, Corea del Nord, Cuba). Chi volesse controllare piú minuziosamente questa mappa andrebbe incontro a molta fatica e a numerose sorprese, ma sono sicuro che alla fine concluderebbe il suo periplo con soddisfazione non minore di quella provata, toccando nuovamente il suolo di Londra dopo il giro della terra, da Mr. Phileas Fogg, il protagonista del verniano *Tour du monde en quatre-vingts jours* (1873).

5. Quali le conclusioni (approssimative e provvisorie, si intende) che io proporrei di trarre dalla sommaria esplorazione dianzi espletata per poter avere idee piú chiare sullo stato di salute del diritto nel nostro pianeta? Le conclusioni sono almeno tre. Le esporrò in modo volutamente elementare, contando sulla fiducia che i lettori non siano tutti incuranti od ignari (come a taluni mi è parso sia invece acca-

duto) dei modesti, ma onesti contributi che ho già portato in precedenza, facendo leva sulla storia giuridica di Roma, alla discussione di questi temi (mi limito alla citazione del mio *L'ordinamento giuridico romano*⁵ [Napoli 1990]). Una storia, quella del diritto romano antico, che (fortunatamente per me) non pretende gli empiti di immaginazione della così detta 'histoire bataille', ma chiede solo solerte attenzione alle sue grige fonti informative.

6. La prima conclusione è la seguente. Il concetto di 'ordinamento', cioè di assetto o di organizzazione o di struttura adeguata al conseguimento di un fine pratico di convivenza sociale, è un concetto cui già mi è avvenuto di riferirmi in precedenza a titolo di sinonimo del termine 'diritto'. Anche per me (come per molti altri giuristi) esso è quello che meglio rappresenta, nella estrema varietà delle sue esplicazioni nel mondo, i dati strettamente essenziali (e sempre immancabilmente presenti) del fenomeno giuridico. Chia abbia visto il film famoso (1968) di Stanley Kubrik dal titolo *2001: Odissea nello spazio* si sarà forse anche un poco annoiato, ma difficilmente avrà dimenticato le sequenze iniziali degli antropoidi urlanti di qualche milione di anni fa negli episodi che scandiscono il lento passaggio della specie umana dall'isolamento iniziale alla coabitazione in caverne e rozzi abituri, più tardi (molto più tardi) ad una reciproca intesa di convivenza sociale, quindi di divisione dei compiti necessari a realizzarla. Ebbene il processo storico successivo agli stentati inizi è stato, da allora ad oggi, la continuazione e il perfezionamento di quello di partenza, né sono mancati in esso sensibili ritardi di alcune comunità (si pensi a quelle tribali dell'Africa subsahariana) o anche all'interno di alcune civiltà più avanzate (si pensi, uno per tutti, al diffuso 'problema del Mezzogiorno' che affligge con varia misura non poche nazioni contemporanee). Ormai l'ordinamento dei popoli è un fatto molto complesso, né vi è dubbio che parecchie e grosse difficoltà

sono e saranno implicate dalla tendenza alla così detta 'globalizzazione'. Tuttavia, se si aguzza lo sguardo e mano a mano ci si distoglie dall'attenzione ad ornamenti, ampliamenti e complicazioni non strettamente necessarie, ecco che il gran caravanserraglio si riduce a qualcosa di molto simile ad un villaggio moltiplicato per dieci, per cento, per mille, ma sempre un raggruppamento di capanne materialmente o idealmente cintato da una linea di confine e popolato da residenti (pochi, molti, moltissimi) che si muovono rispettando (non dico con gioia, ma almeno con pazienza) modi di comportamento pacifici e spesso collaborativi. Se è andata così da tempi lontani o lontanissimi, perché non dovrebbe andare approssimativamente così anche in futuro?

7. Ma certo, anche in futuro: questa è la seconda conclusione del mio discorso. Anche in futuro la vita e la funzione dell'ordinamento giuridico non sono destinate prevedibilmente a cambiare. Non mancano i giuristi, tra cui molti di indubbio valore, che temono un avvenire nel quale le 'regole del gioco' dovranno essere radicalmente mutate a causa dell'unificazione di molte nazioni odierne in più complessi e potenti stati sovranazionali nel corso della già dianzi accennata globalizzazione (cfr., ad esempio, G. Rossi, *Il gioco delle regole* [Milano 2006]). Ma non si tratta di timori eccessivi? Davvero succederà che il fenomeno espansivo non si limiterà ai mercati, ma si estenderà alle nazioni? È proprio sicuro, probabile, possibile che l'avvenire del mondo sarà tanto difficile? Io penso fiduciosamente di no ed ho cercato di argomentarlo, nel corso degli ultimi venti anni, in molte occasioni (cfr., da ultimo, la mia *La coda dell'occhio* [Padova 2009] *passim*). Il mio ottimismo si basa su due motivi indiziari di carattere, se volete, pessimistico. Primo: il processo di unificazione attualmente più vistoso, quello dell'Unione Europea, sta incontrando sempre maggiori difficoltà a realizzarsi sul piano dell'ordina-

mento interno, cioè nel proposito (o nella fisima) di pervenire alla costituzione di un ente superstatale, dotato di un ordinamento giuridico unitario, che sia in qualche modo analogo agli Stati Uniti americani (rinvio in proposito, tra l'altro, al mio *Capitale Amaurote*, in *Riv. dir. civ.* 44.2 [1998] 157 ss.). Secondo: vi è una importantissima esperienza del passato, quella di Roma, che conferma il destino fallimentare incombente sulle ambizioni di eccessivo estendimento di un pur potentissimo impero. Chi non lo sa che, a partire dal terzo secolo d.C., *l'imperium Romanum* lentamente ma fatalmente, prima da un lato e poi dall'altro, si sfasciò, lasciando il posto alle varie 'nazioni' dell'Occidente e dell'Oriente? Ridurre oltre un certo limite le etnie e le nazionalità preesistenti è impresa ai limiti dell'impossibilità e, aggiungerei, fuori dall'opportunità.

8. La terza ed ultima delle mie conclusioni nasce da un'altra citazione letteraria: una di quelle citazioni che, lo riconosco, sono un poco il mio vezzo. Non vi è, credo, persona colta che non ricordi con diletto *Le malade imaginaire*, una commedia arricchita da musica e balletti che fu l'ultima scritta e allestita (era il 1670) da Molière. Il protagonista, Argan, vi imperversa con le sue preoccupazioni di salute, che lo portano a premurare ridicolmente medici e farmacisti ed a disinteressarsi dei familiari che lo circondano. Ma, per fortuna sua e della dolce figlia Angelica, il gioco è infine preso in mano dalla vivace domestica Toinette, la quale farà in modo, nel corso di un intreccio troppo noto per dover essere qui rievocato, che Argan la smetta con le sue paure e torni alla normalità. Vi tornerà adottando l'estroso sistema di addottorarsi egli stesso solennemente in medicina: cosa, a quei tempi, alquanto facile, pur se ancora non era stata introdotta la 'laurea breve' del giorno d'oggi. Argan si potrà pertanto autoprescrivere medicinali e clisteri a sua volontà e potrà infine autodiagnosticarsi guarito. Questa mia interpretazione piuttosto personale della famo-

sa vicenda scenica mi induce a ragionare in tema di diritto con il buon senso di Toinette. Mi induce cioè a chiedermi, col dovuto riguardo, se alcuni colleghi giuristi tanto allarmati sullo stato di cattiva salute di quel diritto del quale curano ansiosamente le sorti non versino in realtà, almeno un tantino, nella situazione psicologica di Argan prima della laurea.

1. Come tutti i vecchi, specie se molto vecchi, io vengo facilmente preso dal compiacimento degli anniversari che mi concernono. ‘Sono passati tanti anni ed eccomi ancora qui: ce l’ho fatta’. È un’innocente parentesi tra la compressa di Acetúp e la fiala di Melolàmp. Non fa male a nessuno, esclusi forse gli stretti familiari e qualche amico fedele, ai quali propino talvolta anche piccole dosi di significanti ricordi personali prima di ingerire, a giorni alterni, una pastiglia di Fedomít o di Turinèx. Solo in pochi, anche se non pochissimi casi mi spingo al di là di questi limiti. Impugno la penna (la penna ho detto, non il computer) e scrivo, al solito con mille correzioni e rifacimenti, un articolo del tipo di questo che qui vi offro. In fondo si tratta del male minore. Fuori dalla mia presenza, se ne può commentare il contenuto o la stesura in assoluta franchezza. E un discorso che vale per quanto ho pubblicato in occasione del mio ottantesimo genetliaco (1994, *PDR = Pagine di diritto romano*, 7 voll., Napoli Jovene ed.), o per quanto ho fatto venire alla luce nella ricorrenza del novantesimo compleanno (2004, *Mucio e Servio*, f.c., poi inserito in *APDR = Altre pagine di dir. rom.*, p. 393, ed. De Frede, Napoli 2006), oppure per la piccola raccolta di alcuni precedenti pezzi (tutti revisionati) cui ho dato il via nel settantesimo anniversario della laurea in diritto romano con Siro Solazzi (1936), *Linee di tutti i giorni*, 2007, Napoli ed. Satura, p. 152). Con il che direi proprio che la riserva delle autocelebrazioni anniversarie sia esaurita.

2. Anzi no, anzi no, anzi no. A pensarci meglio, vi è un'altra ricorrenza da segnalare, anche se farlo per me e un po' triste. Con il 31 dicembre 2008, essendo ormai prossimo il novantacinquesimo compleanno, ho deciso di concludere una consuetudine (riconoscetemelo, gentile) che avevo iniziato nel 1999, dopo aver abbandonato per raggiunti limiti di età la direzione della mia carissima rivista *Labeo*. Si trattava dell'uso di inviare periodicamente a pochi compagni di lavoro e a pochissimi altri amici giuristi un fascicolo di note e di osservazioni, principalmente (ma non solo) di diritto romano, al fine di ricordarmi loro come giusromanista e antichista tuttora, anche se con qualche fatica, presente alle bandiere. Dal 1999 al 2004 i fascicoli furono dodici, tutti piuttosto corposi, e si intitolarono per quel che effettivamente erano, cioè per 'trucioli di bottega' rispolverati, raccomandati, spesso completati. Ma col 2004, anno del novantesimo genetliaco, malgrado che di trucioli (cioè di schede) ne avessi ancora un buon numero, smisi con questa pratica divenuta via via troppo faticosa. Raccolsi e pubblicai i miei dodici fascicoli privati in un volume destinato al pubblico (*Truc. = Trucioli di bottega. Dodici acervoli*, Napoli 2005, ed. De Frede, p. 384); dopodiché dedicai ogni anno agli amici quattro comunicazioni a stampa che fossero meno lunghe e meno impegnative delle precedenti, contrassegnandole come frutti della mia 'coda dell'occhio'. Tuttavia, alla fine mi sono convinto che pure con questa attività ridotta ormai non ce la faccio più. Al peso degli anni si è aggiunto quello dell'umore, anzi del malumore, il quale mi impedisce di guardare con fiducia allo sviluppo culturale, in materia giuridica, del nostro paese, dell'Unione Europea e degli studi giusromanistici. Mi auguro di sbagliarmi, ma la situazione politica generale e quella universitaria non sono tali, in Italia e in Europa, da favorire successi. Non sono tali, o almeno così a me sembra. Ecco quindi che, accettando una generosa offerta editoriale, ho trasferito le mie code, opportunamente riattate,

in un volume definitivo e non se ne parli piú (*Coda = La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Padova 2009, ed. Cedam, p. 196). Se si tien conto che le mie pubblicazioni scientifiche hanno preso l'avvio nel 1937 con la stampa della dissertazione di laurea sulla *Collatio bonorum* e se si scorre l'elenco della mia successiva produzione scientifica diffusa a stampa, si può constatare che dal 1937 sino ad oggi, cioè sino al 2009, non vi è stato anno in cui non abbia pubblicato qualcosa in materia di diritto privato, di diritto pubblico, di giurisprudenza di Roma antica. Roba buona, roba cattiva? Non so, non sta a me giudicare. L'essenziale è che ho lavorato, questo sí, ho lavorato moltissimo e che pian piano mi sono fatte e confermate alcune convinzioni personali sull'importanza culturale del diritto romano antico, sui metodi per studiarlo storicamente, sull'influenza dell'attività giusromanistica nell'ambito della ricerca giuridica in generale. Idee non so quanto preziose, ma certamente utili anche se per essere confutate, delle quali ho cercato di rendere chiaro conto nella mia ultima monografia, la quale consiste in una raccolta mirata di scritti vecchi e nuovi, tutti minuziosamente riveduti e armonizzati tra loro, che porta la data del 2007 (*Ricerca = La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista*, Napoli ed. Jovene 2007, p. xiv-182).

3. A prescindere dalla lusinghiera valutazione critica di Umberto Vincenti, direttore della collana 'Law and Argumentation' in cui è stata inserita, la mia *Ricerca* non ha fruito, per vero, di grande accoglienza da parte degli specialisti cui era diretta. Ho l'impressione che i piú l'abbiano presa come una raccolta puramente materiale di articoli già letti e di due o tre articoletti da potersi scorrere separatamente in futuro, con comodo: una sorta di mazzo di asparagi. Francamente mi spiace. E non perché con quel libro io mi illuda di aver pittato il sole ed aver spalancato i portali a conoscenze grandiose. Proprio per il contrario, invece. Proprio

per aver scritto, in esordio (p. 1 s.), che il mio metodo di ricerca storico «è consistito non tanto nella riflessione filosofica ad alta quota, cui sono poco incline anche perché poco adatto, quanto nello studio quotidiano dei dati disponibili, nella conversazione e discussione critica con altri giuristi e nell'insegnamento universitario ai giovani aspiranti giuristi». Proprio per questo, nonché per aver coerentemente sostenuto, pagina dopo pagina, quando in esplicito e quando tra le righe, che il giurista (e così pure il fisico nucleare, l'insettologo, il pediatra eccetera eccetera) non ha né l'interesse né il tempo (salvi casi eccezionali di genialità molteplice) di andare a fondo di discipline scientifiche diverse dalle sue; non li ha. Di questa verità cominciai a convincermi già da giovane studente. Come mi pare di aver già raccontato in una precedente occasione, fu in terza liceo, al Beccaria di Milano, che mi apersi francamente al mio giovane e caro insegnante di filosofia. Gli dissi che con me non vi era nulla da fare: l'idealismo di Hegel, di Croce e di Gentile assolutamente non mi convinceva, con quelle sue ardite pretese di scoprire tutti, ma proprio tutti i meandri, i ripostigli e le segrete di un castello immaginario. E non è che di filosofi e di filosofia mi sia, da allora in poi, tenuto a digiuno. Agevolato dal bene (o dal male?) che dormo solitamente pochissimo e che manco della tendenza ai troppi rapporti di società, ho l'uso di spendere non poco dei miei tempi 'ricreativi' nel dare soddisfazione alla curiosità che mi pervade per informarmi al riguardo di tutte le manifestazioni dello spirito, ivi comprese letteratura, politica, sport. Certo che lo faccio. Siccome però la mia premura di studio è tuttora per la ricerca giusromanistica, sacrifico volentieri a questa attività ogni approfondimento eccessivo, lasciando da parte (possibile?) perfino il *Codice da Vinci* e il maghetto Harry Potter.

4. Qui ci sta bene una precisazione. Nelle pagine finali di *Coda* (p. 181 s.) figura un '*Epilogo con Heidegger*' nel quale io suppongo, a fini polemici, che tra duemila anni gli

improbabili studiosi dei miei scritti giungeranno, perché no?, alla conclusione che il mio pensiero sia stato incisivamente influenzato dalla filosofia di Martin Heidegger, ma mi affretto subito dopo a proclamare che la tesi sarà infondata perché Heidegger non lo ho mai letto, dunque la mia coincidenza col pensiero di lui è del tutto casuale. Ora le cose stanno così e non stanno così. In realtà io di Martin Heidegger ho letto una volta *Sein und Zeit* (1927), l'opera fondamentale. Ricordo di averlo fatto nel 1968, in uno dei molti mesi di agosto che ho trascorso ogni anno sulle montagne di Mürren, dirimpetto alla Jungfrau. Lo ricordo bene perché l'agosto del 1968 fu quello dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia di Dubček, ma ricordo altresì che spesso mi tornava difficile intendere a puntino il linguaggio dell'autore e che l'amabile professore e filosofo Georg Picht, ospite del mio stesso albergo, al quale mi rivolgevo per chiarimenti, non mi era per vero di molto aiuto, forse anche perché non condivideva le teorie dell'Heidegger. Fatto sta, insomma, che se io sono un tantino esistenzialista, ciò non dipende da mie approfondite letture di Sören Kierkegaard o di Martin Heidegger o di Jean Paul Sartre. Dipende dal fatto che, respirando l'aria dei nostri tempi e lavorando alla ricerca del diritto, io sono appunto diventato un tantino esistenzialista e tendo perciò a mettere in dubbio tutto. Tutto, mi capite? Senza cedere all'illusione ciceroniana che *'dubitando ad veritatem pervenimus'*. E infatti il massimo cui possiamo aspirare, quando siamo posti davanti ad un problema, è di giungere ad una soluzione che ci paia appagante e che ci sembri vera. Ma sarà veramente vera la soluzione del dubbio? Temo che come uomini non siamo mai in grado di affermarlo positivamente. Al più, e particolarmente per certi ben noti interrogativi di fondo, può tranquillizzarci la fortuna di avervi fede.

5. Insomma le conclusioni cui sono pervenuto, ormai al termine della mia lunga vita di ricerca, sono tutte, ahimé,

parziali, provvisorie ed approssimative. Di perfezionarle oppure di respingerle mi mancano probabilmente la capacità e sicuramente il tempo. Tuttavia mi incoraggia ad evocarle un episodio, fra i tanti che potrei ricordare, di cui fu protagonista il grande Isacco Newton: quello della mela che gli cadde sul capo dall'albero sotto cui sostava. Io non sono Newton, d'accordo. A ben pensarci, non sono nemmeno un albero. Ma chi sa che le poche mele metaforiche delle mie idee non vadano a finire tra le mani di qualche geniale Newton del futuro e che questi, anziché scartarle frettolosamente, non le prenda in considerazione per imprevedibili sviluppi? Ecco dunque il motivo per cui passo a sintetizzarle, rinviando per i particolari a molte e molte pagine, non sempre concordi tra loro, che ho pubblicato in precedenza, ma specialmente alle cinque edizioni pubblicate, tra il 1949 e il 1990, del mio libro su *L'ordinamento giuridico romano* (Napoli, ed. Jovene). Ed ecco anche per quale ragione tengo a precisare che questo mio tentativo di sintesi (come pure il piccolo testo elementare che lo ha in parte anticipato, nel 1996, col titolo *Il diritto. Un identikit*, p. 185) non è assolutamente un esercizio di 'teoria generale' alla maniera stupenda della 'reine Rechtslehre' creata a suo tempo (1933) da Hans Kelsen. La sua base di lancio non è generica e astratta, ma è concreta: è essenzialmente costituita dall'esperienza romana antica, quella del *ius Romanorum* (diciamo da Romolo a Giustiniano). Quindi il suo orizzonte applicativo si estende (senza pretendere di ritrovarvisi tal quale) ai soli ordinamenti moderni di derivazione o ispirazione antico-romana. Ciò precisato, la mia personale tendenza nel ragionare di diritto è di appigliarmi ai tre punti di approssimativo sostegno che passo qui di seguito ad accennare.

6.1. Punto primo. Il *ius*, il diritto, il giuridico (non facciamo questione di nomi) è un *quid* che inerisce solitamente alle 'società politiche', ai così detti 'stati', ma non un

elemento indispensabile per l'esistenza degli stati. Anche se in modo piú approssimativo e insicuro, le strutture di una società politica, di una società umana che sia (o si proclami) indipendente da ogni altra, possono reggere a sufficienza col collante della buona volontà dei soci o eventualmente col contributo della libera accettazione da parte loro di principi dettati da una potenza sovrumana in cui credono. Il diritto è solo una fascia di contenimento piú salda e durevole del complesso statale, specie se esente da dipendenze religiose. È un assetto di direttive, di 'norme', che fissa precise sanzioni e connessi apparati applicativi nell'ipotesi di trasgressione delle stesse. È perciò che si dice che lo stato perfetto è (almeno sulla carta) lo 'stato di diritto', cioè quello in cui un adeguato complesso di norme di condotta trovi corrispondenza in un ampio complesso di vigorose norme sanzionatorie e in un ben attrezzato sistema giudiziario ed esecutivo che provveda alla realizzazione dell'ordine sociale. Il che comunque (è opportuno tenerlo ben presente) non significa che si soddisfino automaticamente anche i principi dell'etica, le esigenze della democrazia e quant'altro si possa esigere o auspicare affinché la vita sociale si realizzi al meglio. È ovvio che a questo fine occorra compiere una grande battaglia integrativa ed è stato (ed è ancora) sotto gli occhi di tutti il carattere dittatoriale e illibertario di molti, di troppi ordinatissimi stati di diritto, sia del passato e sia del presente.

6.2. Punto secondo. Come la società politica fa storia e 'vive' (nasce, cresce e si modifica, muore), così fa storia e vive la sua fascia integrativa costituita dal diritto. Il diritto vive, e assume spesso consistenze nuove, non solo perché si adegua ai mutamenti strutturali e funzionali della società politica cui inerisce e perché produce pertanto nuove e piú opportune norme e sistemazioni. Esso vive anche perché l'obbedienza dei cittadini alle sue norme, e così pure l'obbedienza da parte degli stessi magistrati, è condizionata

dalla comprensione di quelle norme. La comprensione (interpretazione) può essere infatti diversa tra i destinatari e può altresì variare per molti motivi col passar del tempo. Il così detto 'diritto vivente' è un dato ineliminabile della realtà sociale, e la storia del diritto ne registra innumerevoli manifestazioni. Non tenerne conto è un grave errore. Un errore che i giuristi romani dei periodi preclassico e classico non commisero e che i giuristi delle cancellerie imperiali post-classiche cercarono anch'essi quanto più possibile di evitare.

6.3. Punto terzo. L'adeguamento del diritto alla società politica cui inerisce implica che, nella realtà quotidiana, le sue norme siano osservate e applicate solo se siano 'persuasive' per il cittadino medio. Meglio è che esse emergano tacitamente per via di consuetudine dalla prassi e seguano le variazioni delle consuetudini. Quando invece si ricorre, per urgenza o per fretta, alla formulazione esplicita e imperativa delle leggi, la immediata applicazione delle norme è garantita dalla forza di cui dispongono i governanti, ma difficilmente i principi posti arbitrariamente a base delle leggi resistono col tempo alla scarsa o nulla persuasione dei consociati. Il diritto non è un '*a priori*' che possa essere agevolmente imposto alla società politica. Al contrario, è il risultato dell'accertamento di ciò di cui la società politica ha bisogno. Non si presume, si desume.

7. I tre punti orientativi ora segnalati emergono lucidamente, ripeto, dalla studio storico della lunga e alterna esperienza del *ius Romanorum*. È assolutamente inutile, almeno a mio avviso, figurarsi che il diritto romano (quello degli storici non quello dei pandettisti), oltre ad esserne un innegabile precedente cronologico, sia altresì un valido precedente *ad substantiam* (e come tale utilizzabile) di vari diritti moderni e del vagheggiato 'diritto europeo', se non addirittura di quel 'diritto globale' che taluni vanno so-

gnando ad occhi aperti (cfr., da ultimo, S. Cassese, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino 2009, p. 244). Non inutile invece, anzi addirittura prezioso, sempre a mio avviso, è il ricorso alla comparazione critica col diritto romano, se severamente studiato e insegnato in sede universitaria, nell'analisi dei problemi giuridici moderni. Dalla comparazione critica tra le due espressioni giuridiche (quella romana antica e quella dei vari ordinamenti vigenti ai tempi nostri) sortirebbero certamente molte constatazioni di ingenuità e incompletezza della realtà antica, ma sortirebbero altrettanto certamente moltissime diagnosi curative e perfezionative delle realtà contemporanee.

8. Ma sono progetti realizzabili in concreto, o sono invece solamente sogni, queste diagnosi curative che ho fatto e di cui nei miei scritti ho già largamente parlato, riparlato e forse straparlato, da inguaribile 'nazionalista' ed 'euroscettico' quale sono? Ahimé, forse erano all'inizio progetti seri e attuabili, ma sono ormai, oggi come oggi, diventati poco meno che sogni. Sull'onda di un'interpretazione superficiale e vile dei moti studenteschi del '68 i governi hanno fatto a gara, sopra tutto in Italia, nel procedere, per amor di quieto vivere, verso la banalizzazione degli studi universitari e, in particolare, verso la liquamazione degli studi di cui qui mi occupo, che sono quelli della giurisprudenza. Si sono sopra tutto distinti in quest'opera liquidatoria i governi italiani, sia di destra e sia di sinistra, succedutisi negli ultimi venti anni. Attualmente il governo in carica non mi è precisamente gradito, ma onestà mi impone di ammettere che la titolare del ministero dell'istruzione si è comportata finora in maniera apprezzabile e dà segni rilevanti di accingersi seriamente ad affrontare il problema della struttura e del funzionamento dell'insegnamento universitario e della ricerca. Il pericolo è che essa venga sopraffatta dalla ristrettezza dei mezzi finanziari a sua disposizione, nonché, dico io, dagli egoismi e dalle trappole dei

professori e degli altri animali universitari che la circondano sino a soffocarla con i loro mediatibondi consigli. Vedremo.

9. Vedremo. O meglio, si vedrà. Perché confesso che, pur sopravvivendo, io non intendo interessarmi piú a queste cose. Il massimo che io possa fare è ribadire quanto ho sostenuto da tempo in uno scritto *L'Università oggi* (cfr. *PDR* 1, 249 ss.) e di segnalare che l'Università italiana ha bisogno, per ridiventare attendibilmente università, perlomeno di queste fondamentali riforme. In primo luogo, rinunciare all'ubbía del cosí detto 'insegnamento a distanza', di cui la realizzazione piú contro-produttore e piú ridevole è quella dell'Università *on line* (undici sedi in tutta la penisola all'insegna del motto '*sapere aude hic et nunc*', che bello). In secondo luogo, con legge dotata di adeguato corredo di sanzioni, obbligare i docenti a svolgere, dal lunedì al venerdì, un congruo numero di ore sicuramente lavorative, impiegandolo in lezioni, esercitazioni e colloqui su temi di ricerca. In terzo luogo, vietare ai professori ordinari gli incarichi suppletivi di insegnamento, pur se gratuiti, specie presso altre università e limitare rigorosamente le loro eventuali attività professionali private *extra* o *intra moenia*. In quarto luogo, abolire le molte piccole 'università di campanile', che sono prive di attrezzature e biblioteche adeguate, hanno in organico un limitato numero di docenti effettivi e fanno esagerato ricorso all'insegnamento a contratto, alle *lectiones magistrales* sostitutive prestate da personalità di passaggio e ad altre trovate intese a mascherare l'anemia scientifica e didattica dell'istituzione. In quinto luogo, ripristinare l'efficienza e la dignità che spetta ai licei (ed ai loro vari indirizzi educativi), dirottando sulla licenza liceale molti impieghi e molte private professioni che di studi superiori non hanno nessun bisogno e abolendo il valore legale dell'ormai svalutissimo titolo di 'dottore'!

10. Potrei continuare, ma a che pro? I cenni che ho dato sono piú che sufficienti a dare l'idea della mia distanza, ormai temo incolmabile, dalla vita universitaria che mi circonda. Uno stato di cose, quello della cultura superiore corrente oggi in Italia, di cui lo shakespeariano folletto Puck probabilmente direbbe, rivolto al suo re Oberon: «Signore, che matti sono questi mortali» («*Lord, what fools these mortals be*», 3.2.115). Non voglio dire che sono un uomo savio, no. Ma ahimé, di Puck, di Robin Goodfellow, io non ho né l'eterna giovinezza né l'inesauribile buonumore. La vicenda del giusromanismo in Italia e nel mondo occidentale non è quella allegra, vivace, multipla che riempie di sé il *Sogno di una notte di mezz'estate*. In tempi andati, vi assicuro, sarei stato disposto, per amor di questo mio mestiere, anche a mascherarmi con una testa d'asino come Nick Bottom, il tessitore, e a recitare in sua vece la parte di Piramo nel *Piramo e Tisbe* che gli artigiani mettono in scena nell'atto quinto. Ma oggi di rimboccarmi le maniche e di rimettermi al lavoro non ho piú l'energia. Altro non posso fare che seguire in dignitoso silenzio Puck quando, alla fine dell'atto quinto, ha urbanamente salutato e ringraziato il pubblico. Dice succintamente il copione: 'Exit'.

PERSONE E COSE

- Abbazia di Montecassino 82-83
 Abissinia (conquista dell') 127
 Aburnius Valens 60
 Accademia dei Lincei 120
 Accademia d'Italia 10-11
 accessione 56-58
accessorium 58
actus 95
 Adamo A. 164
adstipulator 59
aequitas 57-58
 Africa 197
ager Campanus 98
 Albanese B. 130-131
 Albertario E. 9-14, 127
 Alessandro Magno 108
 Altare della Patria 160
 Alto Impero 30, 33
 Alvarez Suárez U. 108-109, 123
 Amarelli F. 165
 Amiotti G. 62
 Amirante L. 87-88, 123, 143,
 145-147, 151-153, 163-165
 Amleto 97, 108, 149, 154
 Angelica 199
*animalia quae collo dorsove do-
 mantur* 91, 154
 «animali extraumani» 53
 animali subumani 53
 Ankum H. 111-112
 Apicio (M. Gavio) 62-63
aquaeductus 95
aquae et ignis interdictio 65
 Arangio-Ruiz V. 10, 17, 20, 102,
 146-147, 152, 160, 164, 169
 Archi G. G. 13, 115
 Arcoleo G. 161
 Argan 199-200
 Asburgo 81
 «asino di Buridano» 120
 assemblea dei *patres* v. *senatus*
 assemblee popolari 36, 38-40,
 47, 178
 «assenti» 53
 associazioni 53
 Astolfi R. 127
 Atene 31
 Augusto 33, 35, 168 e v. Ot-
 taviano
 Aulus Agerius 148-149
 Aurelio Quarto 129-130
 Australia meridionale 156
Australopithecus afarensis 157
Australopithecus africanus 157
Australopithecus nemorensis 157
Australopithecus robustus 157
 Avigliano 127
 Babakos A. M. 81
 «Bagatellensachen» 74

- Barcellona 63
 Bartali G. 97
 Basilo L. Minucio 55-56
 Bassani G. 148
 Basso Impero 30, 33
 Beckett S. 51, 172
 Bellomunno (impresa pompe
 funebri) 161
 Benedetto XVI 116
 Berlinguer L. 186-187
 Berlino 15, 139
 Bettole 165
 Bianchini M. 127
 «big bang» 158
 Bleicken J. 33
 «Blitzkrieg» 166
 «body law» 32
 «body politic» 32
 Bonfante P. 10-12, 49
 «bonfantiani» 10-11, 13
 Bonifacio F. 87, 145-146, 152,
 163
 Bordeaux 109
 Borges J. L.
 Boulvert G. 81
 Bove L. 76, 87, 163
 Braithwaite R. 166
 Breton A. 124
 Bretone M. 87, 163
 Bruto (L. Giunio, cons. nel
 509 a. C.) 29
 Buchenwald 135-136
 Bullettino dell'Istituto di Dirit-
 to Romano 11
 Buridano G. 120

 Caboto S. 26
 Caligola 154

 Camodeca G. 165
 Canfora L. 186
 Cannata C. A. 60
 Canossa 80
 «canter» 155
 Capitone (C. Ateio) 44
 Capograssi G. 71
 Capogrossi Colognesi L. 194
 Carlo V 104
 Carrelli E. 13
 «carro Gianturco» 161
 Cartagena 62
 Casavola F. 18, 61, 79, 87, 163
 Cascione C. 23
 Caserta 110
 Casimiro Sofo (pseudonimo di
 Antonio Guarino) 131
 Cassese S. 194, 209
 Càsola F. 171
 Castel dell'Ovo (Napoli) 134-
 135
 Castello C. 126-127
 Catania 14, 27, 90, 149, 152,
 182, 192
 Catone (M. Porcio, censore) 31
causae liberales 93
 caviale 62
 Celso (Giuvenzio) 133, 175-176
 centro-destra 186-187, 209
 centro-sinistra 186-187, 209
 Centro V. Arangio-Ruiz 147,
 163-165
centuriae 35
 Cesare Beccaria (liceo di Mi-
 lano) 204
 Charpin F. 65
 Chiazzese L. 10, 14
 Christ K. 138

- Christie A. 51
 Ciampino 135
 Cicerone (M. Tullio) 31, 55-56, 126, 130, 160, 176, 179
 Cina 25, 196
 Circolo dei canottieri Savoia (Napoli) 88, 134
civis Romanus 36
civitas 34-35
civitas Quiritium 34
 clan gentilizi 34, 97, 99-101, 103
 Clistene 31
 «club» degli Scipioni 23
Codex Iustinianus 130
 Codice Austriaco 74
 Codice civile italiano vigente 53
 Collatino (L. Tarquinio) 29
comitia centuriata 59
comitia curiata 35
comitia populi 39
 commercio elettronico 138
 Common Law 196
 Compagna F. (Chinchino) 145
 computers 49
 Comunità Europea e v. Unione Europea 60
 Conan Doyle A. 124
 concepiti 53-54
concilia plebis 39, 59
condictio liberationis 129-130
condictiones 130
condominium 95
 congresso SIHDA 130
 Consiglio dell'ordine forense di Napoli 127
 Consiglio di Europa 74
 Consiglio universitario nazionale 52
consortium ercto non cito 98
constitutiones (principum) 40, 46, 178
 consuetudine 29-30, 75-76, 208
 Consulta 41
contiones 59
 convento di Pescarenico 130
 Cook J. 26
 Coppi F. 97
 Corano 196
 Corea del Nord 196
Corpus iuris civilis 164, 196
 Cortile delle Statue (Napoli) 164
 Cortile del Salvatore (Napoli) 164
 cose fungibili 110
 cose infungibili 110
 Costantino I 33
 costituzione «flessibile» 31
 costituzione «materiale» 31-32, 41
 costituzione «rigida» 31-32, 41
 costituzione romana 25-41, 46
 Coty F. 155
 Coviello *junior* L. 128, 161
 Coviello *senior* L. 128, 161
 Crasso (P. Licinio) 67
 Creta 31
 Crimea 166
crimen repetundarum 66
 Cristianesimo 179
 Cristoforo Colombo 26
 CSIR (corpo di spedizione italiano in Russia) 166
 Cuba 196
 Cursi M. Floriana 72

- dadaismo 124
damnum iniuria datum 59
 Danimarca 74
 danno extracontrattuale 59
 Dante Alighieri 50-51
 D'Artagnan 9-10, 12
 Darwin C. 54-55, 157
 d'Avalos Francesco 104
 «dead heat» 155
debellatio 32
 debiti 135
decemviri legibus scribundis 25
 de Chabannes de la Palisse J. 104-105
 de Chateaubriand F.-R. 15
 De Cristofaro G. 61
 De Filippo (fratelli) 109
 de Francisci p. 10-12, 14
 De Frede C. 115
 De Giovanni L. 115
 De Martino F. 11-13, 17-18, 20, 27, 33, 86-88, 102, 163
 Demostene 44, 46-47
 «denazionalizzazione» 37
 De Nicola E. 41
de pontani senes 140
 de Sainte-Beuve C. A. 15
 De Sanctis F. 161
 Descartes R. 171
 De Sica V. 109
 De Simone E. 165
 de Talleyrand C.-M. 171
 De Visscher F. 169
 Dietrich Marlene 112, 150
Digesta Iustiniani Augusti 39-40, 51, 111, 113, 153, 172, 179
dignitas hominum 56-58
 Di Lella L. 88, 165
 Di Nanni C. 138
 Diocleziano (Caio Valerio Aurelio) 20, 25, 30, 33, 37-38, 129-130
 Diogene 176
 Dione Cassio 31
 Di Paola S. 90, 152
 d'Ippolito F. 98
 diritti nazionali di Europa 70
 diritti soggettivi 135
 diritto comune europeo 102, 109, 117, 119 e v. diritto europeo
 diritto europeo 69, 208
 «diritto globale» 208
 diritto privato (o civile) europeo 69-71, 119
 diritto romano 70-73, 102, 108-109, 119, 129, 131, 147-149, 191, 203, 208-209 e v. *ius Romanum*, *ius Romanorum*
 diritto vigente 71
 Di Salvo S. 165
 «dispersi» 53
 Dnepropetrovsk 166
 Dodici Tavole 25, 29, 164
 Don Chisciotte 78
 d'Ormesson J. 158
 Dostoevskij F. M. 93
 dottor Balanzone 187
 Dovere E. 146, 165
 Dracone 31
 Dubček A. 205
 Dumas A. (padre) 9, 13, 124
 «e-Beseler» 50

- Eco U. 141
 edili 57
 editto edilizio 56
 editto perpetuo 16
 Eisenstein S. M. 150
 «e-learning» 49
 Elefante A. 165
 Elio Aristide 31
 «e-mail» 49
 Engels F. 91, 181
 equità v. *aequitas*
 Eraclito di Efeso 41
 Ercolano 90
error calculi 129-131
 esercito centuriato 34-35
 Esperidi 132
 Estragone 172, 179
 età severiana (dei Severi) 178
 e v. Severi (dinastia)
 Europa 50, 70, 88, 118, 184,
 195, 202
 evolucionismo darwiniano 55,
 157
- Fadda C. 161
 Falcone G. 58, 135, 173, 176-
 177, 179
familia 57, 86, 95-97, 100,
familiae rusticae 93
 Far West 83
fas 100
 Federico II di Hohenstaufen
 15, 184
 Fenocchio M. A. 67
 Ferrara 148
 Ferrari V. 194
 Ferrer 136
 Ferretti P. 54
- fictio civitatis* 115
fictio iuris 140
 Fioravanti M. 194
 Flambeau 163
 Fögen M. Th. 67
 fondazioni 53
 Ford J. 83, 124
 Foschini L. 67
 Foscolo U. 148
 fra' Cristoforo 130
 fra' Fazio 130
 Francesco Giuseppe 81
 Francesco I di Valois 104
 Francia 25, 27, 109
 Franciosi G. 18, 83, 85-105,
 156, 165
 «freehold time-sharing» 95
 Freud S. 160
 «fuga dei cervelli» 188
fundus 56-57
furiosus 113-114
furtum 67
furtum prohibitum 67
- Gabba E. 29, 32, 42
 Gabin J. 128
 Gable C. 169
 Gaeta L. 161
 Gaio 44, 52, 56-57, 74
 Galàpagos (arcipelago) 55
 galàpagos (testuggini) 55
 Galeno G. 124-125, 143, 165
 Galgano S. 9
 Galli della Loggia E. 50
 Garofalo L. 70, 119
garum 62
garum sociorum 62
gentes 34, 86, 97, 100-101

- Gentile G. 187, 204
 George S. 139
 Germania 27, 166
 Germino E. 165
 Gianturco E. 127-128, 161
 Giavoleno Prisco 174
 Ginzburg N. 91
 Giuffrè V. 91, 126, 164-165
 Giulio Cesare 55
 giureconsulti 44, 47, 132
 giurisperiti v. giureconsulti
 giurisprudenza romana 16, 54,
 175, 203 e v. *iurisprudentia*
 giuristi postromani 53
 giuristi romani 19, 47, 54, 72,
 95, 126, 168, 174, 176, 208
 Giustiniano I 16, 20, 32-33,
 39-40, 119, 153, 196, 206
 «globalizzazione» 137, 198
 glossemi 45, 49-50, 107, 111
 Godot 172, 179
 Goethe W. 45-46, 126
 Goffredo di Buglione 109
 Goikov (comandante) 150
 «golden share» 60
 Golfo di Napoli 144
 governo Prodi 187
 Gracchi 29
 Gran Bretagna 27
 Grecia (guerra di) 167
 Grelle F. 87
 Grosso G. 14
 Grundlage 71
 Guarino A. 14, 102, 126, 131, 183
 Guarino G. 42
 «Guaro» (il) v. Guarino A.
 Guida Michelin 63
 Guizzi F. 88, 90-91, 165
 Gulliver J. 26
 «hacker» 49
 Harry Potter 204
 Hassemer W. 137
 Hegel G. F. W. 204
 Heidegger M. 205
hereditas 86, 93, 95
 «histoire bataille» 191, 197
 Hitchcock A. 111, 124, 132
 Hitler A. 139, 166-167
 Hoile F. 158
homines 53
homo erectus 157
homo habilis 157
homo sapiens sapiens 157
 Huizinga J. 94
 Iglesias J. 109
imperator 40, 178-179
imperator (come) *dominus et*
deus 39-40, 179
imperium militare 38
imperium proconsulare maius
et infinitum 38
Imperium Romanorum 38 ctrl.
Imperium Romanum 199 ctr.
 impero assoluto 38-39
impubes 113-114
incestum 100-101
 Incitatus (cavallo) 154
 India 50
 Inghilterra 196
 insegnamento «a distanza» (o
 telematico) 63-64, 210
Institutiones di Gaio 52, 74
Institutiones di Ulpiano 39,
 174-175, 177

- Institutiones* (e Istituzioni) *Iustiniani Augusti* 40, 42, 111, 172, 179
- «Intelligent design» 55
- intercessio* 38
- «internet» 49
- interpolazioni 45, 50, 111
- interpolazionisti 21, 111
- interpretatio iuris* 41
- interpretazione (o recitazione)
«a soggetto» 64
- invasione della Cecoslovacchia 205
- ippodromo di San Siro 155
- Istituto di diritto romano (Napoli) 86-87, 145
- Istituto di diritto romano (Roma) 127
- Istituto di studi legislativi 9, 121
- Istituto universitario Suor Orsola Benincasa (Napoli) 92
- Italia 10, 13, 27, 41, 56, 74, 76, 160, 162, 184-185, 187, 190, 202, 209, 211
- iter* 95
- iudex privatus* 113
- iura in re* 138
- iura in re aliena* 95
- iurisprudentia* 27, 175 e v. giurisprudenza romana
- ius civile* 138, 177
- ius gentium* 177
- ius naturale* 110-111, 177
- ius privatum* (e diritto privato) 16, 19, 21, 39-40, 63, 72, 98, 103, 112, 173, 177-179, 203
- ius publicum* (e diritto pubblico) 16, 21-22, 27, 39-40, 72, 173, 177-179, 203
- ius respondendi* 168-169
- ius Romanorum* 27, 177-178, 196, 206, 208
- «jockey» 155-156
- Josiah «doc» Boone 83
- Jungfrau 205
- Kaser M. 83, 114
- Kelsen H. 121, 206
- Kenia 157
- Kierkegaard S. 205
- Knütel R. 110
- Koschaker P. 15
- Kriegelstein 156
- Kubrik S. 197
- Labeo (rivista) 148, 165, 202
- Labruna L. 23, 79-84, 91, 128, 131, 146, 156, 165, 171-172, 179
- Lanfranchi F. 14
- Lanza C. 113
- La Rosa F. 90
- «La Sapienza» (Università di Roma) 9, 10-12, 117, 127
- La settimana enigmistica 58
- «L'Atollo» (ritrovo culturale) 151
- Lauria M. 13, 15, 18, 86-89, 96, 102, 123, 145-146, 152-153, 163
- Lavaggi G. 52
- Lazzaro 116
- Le Franc Meunier (locanda) 9

- legati Augusti pro praetore* 38
leges Liciniae-Sextiae 34-35
leges (publicae populi Romani) 40, 46-47, 178
leges regiae 35
 leggi comiziali v. *leges (publicae populi Romani)*
 legislatore italiano 60
 legislatori moderni 53
 Leigh J. 132
 Lemaitre G. 158
 Lenel O. 49
 Lenin V. 181
 Leningrado 166-167
 Leonardo da Vinci 115
 Lepido (Marco Emilio) 29
lex Aquilia de damno dato 59-60
lex Caecilia 66
lex publica (definizione) 44-46
lex rogata (e *rogatio*) 46-47
 Liberty Valance 83-84
Libri definitionum di Papiniano 43-46
libripens 148
 Licurgo 31
liquamen 62-63
Littera Florentina 113
 Loira 9
 Lola 112, 150
 Lombardi G. 13
 Londra 196
 Louys P. 107
 Lozzi G. 194
 Lucania (e Basilicata) 127
 Luciano di Samosata 81
 Lucilio (Gaio) 65-66
 Lucrezi F. 165
 Lukaks J. 166
 Lupus (L. Cornelius Lentulus), 65-66
 Luzzatto G. 11, 13
 Lyotard J. F. 49
 Macrobio (Ambrosio Teodosio) 67
 Maddalena P. 165
 «maggiolino» Volkswagen 90
 magistrati romani (*magistratus*) 38-40, 44
 magistrature romane 36, 40
Magna Charta 31
 Mancini P. S. 117
 Manifesto comunista 91
 Manni A. 82
 Mantovani D. 65-66
 Manzoni A. 124
 Maometto 196
 Mao Tse-tung 181
 Marciano (Elio) 44
 Marco Antonio 29
 Marrone M. 146
 Martini C. M. 54
 Martini R. 43, 45-47, 115
 Marvin L. 84
 Marx F. 65-66
 Marx K. 91, 181
 Marziani 53
 Massimiano (Marco Aurelio Valerio) 129
 Master E. L. 149
 Mastino A. 62
 Matusalemme 112
 «maudits» 51
 Melillo G. 91, 165, 182-183, 185, 191

- Melitta (moglie di A. von Stauffenberg) 139-140
 Menagius Aeg. (Gilles Ménages) 61
 Mercogliano F. 82, 119
 Metro A. 165
 Meung sulla Loira 9
 Meyer E. 32-33
 Milano 155
 Milite Ignoto (tomba del) 160
 Minnie 51
 Minosse 31
 Mississippi 39
 Mitra (collaboratore domestico) 144
 Mitteis L. 51
 Molière 124, 199
 Mommsen Th. 18, 27, 32-33, 66, 113-114
 monarchia italiana 134
 monarchia romana 16, 30, 33
 e v. *regnum*
 Monsieur di Tréville 9, 12
 Montale E. 104
mores maiorum 97
 Moro T. 121
 Mortati C. 41
 morte presunta 53
 Mosca 104, 166-167
 Mosè 195
 Mozzillo A. (Ninni) 150, 163, 183
 multiproprietà 95
 Munbay 50
 München 139
 Mürren 205
 Musil R. 136-137
 Mussi F. 187
 Mussolini B. 12, 134, 167
mutus 113-114
 Napoleone Bonaparte 167
 Napoli 11-12, 17, 27, 82, 88-90, 92, 96, 134, 139, 145-147, 152, 161, 166, 182, 184
 Nardi E. 13
 «nation building» 36
 Newton I. 206
 Nick Bottom 211
 Nicolau M. 169
 Nicolet C. 33
 Nicosia G. 156
nobilitas latifondista 36
nobilitas patrizio-plebea 59
 Nocera G. 14
 Noè 113
nomen Italicum 174
nomen Latinum 174
nomen Romanum 174
nómos 44, 46
nondum nati 53-54
nova plebs 36
 Numa Pompilio 24
 Numerius Negidius 148-149
 Nure (affluente del Po) 165
 obblighi 135
 Oberon (re delle fate) 211
obligationes 96, 138
 Oceano Pacifico 55
 Odessa 150
 Odifreddi P. G. 55
 O.K. Corral 83
 oneri 135
 «Operazione Barbarossa» 166

- ordinamento giuridico 195-200
ordo equester 36
 Orestano R. 11
 Orient Express 184
 Ormanni A. 163
 ornitorinco (*ornithorhynchus anatinus*) 55, 156-157
Orrorin tugenensis 157
 Ortega (matador) 109
 Ortu R. 56-57
 Ottaviano 29, 37 e v. Augusto
- «paddock» 155
 Pagenstecher A. 116
 «Palazzaccio» 9
 Palazzo della Corte Costituzionale 41
 Palazzo Melzi (S. Maria C. V.) 91
 Palermo 130
 Pallavicini L. 148
 Paolo (Giulio) 54, 56-57, 113
 Papa 41, 116
 Papiniano (Emilio) 43-47, 148
 Parigi 109, 155
 «pari opportunità» 58
 Parlamento europeo 74-75, 157
pater familias 86, 93, 95
 patrizi (e patriziato) 34-36, 59, 91
 Peppe L. 135
 Perissich R. 117
 Perkins A. 132
 Perozzi S. 12
 periodo arcaico 33-34
personae 52-53, 58
 Pessina E. 161
 Phileas Fogg 196
- Piacenza 165
 Piattelli Palmarini M. 158
 Piazza Cavour (Roma) 9
 Piazza dei Martiri (Napoli) 145
 Piazzale delle Scienze 10
 Piccinini L. 75
 Picht G. 205
 Pier delle Vigne (statua di) 164
 Piramo 211
 Pirandello L. 87
 plebe 34-36, 38-39, 90-91
plebiscitum 46
 Plummer (fratelli) 83
 Po 165
 Poirot 51
 Polibio 23, 31
pólis 34-36
 Polverini L. 23
 Pompei 62
 Pomponio (Sesto) 60, 168-169
 Ponson du Terrail P.-A. 128
 Ponte dell'Olio 165
pontes 140
 Popoff 115-116
populus Romanus Quiritium 36
 Porsenna 33
 Potenza 127
 Pozzi V. 75
praetor peregrinus 115
 prassi 76
 prassi locali 76
 prima repubblica 185
princeps 35, 37-38, 40, 178 e v. principe
princeps senatus 66
principatus e principato 23, 33, 38
 principe 38-40, e v. *princeps*

- Pringsheim F. 15
 «problema del Mezzogiorno»
 197
 procedimento bagatellare 74
proconsules 38
 Proculo 191
 Procuste 33
 province romane 38
 Puck (Robin Goodfellow) 211
 Pugliese G. 13, 70, 114
- Quiriti, *Quirites* 34-36
- Rabel E. 15
 Ramson Stoddard 84
 Rastenburg 139
 rebus romanistici 58
 rebus scientifici 58
 referendum istituzionale 134
 Regione Campania 120
regnum 34 e v. monarchia romana
 «reine Rechtslehre» 121, 206
 Reisch H. 139
 Renoir J. 151
 repubblica nazionale romana
 33, 35-36
 repubblica romana 29-31, 33-34, 37-38, 179 e v. *repubblica*
 repubblica universale romana
 34, 37
 Rescigno P. 194
res minor 56-58
responsa 168-169
responsa signata 169
respublica 23, 30-31, 35-39, 118
 e v. repubblica romana
- rex* 35
 Rhett Butler 169
 Ribot (cavallo) 110-111
 «riccoboniani» 10, 13
 Riccobono S. 10-12, 175
 Ringo Kid 83
 rivolte schiavistiche 93
 «rivoluzione di ottobre» 150
 rivoluzione plebea 34-35
 «rivoluzione romana» 37
 Roma antica 16, 19, 25-32, 36, 38, 71-72, 86, 91-93, 100, 118, 148, 183, 191, 197, 199, 203
 Roma moderna 9, 82, 120-121, 146, 160
 «romanizzazione» 37
 Romolo 16, 25, 32-34, 119, 206
 Romolo Augustolo 33
 Rossella O'Hara 169
 Rossi G. 198
 Rossi P. 193-194
 Rostand E. 163
 Roth J. 80
 rue du Vieux-Colombier 10
 Ruzante (Angelo Beolco) 51
- sacerdotes* 39-40
sacerdotes iuris 174
sacra 39-40, 86, 177, 179
sal (e sale) 62-63, 109
 Salerno 85, 146
 Salomón Sancho L. 63
 Salvio Giuliano 16-17, 54, 148
 Sancho Panza 78
 Sandokan 94
 Sanniti 98

- San Paolo 130
 San Pietro (basilica) 116
 Santa Caterina a Chiaia (Napoli) 146
 Santa Lucia (molo di, Napoli) 88, 134
 Santa Maria Capua Vetere 91
 Santucci G. 71
 Sartori G. 23
 Sartre J. P. 205
 Saturninus 126
 Savoia (casa reale) 134-135
 Scafati 85
 «scapigliati»
 Scauro (Aulo Umbricio) 62
 Scelba M. 188
 Scevola R. 67
 Schenk Graf von Stauffenberg C. 139
 schiavi 53, 56-58, 67, 92-93, 95 e v. servi
 Schiavone A. 165, 172-176, 183
 Schipani S. 44, 175
 Schlesinger P. 53
 Schopenhauer A. 176
 Schulz F. 15
 Scialoja V. 10, 12
 Scipione Emiliano 31
 Scuole di alta specializzazione 137
 seconda repubblica 185
 Seconda Università di Napoli 89, 91, 99, 103-104
 Segre C. 52
 Segrè G. 10
senator pedaneus 148
senatus (e senato) 35-36, 38-40, 66, 178
 servi 58
 Servio Tullio 25, 35
 servitù prediali 94-95
servitutes Mancipi 95
 Sessantotto (movimento studentesco) 184-185, 209
 Sesto Pedio 56-58
 Severi (dinastia) 33, 176, 179 e v. età severiana (dei Severi)
 Shakespeare W. 51, 108, 124
 Siber H. 33
 Silla (Lucio Cornelio) 29
 Siviglia 61
 «small claim» 74
 Solazzi S. 10-13, 16-18, 86, 88, 102, 152, 201
 Solferino (battaglia di) 81
 Solidoro L. 72, 165
 Solone 31
 Soprano N. 151
 sordomuti 114
 Sorrento 90, 145
 Sparta 31
 Spartaco 93, 139
sponsio 47
 Spoon River 148-149
 Spruit J. E. 112
 Sry Lanka 144
 Stalin (Iosif Vissarionovič Džugašvili) 167
 Stalingrado 167
 Stanislavskij K. 94
 Stati Uniti 118, 199
status rei Romanae 179
 Stendhal 107-108
 Stewart J. 84
stipulatio 47

- Stolfi 128
 Stolfi E. 43, 161
 Storch 139
 Strasburgo 157
 Studia et documenta historiae
 et iuris 11, 13, 22
sunthéke 46
 «supernazione» 118
surdus 113-114

 Talamanca M. 146, 169
 Tardo impero 20
 Tarquinii 35
 Tarquinio il Superbo 33
 Tasmania 156
 Teodosio (il Grande) 33
 teoria generale del diritto 70
 Terenzio Afro (Publio) 115
 Teseo 31
testationes 169
 Tevere 9, 140, 147, 149
 Titanic 193
 Togo (ammiraglio)
 Toinette 199-200
 Tolstoj L. 51
 Tom Doniphon 83-84
 Torricelli E. 115
 Totò 109
 Tourmalet 96
 «traduttologia giuridica» 121
transactiones 129-130
 Tremellio Scrofa 67
 Triboniano 13
 tribú 36
tribunicia potestas 38
tribuni plebis e tribuni della
 plebe 38, 59-60
 tribú rustiche 36
 tribú urbane 36
 Trieste 166, 171
 Tsushima (stretto di) 69
 Tugen Hills (Kenia) 157
 «turf» 110
 Tusciano (giurista) 60-61
 Twentieth Century 184
 Tzara T. 124

 UFO 53
 Ulpiano 39-40, 42, 110-111,
 133, 135, 172-178
 Umberto II 133, 135
 Unione Europea 70, 74-75, 117,
 119, 198, 202
 Unione Sovietica 166
 Universidad Complutense 109
 Università di Catania 16 e v.
 Catania
 Università di Ferrara 88-90,
 146, 192
 Università (Ateneo) di Napoli
 Federico II 15, 18, 85, 89,
 92, 103, 146-147, 161,
 165, 184
 Università di Salerno 88
 Università di Sassari 62
 Università di Siviglia 62
 Università Lomonosof (Mosca)
 92, 103
 Università on-line 210
 Università pontificia lateranen-
 se 11
 UOC (Universitat Oberta de Ca-
 talunya, Barcellona) 63-64
usanze praeter legem 75
usucapio pro herede 94
utilitas publica 178

- Valéry P. 107
Vanderlinden J. 121
Vangelo di Giovanni 116
Vassalli F. 145
Verne J. 116
via 95
via Carducci (Napoli) 145
via degli Oleandri (Napoli) 126
via Porta di Massa (Napoli) 161
Vico G. 49, 98, 101
Villa Ada 134
Villaggio P. 151
Vincenti U. 53, 136-137, 203
virī prudentes 44, 47
Vittorio Emanuele di Savoia
 133-134
Vittorio Emanuele III 133
Vladimiro 172, 179
Voci P. 13, 127, 129, 133
Volta A. 115
Volterra E. 82-83
von Beseler G. 50
von Clausewitz K. 28
von Hoffmannstahl H. 46
von Jhering R. 52
von Stauffenberg A. 139-140
von Sternberg J. 112, 150
von Trotta 81
Washington 84
Wayne J. 83
Wilde O. 133
Wilder B. 151
Windscheid B. 51
Wodehouse P. G. 124
Würzburg 138
Yaculincak (capo dei marinai
 ribelli) 150
«yatagan» 94
Yorick 108
Zamorani P. 147-148
Zecchino O. 186

Finito di stampare
nel mese di Luglio 2010
dalla Litho 2 - Casoria (NA)

